

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (V e XI) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	51
GIUSTIZIA (II) .....	»	61
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	89
DIFESA (IV) .....	»	105
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	116
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	124
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	131
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	138
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	151

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	162
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	196
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	272
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	273
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	274
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	275

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Esame testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Esame nuovo testo unificato C. 2715 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	5

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Esame testo unificato C. 4662 e abb.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, *presidente*, in sostituzione del relatore Iannaccone, impossibilitato a partecipare alla riunione odierna del Comitato, dà brevemente conto dei contenuti del testo unificato all'esame, che si compone di tre articoli recanti disposizioni di delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, nonché l'autorizzazione a disciplinare alcuni aspetti della

materia mediante regolamenti di delegificazione. Relativamente alle norme di delega sottolinea come risulti evidente la genericità di alcuni dei principi e criteri direttivi previsti e segnala inoltre come, alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2, sia stabilito un criterio di incerta portata normativa, in quanto reca un riferimento, suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi, alla « giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ». Quanto all'autorizzazione alla delegificazione, riferisce che, in maniera divergente da quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998, la disposizione che la prevede omette di indicare le norme generali regolatrici della materia e non reca una elencazione delle norme primarie da abrogare.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni unica-

mente volte a conferire una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina in materia di motorizzazione e circolazione stradale, nonché un'autorizzazione alla delegificazione finalizzata alla disciplina dei procedimenti amministrativi in relazione a singoli aspetti, puntualmente indicati, nella materia della circolazione dei veicoli a motore;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

in relazione alle procedure di delega, il provvedimento contiene previsioni che formano oggetto di apprezzamento da parte del Comitato, in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del "doppio parere parlamentare" sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all'articolo 1, commi 3 e 4. Con riferimento, invece, alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, lettere e), i), m), p) e r), sembra limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare compiutamente i criteri per la sua attuazione, mentre, alla lettera c), indica un principio e criterio direttivo eccessivamente generico. In relazione alla succitata lettera c), si segnala altresì che, ai fini dell'individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, si enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento "alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione", il quale appare di incerta portata applicativa potendo ingenerare dubbi interpretativi in relazione alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il disegno di legge, all'articolo 2, comma 3, reca un'autorizzazione alla de-

legificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, limitandosi a indicare gli oggetti e, talora, le finalità degli adottandi decreti di delegificazione e precisando, al successivo comma 4, che le norme di legge che disciplinano le materie oggetto di delegificazione "sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (...) che recano un elenco specifico delle norme abrogate";

inoltre, in relazione alla formulazione dell'elenco delle materie per le quali il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il provvedimento, alla lettera i), laddove menziona la disciplina della patente di guida di categoria BS, limitatamente a specifici ambiti di intervento, individua un ambito materiale che dovrebbe essere più opportunamente collocato tra i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, tenuto conto che la normativa relativa alla patente di guida sembra essere una materia che continuerà ad essere disciplinata dal codice della strada;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, commi 3 e 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 2, lettera c), si chiarisca la portata normativa del riferi-

mento alla “*giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione*”, il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2, comma 2 – ove si indicano i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale conferitagli ai sensi dell'articolo 1 – si dovrebbero meglio esplicitare i principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima, contenuti alle lettere *e)*, *i)*, *m)* *p)* e *r)*;

per quanto detto in premessa, al medesimo articolo 2, al comma 3, si dovrebbe espungere il riferimento alla materia indicata alla lettera *i)*, al fine di inserirla più opportunamente, riformulandola in termini di principio e criterio direttivo, nell'ambito del comma 2 dell'articolo 2 in oggetto;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, si dovrebbe maggiormente specificare il principio e criterio direttivo ivi contenuto;

all'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, si dovrebbe espungere l'aggettivo “*cogenti*” che, riferito alla “*linee guida*” che il Ministero della salute è chiamato a predisporre, sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Esame nuovo testo unificato C. 2715 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Beatrice LORENZIN, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto degli aspetti salienti del contenuto del provvedimento all'esame, che si compone di 14 articoli volti a riformare la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, si sofferma sugli ambiti che più ineriscono alle competenze del Comitato.

Segnala in primo luogo la presenza di un diffuso problema di mancato coordinamento con la vigente disciplina in materia e, segnatamente, con il decreto legislativo n. 509 del 1994, recante la disciplina delle associazioni e fondazioni di previdenza, al quale il testo all'esame più volte si sovrappone senza novellarlo e senza procedere alle dovute abrogazioni. Sempre a tale riguardo fa presente che l'articolo 13, nella parte in cui attribuisce nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, risulta completamente disallineato rispetto alla normativa vigente, atteso che il suddetto organismo, a norma del decreto-legge n. 96 del 2012 in corso di conversione al Senato, è stato soppresso per confluire nel neo istituito Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale.

Il testo unificato, in ragione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 5, oltre a prevedere una procedura di delegificazione non rispettosa dei parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, suscita anche perplessità per quanto concerne il rispetto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, poiché potenzialmente consente ad un decreto ministeriale di riconoscere, a certe condizioni, un trattamento fiscale di miglior favore.

Infine il testo, oltre a presentare alcuni richiami normativi effettuati in forma ge-

nerica o imprecisa e quindi da precisare o correggere, contiene anche talune espressioni formulate in maniera non del tutto impeccabile.

Carlo MONAI, collegandosi a quest'ultima notazione del relatore, evidenzia che l'articolo 1 comma 1, nel qualificare le associazioni e fondazioni di previdenza, fa ricorso all'espressione « predisposti dallo Stato », locuzione che a suo avviso non appare corretta e perciò da sostituire con una diversa espressione, quale potrebbe essere « istituiti dallo Stato ».

Beatrice LORENZIN, *relatore*, nel condividere e fare proprio il suggerimento del collega Monai, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.2715 Damiano e C.3522 Di Biagio, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 30 maggio 2012 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni che intervengono unicamente sulla disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sia in relazione al funzionamento degli enti in questione, che alle prestazioni dai medesimi erogabili; esso reca altresì una delega al Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni vigenti nella materia della previdenza e dell'assistenza in favore dei liberi professionisti;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di

disciplinare in modo ordinato le materie in questione; in altri casi, infine, si sovrappone alle previgenti normative, riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza però disporre l'abrogazione delle suddette discipline o, comunque, nell'assenza di un adeguato coordinamento. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 13, comma 1, lettera b), che, ai capoversi 2, 3 e 4, attribuisce nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ancorché l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di conversione al Senato, ne disponga la soppressione e ne preveda la confluenza nel neo istituito Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale;

all'articolo 1, che integra in via non testuale il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 252 del 2005;

all'articolo 4, comma 2, che incide in maniera non testuale sull'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (peraltro richiamando una sola delle modifiche subite dalla citata disposizione anziché usare la formula: "successive modificazioni");

all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, che integra in maniera non testuale il decreto legislativo n. 103 del 1996;

all'articolo 10, che reca norme in materia di mutualità fra gli iscritti agli enti previdenziali al di fuori di un idoneo contesto normativo;

all'articolo 11, che incide in maniera non testuale sull'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995;

i fenomeni suindicati si riscontrano in termini più accentuati in relazione alla vigente disciplina delle associazioni e fon-



dazioni di previdenza contenuta nel decreto legislativo n. 509 del 1994. Il provvedimento contiene, infatti, numerose disposizioni che si sovrappongono a quelle contenute nel suddetto decreto legislativo, le quali non risultano tuttavia oggetto di novellazione: a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2 prevede che gli enti di previdenza adottino appositi regolamenti, che, anche alla luce degli oggetti di disciplina ad essi affidati, sembrano essere ulteriori rispetto a quelli dei quali già l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo prevede l'adozione; analogamente, il successivo articolo 3, in materia di strutture ministeriali preposte alla vigilanza, fa sistema con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 509. In altri casi, invece, il testo riprende – e talvolta integra – quanto già disposto dal decreto legislativo n. 509; al riguardo, si segnalano: l'articolo 1, comma 1, che in buona parte riprende quanto già prescritto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 in merito alla configurazione delle associazioni e fondazioni di previdenza, attribuendo loro – con espressione di incerta portata – anche « autonomia normativa »; il summenzionato articolo 2, che attribuisce alle associazioni e fondazioni potestà regolamentare, laddove l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 già conferiva loro potestà statutaria e potestà regolamentare; infine, l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 10, comma 2, i quali ribadiscono il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 in merito all'approvazione da parte del Ministero del lavoro dei regolamenti delle associazioni e delle fondazioni;

il testo unificato si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo talvolta mediante richiami effettuati in forma generica o errata, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; si vedano, al riguardo, l'articolo 1, comma 1, che prevede che gli enti di previdenza e assistenza operino “nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge”; l'articolo 2, comma 1, lettera d), che sta-

bilisce che i regolamenti degli enti possano disciplinare “il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione (...)”; l'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 5, che dispone che al commissario straordinario ivi indicato “sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili” e, infine, l'articolo 6, comma 5, che richiama gli articoli 7 e 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 – ancorché la suddetta legge sia stata abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decorrenza 1° gennaio 2010 – piuttosto che, rispettivamente, gli articoli 31 e 26 della succitata legge n. 196 del 2009;

il testo unificato si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – utilizzata in modo pressoché costante nei più recenti provvedimenti – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli di una sorta di preambolo esplicitativo ovvero di una esplicitazione delle finalità della norma, i quali appaiono evidentemente privi di qualsiasi portata normativa (si vedano, al riguardo, l'articolo 3, comma 1; l'articolo 4, comma 2; l'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso Articolo 2-bis; l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 12, comma 1);

in relazione alla disposizione di delega al Governo per il coordinamento normativo, contenuta all'articolo 14 del testo unificato, laddove si fa riferimento all'adozione di un testo unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, si ricorda che la categoria dei testi unici compilativi è stata prevista in via generale dall'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, che autorizza il Governo alla adozione di tale tipologia di testi unici definendo i criteri cui lo stesso deve attenersi;

*sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il provvedimento contiene due disposizioni formulate in termini di inter-

pretazione autentica di previgenti normative (si veda l'articolo 4, commi 3 e 4), la prima delle quali contiene una mera affermazione in principio; in relazione ad entrambe le disposizioni, appare peraltro dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui *“deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”*;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il testo unificato, in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 5, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri e le modalità con cui riconoscere un trattamento fiscale di miglior favore agli enti previdenziali che stipulano tra loro accordi di tipo consortile; si affida così ad un decreto ministeriale – in relazione al cui contenuto si precisa esclusivamente la direzione (migliorativa) dell'intervento – il compito di modificare il regime fiscale vigente, peraltro in una materia coperta da riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, secondo una procedura difforme da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso Articolo 2-bis, comma 5, demanda la propria attuazione ad un decreto ministeriale del quale specifica la natura non regolamentare; in relazione alla succitata disposizione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”* e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto

ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ‘fuga dal regolamento’ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”*;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 5, commi 2 e 3, che affida ad un decreto ministeriale – in relazione al cui contenuto si precisa esclusivamente la direzione (migliorativa) dell'intervento – il compito di modificare il regime fiscale vigente in una materia coperta da riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, sia verificata l'appropriatezza dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso Articolo 2-bis, comma 5, che demanda la propria attuazione ad un decreto ministeriale del quale specifica la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

si coordini la normativa contenuta all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), che assegna nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),



con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di conversione al Senato, che ne dispone la soppressione e ne prevede la confluenza nel nuovo « Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale »;

per quanto detto in premessa, si introducano clausole di coordinamento (novelle, abrogazioni espresse) con la vigente disciplina delle associazioni e fondazioni di previdenza contenuta nel decreto legislativo n. 509 del 1994, alla quale il testo in più punti si sovrappone;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 6, comma 5, si corregga il richiamo normativo ivi contenuto agli articoli 7 e 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 – che risulta abrogata con decorrenza 1° gennaio 2010 – con il riferimento, corretto, rispettivamente, gli articoli 31 e 26 della legge n. 196 del 2009.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 14, comma 1, in relazione alla disposizione di delega al Governo per il

coordinamento normativo, si dovrebbe espungere il riferimento ivi contenuto che precisa la natura meramente compilativa dell'adottando testo unico;

all'articolo 14, comma 3, si dovrebbe indicare, oltre al termine per l'espressione del parere parlamentare, anche il termine entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere lo schema di testo unico per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, laddove, con norma di principio, si qualificano le associazioni e le fondazioni di previdenza come enti senza scopo di lucro “predisposti” dallo Stato, si dovrebbe sostituire il succitato participio passato con altro più appropriato, quale, ad esempio “istituiti”;

all'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso 13, si dovrebbe sostituire il riferimento ivi contenuto agli “enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato”, che appare contraddittorio, con altro più appropriato, che faccia riferimento, ad esempio, ad enti ed organismi dotati di personalità giuridica di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.50.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulla proposta di regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni (ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento della Camera) .....	10
--	----

*Mercoledì 18 luglio 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.30.**

**Comunicazioni del Presidente sulla proposta di regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni (ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento della Camera).**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che sull'argomento all'ordine del giorno sono state avanzate due proposte di modificazione regolamentare dal deputato Mantini: l'una (il doc. II-*bis*, n. 5) prevede proprio l'introduzione di un regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni; un'altra (il doc. II, n. 20), alla prima strettamente collegata, concerne modificazioni degli articoli 12, 18, 24 e 60 del Regolamento della Camera.

Questi documenti sono formalmente assegnati alla Giunta per il Regolamento ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento della Camera. Tale disposizione, infatti, nel determinare composizione e funzioni della Giunta per il Regolamento, disciplina anche il procedimento di modifica del Regolamento della Camera, quale fonte del diritto contemplata dall'articolo 64, primo comma, della Costituzione, affidando alla Giunta medesima il compito esclusivo di proporre all'Assemblea le modifiche ritenute necessarie. La stessa procedura si

applica anche all'approvazione ed alla modifica dei regolamenti interni delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni.

La prassi parlamentare prevede tuttavia, per questi ultimi due casi, che la Giunta per il Regolamento non inizi l'esame delle proposte prima di un'istruttoria svolta dall'organo al cui funzionamento le disposizioni da esaminare si riferiscono. Ciò si spiega considerando che esse hanno specificamente a che fare con la disciplina delle attività proprie dell'organo.

Quanto, in particolare, alla proposta di introduzione di un regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni, si tratta di un cosiddetto regolamento « minore », previsto dall'articolo 18, comma 4, del Regolamento della Camera fin dall'entrata in vigore di quest'ultimo, cioè dal 1971. Da quel tempo, a tale previsione regolamentare non è mai stata data attuazione. Una disposizione analoga a quella inerente alla Giunta per le autorizzazioni è prevista per la Giunta delle elezioni nell'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera. Ad essa fu data attuazione nel 1998 con l'approvazione del Regolamento della Giunta delle elezioni. Presso il Senato vige una disposizione analoga, riferita peraltro ad un unico organo (la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari) che svolge compiti referenti sia in materia di verifica dei titoli di ammissione, sia in materia di prerogative parlamentari.

Presso il Senato è stato introdotto il solo Regolamento per la verifica dei poteri (un primo Regolamento addirittura nel 1962 e poi quello vigente nel 1992) e non un testo regolamentare in materia di immunità.

Questo dunque è lo sfondo normativo e procedurale sul quale si innesta l'odierno approfondimento. Sul piano della tempistica e dell'opportunità, ritiene che impostare in questa fase finale della legislatura una discussione al riguardo consenta anche di affrontare e risolvere tematiche procedurali emerse nel corso di questo lasso di tempo, e in particolare durante gli ultimi due anni dell'attività della Giunta, al fine di fornire – soprattutto sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze emerse – un quadro procedurale più completo, univoco e codificato a vantaggio dei lavori della Giunta soprattutto nelle future legislature.

Dal punto di vista metodologico, propone di adottare la procedura seguita di recente dalla Giunta delle elezioni, la quale si è assunta il compito di proporre una modifica del proprio Regolamento. Presso tale collegio si è costituito un comitato ristretto, nel quale erano rappresentati tutti i gruppi, per elaborare un testo da sottoporre poi al *plenum* della Giunta. Tale procedura gli appare la più idonea a raccogliere un consenso ampio sugli obiettivi e sulle norme che dovranno caratterizzare la nuova regolazione. È ovvio, infatti, che la forza e l'autorevolezza delle regole da introdurre deriveranno solo dalla condivisione unanime dei loro contenuti, che ovviamente auspica. Ribadisce come tale condivisione non potrà che essere favorita dalla circostanza che allo studio delle nuove norme regolamentari ci si predispose alla fine della legislatura e, quindi, essenzialmente a beneficio della prossima Giunta per le autorizzazioni, senza il sospetto che qui si intenda predisporre uno strumento a vantaggio dell'una o dell'altra parte o comunque di quanti sono i componenti dell'organo in carica.

Il Comitato ristretto che potrebbe essere costituito non dovrà partire da zero. Esso, se vorrà, potrà avvalersi – oltre che

ovviamente delle proposte del collega Mantini – di un lavoro già svolto nella XIV legislatura allorquando, su impulso del Presidente Vincenzo Siniscalchi e con l'assenso del Presidente *pro tempore* Casini, si svolse un'istruttoria che portò all'elaborazione di una proposta sottoscritta da tutti i membri della Giunta per le autorizzazioni (doc. II-*bis*, n. 1 – XIV legislatura). Anche in quel caso a tale testo si pervenne previa formazione di un comitato ristretto, coordinato dai due Vicepresidenti della Giunta, gli onorevoli Sergio Cola e Lello Di Gioia; il documento predisposto dalla Giunta fu poi trasmesso al Presidente della Camera che lo pose all'ordine del giorno della Giunta per il Regolamento, indicando come relatori gli onorevoli Elena Montecchi e Giovanni Deodato, quest'ultimo anche membro della Giunta per le autorizzazioni. L'intervenuto scioglimento delle Camere non consentì l'approdo finale di quella proposta.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva come sinora la Giunta per le autorizzazioni abbia operato sulla base della prassi costituita e su principi pratici sedimentati nel tempo. Crede davvero che sia venuta l'ora di attuare l'articolo 18, comma 4, del Regolamento della Camera. Questo in definitiva è il senso delle sue proposte. Sottolinea che l'aspetto saliente di esse sta nella contemporanea attuazione dei principi sottesi all'articolo 68 della Costituzione, ma anche all'articolo 54 della medesima Carta costituzionale, laddove si enuncia il principio della responsabilità e dell'onore con cui devono essere esercitate le pubbliche funzioni. Da questo punto di vista, è a suo avviso importante dare ingresso a un codice etico della condotta dei deputati, come accade in altri Parlamenti. Simili innovazioni troverebbero poi sbocco simbolico nel cambio del nome dell'organo, che – nel suo auspicio – si dovrebbe chiamare *Giunta per le garanzie e la responsabilità della funzione parlamentare*.

Sintetizzati ulteriori passaggi della relazione con cui ha inteso accompagnare la presentazione delle sue proposte, ringrazia

il Presidente per l'introduzione procedurale testè ascoltata, la cui conclusione, in punto di metodo, lo trova perfettamente d'accordo, essendo i testi delle sue proposte aperti a modifiche, suggerimenti e contributi di tutti i gruppi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, se non vi sono obiezioni, attenderà dunque che i gruppi gli segnalino i nomi dei

deputati designati a far parte del Comitato ristretto incaricato di redigere un testo da sottoporre al *plenum* della Giunta e rinvia il seguito dell'esame al momento in cui il citato Comitato avrà terminato i suoi lavori.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, sui recenti sviluppi nell'ambito dell'eurozona in relazione al processo di ratifica del <i>Fiscal Compact</i> e del Meccanismo europeo di stabilità ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	13
--	----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Vittorio Grilli.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, sui recenti sviluppi nell'ambito dell'eurozona in relazione al processo di ratifica del *Fiscal Compact* e del Meccanismo europeo di stabilità.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Vittorio GRILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati Margherita BONIVER (PdL), Enrico PIANETTA (PdL), Pier Paolo BARETTA (PD), Roberto SIMONETTI (LNP), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Renato CAMBURSANO (Misto), Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Fabio EVANGELISTI (IdV), Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione*, Guido CROSETTO (PdL), Franco NARDUCCI (PD) e Massimo POLLEDRI (LNP).

Il ministro Vittorio GRILLI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 9.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Ragioneria generale dello Stato in merito ai profili di carattere tecnico e finanziario legati all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso al trattamento pensionistico .....

14

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

**Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Ragioneria generale dello Stato in merito ai profili di carattere tecnico e finanziario legati all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso al trattamento pensionistico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.30.



## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 12.56, 12.55, 13.035, 36.28, 37.95 e 45.16 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	35

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	45

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il Ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

#### **La seduta comincia alle 10.10.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Marinello 46.1. Ricorda quindi che, come convenuto nella seduta di ieri, le Commissioni proseguiranno i lavori esaminando le proposte emendative riferite agli articoli 11 e 12.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che le presidenze hanno riammesso alcune proposte emendative in materia di IVA per cassa. Chiede pertanto che siano riammessi all'esame anche gli emendamenti presentati dal proprio gruppo sulla medesima materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che le presidenze assumeranno le relative decisioni al momento dell'esame delle proposte emendative richiamate dal deputato Borghesi.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario

espresso sull'emendamento Zeller 11.29, salvo diversa valutazione del Governo.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Zeller 11.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Realacci 11.11, Lanzarin 11.10 e Forcolin 11.12 e Galletti 11.18.

Elisa MARCHIONI (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 11.13, volto ad estendere le detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico anche alle strutture turistico-ricettive.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marchioni 11.13.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 11.28, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI si dichiara disponibile ad accettare un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento Zeller 11.28.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra le finalità del proprio emendamento 11.47, chiedendo ai relatori e ai rappresentanti del Governo di riconsiderare il parere espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zeller 11.29, Galletti 11.43 e Cimadoro 11.47.

Andrea LULLI (PD) chiede di accantonare l'emendamento Bratti 11.45.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive l'emendamento Bratti 11.45 e insiste per la sua votazione, lamentando l'eccessiva disponibilità dei relatori e del Governo ad accantonare l'esame di proposte emendative su richiesta del gruppo del PD.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Bratti 11.45 e insiste per la sua votazione.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Bratti 11.45 e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cambursano 11.49, Cimadoro 11.51 e 11.53.

Gianluca FORCOLIN (LNP) illustra le finalità del proprio emendamento 11.56 volto ad estendere le detrazioni di imposta per interventi di efficientamento energetico agli istituti autonomi case popolari.

Giovanni FAVA (LNP) rileva che il tema recato nell'emendamento Forcolin 11.56 è di particolare attualità con riferimento ai reati di criminalità finanziaria. Osserva infatti che in questo momento le operazioni di trasferimento di denaro all'estero assumono grande interesse per la criminalità organizzata che attraverso di essi trasferisce gli ingenti proventi illeciti all'estero.

Si domanda allora per quale motivo una imposta sugli importi trasferiti, ad esclusione dei trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea e di quelli effettuati verso i paesi dell'Unione europea, con l'esenzione di quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale, non possa essere utilizzata come copertura finanziaria delle detrazioni stabilite all'articolo 11.

Pertanto, qualora il Governo e i relatori non modificassero il loro parere, chiede di accantonare l'emendamento per una più approfondita riflessione sul tema.

Preannuncia infine che il suo gruppo chiederà l'accantonamento anche di altri analoghi emendamenti.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive a nome del proprio gruppo l'emendamento Forcolin 11.56.

Alberto TORAZZI (LNP), manifesta rammarico per il parere contrario espresso sull'emendamento Forcolin 11.56. Sottolinea che la copertura prevista attraverso l'istituzione di un'imposta di bollo

sui trasferimenti di denaro all'estero coinvolgerebbe lavoratori extraeuropei nella contribuzione alle esigenze del Paese. Invita pertanto i relatori e il Governo a accantonare l'esame dell'emendamento

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel ricordare che i trasferimenti di denaro all'estero sono stati oggetto di una specifica tassazione, invita i colleghi del PdL che lo avevano votato a sostenere l'emendamento Forcolin 11.56, che si muove nella stessa direzione, al fine di effettuare una giusta tassazione di risorse che vengono inviate all'estero. Ricorda che le risorse di cui si tratta si aggirerebbero nell'ordine dei 7 o 8 miliardi di euro. Ritiene che tale misura sia onesta soprattutto perché essa, non solo colpisce i proventi e i trasferimenti illeciti, ma utilizza anche una parte di quelle risorse a beneficio di interventi a favore dell'ambiente.

In ogni caso, invita i relatori e il Governo ad accantonare l'emendamento e a valutarne la portata anche sulla base di quanto il Parlamento decise nel recente passato.

Ludovico VICO (PD) ritiene che, seppure l'emendamento ponga un problema giusto, la sua scrittura non appare adeguata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ricorda infatti che tutti coloro che si recano presso gli operatori di *money transfer* devono esibire un documento e che prossimamente una direttiva europea liberalizzerà totalmente le sedi di gestione del trasferimento di denaro, tra l'altro, ponendo un grande problema alla Banca d'Italia che svolge attività di vigilanza sul settore. Ritiene piuttosto che si potrebbe agire sulle commissioni richieste per il trasferimento della moneta.

Osserva, in definitiva, che il problema esiste, ma che la scrittura dell'emendamento Forcolin 11.56 non appare adeguata a risolverlo. Per questo non ritiene di poter sottoscrivere il suddetto emendamento.

Maurizio FUGATTI (LNP) manifesta disponibilità ad un'eventuale riformulazione

per l'emendamento Forcolin 11.56, al fine di venire incontro ad eventuali esigenze poste dai colleghi. Ritiene in ogni caso che sia opportuna una riflessione sul tema posto dall'emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come i relatori ed il Governo non siano disponibili a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento 11.56.

Andrea LULLI (PD) osserva che il problema di una migliore regolamentazione dei *money transfer* esiste, ma ricorda che essa è stata oggetto di numerose modifiche e pertanto più che intervenire su quel settore al fine di effettuare la copertura di ulteriori spese per incentivi per le energie rinnovabili, che gli sembrerebbe azzardato, ritiene che si potrebbe avviare una specifica iniziativa sul tema. Ricorda tra l'altro di aver depositato una apposita proposta di legge proprio sui *money transfer*.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ricorda la scelta compiuta dal Governo sulla questione dei *money transfer* nell'ambito del decreto cosiddetto salva Italia. Ritiene pertanto inopportuna e inappropriata la reintroduzione di una tassazione sui *money transfer* a scopo strumentale di copertura finanziaria. Ritiene infine che tale questione potrebbe essere riesaminata in un prossimo futuro, alla luce delle decisioni assunte a livello europeo riguardanti non solo i *money transfer* ma tutte le transazioni finanziarie.

Alberto TORAZZI (LNP) precisa che l'emendamento Forcolin 11.56 non riforma la tassazione relativa ai *money transfer* ma introduce un'imposta di bollo pari al 2 per cento per coloro che non hanno partita Iva e non sono iscritti all'INPS. Si tratta cioè di una misura di contrasto all'evasione fiscale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce che proprio per tali motivi nel decreto cosiddetto salva Italia è stata introdotta la possibilità di utilizzare i dati

relativi ai trasferimenti e alle giacenze a fini di contrasto all'evasione fiscale, che interessa tutti i contribuenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Forcolin 11.56, Braga 11.57, Delfino 11.62 e Caparini 11.68.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) intervenendo sull'emendamento Fugatti 11.61, invita i relatori e il Governo a modificare il proprio parere operando una più approfondita riflessione. Si tratta, infatti, a suo giudizio, di un emendamento di buon senso, coperto finanziariamente, che opera una tutela del venditore e dell'acquirente. Ritiene pertanto che l'espressione del parere potrebbe essere modificata. In subordine chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fugatti 11.61, Strizzolo 11.69, nonché gli identici articoli aggiuntivi Antonio Pepe 11.06, Galletti 11.015 e Romani 11.024.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 11.023, di cui è cofirmatario, chiedendone l'accantonamento.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lanzarin 11.023.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lanzarin 11.023.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 11.013, chiedendo di accantonare il proprio articolo aggiuntivo 11.012.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona, concordi le Commissioni, l'articolo aggiuntivo 11.012.

Comunica quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 12.55 (*vedi allegato 1*), giudicato ammissibile dalle pre-

sidenze, per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 13 di oggi.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Bernardo 12.1 e Albinì 12.3, esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 12.6, esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 12.14, mentre esprime parere contrario sugli identici Galletti 12.15 e Albinì 12.16, sugli identici Galletti 12.19 e Graziano 12.21, nonché sull'emendamento Messina 12.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 12.35, esprime parere contrario sugli emendamenti Cambursano 12.43 e Morassut 12.54, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo La Loggia 12.01.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bernardo 12.1, che ritira.

Tea ALBINI (PD) ritira il proprio emendamento 12.3.

I deputati Alberto TORAZZI (LNP), Enzo RAISI (FLpTP) e Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrivono l'emendamento Saglia 12.26.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) dichiara di condividere le finalità della proposta emendativa in discussione e non comprende per quale motivo la menzionata cabina di regia debba rappresentare esclusivamente ministeri ed enti locali e non anche un organismo di rappresentanza dei cittadini.

Tea ALBINI (PD) precisa che sono principalmente gli enti locali ad avere la competenza sulla materia cui si riferisce la proposta emendativa, che dichiara pertanto di non condividere.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Saglia 12.26.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Saglia 12.26, approvano l'emendamento Morassut 12.14 (*vedi allegato 2*), respingono gli identici Galletti 12.15 e Albini 12.16, nonché gli identici Galletti 12.19 e Graziano 12.21.

Gabriele CIMADORO (IdV) precisa i contenuti dell'emendamento Messina 12.31, che amplia l'ambito di applicazione della norma agli interventi di demolizione e ricostruzione in luogo di nuove edificazioni. Segnala inoltre che tale proposta emendativa non reca oneri di copertura.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Messina 12.31.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA osserva che quanto previsto dall'emendamento Messina 12.31 risulta già compreso nell'articolo 12 del decreto-legge.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'emendamento 12.31, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Morassut 12.35, respingono gli emendamenti Cambursano 12.43 e Morassut 12.54, ed approvano l'articolo aggiuntivo La Loggia 12.01.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, propone di passare all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 34 e 35.

Le Commissioni concordano.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Lazzari 34.21, parere favorevole sugli identici Lazzari 34.24 e Froner 34.25, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 34.26.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore, invitando il presentatore dell'emendamento Saglia 34.26 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.

Stefano SAGLIA (PdL) non ritiene di accogliere l'invito a trasformare il proprio emendamento 34.26 in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa che è in fase di elaborazione un provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e gas con cui si definiscono le modalità per la selezione dei servizi di flessibilità. Pertanto quanto previsto dall'emendamento Saglia 34.26 risulta compreso nei poteri già spettanti all'Autorità stessa.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive, a nome del proprio gruppo, l'emendamento Saglia 34.26.

Andrea LULLI (PD) ritiene apprezzabile l'emendamento perché potrebbe rappresentare, qualora fosse approvato, un segnale importante e atteso; con l'effetto di sollecitare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad esercitare le proprie competenze in materia. Dichiara quindi di essere disposto ad apporre la propria firma alla proposta emendativa.

Enzo RAISI (FLpTP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) e Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrivono l'emendamento Saglia 34.26.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Saglia 34.26, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento » con le seguenti « entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Stefano SAGLIA (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 34.36.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI si rimette alle Commissioni sull'emendamento Saglia 34.26.



Giovanni FAVA (LNP) lamenta che, come risulta anche dal parere del Governo sull'emendamento in esame, le valutazioni dell'esecutivo sulle proposte emendative dipendono dalla posizione che assumono alcuni gruppi politici e, in particolare, il PD. Ciò dimostra l'orientamento politico del Governo in carica.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Gabriele CIMADORO (IdV) e Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrivono l'emendamento Saglia 34.26, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lazzari 34.21, approvano gli identici Lazzari 34.24 e Froner 34.25 ed approvano l'emendamento Saglia 34.26, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Realacci 35.21, propone invece di accantonare l'emendamento Saglia 35.18, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 35.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Saglia 35.18 e approvano l'emendamento Realacci 35.21.

Federico TESTA (PD) prende atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul proprio emendamento 35.6, di cui è primo firmatario, rilevando come la proposta emendativa intendesse semplicemente affermare il principio secondo cui occorre assicurare un diverso trattamento tra gli idrocarburi gassosi e quelli liquidi, in quanto è possibile ipotizzare una disciplina meno onerosa per gli idrocarburi gassosi, assicurando tuttavia un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), associandosi alle considerazioni del collega

Federico Testa sull'emendamento 35.6, di cui è cofirmatario, sottolinea l'esigenza di valutare anche sul piano economico i limiti previsti per le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi gassosi in mare, che determinerebbero l'impossibilità per il nostro Paese di utilizzare ingenti quantità di gas. Segnala, peraltro, la necessità di considerare che la presenza di divieti a livello nazionale rischia di avvantaggiare i Paesi che si affacciano sul mare Adriatico e, in particolare, la Croazia, che non applicano analoghe limitazioni. Si dichiara, comunque, disponibile a ritirare l'emendamento, qualora il rappresentante del Governo sia pronto ad accogliere un ordine del giorno sui medesimi temi.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il problema segnalato dai deputati Federico Testa e Quartiani è senza dubbio serio, ma ritiene che debba tenersi conto anche delle preoccupazioni che si sono poste, a seguito del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, circa i possibili rischi delle attività di scavo. Ritiene, pertanto, che non sia possibile dare un immediato via libera in questa sede alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi gassosi in mare, mentre potrebbe essere utile un ritiro dell'emendamento Federico Testa 35.6 e l'approvazione di un ordine del giorno che richieda opportuni approfondimenti sulla questione.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento Federico Testa 35.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Federico Testa 35.6.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che la reiezione dell'emendamento Federico Testa 35.6 comporta un risultato negativo in termini ambientali e di sicurezza, senza alcun beneficio per il nostro Paese, dal momento che le attività di ricerca ed estrazione verranno realizzate dalla Croazia. Illustra, quindi, gli emendamenti segnalati presentati da deputati del proprio



gruppo, soffermandosi in particolare sugli emendamenti Messina 35.7, 35.8 e 35.27, che recano limitate modifiche volte a migliorare il testo del provvedimento. Prendendo atto, tuttavia, dell'orientamento dei relatori e del Governo, anche a nome dei presentatori, ritira gli emendamenti Messina 35.3, Borghesi 35.25, Messina 35.7, 35.8 e 35.27.

Enzo RAISI (FLpTP) chiede di conoscere le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo sul proprio emendamento 35.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Raisi 35.19, Vico 35.26, Realacci 35.22 e Schirru 35.28.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori si riservano di presentare emendamenti riferiti agli articoli 36 e 37, che, quindi, saranno esaminati in una successiva fase.

Sospende, quindi, brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 12.20.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 36.28 e 37.95, giudicati ammissibili dalle presidenze, per i quali il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 19 di oggi. Avverte quindi che i lavori odierni delle Commissioni proseguiranno fino alle ore 14, per riprendere alle ore 20.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento De Angelis 0.67.018.25, il quale assorbe sostanzialmente il subemendamento Mantini 0.67.018.4; esprime parere contrario sui subemendamenti De Angelis 0.67.018.26, Fava 0.67.018.27 e Mantini 0.67.018.5, esprime parere favorevole sul subemenda-

mento Mantini 0.67.018.6, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti De Angelis 0.67.018.29, Dionisi 0.67.018.7 e Lolli 0.67.018.28. Esprime parere favorevole sul subemendamento Lolli 0.67.018.30, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le lettere c) e d), mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Comaroli 0.67.018.31 e Cimadoro 0.67.018.32, sui quali si riserva, peraltro, un approfondimento. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Mantini 0.67.018.8, Fava 0.67.018.33, Comaroli 0.67.018.36, Cimadoro 0.67.018.37, Comaroli 0.67.018.39, Cimadoro 0.67.018.38, Mantini 0.67.018.9 e 0.67.018.10. Esprime parere favorevole sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.43, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti De Angelis 0.67.018.44 e Mantini 0.67.018.11. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, nonché Cimadoro 0.67.018.46, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.45, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.67.018.14, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sui subemendamenti Mantini 0.67.018.15, Dionisi 0.67.018.16 e De Angelis 0.67.018.47, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Lolli 0.67.018.35, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le lettere a) e c), nonché sul subemendamento De Angelis 0.67.018.48, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sui subemendamenti Stradella 0.67.018.49 e Dionisi 0.67.018.17, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.67.018.18. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Mantini 0.67.018.50 e De Angelis 0.67.018.51, nonché sul subemendamento Mantini 0.67.018.19. Esprime parere favorevole sul subemendamento De Angelis 0.67.018.52, a condizione che sia riformu-

lato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere contrario sui subemendamenti Mantini 0.67.018.53, Lolli 0.67.018.54, De Angelis 0.67.018.55, Pugliese 0.67.018.2, 0.67.018.3 e 0.67.018.1, Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60, Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66, Lazzari 0.67.018.67, Lolli 0.67.018.68, Fugatti 0.67.018.69, De Angelis 0.67.018.70, Mantini 0.67.018.20, Fava 0.67.018.72, Del Tenno 0.67.018.57 e 0.67.018.59, nonché sul subemendamento Fugatti 0.67.018.73, sul quale si riserva un ulteriore approfondimento circa il numero 2) della lettera *b-bis*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala l'opportunità di esaminare con riferimento all'articolo 10 del decreto-legge i subemendamenti che propongono interventi relativi ad eventi sismici diversi da quello che ha colpito l'Abruzzo nel 2009.

Giovanni FAVA (LNP), nel condividere la considerazione del presidente, rileva peraltro che, se le questioni attinenti agli eventi sismici sono affrontate anche nel presente provvedimento, oltre che nel decreto-legge n. 74 del 2012, è opportuno concludere in primo luogo l'esame dell'articolo 10 e, successivamente, passare all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, riprendendo l'espressione dei pareri, esprime parere contrario sui subemendamenti Laffranco 0.67.018.21, sugli identici Laffranco 0.67.018.22 e Sereni 0.67.018.23, Fava 0.67.018.74, 0.67.018.75, 0.67.018.76, 0.67.018.78, 0.67.018.79, 0.67.018.80, 0.67.018.81, 0.67.018.82, 0.67.018.83, 0.67.018.84, 0.67.018.85, nonché sul subemendamento Marchignoli 0.67.018.24

Il Ministro Fabrizio BARCA esprime parere conforme a quello del relatore.

Lanfranco TENAGLIA (PD) dichiara di aver sottoscritto tutti i subemendamenti

presentati dai deputati Lolli e De Angelis all'emendamento del 67.018 del Governo.

Vittoria D'INCECCO (PD) dichiara di aver sottoscritto tutti i subemendamenti presentati dal deputato Lolli all'emendamento del 67.018 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sul subemendamento 0.67.018.25 De Angelis, nel riconoscere al Ministro Barca la disponibilità ad approfondire con la Commissione le questioni affrontate nell'articolo aggiuntivo del Governo e nei relativi subemendamenti, prende atto dei pareri contrari espressi sia dal relatore che dal Governo sulla maggior parte dei subemendamenti presentati dal suo gruppo. Quanto ai pareri favorevoli, osserva che si tratta di aperture di facciata, riferite a proposte che il Governo, talvolta a torto, considera di scarsa rilevanza e a ridotto impatto. Tale valutazione è stata, ad esempio, incautamente condotta rispetto all'emendamento presentato dal gruppo della Lega Nord Padania sulla norma relativa al Fondo di innovazione, la cui approvazione ha permesso di espungere il riferimento al Mezzogiorno del Paese. Si è trattato un risultato positivo tutt'altro che formale per il suo gruppo, soprattutto se si considera che l'inciso sul Mezzogiorno è inserito ormai per prassi in quasi tutti i testi legislativi elaborati dall'esecutivo. Analoga importanza rivestono per il gruppo della Lega Nord le proposte relative a interventi a favore delle regioni settentrionali, in particolare l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, colpite da calamità naturali, ampliando la platea dei beneficiari degli aiuti al di là dei territori centromeridionali del Paese.

Per quanto concerne le misure proposte nell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, ritiene particolarmente criticabile la previsione di assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di una previsione in evidente contrasto con il carattere, per sua natura temporaneo, dell'emergenza sismica e con la stessa congiuntura economica, dominata da interventi di revisione della spesa pubblica. Tale anomalia è

tanto più inaccettabile quanto più si insiste nel chiedere agli enti locali di provvedere alle proprie esigenze correnti in termini di risorse umane con formule contrattuali a tempo determinato. Anche le misure di riorganizzazione dei ministeri, disposte come apparente conseguenza dell'emergenza sismica, appaiono di dubbia opportunità e condizionate da conflitti di interessi che coinvolgono lo stesso Ministro.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive il subemendamento De Angelis 0.67.18.25 e sottolinea la necessità di escludere dal patto di stabilità i territori in stato di emergenza. Rilevato che nelle regioni colpite dal recente sisma, tra cui è compreso il rodigino, viene prodotto l'1 per cento del PIL, pari a circa 16 miliardi di euro, e che i danni calcolati ammontano a circa 5 miliardi di euro, ritiene insufficienti i 2,5 miliardi stanziati dal Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dai recenti eventi sismici. Ricordato che l'Irpinia, colpita dal terremoto nel 1980, ha ricevuto circa 300 miliardi di euro calcolati al valore attuale, propone di prevedere una tassa di solidarietà da applicare unicamente a quei territori per recuperare le ulteriori risorse da destinare alla ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del 2012.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) precisa che nelle zone colpite dal terremoto del 2012 si produce circa il 2,5 per cento del PIL nazionale. Nel condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, chiede che il proprio subemendamento 0.67.018.24 sia esaminato con riferimento all'articolo 10 del decreto legge.

Gianluca FORCOLIN (LNP) sottoscrive l'emendamento De Angelis 0.67.18.25. Osserva quindi che dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo non potranno che derivare aumenti dell'ammontare complessivo dei trasferimenti statali o dell'imposizione fiscale locale. Esso inoltre si muove in una direzione diametralmente opposta a quella relativa al federalismo

fiscale, prescindendo dalla politica di fissazione di costi e fabbisogni *standard*, che dovranno necessariamente aumentare ed essere successivamente coperti. Ritiene inoltre che sia difficile comprendere come possa il Governo, in un momento di impegno collettivo di razionalizzazione della spesa, mettere in campo misure di questo tipo che ne determinano un incremento.

Esprime pertanto forti perplessità rispetto alla copertura dell'articolo aggiuntivo in esame attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio destinato a finanziare le autonomie territoriali nell'ambito del sistema del federalismo fiscale. Ritiene peraltro che ciò mostri chiaramente come il Governo non abbia a cuore l'attuazione del federalismo fiscale, che, a suo giudizio, rappresenta l'unica soluzione possibile ai problemi della finanza pubblica nazionale, operando la responsabilizzazione delle classi politiche anche a livello locale.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il dibattito odierno avrebbe dovuto svolgersi in altra sede. Fa presente infatti che se è stata portata la motivazione dello svolgimento presso l'altro ramo del Parlamento di un provvedimento sul terremoto in Emilia, per esprimere parere contrario sugli emendamenti della sua parte politica, ritiene che altri emendamenti, pur di maggioranza, avrebbero potuto essere dichiarati inammissibili, se i relatori ed il Governo avessero portato come motivazione il contemporaneo e analogo svolgimento del provvedimento sulla *spending review*. Ciò è particolarmente vero con riferimento all'assunzione di trecento nuovi pubblici dipendenti per far fronte ai problemi della ricostruzione del terremoto di L'Aquila. Né ritiene possa essere ritenuta idonea come copertura la prevista riduzione da 60 a 50 dirigenti, che si manifesta più come il frutto di un tentativo di surrettizia introduzione di *spoils system*. Parimenti, non può valere l'argomentazione proposta dal Governo, secondo la quale una quota di quei trecento nuovi assunti sarebbe di età avanzata e quindi inciderebbe meno sulla spesa complessiva.

Manifesta pertanto delusione per il fatto che il Governo non abbia colto l'occasione di questo decreto-legge per risolvere una serie di problemi che il decreto-legge precedente aveva lasciato aperti. Esprime infine rammarico per la mancata previsione dei comuni elencati nel suo subemendamento 0.67.018.74, tra i quali il comune di Mantova, quali comuni gravemente danneggiati dal sisma. L'inserimento di tale previsione risponderebbe invece ad evidenti esigenze di parità di trattamento per tutti i territori colpiti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe essere ricondotto a principi di equità nel trattamento di tutti i cittadini. Ritiene infatti che per l'Abruzzo siano state impegnate ingenti risorse contrariamente a quello che è accaduto per il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Pertanto ritiene che la previsione contenuta nel subemendamento De Angelis 0.67.018.25, che esclude le spese sostenute dai vincoli del patto di stabilità interna debba essere estesa anche agli altri casi. Invita quindi i relatori ed il Governo a rivedere la loro posizione per trattare tutti i cittadini allo stesso modo.

In ogni caso, il suo gruppo si esprimerà a favore del subemendamento De Angelis 0.67.018.25.

Chiede infine che le previste trecento assunzioni a tempo indeterminato per il terremoto de L'Aquila diventino a tempo determinato, anche in considerazione del provvedimento sulla *spending review*. Da ultimo, fa presente che i cittadini del Veneto, colpiti dall'alluvione del 2011, dovrebbero almeno ricevere quanto hanno ricevuto i cittadini di La Spezia.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) sottoscrive il subemendamento De Angelis 0.67.018.25.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.25, risultando pertanto assorbito il subemendamento Mantini 0.67.018.4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta da convocare alle ore 20 della giornata odierna.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Imbrota.*

**La seduta comincia alle 20.20.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Marcello DE ANGELIS (PdL) illustra il suo subemendamento 0.67.018.26, sottolineando che la sua finalità è quella di permettere l'accesso ai contributi per le imprese di cui all'articolo 70 della legge n. 27 del 2012 non solo alle imprese localizzate nel comune dell'Aquila, bensì anche a quelle del circondario. Fa presente infatti che la natura del complesso industriale aquilano è tale che molte imprese non hanno sede nel comune dell'Aquila ma negli immediati dintorni.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario già espresso sul subemendamento De Angelis 0.67.018.26.



Le Commissioni respingono il subemendamento De Angelis 0.67.018.26.

Giovanni FAVA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.67.018.27, il quale istituisce un apposito Ufficio speciale per la ricostruzione, con lo scopo di assicurare l'assistenza tecnica in tutti i casi in cui sia necessario, a seguito di un terremoto o di altra calamità, procedere a ricostruzioni. Ritiene infatti che, nel momento in cui la necessità di ricostruire sta diventando periodica, sia preferibile costituire una apposita struttura, che raccolga competenze ed esperienza, piuttosto che affidarsi di volta in volta ad organismi straordinari concepiti per la singola evenienza. Si chiede, tra l'altro, come saranno impiegate le duecento unità di personale che l'articolo aggiuntivo del Governo prevede di assumere a tempo indeterminato per destinarle ai comuni interessati dalla ricostruzione, non essendo pensabile che tali unità di personale debbano gravare sull'organico dei comuni anche dopo il completamento della ricostruzione in Abruzzo.

Il Ministro Fabrizio BARCA, premesso di condividere lo *ratio* del subemendamento Fava 0.67.018.27, fa presente che il capoverso articolo 67-ter dell'articolo aggiuntivo del Governo si muove nella stessa direzione, pur non arrivando alla costituzione di un Ufficio speciale per la ricostruzione. Infatti, delle trecento unità di personale di cui si prevede l'assunzione, cento sono destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le assegnerà temporaneamente agli uffici speciali, alle province interessate e alla regione, ma che sono assunte nella prospettiva di costituire nel prossimo futuro un organismo del tipo di quello proposto dal subemendamento Fava. Quanto alle altre duecento unità di personale, concorda con il deputato Fava che il problema della loro assegnazione finale deve essere risolto, non potendo le stesse gravare sull'organico dei comuni.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede se le risorse umane in questione non possano

essere reperite all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre pubbliche amministrazioni.

Il Ministro Fabrizio BARCA risponde che, come è emerso da un'accurata ricognizione, non è possibile reperire le risorse umane necessarie traendole da personale in esubero di pubbliche amministrazioni anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.

Le Commissioni respingono il subemendamento Fava 0.67.018.27.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 13.035, giudicato ammissibile dalle presidenze, per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 14 di domani.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.67.018.5 a sua firma, volto a chiarire che i rapporti sussistenti tra gli uffici comunali e quelli speciali sono riconducibili all'istituto dell'avvalimento. Si dichiara disponibile ad accedere ad eventuali riformulazioni richieste dal Governo o dai relatori purché sia precisata nei predetti termini la natura della collaborazione che deve intercorrere tra gli uffici comunali e quelli speciali.

Il ministro Fabrizio BARCA rileva che la modalità di collaborazione cui si riferisce il deputato Mantini risulta implicitamente da quanto previsto dall'articolo aggiuntivo.

Alberto FLUVI (PD) *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario sul subemendamento Mantini 0.67.018.5.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.5 ed approvano il subemendamento Mantini 0.67.018.6.

Marcello DE ANGELIS (PdL), illustrando il subemendamento 0.67.018.29 a sua firma, ravvisa l'opportunità che l'uf-

fficio speciale de L'Aquila abbia sede nella città capoluogo della regione e che la Commissione pareri sia presieduta dal rappresentante della medesima città. Ritiene quindi necessario che sia preservata la centralità dell'ufficio speciale de L'Aquila rispetto agli altri otto uffici speciali di cui dovrebbero essere delimitate in modo inequivoco le funzioni.

Il Ministro Fabrizio BARCA dichiara di condividere le considerazioni in merito agli otto uffici speciali menzionati dal deputato De Angelis e lo invita pertanto a presentare un ordine del giorno.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Angelis 0.67.018.29.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), intervenendo in merito al subemendamento 0.67.018.7 a sua firma, richiama l'ampio dibattito svolto sulla natura di indennizzo del contributo al quale fa riferimento l'articolo 67-ter. Precisa l'esigenza che si elimini, nella norma, l'improprio utilizzo del termine «contributo», che potrebbe creare evidenti incertezze interpretative.

Il Ministro Fabrizio BARCA precisa che la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 125 del 2010 chiarisce puntualmente la natura di indennizzo del contributo in questione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene opportuno esplicitare la natura dell'istituto in questione piuttosto che rinviare ad altre norme di legge.

Giovanni LOLLI (PD), nel ribadire le osservazioni formulate dal deputato Mantini, ravvisa l'esigenza che sia chiarito nel testo che si debba trattare di un indennizzo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) fa notare che il richiamo al termine «contributi» nella disposizione appare improprio in quanto potrebbe essere considerato da chi è tenuto ad applicare la norma una forma

di reddito, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico e fiscale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Dionisi 0.67.018.7. Respingono quindi il subemendamento Lolli 0.67.018.28.

Alberto FLUVI (PD) *relatore per la VI Commissione*, ribadisce il parere favorevole sul subemendamento Lolli 0.67.018.30, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere esclusivamente le lettere *a)* e *b)*.

Giovanni LOLLI (PD) accoglie la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.30 proposta dal relatore. Segnala, peraltro, che la norma come riformulata presenta talune criticità in relazione alla circostanza che l'ufficio centrale svolga esclusivamente attività di coordinamento. Preannuncia, quindi, la presentazione di un apposito ordine del giorno che chiarisca l'ambito delle funzioni svolte dall'ufficio speciale de L'Aquila rispetto a quelle assegnate agli altri Uffici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottoscrive il subemendamento Lolli 0.67.018.30.

Il Ministro Fabrizio BARCA dichiara la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di tale tenore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Lolli 0.67.018.30, come riformulato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il subemendamento 0.67.018.31 a sua firma, che per le due figure apicali degli uffici richiamati dalla norma prevede un contenimento degli oneri agganciando il relativo trattamento economico a quello riconosciuto ai membri del Parlamento.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso si dichiara disponibile ad esprimere parere favorevole sui



subemendamenti Comaroli 0.67.018.31 e Cimadoro 0.67.018.32, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 67-ter con il seguente: «Il rapporto di lavoro dei titolari degli uffici speciali è a tempo pieno, esclusivo e determinato».

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) fa notare che la soluzione prospettata dal relatore, eliminando l'esplicita previsione di un limite massimo, rischia di creare le condizioni per un'eccessiva lievitazione del trattamento economico riconosciuto.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che la finalità del subemendamento Comaroli 0.67.018.31 è quella di fissare un rapporto ragionevole fra la responsabilità attribuita e l'emolumento riconosciuto. In questa ottica ritiene che sia assolutamente congruente il riferimento al trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene che il subemendamento Comaroli 0.67.018.31 affronti una questione meritevole di attenzione, in quanto è opportuno fissare un tetto non troppo elevato per il trattamento economico riconosciuto ai titolari degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter previsto dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo. Segnala, infatti, il rischio che, in assenza di un tetto univocamente fissato, vengano riconosciuti emolumenti esorbitanti, come quelli attribuiti di recente al direttore generale della RAI. A suo avviso, su questo tema il Governo sta adottando politiche particolarmente deludenti, del tutto in linea con i comportamenti della vecchia politica.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritiene che sia fondamentale fissare in modo inequivoco un importo massimo ragionevole per il trattamento economico dei titolari degli Uffici speciali, al fine di evitare il riconoscimento di emolumenti esorbitanti. Con riferimento al subemendamento Comaroli 0.67.018.31, ricorda che il proprio gruppo, già in occasione dell'esame del decreto-

legge n. 201 del 2011, aveva proposto l'introduzione di un tetto massimo dei trattamenti economici dei *manager* pubblici parametrato alle indennità riconosciute ai membri del Parlamento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) segnala la necessità di valutare se non vi siano sovrapposizioni tra l'attività degli Uffici speciali previsti dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo e quelle già svolte dalle amministrazioni pubbliche delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) non accetta la proposta dei relatori di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.31.

Le Commissioni respingono il subemendamento Comaroli 0.67.018.31.

Gabriele CIMADORO (IdV) non accetta la proposta dei relatori di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.32.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cimadoro 0.67.018.32.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) ritira i propri subemendamenti 0.67.018.1, 0.67.018.2 e 0.67.018.3.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.67.018.8, di cui è primo firmatario, sottolineando come la *governance* dei processi di ricostruzione prefigurata dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo sia eccessivamente complessa e presenti evidenti rischi di assemblearismo. Nel segnalare, pertanto, al Governo l'opportunità di una riconsiderazione del tema, evidenzia che il suo subemendamento intende razionalizzare e snellire i rapporti tra gli Uffici speciali e gli enti territoriali, al fine di assicurare un miglior funzionamento della fase della ricostruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Mantini 0.67.018.8 e Fava 0.67.018.33.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il subemendamento 0.67.018.36, di cui è prima firmataria, evidenziando come il comma 5 dell'articolo 67-ter rivisto dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo preveda l'assunzione a tempo indeterminato di duecento unità di personale da parte del Comune de L'Aquila e dei comuni del cratere. Al riguardo, osserva che, qualora si assumano giovani lavoratori, questi si assicurerebbero quarant'anni di lavoro garantito, in un contesto nel quale agli enti locali viene richiesto un significativo sforzo per far fronte ai vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno e dalle procedure di revisione della spesa pubblica. Nel sottolineare come l'emergenza terremoto, per sua natura, non possa avere durata indefinita, ritiene necessario che le trecento assunzioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 67-ter avvengano con contratti di lavoro a tempo determinato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.67.018.86, che affronta anche la questione evidenziata dal deputato Comaroli.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva una forte contraddizione fra il dibattito sulla razionalizzazione della spesa pubblica che si sta svolgendo in queste ore al Senato e le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di trecento unità di personale da parte degli enti territoriali per far fronte alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo. Ritiene, infatti, che sussista un evidente contrasto tra la facoltà di assumere a tempo indeterminato trecento unità di personale, in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, e i vincoli imposti anche ai comuni virtuosi dall'applicazione del Patto di stabilità interno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea come la normativa vigente in ma-

teria di contenimento della spesa pubblica abbia di fatto bloccato le assunzioni negli enti locali, anche qualora questi abbiano seguito politiche di bilancio virtuose. Su un piano più generale, segnala come nel decreto-legge n. 95 del 2012, all'esame del Senato, si preveda una drastica riduzione dei dipendenti pubblici, disponendo anche il loro pensionamento anticipato e reputa pertanto inopportuni interventi normativi volti a favorire assunzioni a tempo indeterminato in relazione a situazioni emergenziali. Osserva, del resto, che in alcune realtà territoriali, come la Sicilia, il numero di dipendenti pubblici rispetto ai cittadini sia assolutamente esorbitante, rispetto ai dati che si registrano nelle regioni centro settentrionali. Sottolinea, pertanto, l'esigenza che le assunzioni previste dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo siano a tempo determinato, rilevando che con ogni probabilità questa è la strada che si è seguita per il terremoto in Friuli-Venezia Giulia e quella che si seguirà per il recente terremoto in Emilia, dove molti tecnici stanno prestando gratuitamente la propria opera. Segnala, peraltro, che il Comune de L'Aquila ha superato il limite di spesa previsto per il proprio personale, dal momento che la spesa per il personale ammonta al 58 per cento della spesa totale a fronte di un limite del 50 per cento previsto dalla normativa vigente. Ritiene, pertanto, inopportuna la previsione di assunzioni a tempo indeterminato, mentre altri enti locali, che presentano un'incidenza della spesa di personale anche inferiore al 20 per cento, non possono provvedere ad assunzioni neppure per finalità di sicurezza.

Maurizio FUGATTI (LNP) evidenzia che il proprio gruppo, pur concordando sull'opportunità di un intervento per chiudere la gestione dell'emergenza conseguente al sisma dell'aprile 2009, esprime molte riserve sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo e sul subemendamento 0.67.018.86, da ultimo presentato dai relatori. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, segnala come per gli incarichi attribuiti ai sensi dei

commi 2 e 7 dell'articolo 67-*quinquies* si faccia riferimento a non meglio precisate procedure selettive pubbliche e a requisiti di elevata e comprovata specializzazione, prevedendo altresì una riserva del 50 per cento a favore del personale che abbia già maturato esperienze presso gli organismi che vengono soppressi dalla medesima disposizione. Osserva, inoltre, che le modifiche proposte all'articolo 67-*ter*, comma 5, non superino le criticità evidenziate dalla collega Comaroli, limitandosi a prevedere il riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero. A suo avviso, tuttavia, questa previsione non appare compatibile con i vincoli assai stringenti posti alle assunzioni dalla normativa relativa al Patto di stabilità interno, osservando come eventuali deroghe dovrebbero riferirsi esclusivamente ad assunzioni a tempo determinato, in quanto non è necessario assumere stabilmente trecento persone nei comuni interessati dal sisma e nella Regione Abruzzo. Evidenzia, infatti, che il progressivo riassorbimento dei nuovi assunti non cambia la sostanza dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, dal momento che nell'attuale congiuntura sono posti stringenti limiti alla sostituzione del personale, anche nei casi di pensionamento.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul subemendamento Comaroli 0.67.018.36, di cui è cofirmatario, lamenta innanzitutto che solo da pochi minuti abbia appreso della presentazione dell'ulteriore subemendamento 0.67.018.86 dei relatori. Rivela, altresì, come il subemendamento 0.67.018.86 dei relatori stravolga, tutto il contenuto originario dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo. Nel merito stigmatizza il fatto che l'articolo aggiuntivo in esame preveda assunzioni a tempo indeterminato, mentre sarebbe più opportuno che, per affrontare una situazione temporanea quale la ricostruzione dopo il terremoto, si procedesse ad assunzioni a tempo determinato, per il periodo strettamente necessario a portare a termine i lavori. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento Comaroli

0.67.018.36, che prevede appunto, anche per esigenze di equità in relazione alla generale situazione occupazionale del Paese, l'assunzione a tempo determinato fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sul subemendamento Comaroli 0.67.018.36, di cui è cofirmatario, osserva come non sia giustificabile prevedere assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato i quali, cessata la gestione ordinaria della ricostruzione, rischierebbero di trovarsi senza lavoro da svolgere. Invita, piuttosto, a prevedere l'assunzione a tempo determinato di tali lavoratori e, contestualmente, idonei meccanismi che ne favoriscano la ricollocazione, anche mediante l'eventuale previsione di crediti di imposta o di corsi di riqualificazione professionale.

Le Commissione respingono, quindi, il subemendamento Comaroli 0.67.018.36.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.37, di cui raccomanda l'approvazione, osservando che esso prevede che le assunzioni di personale specializzato per la ricostruzione nei comuni interessati dal sisma siano a tempo determinato. Chiede, in particolare, al ministro Barca di chiarire se le risorse da impiegare sono già nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, dovendosi scongiurare il rischio di creare nuovi « carrozzoni » pubblici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.37 di cui è cofirmatario, chiede se vi sia l'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche per il sisma che di recente ha colpito alcune province dell'Emilia Romagna e della Lombardia.

Il Ministro Fabrizio BARCA, osserva che si terrà conto delle effettive esigenze, escludendo in ogni caso la creazione di strutture pletoriche ed inutili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Cimadoro 0.67.018.37, Comaroli 0.67.018.39 e Cimadoro 0.67.018.38.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.9, raccomandandone l'approvazione, in quanto ritiene che sia in contraddizione con la volontà di effettuare una selezione meritocratica la previsione di una quota di riserva addirittura del 50 per cento. Propone, pertanto, di ridurre tale quota in misura non superiore al 30 per cento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.67.018.9, condividendone le finalità.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.9.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.67.018.10, di cui è primo firmatario, e ne raccomanda l'approvazione, non comprendendo la ragione per la quale è stato espresso parere contrario, dal momento che tale emendamento è volto a rafforzare il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, che si trova in una condizione di grave difficoltà.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.10.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Cimadoro 0.67.018.43, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, all'articolo 67-*quater*, commi 1 e 5, dopo le parole « miglioramento sismico », le seguenti: « e, ove possibile, adeguamento sismico ».

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la proposta del relatore di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.43.

Le Commissioni approvano il subemendamento Cimadoro 0.67.018.43, come riformulato.

Marcello DE ANGELIS (PdL) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.44, osservando che esso propone di sopprimere i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 67-*quater*, in quanto le disposizioni in essi contenute sono già oggetto di ordinanza. Risulta pertanto ridondante riprodurle in una norma di legge.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Angelis 0.67.018.44.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il proprio subemendamento 0.67.018.11, e ne raccomanda l'approvazione, evidenziando l'esigenza che anche a L'Aquila si applichino le norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia previste dall'ordinamento vigente.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.11.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, Cimadoro 0.67.018.46 e Mantini 0.67.018.14 a condizione che siano riformulati in identico testo, nel senso di precisare gli obiettivi indicati dal comma 2 dell'articolo 67-*quater*.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) accetta la proposta del relatore di riformulazione dei subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, di cui è cofirmatario e del proprio subemendamento 0.67.018.14.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.46.

Le Commissioni approvano la nuova formulazione, in identico testo, dei subemendamenti Dionisi 0.67.018.12 e 0.67.018.13, Cimadoro 0.67.018.46 e Mantini 0.67.018.14.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra le finalità del suo subemendamento 0.67.018.45, raccomandandone l'approvazione, in quanto teso a rendere più vin-

colante la concessione fino al 30 per cento di un ampliamento delle superfici utili, prevedendo che essa debba avvenire nel rispetto della struttura architettonica dei tessuti storici.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cimadoro 0.67.018.45.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.67.018.15, che affronta il tema delle « seconde case », proponendo che si debbano riconoscere contributi per la riparazione dei danni subiti anche alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale qualora siano ritenute di particolare interesse storico dai piani di ricostruzione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.15. Respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Dionisi 0.67.018.16 e De Angelis 0.67.018.47.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, per quanto riguarda il subemendamento Lolli 0.67.018.35, era stato espresso dal relatore e dal Governo parere favorevole sulla sola lettera *b*). Chiede pertanto al presentatore se accetta la riformulazione proposta.

Giovanni LOLLI (PD) insiste sulle ragioni del proprio subemendamento, evidenziando l'esigenza di mettere in sicurezza le parti comuni degli edifici, anche quando si tratti di seconde case, e segnalando le pesanti complicazioni che derivano dalla previsione per cui gli interventi debbano essere delegati al comune.

Il Ministro Fabrizio BARCA condivide la proposta di riformulazione del subemendamento Lolli 0.67.018.35, osservando che le previsioni del comma 5 dell'articolo 67-*quater* tengano conto della particolare condizione del centro storico de L'Aquila.

Giovanni LOLLI (PD) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.35.

Le Commissioni approvano subemendamento Lolli 0.67.018.35, come riformulato.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento De Angelis 0.67.018.48 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che il particolare interesse paesaggistico sia attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

Marcello DE ANGELIS (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.48.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.48, come riformulato. Respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Stradella 0.67.018.49 e Dionisi 0.67.018.17. Approvano infine il subemendamento Mantini 0.67.018.18.

Il ministro Fabrizio BARCA esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mantini 0.67.018.50 e De Angelis 0.67.018.51.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con il parere espresso dal Governo.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Mantini 0.67.018.50 e De Angelis 0.67.018.51.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) invita i relatori ed il Governo a rivedere il parere espresso sul subemendamento Mantini 0.67.018.19, di cui è cofirmataria, chiedendone le ragioni.

Il ministro Fabrizio BARCA ritiene che la formulazione contenuta al comma 10 dell'articolo 67-*quater*, nel testo proposto dal Governo sia preferibile in quanto più garantista.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) osserva come il subemendamento in esame



permetta di salvaguardare i rapporti professionali con i privati.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) fa presente che il subemendamento 0.67.018.19, di cui è primo firmatario, prevede un'incompatibilità funzionale piuttosto che un'incompatibilità connessa alla carica, che non sembra giustificata.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) ritira il proprio subemendamento 0.67.018.19.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone una riformulazione del subemendamento De Angelis 0.67.018.52, nel senso di prevedere che il regime di incompatibilità previsto dal comma 10 dell'articolo 67-*quater* si applichi anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione

Marcello DE ANGELIS (PdL) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.52, nel testo riformulato.

Il ministro Fabrizio BARCA, riconsiderando il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Mantini 0.67.018.53, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato sopprimendo il primo periodo, che potrebbe presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Giovanni LOLLI (PD) ritiene che il primo periodo del subemendamento Mantini 0.67.018.53, sostanzialmente identico al proprio subemendamento 0.67.018.54, con il quale si riconosce la qualifica di infortunati a determinate categorie di cit-

tadini colpiti dagli eventi sismici del 2009, non presenti problemi di copertura.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.67.018.53.

Le Commissioni approvano il subemendamento Mantini 0.67.018.53, nel testo riformulato, risultando, pertanto, assorbito il subemendamento Lolli 0.67.018.54.

Marcello DE ANGELIS (PdL) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.67.018.55. Preso atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, lo ritira e preannuncia che ne trasferirà il contenuto in un ordine del giorno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il deputato Pugliese ha ritirato i suoi subemendamenti 0.67.018.2, 0.67.018.3 e 0.67.018.1.

Maurizio DEL TENNO (PdL) illustra le finalità dei propri subemendamenti 0.67.018.56 e 0.67.018.58, volti a sopprimere i commi da 3 a 8 dell'articolo 67-*quinquies*, introdotto dall'articolo 67.018 del Governo, prevedendo diverse coperture degli oneri recati dal medesimo articolo aggiuntivo.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive i subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58.

Stefano SAGLIA (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara il convinto voto favorevole sui subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58. Ritiene inaccettabile stabilire, all'interno di condivisibili disposizioni di carattere generale a favore delle zone terremotate dell'Abruzzo, una misura di carattere particolaristico finalizzata ad assumere cinquanta unità presso il Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici. Chiede quindi l'accantonamento dei subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60,



Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66 e Lazzari 0.67.018.67.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea che, relativamente alle coperture previste dai subemendamenti richiamati dal deputato Saglia, è stata espressa una valutazione contraria da parte del Ministero dell'economia.

Il Ministro Fabrizio BARCA rileva che le coperture proposte dai subemendamenti in questione non sono idonee, in quanto utilizzano risorse di conto capitale per coprire spese di parte corrente. Esprime rammarico per le dichiarazioni del deputato Saglia e giudica ragionevole la soluzione presentata nel subemendamento 0.67.018.86 dei relatori, che prevede una riserva del 50 per cento del numero complessivo dei nuovi incarichi a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno presso gli organismi del Nucleo di valutazione. Rileva, altresì, che questa soluzione consente di non disperdere professionalità.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottolinea l'importanza di affrontare i nodi ancora irrisolti relativamente agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel 2009. Ritiene, tuttavia, che un Governo tecnico non possa assumere decisioni ispirate a evidenti finalità di *spoils system*, sottolineando come la soluzione in materia di personale individuata dal subemendamento 0.67.018.86 dei relatori sia addirittura peggiore di quella recata dall'articolo aggiuntivo. Invita quindi i relatori a ritirarlo e chiede al Governo di rinunciare alle misure di riorganizzazione recate dall'articolo 67- *quinquies* individuando una diversa copertura.

Luigi LAZZARI (PdL), considerato l'ampio dibattito svoltosi e le notevoli perplessità manifestate sui subemendamenti in discussione, ne chiede l'accantonamento.

Giovanni FAVA (LNP) ricorda di aver per primo sollevato la questione dello *spoils system* relativamente all'articolo 67-*quinquies*, introdotto dall'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo. Ritiene che il subemendamento 0.67.018.86 dei relatori rappresenti un goffo tentativo di correzione di un testo inaccettabile. Chiede, pertanto, di accantonare l'esame dei subemendamenti precedentemente richiamati dal deputato Saglia e di procedere nei lavori.

Andrea LULLI (PD), sottolinea la priorità di approvare l'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, invita i relatori a riflettere sulle questioni poste dai colleghi intervenuti e ad accantonare i subemendamenti relativi all'articolo 67-*quinquies*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di accantonare i subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60, Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66 e Lazzari 0.67.018.67.

Le Commissioni concordano.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, ritiene opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), nel ribadire la richiesta già avanzata dal collega Fava di procedere nei lavori delle Commissioni in seduta notturna, ritiene scandaloso che le Commissioni si siano bloccate su una questione relativa ad una riorganizzazione degli uffici del Ministro per la Coesione territoriale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i deputati Bratti, Franceschini, Colaninno e Marco Carra hanno sottoscritto il subemendamento Fava 0.67.018.74.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sulla base di quanto già stabilito in precedenza, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 15 di domani. Segnala inoltre che le Commissioni si riuniranno nuovamente alle ore 21,30 di domani.

Ribadisce che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 12.56, 13.035 e 45.16 dei relatori è fissato alle ore 14 di domani.

**La seduta termina alle 23.**

ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita  
del Paese (C. 5312 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE 12.56, 12.55, 13.035, 36.28, 37.95 E 45.16  
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 12.

*All'articolo 12, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.

**12. 56.** I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12.55  
DEI RELATORI

*Al comma 9-ter, dopo le parole:* sono assegnati *aggiungere le seguenti:* ai cittadini italiani o comunitari appartenenti,.

**0. 12. 55. 1.** Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi.

*All'articolo 12, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato la proroga di cui all'articolo 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali» risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2,

lettera *f)* e dell'articolo 3, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'articolo 3, comma *7-bis*, della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente ad euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati.

*9-ter.* Gli alloggi di cui al comma 1, dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Qualora gli alloggi recuperati risultassero insufficienti a soddisfare le necessità delle citate particolari categorie, si provvede, in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex Iacp comunque denominati a dette categorie ovvero assegnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma 1 per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione.

*9-quater.* Con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex Iacp comunque denominati, ovvero di attribuzione ai Comuni nel caso di cui al comma 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

**12. 55.** I relatori.

## ART. 13.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

## ART. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).*

1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma

precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-bis non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. »

**13. 035. I Relatori.**

## ART. 36.

*All'articolo 36, sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. L'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente: « 9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza

operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### 36. 28. I Relatori.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 37.95

*Sostituire i capoversi commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:*

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere

alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da



tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.

**0. 37. 95. 1.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 con i seguenti:*

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto

della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la con-

tinuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.

7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura delle imprese localizzate nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.

**0. 37. 95. 2.** Del Tenno.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre

dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente.

**0. 37. 95. 3.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione competente con le seguenti: Le Regioni e le province autonome; sostituire le parole: l'Autorità concedente con le parole: le Regioni e le province autonome.*

**0. 37. 95. 4.** Del Tenno.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: ad un diverso uso delle acque con le seguenti: all'uso potabile o ad un diverso uso delle acque.*

**0. 37. 95. 5.** Carella.

*Al comma 4, lettera a) dopo le parole: ...del bacino idrografico di pertinenza, aggiungere le seguenti: e prioritariamente; sopprimere le parole: e prioritariamente, che precede le parole: , all'offerta economica;.*

**0. 37. 95. 6.** Del Tenno.

*Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: e prioritariamente,.*

**0. 37. 95. 7.** Del Tenno.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.*

**0. 37. 95. 8.** Quartiani.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria, sopprimere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.*

**0. 37. 95. 9.** Abrignani.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.*

**0. 37. 95. 10.** Abrignani.

*Al comma 4, capoverso, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.*

**0. 37. 95. 11.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto n. 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

**0. 37. 95. 12.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.

**0. 37. 95. 13.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Sopprimere il comma 7.*

**0. 37. 95. 14.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Al comma 7, dopo le parole:* di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico *inserire le seguenti:* , comunque non inferiori al 15 per cento della produzione annua di energia elettrica.

**0. 37. 95. 15.** Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento parametrata al canone di concessione pattuito è destinata dalle Regioni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della Provincia o dell'Unione dei Comuni o dei Bacini Imbriferi Montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni di cui al presente comma.

**0. 37. 95. 16.** Quartiani, Del Tenno, Coudrelli.

*Al comma 7 sostituire le parole:* possono destinare *con la seguente:* destinano *ed aggiungere, in fine, le parole:* il valore complessivo delle risorse destinate ai clienti localizzati nel territorio come previsto dal presente comma non può essere inferiore al 30 per cento del canone di concessione.

**0. 37. 95. 17.** Quartiani, Del Tenno, Coudrelli.

*Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:*

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fonda-

mentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trent'anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione a all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma l'Autorità concedente indice la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successive alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale

dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e rese note nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, comma 1, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente compe-



tente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.

8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

### 37. 95. I Relatori.

*All'articolo 45, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il periodo dalle parole « Ai fini degli adempimenti » fino alla fine dell'enunciato alla lettera *e*) alle parole « genuinità della provenienza; » del comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente. « Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:

*a)* la pubblicità di cui al comma 4-*quater* si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete;

*b)* al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,

secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

*c)* entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-*bis*, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

*a)* il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera *c*);

*b)* l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

*c)* la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione

dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vi-

genza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; ».

2. Al comma 2, dopo le parole « annotazioni d'ufficio della modifica. » aggiungere le seguenti: « Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica ».

**45. 16.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita  
del Paese (C. 5312 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 12.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attività della Cabina di Regia, con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza.

**12. 14.** Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Miotto, Realacci, Viola.

*Al comma 3, lettera e), dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.*

**12. 35.** Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

## ART. 12-bis.

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è

istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Partecipano altresì alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato ge-

nerale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**12.01.** La Loggia, Causi, Lanzillotta, Tabacci, Leo, Bernardo.

#### ART. 34.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese; al secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.*

\* **34. 24.** Lazzari, Romani.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese; al secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.*

\* **34. 25.** Froner.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per la selezione e remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati.

**34. 26.** *(Nuova formulazione)* Saglia.

#### ART. 35.

*Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo, dopo le parole: in attuazione di atti e convenzioni aggiungere le seguenti: comunitari e.*

**35. 21.** Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

#### ART. 67.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.018 DEL GOVERNO

*All'articolo 67-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.*

**0. 67. 018. 25.** De Angelis, Lolli, Piffari.

*All'articolo 67-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: edilizia e della con le seguenti: edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della.*

**0. 67. 018. 6.** Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

*All'articolo 67-ter, comma 3, dopo le parole: dai Comuni interessati aggiungere le seguenti: con sede in uno di essi e sostituire le parole: coordina le con le*

*seguenti*: coordina gli otto uffici territoriali delle.

**0. 67. 018. 30.** (Nuova formulazione). Lolli, De Angelis, Piffari.

All'articolo 67-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole: miglioramento sismico, inserire le seguenti: e, ove possibile, adeguamento sismico.

**0. 67. 018. 43.** (Nuova formulazione). Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è

rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

\* **0. 67. 018. 12.** (Nuova formulazione). Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento



ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti

**\* 0. 67. 018. 13.** *(Nuova formulazione).*  
Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

*All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderoga-

bile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comun-

que garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti

**\* 0. 67. 018. 46.** (Nuova formulazione). Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

*All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida mediante procedimento ad evidenza pubblica la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria, da parte dei proprietari ai comuni, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i due terzi dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre

quarti dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipomorfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriori consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

**\* 0. 67. 018. 14.** (Nuova formulazione). Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

*All'articolo 67-quater, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Tali benefici sono applicati anche agli edifici con unico proprietario.

**0. 67. 018. 35.** (Nuova formulazione). Lolli, De Angelis, Piffari.

*All'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* , nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC.

**0. 67. 018. 18.** Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

*All'articolo 67-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto

del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

\* **0. 67. 018. 50.** Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

*All'articolo 67-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

\* **0. 67. 018. 51.** De Angelis, Lolli, Piffari.

*All'articolo 67-quater, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.*

**0. 67. 018. 52.** (Nuova formulazione). De Angelis, Lolli, Piffari.

*All'articolo 67-quater, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

**0. 67. 018. 53.** (Nuova formulazione). Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

*All'articolo 67-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini dell'articolo 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.*

**0. 67. 018. 48.** (Nuova formulazione). De Angelis, Lolli, Piffari.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Elezione di un Vicepresidente .....	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Emendamenti C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	54
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	58
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	56
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	59
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	56
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	60
AVVERTENZA .....	56

#### ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Elezione di un Vicepresidente

Donato BRUNO, *presidente*, indice la votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un vicepresidente:

Presenti e votanti: 25.

Hanno riportato voti: Barbara Pollastrini: 18.

Schede bianche: 7.

Proclama eletta vicepresidente la deputata Barbara Pollastrini, con la quale si congratula e alla quale augura buon lavoro.

Barbara POLLASTRINI (PD) ringrazia il presidente e tutti i colleghi della Commissione.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bordo, Bressa, Bruno, Calderisi, Giorgio Conte, D'Antona, Distaso, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannielli, Iapicca, La Loggia, Laffranco, Libè, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Naccarato, Pollastrini, Santelli, Tassone, Maurizio Turco e Zeller.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.**

**C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che più di uno dei deputati iscritti a parlare sul provvedimento sono oggi assenti e ricorda che si è convenuto di concludere la discussione di carattere generale nella seduta di domani.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) chiede al presidente di valutare la possibilità di proseguire la discussione di carattere generale anche nella giornata di martedì prossimo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mario TASSONE (UdCpTP) si rimette preliminarmente al tracciato della proposta del suo gruppo, delineato nell'intervento svolto dall'onorevole Mantini nella seduta di ieri.

Sottolinea la ciclicità e la rilevanza della questione dell'immigrazione e come quello attuale sia il momento adeguato per mettere ordine ai suoi aspetti di criticità e a una situazione non più sostenibile per i minori stranieri nati nel nostro Paese.

Nel rifarsi alla relazione alla proposta di legge del suo gruppo che richiama il fenomeno dell'emigrazione italiana del secondo dopoguerra, evidenzia come tale fenomeno fosse nato anche nel primo dopoguerra, investendo molte regioni italiane, non solo quelle meridionali. Svolge queste osservazioni non per mere ragioni storiche, ma per cercare di comprendere il nostro comportamento di fronte ai flussi migratori che interessano l'Italia e che riguardano vari aspetti della nostra vita, dal lavoro all'economia e ai rapporti sociali. È un tema, quello dell'immigrazione che riguarda, a suo avviso, la dignità dell'uomo ed è per questo che va incoraggiato ed avviato un processo di integrazione in una società sempre più multietnica frutto di eventi storici che hanno investito negli ultimi decenni il Mediterraneo e i Balcani.

Riguardo al problema specifico dei bambini nati in Italia, osserva che do-



vrebbe, a suo avviso, sussistere un automatismo, ma non è così e si può trovare un punto di incontro tra le varie posizioni su quello che il collega Mantini ha definito *ius soli* temperato, inserendo specifici requisiti.

All'osservazione del collega Calderisi che non comprende perché si dovrebbe dare la cittadinanza a bambini se i loro genitori non l'hanno richiesta, obietta che al contrario potrebbe trattarsi di un processo inverso, dal basso all'alto che, partendo dai minori, favorisca un processo di integrazione.

Ritiene, infine, che ci sia l'urgenza di chiudere la discussione e di elaborare un testo condiviso, pur nelle differenti posizioni culturali che sono riflesse nel contenuto delle diverse proposte di legge. È inderogabile, infatti, dare una risposta alle questioni poste dall'immigrazione, porre fine a fenomeni di ghettizzazione come quello di Rosarno e dare vita a politiche di opportunità di crescita.

Fabio MERONI (LNP) si dice convinto del fatto che la maggioranza intenda portare il provvedimento in esame all'attenzione dell'Assemblea e curioso di vedere come sarà possibile conciliare posizioni tanto divergenti quanto quelle che emergono dalle proposte di legge presentate e dagli interventi svolti.

Per quanto riguarda il suo gruppo, ribadisce che esso è del tutto contrario al provvedimento, ritenendo che la legge sulla cittadinanza vigente vada bene e non debba essere cambiata e che il Paese abbia in questo momento altre priorità sulle quali intervenire. A suo avviso, la riforma alla quale si sta lavorando servirà da scorciatoia per gli stranieri che vogliono entrare in Italia anche senza il progetto di restarvi, tanto più che, come cittadini, potranno beneficiare, nel caso dovessero perdere il lavoro, dell'assistenza sociale a carico della fiscalità generale.

Roberto RAO (UdCpTP) concorda con quanti sostengono che la cittadinanza dovrebbe essere il punto di arrivo dell'integrazione dello straniero, e non quello di

partenza, e con quanti sottolineano l'importanza dell'elemento volontaristico nell'acquisizione della cittadinanza.

Ritiene però anche che si debba ormai prendere atto del fatto che in Italia molti ragazzi stranieri vivono, nelle scuole, nello sport, negli oratori parrocchiali, la stessa vita dei ragazzi italiani, senza però essere cittadini italiani: si tratta di ragazzi che vogliono essere cittadini italiani perché si sentono e di fatto sono italiani; di ragazzi che spesso crescono in famiglie straniere nelle quali però si parla solo l'italiano. È per sanare questa discriminazione che è oggi necessario mettere mano alla riforma di una legge che era inadeguata già quando fu approvata venti anni fa, ma è nel frattempo divenuta anacronistica: una legge che accorda la cittadinanza ai figli degli italiani che nascono, vivono e lavorano all'estero, e che quindi non contribuiscono alla crescita economica del Paese, mentre non dà la cittadinanza agli stranieri che vivono in Italia, sono in tutto e per tutto identici agli italiani e contribuiscono in modo enorme all'economia italiana, come lavoratori dipendenti e come imprenditori.

Auspica quindi che si possa trovare una soluzione il più possibile condivisa, superando le paure ed evitando di fare di questo tema così delicato un argomento da campagna elettorale.

Conclude dichiarandosi personalmente favorevole a una soluzione di *ius soli* temperato, tendente ad attribuire la cittadinanza sulla base di una volontà e di una avvenuta integrazione e ad evitare l'utilizzo strumentale della norma da parte di chi non intenda restare in Italia.

Pierguido VANALLI (LNP), premesso che non è stato il suo gruppo a chiedere la discussione del provvedimento e che l'accusa di voler cavalcare il tema per la campagna elettorale non può quindi essere mossa alla Lega Nord Padania, ribadisce che la sua parte politica è per il mantenimento della legge vigente, la quale non necessita di alcuna modifica. Osserva che nella sua esperienza di amministratore locale e di cittadino non riscontra alcuna

discriminazione tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri cresciuti in Italia: di fatto, fino al compimento del diciottesimo anno le loro vite sono uguali, dal momento che dal non essere cittadino italiano non deriva alcuna conseguenza pratica. A partire dal diciottesimo anno, poi, la legge vigente permette ai minori stranieri di acquistare la cittadinanza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Emendamenti C. 5323-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e la nuova formulazione dell'emendamento 1.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea re-**

**lativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maria Piera PASTORE (LNP), pur comprendendo che il parere del Comitato riguarda solo aspetti di legittimità costituzionale e non di merito, esprime le perplessità del suo gruppo riguardo a tutti e tre i disegni di legge di ratifica all'esame.

In particolare il trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES) comporta una rinuncia di sovranità che va al di là, a suo avviso, di quello che è consentito dalla Costituzione e crea una vera e propria immunità di giurisdizione. Va quindi ben valutato il costo per il nostro Paese dell'adesione a un trattato le cui rate ulteriori non sono quantificate. Il ratificarlo rappresenta un azzardo.

Annuncia il voto contrario del suo gruppo a tutte e tre le proposte di parere del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo alle proposte di parere del relatore, rileva come sia stata sottovalutata l'importanza del tema alla base dei tre disegni di legge di ratifica all'esame del Comitato. E infatti gli organi di stampa non hanno dato spazio alla loro approvazione da parte del Senato. Si corre il rischio di una scarsa consapevolezza delle conseguenze che comporta la ratifica di questi trattati.

Sottolinea le rilevanti implicazioni costituzionali, non legate solamente alla riforma apportata alla Carta costituzionale

sul pareggio di bilancio. Osserva che il meccanismo del *fiscal compact* ha impegni del tutto simili a quelli presi dal governo Berlusconi, di cui faceva parte anche la Lega Nord, con il *Six Pack*. Al governo Berlusconi va riconosciuto poi il merito dell'introduzione del meccanismo del calcolo degli indici.

La sua opinione personale è che il nostro Paese non doveva aspettare gli impegni europei, ma doveva attuare già per proprio conto queste misure, al fine della riduzione di un debito pubblico e di una spesa pubblica da tempo divenuti insostenibili. Misure di cui il provvedimento sulla *spending review* è solo un primo avvio.

I trattati implicano certamente una cessione di sovranità per la partecipazione a un'unione fiscale, bancaria e politica.

Un altro aspetto che vuole evidenziare è che a suo avviso l'adesione a questi trattati comporterà problemi di *governance* e la conseguenza che determinate maggioranze che si sono avvicinate al Governo negli ultimi anni non saranno più possibili e potrebbero sorgere problemi interni anche al PdL e al PD. La stessa logica dell'alternanza, alla base del nostro sistema politico, potrà essere recuperata solo con l'attuazione di determinate riforme, come l'elezione diretta del Presidente della Repubblica sul modello francese. È l'unica ricetta possibile per conciliare il bipolarismo con gli impegni presi a livello europeo. Ritiene invece incompatibili con i trattati altre strade, come il ripristino delle preferenze, che riporterebbero a un sistema clientelare.

Ribadisce, infine, la sua preoccupazione per la mancanza di consapevolezza dell'importanza dei tre disegni di legge di ratifica.

Pierguido VANALLI (LNP), concorda sul fatto che il tema alla base dei tre disegni di legge di ratifica sia stato sottovalutato e che si è spostato l'interesse su questioni che forse non meritavano tanta attenzione o su temi come quello della cittadinanza ai minori stranieri affrontato dalla Commissione nella seduta

odierna. Ci si preoccupa di regalare la cittadinanza mentre si regala l'Italia all'Europa.

Ricorda che la Lega Nord, nell'esperienza del precedente governo, aveva deciso di convergere su alcuni temi nell'illusione di poter realizzare il federalismo fiscale. Si sarebbero potute evitare situazioni come quella odierna della Sicilia, che appariva già chiara non solo dagli articoli della Padania di alcuni anni fa, ma già da quanto scriveva Guido Calderoli nel 1958.

Così è stata creata la nostra dipendenza dall'Europa. Su questo punto la Lega è sempre stata coerente e monotematica e non è stata ascoltata.

Per queste ragioni ribadisce il voto contrario del suo gruppo alle proposte di parere del relatore sui tre disegni di legge di ratifica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), nelle cui premesse, per inciso, si richiama la legge costituzionale n. 1 del 2012, con la quale, in largo anticipo sui tempi previsti dal trattato in esame, si introduce nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio a tutti i livelli di spesa.

Maria Piera PASTORE (LNP), Giuseppe CALDERISI (PdL) e Pierguido VANALLI (LNP) rinviando alle considerazioni da loro svolte nel corso dell'esame della proposta di legge C. 5357.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Maria Piera PASTORE (LNP), Giuseppe CALDERISI (PdL) e Pierguido VANALLI (LNP) rinviando alle considerazioni da loro svolte nel corso dell'esame della proposta di legge C. 5357.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.**

**Nuovo testo C. 1428 Goisis.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni *(vedi allegato 4)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*Testo unificato C.4662 Valducci ed abb.*

*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.*

*C. 5118 Governo ed abb.*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5357 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 »;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5358 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 »:

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che il 17 aprile scorso è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 2012, volta a introdurre nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio e del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in conformità con quanto previsto dal Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (C. 5359 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5359 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 »;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche  
delle comunità territoriali. (Nuovo testo C. 1428 Goisis).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 Goisis, recante « Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali »;

rilevato che:

le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia dell'istruzione;

la Costituzione riserva le « norme generali sull'istruzione » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *n*));

è invece rimessa alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze deli-

neato dalla Costituzione in materia di istruzione, precisando che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale » e nella sentenza n. 200 del 2009 ha chiarito che rientra nelle norme generali sull'istruzione la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, ai commi 1, 2 e 3 del capoverso, l'utilizzo dei differenti termini « approfondimento » e « apprendimento »;

*b)* dal punto di vista della formulazione del testo, valuti la Commissione che l'espressione « Indicazioni nazionali » non appare potersi riferire a tutti gli ordini e gradi di scuole.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. Nuovo testo C. 5284 D'Alema (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	66
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione .....	68
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero Atto n. 494 ( <i>Deliberazione</i> ) .....	79
DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali Atto n. 488 ( <i>Deliberazione</i> ) ...	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, del Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Graziano Delrio, e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali Atto n. 488.	
Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81

## INTERROGAZIONI:

5-06730 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Brucoli, di Augusta .....	82
5-06731 Bernardini: Sulla detenzione di una donna con i suoi due figli di età inferiore a 3 anni nel carcere di Buoncammino di Cagliari .....	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	85
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	87
AVVERTENZA .....	82

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 10.55.**

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**Nuovo testo C. 5284 D'Alema.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge in esame è composta da 12 articoli ed apporta alcune modifiche alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, senza alterare l'impianto della riforma operata nella XV legislatura con la legge 124/2007.

Oltre a tale legge, il testo modifica anche il decreto-legge 144/2005 (conv. L. 155/2005) che reca misure di potenziamento dell'attività di *intelligence* contro il terrorismo internazionale.

Le integrazioni introdotte sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Si tratta di un provvedimento esaminato in sede legislativa dalla Commissione Affari Costituzionali che, nella seduta di ieri ha approvato alcuni emendamenti in linea di principio, La Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il parere sulle disposizioni di propria competenza contenute nel testo e nei predetti emendamenti.

La proposta di legge ha come primo firmatario il Presidente del Copasir, ed è stata elaborata – come riferisce la relazione illustrativa – nell'ambito dell'attività del Comitato che ritiene necessario, a quasi 5 anni dalla approvazione della legge 124, apportarvi alcune modifiche migliorative.

Tra le altre modifiche di rilievo si segnalano: il rafforzamento della sicurezza informatica nazionale; l'affidamento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della gestione degli approvvigionamenti e servizi logistici comuni delle due agenzie (AISE e AISI); modifiche della disciplina del segreto di Stato; accentramento della competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive (ora in capo al procuratore generale del distretto interessato) al procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Più in particolare, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia segnala gli articoli 4 e 12 e gli emendamenti ad essi riferiti.

L'articolo 4, alla cui soppressione è volto l'emendamento 4.1 Favia, interviene



sull'articolo 23 della legge 124, che prevede che il personale dei servizi di informazione non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e, in deroga alle disposizioni ordinarie, è obbligato a denunciare i fatti costituenti reato al direttore del servizio di appartenenza. L'articolo 4 del testo in esame stabilisce che l'obbligo di denuncia ai superiori sussiste per i dipendenti dei Servizi soltanto per i fatti costituenti reato « appresi nell'esercizio delle proprie attività istituzionali ». Come si è detto, la Commissione di merito ha approvato in linea di principio un emendamento soppressivo di tale articolo (Favia 4.1), per cui si continuerebbero ad applicare i principi generali, senza alcuna deroga.

Inoltre è stato approvato l'articolo aggiuntivo 4. 050 del relatore (corrisponde all'articolo 4-bis del testo trasmesso dalla Commissione di merito), secondo cui i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria. Si tratta dei documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali che possono essere utilizzati, su autorizzazione del direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, dagli addetti ai servizi di informazione nonché di documenti di copertura. L'articolo aggiuntivo modifica la disposizione vigente prevedendo che i predetti documenti non conferiscono (anziché « non attestano ») le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Inoltre, vi aggiungendo i documenti rilasciati dalle Forze di polizia, che secondo l'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono, oltre alle forze della Polizia dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e, in casi particolari, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Inoltre,

l'articolo aggiuntivo si riferisce anche alle qualità di agente e di ufficiale di polizia tributaria.

L'articolo 12 modifica l'articolo 4 del decreto-legge 144/2005 (conv. L. 155/2005) che, adottato dopo gli attentati di Londra del luglio 2005, reca alcune misure urgenti per il potenziamento dell'attività di *intelligence* contro il terrorismo internazionale. Il vigente articolo 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio possa delegare ai direttori dell'AISE e dell'AISI a richiedere al Procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione) l'autorizzazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale.

La modifica introdotta dall'articolo 12 accentra presso il solo Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma le competenze in merito all'indicata autorizzazione alle intercettazioni preventive antiterrorismo.

È stato approvato in linea di principio l'emendamento Lanfranco 12.3 sostitutivo dell'articolo che ha apportato alcuni coordinamenti del predetto articolo 4 della legge n. 144 del 2005, mantenendo il mutamento della competenza a favore del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre si conferma la disposizione del testo vigente relativo all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che le disposizioni di competenza della Commissione Giustizia siano condivisibile, per quanto sarebbe più opportuno all'articolo 12 richiamare espressamente le disposizioni dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che pos-

sono trovare applicazione per le intercettazioni preventive di cui all'4 della legge n. 144 del 2005, determinando incertezza la clausola della compatibilità.

Lanfranco TENAGLIA (PD), dopo aver condiviso la soppressione dell'articolo 4, che suscita seri problemi di compatibilità con la Costituzione, esprime fortissime riserve sulla modifica di cui all'articolo 12 volta ad accentrare nel Procuratore generale presso la Corte d'appello la competenza dell'autorizzazione delle intercettazioni preventive oggi attribuita ai Procuratori generali presso la Corte d'appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo. Si tratterebbe di una scelta non supportata da esigenze particolari, che peraltro è necessariamente arbitraria quando si sceglie una Corte d'appello (nel caso in esame, Roma) in luogo di un'altra. Per evitare quest'ultima censura sarebbe stato quindi più opportuno demandare la competenza centralizzata al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) rileva che la scelta accentratrice trova una sua giustificazione nell'esigenza del Presidente del Consiglio ovvero dei direttori dell'AISE e dell'AISI, da lui delegato, di avere un interlocutore unico, considerato che comunque non si tratta di autorizzazioni relative ad indagine giudiziarie.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la delicatezza della materia oggetto della proposta di legge in esame non consenta di approvare un parere senza aver un quadro chiaro delle ragioni che hanno apportato la Commissione di merito ad effettuare determinate scelte particolarmente rilevanti per la Commissione Giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Ferranti sul rischio di esprimere un parere senza aver prima adeguatamente approfondito le diverse questioni che il testo pone, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, La modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata approvata con decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, ed è in corso di ratifica presso i 27 Stati membri.

L'articolo 136 reca alcune disposizioni riguardanti specificamente gli Stati membri la cui moneta è l'euro, volte a rafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio e ad elaborare comuni orientamenti di politica economica.

La decisione prevede l'aggiunta all'articolo 136 del seguente paragrafo: « Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. »

Il procedimento di ratifica della modifica dell'articolo 136 del TFUE si è perfezionato in 12 Stati membri, mentre in altri 9 Paesi è intervenuta l'approvazione in sede parlamentare, senza tutta via che la relativa legge sia entrata in vigore.

Il Consiglio europeo aveva inizialmente chiesto il rapido avvio delle procedure nazionali di approvazione, affinché la modifica potesse entrare in vigore il 1° gennaio 2013 (prima della scadenza dell'attuale meccanismo transitorio di stabilizzazione). Alla luce del perdurare della crisi del debito pubblico di alcuni Stati membri dell'area euro, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha auspicato una accelerazione dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 136 e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di

stabilità, concordando che quest'ultimo entri in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato.

L'obiettivo è quello di rendere operativo il MES già nel luglio 2012, in modo da cumularne la capacità di intervento con quella dell'EFSF nella seconda metà del 2012 (con una capacità di prestito combinata pari a 700 miliardi di euro).

Per quanto concerne l'Italia, fa presente che il provvedimento di ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C. 5357), è in corso di esame presso la Commissione di merito (Affari esteri) e non è stata assegnata in sede consultiva alla II Commissione, non presentando profili rientranti nella competenza di quest'ultima.

Alla Commissione Giustizia è stato invece assegnato in sede consultiva l'esame del disegno di legge C. 5359, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES).

In base all'articolo 1 del Trattato, il MES è costituito dalle parti contraenti quale organizzazione finanziaria internazionale (nel quadro del diritto pubblico internazionale) con l'obiettivo istituzionale di « mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità ». È conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo e può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.

Il trattato disciplina analiticamente la *governance*, il capitale, la capacità di prestito, le modalità e gli strumenti di assistenza finanziaria con le relative procedure.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione giustizia, si segnala che in base all'articolo 32 del Trattato, il MES è dotato di piena personalità giuridica e capacità giuridica per acquisire e alienare beni mobili e immobili, stipulare contratti, convenire in giudizio e concludere un accordo e i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo *status* giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo rinuncia espressa in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali e non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

In base all'articolo 35 il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL), dopo aver sottolineato l'esigenza di approvare il testo in esame, dichiara di condividere la richiesta di parere favorevole del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge ed alla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.****C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 luglio 2012.

Federico PALOMBA (IdV), osserva come l'esame del provvedimento da parte della Commissione Giustizia del testo originario del provvedimento rischi di essere inutile, posto che, per quanto a lui risulti, il Governo sarebbe intenzionato a presentare un emendamento all'articolo 54.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ricorda come la Commissione abbia manifestato forti perplessità sul contenuto del cosiddetto « filtro in appello » previsto dall'articolo 54, nel quale si ricorre allo strumento della « inammissibilità » per ridurre il carico di lavoro delle Corti d'Appello. Fa presente, quindi, di avere presentato presso le Commissioni di merito, un emendamento insieme alla correlatrice Capano, che ne è la prima firmataria, e sottoscritto anche dagli onorevoli Angela Napoli e Ria, volto ad introdurre un meccanismo diverso, che ha lo scopo di accelerare il giudizio di appello e si basa, in particolare, sulla previsione di un contraddittorio anticipato, che consenta la pronuncia di una sentenza con motivazioni ridotte sin dalla prima udienza.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, presenta, anche a nome del correlatore Contento, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), nella quale si illustrano analiticamente le forti perplessità relative all'attuale testo dell'articolo 54 e si propone la soluzione alternativa cui ha fatto cenno l'onorevole Contento.

Nicola MOLTENI (LNP), condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, facendo presente come anche il Gruppo

della Lega Nord abbia presentato presso le Commissioni di merito un emendamento all'articolo 54 identico a quello dell'onorevole Capano. Nell'esprimere un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento si riserva, per le parti di competenza della Commissione Giustizia, di valutare la proposta di parere presentata dai relatori e gli esiti del dibattito.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO precisa che l'orientamento del Governo è a favore del mantenimento del « filtro in appello », anche tenuto conto del fatto che la soluzione alternativa cui fa riferimento l'onorevole Contento non prevede alcuna sanzione processuale per il caso di inerzia. Il filtro, invece, identifica una specifica fase del procedimento che, se non assolta, comporta una nullità. Il Governo, in ogni caso, tenendo conto delle proposte e delle sollecitazioni pervenutegli, ha ritenuto che si possa migliorare il meccanismo del filtro, prevedendo un rafforzamento del contraddittorio e l'indicazione di motivi specifici di appello, che non inficiano l'effetto devolutivo pieno dell'appello, ma rappresentano la griglia sulla quale il giudice del filtro si deve pronunciare. Ritiene in ogni caso auspicabile che l'eventuale riformulazione dell'articolo 54 sia delineata nel parere della Commissione.

Mario CAVALLARO (PD), esprime apprezzamento per la proposta di parere dei relatori. Esprime tuttavia rammarico per il fatto che una così delicata riforma in materia di processo civile sia stata inserita in un provvedimento di contenuto prevalentemente economico e, segnatamente, in un contesto nel quale la riduzione di spazi di autonomia, democrazia e giustizia sembra essere valutata positivamente in quanto rappresenta una fonte di risparmio. Apprezza in ogni caso la disponibilità del Governo al dialogo ed esprime l'auspicio che il parere della Commissione esorti il Governo al rispetto di alcune fondamentali garanzie in ambito processuale. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Luigi VITALI (PdL), rilevata la perplessità del Governo sulla soluzione alternativa al « filtro » prospettata dai relatori dei relatori, ritiene opportuno che si riformuli la proposta di parere sulla base delle motivazioni fornite dal Governo.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dopo aver evidenziato talune delle criticità della formulazione dell'articolo 54, ritenendo preferibile sostituire il filtro con un diverso meccanismo che garantisca una più rapida trattazione dell'appello medesimo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Angela NAPOLI (FLpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere e ritiene che l'approvazione di tale parere possa essere utile al Governo per affrontare con maggiore incisività il dibattito sulla riformulazione della norma nelle Commissioni di merito.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene l'impegno dei relatori e del Governo lodevole, anche se viziato da una eccessiva fiducia che una norma processuale possa risolvere un problema che in primo luogo è di natura organizzativa. Entrambe le soluzioni proposte, dei relatori e del Governo, hanno pregi e difetti, ma la questione centrale è quella di intervenire sugli uffici giudiziari con misure efficaci di tipo organizzativo, purché non si ricorra al modello fallimentare delle sezioni stralcio.

Nicola MOLTENI (LNP) osserva come sia stato inopportuno inserire in un decreto-legge a contenuto eterogeneo anche un'importante riforma del processo civile. Ritiene condivisibile la proposta di parere del relatore e stigmatizza il comportamento del Governo che si è limitato a mere indicazioni verbali, senza formalizzare in una proposta emendativa le modifiche che intenderebbe apportare al testo dell'articolo 54.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, sottolinea come dovrebbe essere la Commissione Giustizia a dare al Governo un

contributo per la soluzione dei problemi in materia di giustizia. Non critica l'uso del decreto-legge in sé ma ritiene che sarebbe stato certamente preferibile riversare le misure in questione in un autonomo provvedimento avente ad oggetto la materia giustizia. Dal momento che però il provvedimento è stato assegnato alla Commissione giustizia in sede consultiva, data l'urgenza di concluderne l'esame, occorre evitare di rallentare i lavori delle Commissioni di merito.

Atteso che è emersa la convinzione unanime che la formulazione dell'articolo 54 sia inadeguata. Ritiene che la Commissione abbia una sola alternativa: o discutere in modo costruttivo, entrando nel dettaglio di una nuova formulazione condivisa della norma, oppure votare la proposta di parere.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, condivide l'intervento del correlatore Contente e ritiene che si debba porre subito in votazione il parere.

Roberto RAO (UdCpTP) ritiene che i rilievi dei relatori siano condivisibili ed ineccepibili. Ritiene quindi che se le argomentazioni dei relatori portassero ad un'apertura e fungessero da stimolo per una proposta innovativa del Governo, il voto del suo Gruppo sulla proposta di parere sarebbe favorevole.

Tino IANNUZZI (PD) condivide la proposta di parere dei relatori che si ispira a taluni meccanismi acceleratori analoghi a quelli previsti nel processo amministrativo, la cui applicazione ha dato esiti positivi.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come in Commissione si sia svolto un percorso molto costruttivo, nonostante la sostanziale spoliatura di materie che sarebbe stato opportuno esaminare nell'ambito di un provvedimento autonomo assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia.

Rileva quindi con rammarico come pur cambiando i governi, taluni metodi rimangano gli stessi.



Rileva altresì come la Commissione si trovi in una situazione di *empasse*. Da un lato, i relatori propongono una riformulazione dell'articolo 54 che mira ad una maggiore celerità dell'udienza e della decisione. Si domanda peraltro come questo obiettivo possa essere realizzato senza il supporto di interventi volti a rendere più efficiente l'organizzazione degli uffici giudiziari. Dall'altro, il Governo vuole mantenere il meccanismo del «filtro in appello», che non è condivisibile perché, tra l'altro, sembra far perdere all'appello l'effetto devolutivo pieno. Il Governo, tuttavia, non ha formalizzato i propri intendimenti in una proposta emendativa e, comunque, non sembra che tali intendimenti siano condivisi dai relatori.

Ritiene quindi che, non potendosi rallentare o ostacolare il lavoro delle Commissioni di merito, si debba porre in votazione la proposta di parere dei relatori.

Luigi VITALI (PdL) ribadisce di essere personalmente favorevole al filtro in appello, ma in una formulazione che non pregiudichi i diritti delle parti e dei cittadini. Ritiene che solo l'approvazione di un parere riformulato sulla base delle indicazioni del Governo possa essere efficace nell'ambito del dibattito presso le Commissioni di merito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere dei relatori.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 12.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la*

*giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

#### Sui lavori della Commissione.

Mario CAVALLARO (PD) chiede di intervenire in merito ad una questione già affrontata ieri nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla quale non ha potuto partecipare. Si tratta, in particolare, della *e-mail* che il Vice Presidente del CSM, onorevole Vietti, ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato per chiedere un ripensamento della richiesta di osservazioni formulata dalle predette Presidenze ai Presidenti di tutti i Consigli Giudiziari, in merito alla rivisitazione della geografia giudiziaria. Senza voler entrare in polemica con il Vice Presidente del CSM, si limita a sottolineare come la richiesta di osservazioni ai Consigli Giudiziari non possa in alcun modo essere considerata lesiva delle prerogative del CSM, limitandosi la Commissione, secondo le proprie prerogative, ad effettuare degli approfondimenti istruttori attraverso la richiesta di orientamenti e proposte ad organi territoriali, che in alcun modo possono essere considerati articolazioni interne del CSM. Tuttavia, non può che segnalare alla Commissione un fatto che ritiene grave ed, in particolare, che alcuni Consigli Giudiziari, proprio in ragione della predetta *e-mail* portata a loro conoscenza dallo stesso Vice Presidente del CSM, si asterranno dal trasmettere le loro osservazioni alla Commissione Giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Cavallaro, ricorda di aver informato ieri l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della lettera trasmessagli dal Vice Presidente del CSM, onorevole Vietti, con la quale, sulla base di una serie di argomentazioni da lei sottoposte all'Ufficio di Presidenza, si chiedeva alle Presidenze delle Commissioni Giusti-

zia di Camera e Senato di riconsiderare l'iniziativa assunta relativamente alla richiesta di osservazioni ai Consigli giudiziari in merito alla riforma della geografia giudiziaria. Salvo il rappresentante del gruppo UdCpTP, onorevole Roberto Rao, tutti i rappresentanti dei Gruppi presenti e, in particolare, gli onorevoli Ferranti ed Orlando (PD), Costa (Pdl), Angela Napoli (FLpTP) e Nicola Molteni (LNP) hanno ritenuto di dover confermare la scelta già effettuata in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di chiedere osservazioni ai Consigli Giudiziari, quali organi idonei a fornire elementi istruttori ritenuti utili. I medesimi deputati hanno anche evidenziato come a loro parere in tal modo non si ledano le prerogative del CSM. La Presidenza ha quindi preso atto che l'orientamento della maggioranza dei Gruppi è stato quello di non accedere alla richiesta del Vice Presidente del CSM.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara tutto il suo stupore per la lettera del Vice Presidente del CSM, onorevole Vietti, secondo cui il Parlamento non potrebbe procedere alla richiesta di informazione nei confronti dei Consigli Giudiziari, in quanto altrimenti si lederebbero le prerogative del CSM, che diverrebbe di fatto l'unico referente del Parlamento in materia di organizzazione degli uffici giudiziari se non addirittura in materia di giustizia. In realtà non è così. Sottolinea che il Parlamento, salvi i limiti costituzionali, è libero nel scegliere i soggetti da sentire per ragioni istruttorie. Nel caso in esame, si è ritenuto di chiedere delle osservazioni a degli organi territoriali che hanno una loro autonoma rilevanza. La circostanza che per alcune questioni la legge preveda che i Consigli giudiziari diano dei pareri al CSM non trasforma esclusivamente questi in organi consultivi periferici del CSM, cioè in una articolazione interna del CSM. Richiama quindi le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 25 del 2006 per evidenziare come si tratti di organi autonomi rispetto al CSM, che sono in grado, per la loro composizione non limitata alla

rappresentanza dei soli magistrati, di fornire utili elementi istruttori alla Commissione in merito alla riforma della geografia giudiziaria. Ritiene piuttosto che la lettera del Vice Presidente del CSM possa essere considerata una lesione delle prerogative costituzionali del Parlamento. Invita la Presidenza della Commissione a farsi carico di far conoscere all'onorevole Vietti l'orientamento della Commissione in merito alla sua richiesta, evidenziando come questa richiesta possa rappresentare un *vulnus* per le prerogative del Parlamento.

Angela NAPOLI (FLpTP) ribadisce quanto da lei già affermato nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, circa l'inopportunità della lettera del Vice Presidente del CSM. Evidenzia, inoltre, come una lettera del medesimo tenore avrebbe dovuto investire la presidenza della Commissione Antimafia, considerato che anche in quel contesto si è proceduto alla audizione di magistrati in relazione alla riforma della geografia giudiziaria, senza che ciò possa essere considerato una lesione dell'autonomia della magistratura.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver ribadito la propria contrarietà alla richiesta del Vice Presidente del CSM già espressa nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede alla Presidenza se siano stabilite le modalità con le quali si perverrà alla deliberazione del parere una volta effettuate le relazioni, terminate le audizioni ed acquisite le osservazioni dei Consigli giudiziari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Molteni che si procederà come si è proceduto in tutte le occasioni simili, prevedendo delle sedute volte a consentire gli interventi dei deputati per poi esaminare la proposta di parere dei relatori e le eventuali proposte alternative.

Antonio DI PIETRO (IdV) non si sente di condividere tutte le certezze espresse oggi sulle prerogative del Parlamento, ri-

tenendo invece opportuno procedere tenendo conto che i Consigli Giudiziari sono, anche se non esclusivamente, degli organi periferici del CSM. Invita la Commissione a tenere un rapporto di interlocuzione con il CSM, piuttosto che di contrapposizione a seguito della richiesta di osservazioni ai Consigli Giudiziari. A suo parere sarebbe opportuno soprassedere nella richiesta, che rischia inoltre di generare conflittualità anche tra il CSM ed i Consigli giudiziari, ed attendere il parere che il CSM darà sullo schema di decreto.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea preliminarmente come dal decreto legislativo n. 25 del 2006, che disciplina i Consigli giudiziari, risulti evidente che tali organi abbiano una propria autonomia rispetto al CSM, che consente al Parlamento di considerarli come autonomi interlocutori ogni qual volta lo ritenga utile per finalità istruttorie. Questa autonomia è di tutta evidenza se si tiene conto sia del meccanismo di elezione dei componenti dei Consigli Giudiziari sia delle competenze a questi attribuite. Cosa diversa sarebbe stato qualora le osservazioni fossero state chieste a commissioni del CSM, che sono delle articolazioni interne dello stesso.

Roberto RAO (UdCpTP) ritiene che la lettera del Vice Presidente del CSM non rappresenti assolutamente un *vulnus* per le prerogative del Parlamento così come la richiesta, per lui inopportuna nei tempi, di osservazioni ai Consigli giudiziari non debba essere inserita in un contesto di scontro istituzionale tra Parlamento e CSM. A suo parere sarebbe stato piuttosto opportuno acquisire preliminarmente il parere del CSM e poi, in un secondo momento, richiedere eventualmente osservazioni ai Consigli giudiziari. Vi è stato quindi unicamente un errore di natura temporale, al quale si può porre rimedio soprassedendo per il momento sulla richiesta di osservazioni ai Consigli Giudiziari ed attendendo il parere del CSM.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che il parere del CSM è

previsto per legge e rilevato che sono emerse due posizioni da parte dei gruppi, una maggioritaria (Pdl, PD, Lega e FLI) a favore della conferma di richiesta di osservazioni ai Consigli giudiziari ed una minoritaria (UdC e IdV) contraria, assicura che scriverà al Vice Presidente del CSM, onorevole Vietti, allegando il resoconto della seduta odierna dal quale risulta la posizione assunta dai diversi gruppi in merito alla sua richiesta di riconsiderare l'iniziativa assunta relativamente alla richiesta di osservazioni ai Consigli giudiziari.

**Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.**

**Atto n. 494.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, illustra preliminarmente lo schema di decreto in esame, diretto a dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

In particolare, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 17 settembre 2012), uno o più decreti legislativi per « riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza », con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma. Questo schema di decreto legislativo dunque si affianca allo schema con il quale il Governo intende esercitare la delega relativa agli uffici del giudice di pace (AG 455), tuttora all'esame della Commissione Giustizia.

Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi della delega, il Governo dovrà, ai sensi della lettera a), ridurre gli uffici

giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011. Il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia.

Tra i principi e criteri direttivi che dovranno essere valutati con particolare attenzione si collocano quelli previsti dalla lettera *b)*, che delega il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tenere conto di « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano i seguenti parametri: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.

Il legislatore delegato, inoltre, in base alla lettera *c)*, deve ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti.

La lettera *d)* stabilisce che il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri delineati dalla lettera *b)*. La delega dunque non impone la soppressione di tutte le sezioni distaccate (consentendo anche semplicemente una loro riduzione); e consente, a seguito della soppressione delle sedi distaccate, lo spostamento di comuni da un circondario di tribunale ad un altro (principio peraltro affermato anche dalla lettera *b)*).

La lettera *e)* individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale

caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera *f)* impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le successive lettere *g)*, *h)* e *i)* disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

Le lettere da *l)* a *p)* dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, realizzata con lo schema di decreto legislativo AG 455, tuttora all'esame della Commissione.

La lettera *q)* stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il comma 5-*bis*, introdotto dalla legge n. 14/2012, in considerazione degli effetti prodotti dal terremoto del 2009, differisce di tre anni il termine per l'esercizio della delega limitatamente alle sedi di tribunale dell'Aquila e di Chieti.

Passa quindi ad esaminare lo schema di decreto legislativo, composto da dieci articoli.

L'articolo 1 prevede la soppressione di tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e di procure della Repubblica. L'elenco degli uffici soppressi è contenuto nella tabella A allegata allo schema di decreto. La soppressione è ricondotta a due esigenze: maggiore efficienza e riduzione delle spese. Si legge infatti nella relazione illustrativa: che « La riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione di cui al presente provvedimento comporterà, infatti – secondo quanto più nel dettaglio esposto nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto – complessivi risparmi di spesa pari a euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581

per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione ».

Attualmente sono operanti sul territorio nazionale 165 tribunali (più uno, Giugliano in Campania, previsto ma non operativo) e 220 sezioni distaccate. Lo schema di decreto legislativo sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le sezioni distaccate di tribunale.

Elenca quindi, per distretto di Corte d'appello, i tribunali e le relative procure della Repubblica soppressi.

La relazione illustrativa indica il procedimento seguito ai fini della soppressione dei tribunali.

Sono state in primo luogo valutate le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio all'uopo incaricato dal Ministro della giustizia, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo del 2012.

Il gruppo di lavoro ha utilizzato solamente, tra i criteri individuati dalla delega, i parametri considerati a suo parere incontrovertibili: numero degli abitanti e delle sopravvenienze (cd. indice di litigiosità), nonché dei carichi di lavoro rispetto all'organico disponibile (cd. indice di produttività). È stata considerata l'attività nel quinquennio 2006-2010 e valutati il totale dei provvedimenti iscritti e di quelli definiti nei procedimenti civili e penali. È stata inoltre considerata la dotazione organica normativamente assegnata all'ufficio e non già quella realmente presente.

In base alla delega, non sono sopprimibili i tribunali con sede nei capoluoghi di provincia. Di questi uffici sono stati considerati, come standard di riferimento, i valori medi, per valutare gli altri tribunali, astrattamente sopprimibili.

I valori medi risultano i seguenti: popolazione media di 363.769 abitanti (la media nazionale è 345.606); sopravve-

nienze totali medie di 18.094 procedimenti (la media nazionale è 18.623); organico di magistratura pari a 28 unità (la media nazionale è 31); carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1 (la dualità è legata all'uso possibile del numero di procedimenti sopravvenuti ovvero di quelli definiti al fine di desumere la produttività, che per la media nazionale è rispettivamente: 600,6 - 606,9).

I dati medi degli uffici giudiziari di primo grado siti in capoluogo provinciale, relativi ad abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, sono quindi stati utilizzati a confronto con i dati degli altri tribunali. È stata pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cd. pendenza.

Non è stata ipotizzata la soppressione dei tribunali che soddisfano almeno uno dei parametri medi individuati.

Quanto alla produttività, il gruppo di studio ha tenuto conto delle diverse classi di uffici in base all'organico e ha quindi escluso la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, ma non anche di quelli con organico compreso tra 20 e 28 magistrati.

Come si legge nella relazione illustrativa, « tale criterio, pur apparendo il più residuale (in quanto derivato dall'analisi dei criteri principali previsti dalla legge delega) tra quelli adottati dal gruppo di studio, può essere condiviso, laddove ad esso possano abbinarsi criteri valutativi succedanei, come quelli della « situazione infrastrutturale », o del « tasso di impatto della criminalità organizzata ».

Sarebbero in conclusione 45 i tribunali non provinciali che si collocano al di sotto dei criteri desumibili dalla legge delega. Di questi, 8 risultano intangibili per consentire il mantenimento di almeno tre degli « attuali tribunali » (Gela, Larino, Barcellona P.d.G., Patti, Spoleto, Melfi, Vallo d.L. e Rovereto). Residuano 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali per i quali è senz'altro stimabile in base a criteri oggettivi e omogenei l'operazione di riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale ».



Si è inoltre tenuto conto del primo schema di decreto sul riassetto degli uffici del giudice di pace, in cui era stato fissato un limite minimo di popolazione per la sopravvivenza dell'ufficio del Giudice di pace non circondariale.

Il limite minimo di 100.000 abitanti, ivi adottato come parametro di riferimento, porta a concludere che « nessun tribunale sotto tale limite può essere tendenzialmente mantenuto in vita, ove astrattamente sopprimibile, neppure in quei casi ove emergano profili di difficoltà infrastrutturali anche di non trascurabile rilievo ».

Le conclusioni del gruppo di studio sono state poi ulteriormente approfondite dall'amministrazione giudiziaria, al fine di garantire, compatibilmente con i limiti della delega, la maggiore omogeneità possibile per numero di abitanti, estensione territoriale, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze.

Sono state effettuate verifiche relative a tutti i parametri indicati dalla legge delega: situazione infrastrutturale, tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento (con acquisizione di relazioni delle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia), necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

I dati sono stati incrociati con la dimensione minima del bacino di utenza, fissata in 200.000 abitanti, la misura doppia rispetto a quella già utilizzata per gli uffici dei giudici di pace.

Evidenzia poi la relazione illustrativa che « ferma la necessità di procedere sulla base di parametri di valutazione oggettivi, saranno utili sul punto le indicazioni provenienti dalla commissioni parlamentari e dal Consiglio Superiore della Magistratura che, ovviamente, saranno opportunamente valutate ai fini dell'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo ».

È stato inoltre aggiunto il parametro dell'estensione del territorio. A tal fine è stata presa come riferimento la media dei 103 tribunali provinciali, intangibili per legge, depurati dal dato relativo ai 5 cir-

condari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. La media sarebbe pari a 2.169 Km quadrati.

L'amministrazione giudiziaria ha perseguito l'intento di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire – anche mediante la ridefinizione dei suoi confini territoriali e non necessariamente attraverso accorpamenti conseguenti a soppressioni – una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario individuato attraverso il ricorso a standard oggettivi, in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati.

Sulla base delle conclusioni del gruppo di studio, è stata considerata compatibile con la delega la soppressione anche delle sezioni distaccate dei tribunali considerati intangibili.

Quanto alle grandi aree metropolitane (richiamate dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della delega: « razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane », il provvedimento prevede a: a) impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano; Torino e Palermo); b) favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi; c) prevedere – nella sola provincia di Napoli – l'accorpamento delle sezioni distaccate ivi presenti (destinate, come tutte le altre sezioni distaccate, alla soppressione) al tribunale di Giugliano, che – ridenominato « tribunale di Napoli nord » – diverrebbe operativo a tutti gli effetti, in modo da garantire una più razionale distribuzione dei carichi e uffici di più gestibili dimensioni. Le funzioni requirenti sono state peraltro mantenute in capo a un solo ufficio di procura, quello di Napoli.

Per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) sono quindi riportati negli allegati alla relazione l'analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie.

Nella stessa relazione si evidenzia che l'intangibilità dei tribunali provinciali e la



necessaria permanenza di tre circondari in ogni distretto – vincoli imposti dalla delega – hanno determinato in più casi la sopravvivenza di uffici che presentano indici al di sotto dei parametri considerati, precludendo l'omogeneità tra i territori degli uffici giudiziari.

L'articolo 2, comma 1, modifica l'ordinamento giudiziario al fine di coordinarne le previsioni con la nuova distribuzione degli uffici del pubblico ministero. In particolare, intervenendo sull'articolo 2, la riforma conferma che un ufficio del pubblico ministero è normalmente costituito oltre che presso la corte di cassazione, le corti di appello, anche presso i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni, ma ammette che possano sussistere eccezioni a questa regola, rinviando alla tabella B (introdotta dallo schema di decreto) l'individuazione dei tribunali presso i quali non è costituito l'ufficio del PM. Attualmente tale tabella menziona esclusivamente il tribunale ordinario di Napoli nord. Inoltre sono aggiornarne le tabelle allegate al regio decreto n. 12 del 1942.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo rinomina il tribunale di Giugliano in Campania, che diviene il tribunale di Napoli nord, che accorpa i territori attualmente di competenza delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli.

L'articolo 3 modifica il codice di procedura penale per quanto riguarda la competenza degli uffici del pubblico ministero, così da coordinare il codice di rito con la previsione dell'articolo 2 che elimina il necessario parallelismo tra tribunale e relativa procura della Repubblica.

Il Governo avverte peraltro l'esigenza di chiarire – e a ciò provvede il comma 2 dell'articolo in esame – che restano ferme le disposizioni sulla competenza della procura distrettuale in tutte le ipotesi particolari di cui al comma 3-bis dell'articolo 51.

L'articolo 4 dà attuazione ai principi della delega contenuti nelle lettere da g) ad i), sul personale di magistratura e amministrativo da trasferire a seguito della revisione della geografia giudiziaria.

In particolare, i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 disciplinano le nuove assegnazioni dei magistrati ordinari, salva la disciplina specifica sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali, recata dal successivo articolo 5.

Il comma 1 stabilisce che i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano a far parte dell'organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero.

Una disposizione speciale è dettata per i c.d. *giudici del lavoro* (« magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie »), per i quali è prevista l'assegnazione alla sezione di tribunale che si occupa di tali controversie; in alternativa, questi magistrati possono chiedere il trasferimento alla sezione lavoro della Corte d'appello, anche in deroga ai requisiti della permanenza triennale nella sede *ex* articolo 194 OG).

Il comma 2 specifica che l'assegnazione dei magistrati ai nuovi uffici non va interpretata né come « assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede » né come « trasferimento ».

Peraltro, se con l'assegnazione al nuovo ufficio un magistrato deve mutare la propria residenza, lo schema di decreto riconosce l'applicazione delle disposizioni della legge n. 836/1973, sull'indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978).

Il comma 3 demanda al Ministro della giustizia – sentito il CSM – il compito di determinare con decreto le nuove piante organiche dei tribunali e delle procure.

Il comma 4 dispone in ordine ai magistrati onorari, stabilendo che anch'essi siano assegnati agli uffici giudiziari cui sono trasferite le funzioni.

Infine, i commi da 5 a 7 disciplinano l'assegnazione del personale amministrativo, prevedendo che: che il personale assegnato agli uffici giudiziari soppressi transita automaticamente nell'organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero (comma 5); il personale con qualifica dirigenziale con-

serva la qualifica nella nuova sede; se ciò non è possibile, il dirigente è trasferito d'ufficio ad altra sede, a meno che non chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali inferiori e vacanti presso una sede diversa (comma 6); appare utile che vengano chiarite le conseguenze giuridiche dell'assunzione di incarichi dirigenziali inferiori; sia il Ministro della giustizia a determinare con decreto le nuove piante organiche del personale amministrativo dei tribunali e delle procure (comma 7).

L'articolo 5 detta una disciplina specifica per le nuove assegnazioni dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, vale a dire i presidenti di tribunale, i presidenti di sezione del tribunale, i procuratori della Repubblica ed i procuratori aggiunti.

In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, i magistrati titolari delle funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari soppressi possano: chiedere l'assegnazione a posti vacanti, anche in deroga al requisito della necessaria permanenza triennale nella sede (*ex* articolo 194 OG), ovvero, eventualmente anche in subordine, chiedere di essere destinati all'esercizio di una funzione diversa (consigliere di corte d'appello, giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica) in una sede da loro scelta, anche in soprannumero.

Peraltro, il comma 6 disciplina la fase transitoria, vale a dire il periodo che va dall'effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulla soppressione dei tribunali (ovvero 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo) al momento dell'assunzione delle funzioni da parte dei dirigenti nei nuovi uffici giudiziari.

Lo schema prevede infatti che i magistrati, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitino le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati già titolari del posto di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con i dirigenti di tali uffici per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione.

Il comma 3 aggiunge che se le richieste di assegnazione a posti vacanti o di destinazione ad una funzione diversa (di cui ai commi 1 e 2) non vengono inoltrate, decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, i magistrati titolari di funzioni dirigenziali possono essere destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

Anche in questo caso appare utile che sia chiarito lo status dei magistrati in questione.

Diversamente da quanto disposto dall'articolo 4, in base al comma 4 le nuove destinazioni dei magistrati con funzioni dirigenziali sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti.

La posizione dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari soppressi viene ulteriormente salvaguardata dal comma 5 che consente loro, in deroga al requisito della permanenza triennale nella sede (articolo 194 OG) di: chiedere di essere trasferiti ad altra sede o assegnati ad altre funzioni dopo due anni di esercizio delle funzioni dirigenziali nella sede vacante richiesta ai sensi del comma 1; chiedere altrimenti in qualsiasi momento di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni, se in base ai commi 2 e 3 sono stati destinati a funzioni diverse dalle dirigenziali o ad altre sedi.

L'articolo 6 provvede alla riassegnazione del personale di polizia giudiziaria in servizio presso le 37 procure della Repubblica sopresse.

Analogamente a quanto disposto per magistrati e personale amministrativo, lo schema di decreto legislativo dispone l'assegnazione o applicazione del personale di polizia presso le sezioni di polizia giudiziaria delle procure istituite presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli organi giudiziari soppressi.

Anche il questo caso la disposizione (comma 2) esclude che si tratti di nuove assegnazioni, applicazioni o trasferimenti.

L'articolo 7 disciplina la sorte degli edifici giudiziari nelle sedi sopresse dalla riforma.

Il comma 1 stabilisce che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse, senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese, come ulteriormente specificato dal comma 4. Tali edifici verranno utilizzati a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi.

La decisione del ministro sarà assunta previo parere del presidente del Tribunale, del consiglio giudiziario, del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle amministrazioni locali interessate (comma 2).

Infine, il comma 3 stabilisce che per il personale che presta servizio presso gli immobili già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie.

Pur non espressamente prevista dai principi e criteri direttivi di delega, la disciplina transitoria può essere ricondotta all'articolo 1, comma 3, della legge delega, in base al quale la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

In base al comma 1, le udienze fissate dinanzi a uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del decreto legislativo e la data di sua efficacia (diciotto mesi dopo) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente sulla base della nuova geografia giudiziaria stabilita dal decreto legislativo.

Fino al diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2).

I capi degli uffici giudiziari debbono assicurare – compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro – che i procedimenti penali per i quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

Il comma 3 prevede che i capi degli uffici giudiziari curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria. Dal decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione di provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 1).

Le disposizioni sulla riduzione degli uffici, le nuove tabelle, le modifiche al c.p.p., i magistrati e il personale amministrativo presso gli uffici soppressi e il personale di polizia giudiziaria sono efficaci decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore.

Saranno pertanto immediatamente efficaci le disposizioni sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali (articolo 5) e quelle sull'edilizia giudiziaria (articolo 7).

Il comma 3 disciplina l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti.

Lo schema di decreto interviene infatti anche con riguardo a tali circoscrizioni. Si ricorda che, in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni (articolo 1, comma 5-bis, della legge 148/2011).

La scelta adottata dallo schema di decreto è pertanto di rivedere fin d'ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riguardo ai predetti tribunali, differendo l'efficacia.

In base al comma 3, le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e delle relative sedi distaccate sono efficaci decorsi tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e nei confronti dei magistrati titolari di funzioni

dirigenziali presso gli uffici giudiziari di L'Aquila e Chieti, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto (comma 3).

Sottopone quindi alla Commissione alcuni spunti di riflessione su questioni comunque diverse dalla scelta dei tribunali da sopprimere...

In relazione all'articolo 1, che prevede la soppressione di tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e di procure della Repubblica, per quanto attiene alle valutazioni delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio all'uopo incaricato dal Ministro della giustizia, si osserva che, con riguardo allo schema di decreto legislativo relativo alla soppressione degli uffici del giudice di pace, è stato tenuto conto del numero medio di presenze effettive dei giudici nel quinquennio e non del numero di magistrati previsti dalla pianta organica. Non è esplicitato nella relazione illustrativa dello schema sui tribunali il motivo per cui è adottato un metodo diverso.

In relazione all'articolo 3, che modifica il codice di procedura penale per quanto riguarda la competenza degli uffici del pubblico ministero, eliminando il necessario parallelismo tra tribunale e relativa procura della Repubblica, occorre verificare se la modificazione relativa alla competenza del GIP-GUP sia compatibile con la delega.

In riferimento all'articolo 4, che dà attuazione ai principi della delega contenuti nelle lettere da g) ad i), sul personale di magistratura e amministrativo da trasferire a seguito della revisione della geografia giudiziaria, dovrebbe essere chiarito lo status giuridico di magistrati di tribunale che, in forza di legge, possono essere assegnati a uffici di corte d'appello.

Pare inoltre da valutare la compatibilità con la delega della disposizione sulla possibilità del trasferimento alla corte d'appello dei magistrati del lavoro. La delega infatti farebbe riferimento esclusivo all'inserimento dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico dei tribunali e delle procure accorpanti.

In relazione all'articolo 5, che detta una disciplina specifica per le nuove assegna-

zioni dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, occorre verificare lo status dei magistrati che, ai sensi del comma 3, non avendo fatto richieste di assegnazione a posti vacanti o di destinazione ad una funzione diversa (di cui ai commi 1 e 2), decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, possono essere destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. Con particolare riferimento al comma 4, secondo cui le nuove destinazioni dei magistrati con funzioni dirigenziali sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti, occorre valutare se la disposizione sia compatibile con i principi di delega e, in particolare, con l'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 148/2011, secondo cui l'assegnazione dei magistrati non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti.

In merito all'articolo 7, che disciplina la sorte degli edifici giudiziari nelle sedi soppresse dalla riforma, appare utile che vengano chiarite le conseguenze, sul piano giuridico ed organizzativo, della disposizione di cui al comma 3, secondo cui il personale che presta servizio presso gli immobili già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

Relativamente all'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, merita attenzione il comma 2 laddove prevede che, in relazione alla regola secondo cui fino al diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione. I capi degli uffici giudiziari debbono assicurare – compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro – che i procedimenti penali per i quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici. La clausola di compatibilità con il personale in servizio e

con la migliore organizzazione del lavoro rimette, nella sostanza, alla discrezionale valutazione dei capi degli uffici giudiziari la possibilità di proseguimento del procedimento penale davanti agli stessi giudici. Stesse valutazioni debbono essere fatte in merito al comma 3. Che prevede che i capi degli uffici giudiziari curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati. Anche in questo caso, è rimesso alla valutazione discrezionale dei capi degli uffici la possibilità che il procedimento civile prosegua davanti agli stessi giudici.

Sull'articolo 10, che disciplina l'entrata in vigore, si richiama l'attenzione sul comma 3, che disciplina l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, modificandole fin d'ora anche con riguardo ai predetti tribunali, differendone però l'efficacia di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Si prevede che nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari di L'Aquila e Chieti, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto (comma 3), senza chiarire che i diversi termini di efficacia interessano i magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari di L'Aquila e Chieti così come modificati dal decreto legislativo (ovverosia i magistrati titolari di tali funzioni negli uffici soppressi e accorpati a L'Aquila e Chieti).

In relazione ai criteri utilizzati per individuare gli uffici giudiziari da sopprimere ritiene opportuno sottoporre alla Commissione alcune riflessioni.

In primo luogo, richiamandomi anche al dibattito ed alla proposta di parere formulata dai relatori in merito allo schema di decreto legislativo sugli uffici dei giudici di pace, non può non rilevare che il criterio del limite minimo del bacino di utenza fissato per ciascun ufficio giudiziario nel numero di 200 mila abitanti per i tribunali e di 100 mila abitanti per gli uffici dei giudici di pace è assolutamente discrezionale e non tiene conto delle specificità territoriali. Come si sia

arrivati a questi due limiti minimi è stato chiarito nelle relazioni illustrative dei due schemi di decreto legislativo. In particolare è stato preliminarmente individuato in 363.769 abitanti il valore standard dell'ufficio giudiziario intangibile, cioè dell'ufficio avente sede nel capoluogo di provincia (con esclusione dei tribunali metropolitani). Non sono invece stati indicati dal Governo i criteri oggettivi che hanno portato la soglia minima al numero di 200 mila o 100 mila abitanti. È inopportuna in quanto può costituire un eccesso di delega la circostanza che tale limite minimo è stato utilizzato in sé e per sé per ciascun ufficio giudiziario, mentre sarebbe stato necessario fare riferimento per ciascun territorio, come richiesto dalla delega, alla specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e alla valutazione dell'impatto della criminalità organizzata.

Sulla funzionalità della scelta di sopprimere tutte le sezioni distaccate occorre riflettere, anche perché occorre assicurare almeno una capillare presenza di sportelli della giustizia e individuare le sedi dove è necessario mantenere il giudice di pace, nonché valutare lo sviluppo delle vie di comunicazione e delle nuove possibilità offerte dall'informatica e dalla telematica.

Non si vuole negare in senso assoluto la fondatezza della linea seguita dal Ministro ma piuttosto sottolineare l'esigenza di procedere a delle valutazioni non in via generale ma in maniera specifica, cioè facendo riferimento alla specificità delle esigenze territoriali e alle conseguenti funzionalità degli uffici.

Un'ulteriore questione da tenere in debito conto è quella della rideterminazione delle piante organiche di ciascun ufficio giudiziario alla luce del nuovo assetto territoriale. Ritiene che non si possa procedere a tale riassetto territoriale senza aver preventivamente rideterminato le piante organiche.

Si riserva ulteriori riflessioni alla luce delle audizioni.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ritiene che la documentazione a disposizione



della Commissione debba essere analizzata con attenzione ma che, comunque, ogni ragionamento in merito al provvedimento in esame debba partire da una valutazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011. Ricorda, in particolare, come il criterio di cui al comma 2, lettera e), preveda che si debba « assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni ». Osserva quindi come non risulti che questo percorso sia stato seguito e come in alcune circostanze dove vi sia un grande tribunale e un piccolo tribunale limitrofo, la priorità non dovrebbe essere quella di ridurre ma quella di razionalizzare. Parimenti, le sezioni distaccate vengono tutte chiuse, con un superamento della citata priorità e senza tenere conto che la soppressione è una possibilità, così come lo è anche la riduzione, ai sensi del comma 2, lettera d) della legge di delega.

Quanto ai « criteri oggettivi e omogenei » che dovrebbero essere seguiti ai sensi del comma 2, lettera b) della legge di delega, ritiene che il percorso logico di individuazione del « Tribunale ideale » presenti taluni elementi di arbitrarietà. Sottolinea, in particolare, come si sia preso a base del ragionamento il solo tribunale provinciale, che la delega non sopprime, senza considerare che la delega fa salvi anche altri tribunali.

Anche il criterio di cui al comma 2, lettera c) che prevede, a determinate condizioni, la « possibilità di accorpate più uffici di procura » non sembra essere stato seguito.

Rileva, infine, come numerose altre problematiche meritino un attento approfondimento. Si riferisce, in particolare, ai riflessi dell'accorpamento dei tribunali sui giudici onorari, sugli uffici del giudice di pace, sulle spese gravanti sui comuni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### **DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.20**

**Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.**

*(Deliberazione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494).

L'indagine conoscitiva si concluderà in tempo utile per rispettare il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in oggetto.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione ha programmato di procedere all'audizione di magistrati, esponenti di associazioni rappresentative della magistratura, dell'avvocatura e della società civile.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente

**La seduta termina alle 13.25.**



**DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Indagine conoscitiva sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.**

**Atto n. 488.**

*(Deliberazione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali (Atto n. 488).

L'indagine conoscitiva si concluderà in tempo utile per rispettare il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in oggetto.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione ha programmato di procedere all'audizione rappresentanti degli ordini professionali.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 13.30.****INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.**

**Atto n. 494.**

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, del Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Graziano Delrio, e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giovanni COLANGELO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario CAVALLARO (PD), Francesco Paolo SISTO (PdL), Enrico COSTA (PdL) e Giulia BONGIORNO, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Giovanni COLANGELO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli*.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco MESSINEO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), Donatella FERRANTI (PD), Mario CAVALLARO (PD) e Marilena SAMPERI (PD).

Risponde ai quesiti posti Francesco MESSINEO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo*.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Gianni SPERANZA, *rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI (PD), Nicola MOLTENI (LNP), Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP), Marilena SAMPERI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Rita BERNARDINI (PD) e Guido MELIS (PD).

Risponde ai quesiti posti Antonio RAGONESI, *rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

**La seduta comincia alle 15.10.**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP).

*(Svolgimento e conclusione)*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Marina Elvira CALDERONE, *Presidente del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali* e Giancarlo LAURINI, *rappresentante del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Maria Grazia SILIQUINI (PT) e Angela NAPOLI (FLpTP).

Rispondono ai quesiti posti Marina Elvira CALDERONE, *Presidente del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali*, Giancarlo LAURINI, *rappresentante del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali*, Roberto ORLANDI, *rappresentante del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali* e Edda SAMORY, *rappresentante del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali*.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

**La seduta comincia alle 15.40.**

**5-06730 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Brucoli, di Augusta.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emergono gravi irregolarità nelle condizioni di detenzione, la pressoché totale mancanza di assistenza psicologica, il carattere totalmente irrazionale del trasferimento del detenuto lontano dalla famiglia e la mancanza di soluzioni concrete e credibili a tutti questi problemi.

**5-06731 Bernardini: Sulla detenzione di una donna con i suoi due figli di età inferiore a 3 anni nel carcere di Buoncammino di Cagliari.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che dimostra non solo l'inefficacia ma anche gli effetti controproducenti della legge n. 62 del 2011, con la quale taluno pen-

sava che mai più i bambini sarebbero vissuti nelle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.50.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.  
Atto n. 455.*

*SEDE REFERENTE*

*Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.  
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.*

## ALLEGATO 1

**DL 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese.  
C. 5312 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge n. 5312,  
rilevato che

L'articolo 54 è diretto a introdurre nel codice di procedura civile il filtro di inammissibilità dell'appello, che si fonda su una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, prevedendo che l'impugnazione sia inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta

desta perplessità ancora maggiori l'innalzamento dei costi che si determinerà con il ricorso *per saltum* in cassazione ed al rischio di ingiustizie che un filtro costruito su una ampissima discrezionalità, su una motivazione succinta e sulla non impugnabilità ovviamente comporta in dispregio dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

dall'introduzione del filtro in appello possano derivare gravi pregiudizi nei confronti delle parti il cui ricorso in appello verrebbe valutato sulla base di un giudizio prognostico e sommario, che si potrebbe risolvere in un giudizio di inammissibilità che non sembra essere lo strumento da utilizzare nelle valutazioni attinenti al merito;

si potrà anche determinare un aggravio del carico di lavoro della Corte d'appello, che si troverebbe a dover esaminare due volte il medesimo ricorso,

nonché della Corte di Cassazione considerato il prevedibile incremento dei ricorsi *per saltum*;

lo stesso CSM ha indicato il rischio di inefficacia dell'intervento osservando che « il carico dell'arretrato già pendente, con cause fissate per la decisione in talune Corti d'appello già ad oltre cinque anni da oggi, rende obiettivamente poco plausibile che, in specie, i collegi delle Corti di appello, peraltro tenuti anche allo smaltimento dell'arretrato per effetto dei programmi di gestione di cui all'articolo 37 decreto-legge 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, siano in grado di procedere allo scrutinio richiesto dalla norma »;

sarebbe pertanto auspicabile affrontare in un separato provvedimento contestualmente il « filtro » e lo smaltimento dell'arretrato con misure organizzative idonee, anche per l'assoluta inidoneità del provvedimento ad incidere sull'arretrato che affligge le Corti d'appello, considerato che si è prevista la sua entrata in vigore per i giudizi instaurati successivamente alla legge di conversione e che in questa situazione la limitazione del filtro agli appelli « che non avrebbero ragionevoli possibilità di essere accolti », rinvia *sine die* la decisione degli appelli fondati e, quindi la sopravvivenza delle sentenze di primo grado ingiuste e provvisoriamente esecutive;

sarebbe, inoltre, in ogni caso più opportuno apportare modifiche alla disciplina del giudizio in appello volte a conferire maggiore efficacia concreta alle disposizioni che già consentono di rendere la

sentenza di appello nella prima fase del giudizio,

sottolineata l'esigenza di modificare la disciplina del codice di rito in maniera tale da consentire la celebrazione del processo d'appello civile in un'unica udienza, come quello del lavoro, e la possibilità di utilizzare la trattazione orale e la sentenza succintamente motivata in tutti i casi di manifesta infondatezza o manifesta fondatezza dell'appello, anche nel rito del lavoro, consentendo l'immediata applicazione ai giudizi in corso, anche al fine di velocizzare lo smaltimento dell'arretrato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 54 ovvero sia sostituito da un articolo diretto a modificare l'articolo 343 c.p.c. e il terzo comma dell'articolo 350 c.p.c. funzionali alla decisione della controversia fin dalla prima udienza con sentenza letta in udienza; consentendo al giudice di arrivare alla stessa udienza conoscendo tutti gli atti nonché gli articoli 350 e 352 c.p.c. prevedendo che il giudice in caso di manifesta fondatezza o manifesta infondatezza dell'appello pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e ai precedenti conformi.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06730 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Brucoli, di Augusta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al decesso di Massimo Mauro – avvenuto presso l'Istituto penitenziario di Augusta in data 11 gennaio 2012 – si comunica che il gesto autosoppressivo è avvenuto mediante impiccagione, con l'ausilio di un lenzuolo annodato a forma di cappio, che è stato fissato alla terza branda della cella detentiva.

Il predetto detenuto era stato tratto in arresto l'11 febbraio 2009 ed aveva la posizione giuridica di condannato definitivo, con fine pena al 30 settembre 2016 in seguito alla condanna inflittagli per diversi reati tra cui maltrattamenti e furto, ai sensi degli articoli 572 e 624 del codice penale.

Dalla documentazione acquisita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che il detenuto in questione è stato tempestivamente soccorso dal personale di custodia e da quello medico il quale, dopo aver praticato gli interventi rianimatori di rito, alle ore 20,25 circa ne ha dovuto constatare l'avvenuto decesso.

Sull'accaduto è stata prontamente avviata un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Sicilia, al fine di appurare cause, circostanze e modalità del decesso. All'esito della suddetta indagine, la Commissione ispettiva ha ritenuto di dover considerare l'evento come fatto del tutto imprevisto, dal momento che « il detenuto non aveva lasciato trapelare nulla che facesse presagire le idee successive poste in essere, anche se al momento dell'ingresso aveva dichiarato timori per la propria incolumità ».

Peraltro, l'assoluta assenza di lesioni riconducibili all'intervento di terze persone ha indotto anche il consulente tecnico del P.M. a propendere per la configurazione suicidaria dell'impiccagione ed ha fatto sì che la competente Autorità Giudiziaria abbia ritenuto di non disporre l'esame autoptico.

Per quanto riguarda, invece, le iniziative volte a ridurre il triste fenomeno dei suicidi e degli atti di autolesionismo, si segnala che la competente Direzione Generale ha già da tempo posto il tema dei suicidi in carcere al centro della propria attenzione: sono state, infatti, fornite agli Istituti penitenziari direttive utili ad « intercettare » comportamenti rivelatori di disagio psichico e/o di tendenza depressiva, al fine di porre in essere interventi di supporto per prevenire atti suicidari ed atti auto o etero aggressivi.

Peraltro, in una situazione di grande difficoltà – caratterizzata, da una parte, da un aumento consistente della popolazione detenuta e, dall'altra, dalla riduzione dei fondi a disposizione per la realizzazione di interventi trattamentali adeguati – l'obiettivo perseguito è quello di creare un collegamento tra le varie aree dell'Istituto e gli operatori esterni, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e creare una rete di interventi, capaci di coinvolgere l'intera struttura nella risposta alla problematica.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) nel mese di luglio dello scorso anno, è stata diramata una nota con la quale si è cercato di sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali, affinché



incentivino e sostengano le Direzioni degli Istituti nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva. Al riguardo è stata ribadita l'importanza di una maggiore presenza del volontariato e dei contatti con la comunità esterna, precisandosi che tali ingressi possono essere legittimamente contenuti o ridotti soltanto in presenza di significative carenze di personale, ovvero di ragioni di giustizia, pericolosità, sicurezza, ordine e di disciplina, o ancora di appartenenza a specifici regimi e circuiti detentivi;

b) in data 25 novembre 2011 è stata diramata anche una circolare avente ad oggetto le « Modalità di esecuzione della pena », con la finalità di realizzare « Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione » e di superare la dicotomia tra i concetti di sicurezza e di trattamento. È stato, tra l'altro, affrontato anche il momento dell'accoglienza del detenuto e il rischio suicidarlo, prevedendo una riorganizzazione dell'intera materia alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 e di tutto quanto previsto dagli organismi europei, dall'OMS e di quanto contenuto negli atti formati in seno al comitato nazionale di Bioetica, fino a giungere alla definizione delle modalità di intervento nei casi concreti.

Per ciò che concerne, infine, le iniziative volte a potenziare il ricorso alle misure alternative, si osserva che lo scorso 25 gennaio è stato approvato dal Senato il disegno di legge su « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi

urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri »: tale provvedimento prevede, tra l'altro, ai fini che qui interessano, la modifica della legge n. 199 del 2010 attraverso un innalzamento a 18 mesi del limite massimo di pena residua per la fruizione del beneficio della detenzione domiciliare. Tale modifica ha, invero, consentito di estendere la possibile platea dei detenuti ammessi al beneficio ed ha permesso, alla data del 31 gennaio 2012, la scarcerazione di 4.654 detenuti.

Per completezza informativa, va segnalato che nel corso della presente legislatura è stato presentato il DDL 3291-ter, ancora all'esame degli organi parlamentari, recante disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Si tratta dell'estensione al processo penale ordinario dell'istituto già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che introduce una forma di « probation » da applicare durante la fase di cognizione, nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria.

La concessione della misura è condizionata all'impegno dell'imputato ad adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, o tramite attività riparatrice da eseguirsi con la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06731 Bernardini: Sulla detenzione di una donna con i suoi due figli di età inferiore a 3 anni nel carcere di Buoncammino di Cagliari.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti riferiscono di avere appreso da notizie stampa, che due bambini di tenera età avrebbero trascorso due giorni e due notti presso la Casa Circondariale di Cagliari, in seguito all'arresto della loro madre. Anche associazioni umanitarie avrebbero riferito del caso specifico, censurando la mancanza, nella regione Sardegna, di strutture detentive idonee ad ospitare le madri ed evitare traumi ai loro figli in tenera età.

Al fine di corrispondere alla richiesta di chiarimenti e di iniziative ispettive avanzata dall'onorevole Bernardini in merito alla vicenda segnalata, si comunicano i seguenti elementi informativi.

All'esito dell'indagine conoscitiva esperita per il tramite delle competenti Articolazioni ministeriali, è emerso che la donna citata nell'interrogazione risponde al nome di Glayda Obamedo, è di nazionalità nigeriana ed ha fatto ingresso nella Casa Circondariale di Cagliari il 9 gennaio 2012, insieme ai suoi due figli di anni 2 e di mesi 6. La predetta è stata assegnata nella camera « nido », locale adeguatamente attrezzato con giochi per bambini, scaldalatte, pannolini ed altro. Nell'occasione, la camera è stata lasciata aperta al fine di ridurre al minimo i disagi per i piccoli e, lo stesso comandante del reparto, ha curato direttamente i rapporti con la donna, per assicurarsi della risoluzione di tutte le eventuali problematiche relative alla cura dei minori. Prima della scarcerazione, avvenuta in data 11 gennaio 2012, la donna è stata condotta con i figli presso la clinica pediatrica per effettuare tutti i

controlli del caso. La misura della custodia cautelare in carcere – così come precisato dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Cagliari – è stata emessa dal GIP competente nell'ambito del procedimento penale n. 10078/07 ignorando che l'indagata fosse madre di minori in tenera età, ed è stata portata ad esecuzione dal P.M. di turno, poiché non vi era alcun congiunto o persona di fiducia cui affidare i bambini e poiché anche la Direzione della Casa Circondariale di Cagliari, contattata nell'immediato, aveva fornito rassicurazioni sull'adeguatezza di alcuni locali del penitenziario cagliaritano ad accogliere soggetti minori.

Peraltro, dalla stessa lettura degli atti inviati alla locale Procura della Repubblica dalla Casa Circondariale di Cagliari è dato evincere che la donna aveva espresso l'intenzione di tenere i figli con sé e che entrambi i minori sono stati adeguatamente curati e sottoposti a controlli sanitari e cure mediche ed è stata, altresì, consentita l'apertura della cella detentiva, proprio per scongiurare il verificarsi di effetti traumatizzanti sui minori.

In ogni caso, giova sottolineare che il GIP, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, ha immediatamente provveduto a sostituire la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, fronteggiando in modo meno afflittivo le perduranti esigenze cautelari.

Ed invero, soltanto in una prima fase, del tutto temporanea e contingente, le ritenute esigenze di custodia sono state considerate contenibili con la custodia in carcere, secondo una valutazione dell'Au-

torità giudiziaria che ha, comunque, tenuto conto dell'assenza di prossimi congiunti o di persone di fiducia a cui affidare i bambini e dell'intenzione della madre di trattenere con sé i minori e che ha, altresì, preliminarmente verificato la reale disponibilità della struttura carceraria a rendere il meno traumatico possibile il soggiorno dei bambini.

Venendo, quindi, alle questioni di carattere più generale segnalate nell'atto ispettivo, si rappresenta che negli istituti di detenzione, alla data del 23 marzo 2012, risultano complessivamente presenti insieme alle madri detenute, 54 bambini.

In un primo momento, in considerazione del dato numerico complessivo, l'Amministrazione Penitenziaria, anche con il coinvolgimento della regione e della provincia di Cagliari, ha ritenuto di non procedere alla realizzazione di un ICAM in Sardegna, evidenziando, negli istituti

della regione, l'assenza di detenute sarde con prole al seguito e la presenza decisamente sporadica di detenute straniere con bambini.

Tuttavia, sin dallo scorso mese di giugno, la stessa Amministrazione ha ritenuto di riproporre la realizzazione di strutture ICAM anche in Sardegna, proprio in considerazione del tenore della legge 21 aprile 2011 n. 62 che, al fine di agevolare il mantenimento ed il ripristino della relazione genitoriale dei detenuti, non solo prevede l'ingresso negli ICAM, in presenza di determinate condizioni, delle madri imputate e condannate, ma eleva l'indice di età dei bambini che vi possono essere ospitati: circostanza, questa, che potrebbe sensibilmente ampliare la platea delle donne ammesse a trascorrere il periodo di custodia cautelare o dell'esecuzione della pena in tali istituti.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame congiunto e rinvio*) ..... 90

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (esame C. 5284 D'Alema ed emendamenti – Rel. Stefani) C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 97

##### RISOLUZIONI:

7-00886 Antonione: Sull'interpretazione dell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00193*) .... 99

ALLEGATO (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) ..... 104

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 102

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 102

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 103

AVVERTENZA ..... 103

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro per gli affari europei,

Enzo Moavero Milanese, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, iniziato nella seduta di ieri.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, a seguito delle intese intervenute tra i gruppi, la discussione generale in Assemblea dei disegni di legge in titolo avrà luogo oggi pomeriggio. Ringraziando per la loro rinnovata presenza i rappresentanti del Governo, il ministro Moavero Milanesi e il sottosegretario Dassù, segnala che il Ministro dell'economia e delle finanze ha appena svolto un'audizione sui recenti sviluppi nell'ambito dell'eurozona davanti alle Commissioni Affari esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.

Mario BARBI (PD) sottolinea che il Parlamento italiano si accinge a ratificare provvedimenti che impegnano l'Italia per decenni e che incidono di fatto in modo profondo sul nostro assetto costituzionale. Il Parlamento procede in modo inadeguato all'importanza dei temi, in modo frettoloso e nel segno dell'emergenza – come accade da troppo tempo – per dare « un » segnale di affidabilità che il nostro governo possa spendere in Europa. Esprime preoccupazione per questo *iter* di ratifica accelerata e per profili di merito connessi agli effetti

di questi provvedimenti. Nel preannuncia che il suo voto non potrà, conseguentemente, essere un sì convinto, ma condizionato, procede ad illustrarne le ragioni.

Osserva che si è detto che l'Europa nella crisi si sta muovendo nella direzione giusta e che questo è condivisibile. È l'andatura, lenta e barcollante, a non essere adeguata.

Riconosce volentieri al Governo di operare nella convinzione di servire l'interesse del Paese e dell'Europa e anche di avere, da ultimo, nell'ultimo Consiglio europeo, puntato i piedi sullo *spread*. Ritiene, tuttavia, che ciò non sia sufficiente poiché non è sufficiente dire, come ha fatto poc'anzi in audizione il ministro Grilli, che dopo la crisi riconosceremo i progressi fatti. A suo avviso, i problemi esistono perché c'è la crisi e se non li avessimo forse non staremmo affrontando una crisi. Rivolgendosi al collega relatore Tempestini, sottolinea di concordare con la sua analisi relativa all'esaurimento di una fase funzionalista di costruzione dell'Europa e all'avvio di una nuova fase dall'esito aperto. Osserva che è di questo esito che si dovrebbe parlare.

Sottolinea il proprio europeismo e favore per la moneta unica. Si deve, tuttavia, riconoscere che una moneta comune senza uno Stato è fragile e alla lunga insostenibile, così come sono fragili e vulnerabili Stati senza moneta. Questa però è la situazione dell'Europa. E senza un atto di volontà politica costituente che richieda il pronunciamento dei popoli non se ne esce.

Ritiene che la domanda se *Fiscal Compact* e MES siano la risposta o se pongano almeno rimedio ai difetti, ormai quasi universalmente riconosciuti, di base dell'euro. La risposta non è univoca perché, se la direzione intrapresa di riforma dell'UE è corretta, il traguardo sembra allontanarsi nonostante i progressi per l'acuirsi della crisi.

A suo giudizio, il *Fiscal Compact* pone in particolare problemi molto seri sia per l'Europa che per l'Italia: è necessaria l'Unione fiscale e invece si persevera nell'errore di considerare il Patto di stabilità come la soluzione e non come il problema.

Ricorda che il Patto doveva produrre convergenza ed ha invece assecondato la divergenza nei conti pubblici e lo sviluppo di squilibri macroeconomici. Si pensi ai *surplus* e deficit commerciali, ai differenziali di produttività e di inflazione tra vari Paesi, aspetti che non sono stati considerati nell'audizione del ministro Grilli che ha, invece, trattato solo di finanza pubblica.

Rileva che si è argomentato che il Patto di stabilità non ha funzionato perché è rigido e quindi stupido. A suo avviso tale strumento non diventa « intelligente » rendendolo ancora più rigido, come fa il *Fiscal Compact*. Questo è un punto cruciale: bisognava passare dal coordinamento delle politiche all'Unione politica dell'Europa e invece si è rafforzata la dimensione del coordinamento. L'Unione fiscale significherebbe conferire a un'autorità europea poteri effettivi di bilancio, cioè attribuirle la facoltà di imporre tasse e di fare debiti.

Quanto all'aggravarsi del deficit democratico dell'Unione europea, segnala che il rappresentante del Governo ha opportunamente sottolineato che il *fiscal compact* non aggiunge molto al *six-pack*. Effettivamente i vincoli principali erano già contenuti nei regolamenti europei del *six pack*, fatti propri dal precedente Governo e del tutto sottovalutati dal Parlamento e dalle forze politiche. In quel passaggio tutti hanno preso troppo alla leggera il vincolo che veniva accettato. Il *Fiscal Compact* rende tuttavia quei vincoli ancora più stringenti e li colloca in una cornice intergovernativa che comincia ad esser operante con la ratifica da parte di 12 Paesi dell'area dell'euro.

Ribadisce che a questo punto si pone un problema democratico: il nostro Parlamento si spoglia di prerogative essenziali in materia fiscale e di bilancio, demandando ad organismi europei senza una paragonabile legittimazione democratica fondamentali poteri di indirizzo e di controllo. Lo si fa tutto sommato a cuor leggero mentre altri Parlamenti difendono con forza le proprie prerogative, ad esem-

pio il *Bundestag*, anche con lo scudo di inappellabili verdetti della Corte costituzionale.

A conferma di ciò, mentre si procede alla ratifica frettolosa di MES e *Fiscal Compact* non si sa se e a quali condizioni la Corte costituzionale tedesca, che si pronuncerà solo il 12 settembre, darà il via libera a una decisione che il *Bundestag* pure ha adottato con una maggioranza superiore ai due terzi.

A suo avviso, la vicenda costituzionale tedesca richiederebbe approfondimenti e si limita a ricordare che nel 2009 e poi in diverse altre pronunce i giudici di Karlsruhe hanno detto che la Germania non potrà cedere poteri sovrani in tema fiscale e di bilancio a nessuna entità europea perché il potere di cedere tali prerogative è nella disponibilità unica del popolo tedesco e nemmeno della sua rappresentanza democratica. Giusto o sbagliato che sia, questo è l'orientamento di Karlsruhe per cui gli preme ricordare che la sentenza del 2009, che mette un limite all'evoluzione funzionale dell'integrazione, segue la bocciatura del Trattato costituzionale europeo da parte del popolo francese.

Ritiene che senza un referendum in Germania, e non solo in quel Paese, che si pronuncerà sul futuro dell'Europa non si uscirà dall'attuale « camicia di forza », fatta di « solidarietà e controlli », come ha detto la Cancelliera Merkel, una solidarietà che non consente automatismi e non aiuta la flessibilità.

Alla luce dei tempi di cui la Germania ha deciso di disporre per valutare l'opportunità di un percorso che riguarda più Paesi, ritiene opportuno porre il quesito se la nostra Costituzione sia meno democratica di quella tedesca. Indubbiamente il nostro Paese deve fare i « compiti a casa » che sono stati assegnati non senza valutare se si tratta di quelli giusti. L'impegno assunto per la riduzione del debito di 3 punti di PIL all'anno per i prossimi venti anni è, a suo parere, insieme troppo gravoso e poco efficace: troppo gravoso, perché prelude ad almeno un decennio di stagnazione ed impoverimento, e poco efficace perché la gradualità dell'esercizio,



se si riuscirà a realizzarlo con pareggio di bilancio, ingenti avanzi primari e una indispensabile quanto al momento chimerica crescita e anche con il di più di alienazioni di patrimonio pubblico, ci farà uscire dalla cura stremati e indeboliti in modo forse irreparabile rispetto a partner e concorrenti. I « compiti a casa » avrebbero dovuto consistere in un pacchetto di misure straordinarie per la riduzione dello *stock* del debito e di misure di riduzione della tassazione ordinaria. Questa sarebbe stata un'agenda su cui chiedere il pronunciamento degli italiani alle prossime elezioni.

Esprime preoccupazione anche per gli effetti politici interni, in considerazione dell'ipoteca posta sul futuro, ancorché accesa con le migliori intenzioni, di evitare traumi e perseguire soluzioni graduali a problemi di *stock* del debito. Tale ipoteca potrà avere effetti politici imprevedibili aprendo inedite divisioni interne che potrebbero preludere a scenari di tipo greco con un paese diviso tra sostenitori del vincolo esterno, ritenuto virtuoso, e avversari del vincolo esterno, considerato « matrigno ».

Comprende che questi rilievi critici sarebbero ragione sufficiente per negare il consenso alla ratifica dei provvedimenti in titolo se non fosse che un voto contrario sarebbe interpretato in modo opposto alle ragioni che lo motiveranno, che non sono ragioni contro l'Europa ma per un salto di qualità politico dell'Europa. Un salto di qualità che non potrà venire che da un coinvolgimento dei popoli in modo simultaneo. Preannuncia, quindi, il proprio voto a favore perché un voto contrario potrebbe essere confuso, a livello europeo, con le tendenze euroscettiche proprie di coloro che sono ostili a una maggiore integrazione e, sul piano interno, potrebbe alimentare l'illusione che vi sia una strada facile e a costo zero per il risanamento e la soluzione dei problemi strutturali del paese.

Ribadisce le riserve formulate nella consapevolezza che, senza un salto di qualità nazionale nel modo di affrontare la questione della riduzione del debito e

senza un salto di qualità della costruzione europea sul piano della solidarietà e della legittimità democratica dei suoi organi, cioè sul piano dell'unione politica, gli strumenti da ratificare si riveleranno non solo insufficienti ma anche tali da rischiare di produrre effetti opposti a quelli desiderati.

Stefano ALLASIA (LNP) richiama l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, professor Grilli, svolta nella prima mattina di oggi, per sottolineare che da questa importante occasione non sono emersi elementi convincenti ai fini di una deliberazione sui provvedimenti in titolo. Sottolinea che dal presente dibattito non sono mai emersi argomenti a sostegno dei Trattati in esame, corroborando l'opinione dissenziente del suo gruppo. Sottolinea che il gruppo della Lega Nord Padania, pur votando contro la ratifica dei Trattati, ritiene proficuo un confronto parlamentare su tali temi alla luce dei radicali mutamenti che essi produrranno sull'assetto economico profondo del nostro Paese per i prossimi due decenni. Nel fare presente le risposte evasive fornite dal ministro Grilli sul reperimento delle risorse con cui annualmente si conta di abbattere il debito pubblico, sottolinea che la sua regione di provenienza, il Piemonte, può contare su un assetto finanziario migliore di quello di altre regioni italiane, anche in ragione dell'impegno e della buona gestione dei fondi impiegati nella realizzazione di importanti infrastrutture. Richiama quindi la vocazione dell'Italia alle esportazioni delle merci e la sua capacità di adeguarsi in modo flessibile ai mercati internazionali ed esprime rammarico per la linea della maggioranza parlamentare che sostiene l'attuale Governo tecnico rispetto a scelte che danneggiano l'economia del nostro Paese e che si scaricheranno sui cittadini. Sottolinea che il record di debito pubblico che caratterizza l'Italia è frutto di scelte passate, condivise dalle diverse forze politiche e che hanno comportato un indebitamento pubblico a fronte di un moderato indebitamento privato. Le misure da approvare sono finalizzate ad impoverire i cittadini risparmiatori, che,

malgrado gli sforzi, assistono impotenti all'inesorabile peggioramento nell'andamento dello *spread* nonostante il cambio nella leadership di Governo.

Sottolinea quindi che la moneta unica ha deluso le aspettative e manca da parte di Bruxelles ogni chiarimento in ordine alla capacità competitiva dell'Europa in ambito internazionale. A queste condizioni si rischia di compromettere per il futuro la stessa tenuta degli Stati nazionali con conseguenze drammatiche per i popoli europei.

Alla luce di tali riflessioni, preannuncia analoghe considerazioni per il proseguo delle fasi di esame presso l'Assemblea, in cui non mancherà di stigmatizzare i ristretti tempi di esame dei provvedimenti, nonché i temi del deficit democratico, della scarsa trasparenza del processo in atto e della necessità che il Governo si assuma la responsabilità di informare i cittadini in ordine all'andamento dell'economia del Paese.

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) nel ringraziare i relatori e i rappresentanti del Governo, preannuncia il proprio voto favorevole sui provvedimenti in titolo ritenendo opportuno cogliere questa occasione per fare il punto sulla fase epocale che l'Europa sta attraversando. Sottolinea innanzitutto il proprio convinto europeismo e la legittimità di ogni riflessione sulla scelta relativa alla moneta unica, su cui il collega La Malfa ha espresso ieri non poche perplessità. A suo avviso, il giudizio sull'euro non può che essere convintamente positivo e sottolinea la necessità che prosegua il processo di costruzione di un'Europa politica su base federale. Osserva che si sconta adesso il difetto di non avere portato a compimento il progetto di una moneta unica nel quadro di un'Unione politica. L'attuale debolezza economica dell'eurozona ci rende incapaci di fare fronte alla pressione speculativa ed è questa specifica ragione che occorre sostenere affinché il processo di un'Europa politica riparta.

Quanto ai provvedimenti in esame, che dovrebbero contemplare i tre aspetti del

rigore, della stabilizzazione e della crescita, essi sono del tutto carenti su quest'ultimo versante e, malgrado i passi avanti compiuti a Bruxelles a fine giugno, l'evoluzione della situazione in Germania rimette tutto in discussione.

Pone, quindi, la questione di fondo del deficit di solidarietà, che è aspetto essenziale per il superamento della crisi. Ritiene inaccettabile l'approccio semplificato e demagogico di chi illude l'opinione pubblica sulla possibilità di abbandonare l'Unione europea, come avviene anche su taluni organi di informazione tedeschi che ascrivono all'Italia il volersi salvare con i soldi dei contribuenti tedeschi. Occorre agire subito per incidere su queste mistificazioni della realtà andando oltre, ad esempio, i soli dati comparati tra Italia e Germania relativi all'indebitamento netto pro-capite senza tenere conto contestualmente della stessa comparazione quanto a patrimonio netto pro-capite, il cui rapporto è favorevole all'Italia.

Ritiene che l'Italia pecchi semmai di eccesso di zelo dovuto ad un certo senso di inferiorità rispetto ai partner europei, che ci induce ad assumere in modo frettoloso le decisioni nell'assenza di una piena consapevolezza circa il ruolo e il valore del nostro Paese.

Alla luce di queste considerazioni, auspica che il Governo italiano voglia promuovere un'iniziativa politica con i Paesi dell'area dell'euro che condividono la nostra situazione alla luce del *surplus* che un Paese come la Germania ha maturato in tredici anni di moneta unica grazie al mercato unico e a scapito di altri Paesi membri. L'idea di un'Unione europea che porti vantaggi e guadagni ad una rosa ristretta di Stati membri non corrisponde al progetto europeo delle origini, quello cui il nostro Paese ha contribuito e in cui ha creduto. Si augura la ripresa di una fase costituente, in analogia con la stagione della Conferenza intergovernativa inaugurata nel 2002 che naufragò per responsabilità di Paesi che oggi si collocano nella rosa dei Paesi beneficiati dall'UE. Allora i referendum che bocciarono il Trattato costituzionale furono condizio-

nati da paure e logiche nazionali di stampo elettoralistico, né furono supportati da un'adeguata informazione dei cittadini sui contenuti di quel testo.

A questo punto, ritiene che l'alternativa si ponga tra una forte iniziativa governativa, come sopra accennato, o il subire in modo succube l'iniquità del processo in atto.

Guglielmo PICCHI (Pdl) ritiene che sussista un'asimmetria informativa tra quanto avviene in Parlamento e quanto è noto all'opinione pubblica. Sottolinea l'assenza in Italia di un dibattito sui provvedimenti che sono oggetto di esame a fronte dell'enorme ipoteca sul futuro che si sta accendendo e da cui deriva un forte disagio per la politica. Rileva un'ulteriore asimmetria tra il dinamismo dei mercati, la rapidità con cui si devono compiere i sacrifici necessari a fare fronte alla crisi e la lentezza decisionale di istituzioni europee fondate nei primi decenni del secondo dopoguerra. Rileva poi, quanto ai tempi di risposta, la discrasia tra la linea tedesca e quella italiana.

Quanto al disegno di legge relativo al MES, mette in evidenza che per risolvere una crisi di tipo finanziario si ricorre ad uno strumento meramente finanziario, che rappresenta una sorta di *eurobond* sintetico inadeguato rispetto al nostro livello di indebitamento. Ritiene che sia una finzione il fatto che le quote versate al nuovo Meccanismo di stabilità finanziaria non si traducano in ulteriore indebitamento, considerato che tali risorse dovranno pur essere reperite ed evidenzia l'assenza di una volontà politica determinata rispetto a soluzioni come l'alienazione di quote del patrimonio immobiliare dello Stato, da cui peraltro non deriva il ripiano del debito ma il solo finanziamento del deficit.

Sottolinea la necessità di considerare il MES come uno strumento temporaneo, la cui adozione deve essere accompagnata da un'adeguata informazione dei cittadini, ad esempio sul superamento di taluni tabù, come la questione dei diritti acquisiti. Anche il percorso di ripiano del debito, delineato nel *Fiscal Compact*, prospetta

tempi difficili e non deve essere data per scontata la volontà dei cittadini di collaborare.

Alla luce di quanto argomentato, preannuncia il voto favorevole sui provvedimenti in titolo con l'auspicio che si intraprendano iniziative nei confronti dell'opinione pubblica e la politica si assuma le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini al fine di scongiurare il prodursi in futuro di effetti disgreganti e, in ultima analisi, distruttivi.

Furio COLOMBO (PD) richiama l'attenzione del ministro Moavero Milanesi e del sottosegretario Dassù sull'umore profondamente allarmato e disorientato che domina questo dibattito, che in nessun modo può essere considerato una mera conversazione e che invece individua argomentazioni precise, di cui i due rappresentanti del Governo devono rendersi portavoce. Concordando con le analisi tracciate dai colleghi Barbi e Antonione, sottolinea la difficoltà dei parlamentari di ottemperare alle richieste del Governo circa il percorso di ratifica e i suoi tempi nella totale assenza di una cornice di riferimento. Ritiene, non per mero patriottismo ma per ragioni oggettive, che l'Italia, che pur sta compiendo uno sforzo straordinario e meritevole fatto di severi « compiti a casa », versa in una condizione umiliante in quanto al centro di arbitrari e inaccettabili attacchi da parte degli organi di informazione stranieri, con eccezioni nella stampa statunitense, che rischiano di ripercuotersi sull'opinione pubblica italiana in chiave depressiva. Ritiene che, considerata la difficoltà di recuperare la condizione di depressione collettiva che rischia di abbattersi sul nostro Paese, occorre che il Governo individui dei traguardi intermedi in questo quadro del tutto indefinito, che possano fare da argine al senso di smarrimento e di insicurezza dei cittadini. A tal proposito, lamenta i toni usati dal Ministro della difesa in un'intervista apparsa oggi sul Corriere della Sera, in cui rimprovera al Parlamento quasi l'aver osato dubitare sull'opportunità di investire denaro pubblico nell'acquisto di F-35 o in costose

commesse a Finmeccanica in luogo di ospedali e di servizi essenziali per i cittadini.

Ribadisce che il Paese è toccato da misure di inedita austerità intraprese da un presidente del Consiglio dei ministri molto avveduto ma che dovrebbe vedere nel Parlamento il miglior alleato e non un muto intermediario cui si chiede di rassicurare e di infondere fiducia ai cittadini. È del tutto carente nella strategia del Governo una linea comunicativa adeguata al momento e regna un clima di insoddisfazione e umiliazione che non è utile, in ultima analisi, all'obiettivo di fuoriuscita dalla crisi.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore per i disegni di legge n. 5357 e n. 5359*, interviene in sede di replica in ragione delle numerose perplessità sollevate dai colleghi e che investono due aspetti: la costruzione dell'Europa del futuro e l'impatto dei provvedimenti in titolo. Si associa all'analisi condotta dal collega Antonione rammentando che la stessa nozione di una Costituzione per l'Europa andò incontro a bocciatura, come pure l'istituzione di un ministro degli esteri dell'Unione europea. È tuttavia possibile, a suo avviso, continuare a coltivare speranze per la costruzione di un'Unione politica.

Quanto ai Trattati in esame, richiama i dubbi da lui sollevati sulla capienza del MES, sulla corretta quantificazione degli interessi e la carente democraticità degli organi decisionali preposti a decidere sull'impiego degli strumenti adottati. È doveroso ben valutare tali profili come pure avere consapevolezza del fatto che il Parlamento con il *Fiscal Compact* dà il proprio assenso allo spogliarsi di prerogative e poteri. Si tratta di un passaggio cruciale sul piano politico, se non di quello costituzionale, alla luce dell'intuizione dei padri costituenti che vollero inserire nella nostra Carta l'articolo 11. Indubbiamente, è necessaria una maggiore determinazione a coinvolgere i cittadini e ad informarli sul percorso che li attende e per queste ragioni il dibattito deve proseguire anche oltre l'*iter* parlamentare di ratifica. A tal

proposito, ribadisce l'asimmetria tra i tempi di cui ha potuto disporre il Senato, a differenza della Camera, a fronte del valore storico dei provvedimenti in discussione.

Concorda infine sul giudizio di chi ravvisa nel comportamento dell'Italia un atteggiamento a tratti provinciale e a tratti zelante, tuttavia ritiene che nell'attuale contesto non vi siano strade alternative ad una sollecita collaborazione con il Governo a sostegno dell'interesse del Paese.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore per il disegno di legge n. 5358*, nel richiamare l'intervento di ieri, condivide l'opinione di chi vede nell'Unione europea il « campo di Agramante » insicuro per i cittadini. Ribadisce che l'Italia ha finora vissuto la propria partecipazione all'Unione europea in termini assai retorici e che, da quando tale partecipazione è foriera di problemi, la classe dirigente europeista del nostro Paese si è alquanto defilata. Sottolinea la complessità e farraginosità del progetto europeo che ha potuto procedere senza intoppi fino all'allargamento.

Sottolinea che la situazione contingente dell'Italia è essenzialmente dovuta all'aver sperperato il dividendo dell'euro, a differenza della Germania. Di conseguenza, l'UE ha trovato in Berlino una *leadership* diversa da quella prefigurata. Se finora è, dunque, mancato il progetto federalista, occorre fare un salto di qualità sul versante dell'integrazione. Tale capacità è al momento *sub iudice* per le troppe variabili coinvolte a partire dal nuovo clima diffuso in Germania, dove l'europeismo classico di un ministro come Schäuble è sostituito da un europeismo fondato sul lucro e sulla visione limitata dell'Unione doganale, una sorta di *Zollverein*.

In questi ultimi dieci anni si è dunque, a suo avviso, persa un'occasione per fondare il progetto europeo su basi sicure. A questo punto, l'unica scelta da compiere riguarda l'approvazione del *Fiscal Compact* e del MES. Rivolgendosi al collega Evangelisti, nel contestare di avere voluto dare una rappresentazione ottimistica dei

contenuti dei provvedimenti, conferma il giudizio positivo sugli esiti del Consiglio europeo di fine giugno che ha introdotto temi inediti relativi alla costruzione di un'Unione bancaria, fiscale e politica. Se è vero che il percorso si è gravemente complicato, è anche vero che non è più possibile chiamarsi fuori. Occorre tenere conto di alcuni elementi oggettivi a partire dall'incompiutezza del progetto europeo e della diversa opinione pubblica, che non coglie più l'UE come un valore aggiunto. Se l'UE è una realtà prevalentemente tecnocratica, questo accade per precise responsabilità di chi ha voluto imporre una visione nazionale e una dimensione essenzialmente intergovernativa. Altro elemento incontestabile è che non è possibile uscire dall'euro. Come ha evidenziato Vincenzo Visco in un recente articolo, il presidente Monti sta guidando il Paese in modo egregio nella consapevolezza che la battaglia da condurre non è di tipo mediatico ma è di sostanza, basata su una linearità e costanza di comportamenti fattuali virtuosi.

Osserva inoltre che il nodo italiano non è rappresentato dagli effetti di politiche liberistiche ma di una tendenza di lungo periodo e assai risalente di accrescere la ricchezza privata a scapito di quella pubblica, che deve essere davvero interrotta se si vuole uscire dalla crisi. Basti considerare quanto emerge in questi giorni circa lo stato dei conti della Regione Sicilia, in cui il grave indebitamento non è nemmeno stato causato da politiche rivolte ai cittadini, a differenza di quanto ad esempio accaduto nella Catalogna spagnola. A suo avviso, sono questi i temi che dovrebbero essere affrontati in Parlamento senza indulgere in oziose analisi sulla bontà della scelta sulla moneta unica. Ribadisce che l'Italia ha sprecato una rendita di posizione che le derivava anche dall'essere ponte dell'Europa nel Mediterraneo e che adesso non resta che fare fronte a quello che c'è, tenendo conto delle caute decisioni che vengono prese da un Paese come la Francia che ha optato per una riduzione delle spese per investimento nel bilancio europeo.

Occorre usare realismo, abbandonare la retorica e fare della normalità di una

figura come quella del presidente Monti un dato valido anche all'interno del nostro Paese tenendo conto che il *Fiscal Compact* eredita i contenuti del six pack, su cui il Parlamento non ha battuto ciglio.

Fabio EVANGELISTI (IdV) precisa di non avere taciuto il relatore e collega Tempestini di ottimismo fuori luogo nella sua analisi dei provvedimenti in titolo ma di autentico fervore filoeuropeo.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI ringrazia gli onorevoli commissari per il livello del dibattito svolto ed esprime, in qualità di cittadino e di rappresentante dell'esecutivo, il più profondo rispetto per il lavoro del Parlamento, che è destinato a contribuire alle fasi successive dell'azione di Governo. Quanto ai tempi disponibili per l'esame dei provvedimenti, ricorda che in sede europea è stato espresso l'auspicio per un sollecito compiersi del percorso di ratifica senza precludere le prerogative dei Parlamenti e le specificità nazionali. Quanto alla Germania, pur condividendo le considerazioni svolte, fa presente che il percorso parlamentare si è compiuto e a larga maggioranza. La situazione è indubbiamente assai variegata nei diversi Stati membri. In Italia il confronto è stato intenso e fruttuoso, soprattutto a partire dal dicembre del 2011, come dimostrano le mozioni che sono state approvate nel mese di gennaio 2012. Ribadisce l'opportunità di cogliere l'importanza del cosiddetto «Compact per la crescita», cui ha contribuito in modo significativo il Governo italiano in ossequio agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. In questo modo gli esiti dell'ultimo Consiglio europeo appaiono conformi alle istanze del Parlamento italiano in tema di crescita e questo non serve a rivendicare meriti, bensì a sottolineare che il nostro Paese, in questa occasione, è stato percepito come autorevole e capace di incidere sulla scena europea ed internazionale.

Evidenzia quindi lo stretto nesso che correla i provvedimenti in esame al punto che non è possibile per i Paesi dell'area dell'euro usufruire degli aiuti senza avere



ratificato il *Fiscal Compact*, secondo un regime di condizionalità nella solidarietà che non è nuovo nello scenario europeo. Tornando sulla questione sollevata ieri circa i progressi che si potranno compiere con il superamento della crisi, riconosce che bisogna valutare se l'obiettivo comune di medio termine è quello di un'Europa federale. In caso positivo, i provvedimenti in titolo muovono nella direzione di una maggiore condivisione di responsabilità, di trasferimenti di sovranità e di una maggiore coesione a livello europeo. Fa quindi presente che il processo europeo, cui abbiamo contribuito e che abbiamo davanti, è di lunga durata, affonda le radici soprattutto nel crollo del Muro di Berlino e nei dibattiti degli anni Settanta che precorrevano l'adozione della moneta unica. Sottolinea che, se il trattato relativo al *Fiscal Compact* coinvolge venticinque Stati membri e non soltanto diciassette, è perché il tema è stato da noi posto a livello europeo anche con la mobilitazione del Parlamento europeo.

Esprime piena partecipazione alle difficoltà che sono state evidenziate rispetto ad un percorso che è necessitato. Il *Fiscal Compact* è erede del *six pack*, da cui si differenzia per un metodo di approvazione maggiormente democratico. Indubbiamente il percorso ventennale che vi è prefigurato sarà gravoso come è vero che l'Italia ha scelto di non lucrare sull'euro. La riduzione del debito rappresenta un dovere fondamentale innanzitutto nei confronti dei cittadini e poi dell'Europa. Quanto all'obbligo di pareggio, tale regola appare apprezzabile visto gli effetti della sua assenza. Ribadisce i pregi del *Compact* sulla crescita e sulla sostanza degli obiettivi che esso individua per un Paese come l'Italia, votato alle esportazioni. Quanto al MES, auspica che il nostro Paese non ne abbia bisogno, tuttavia ritiene positiva la sua adozione come forma di cautela a tutela della stabilità, della tenuta del sistema bancario e in funzione anti-*spread*.

In conclusione, dichiara fin da ora la disponibilità a contribuire, anche dopo la conclusione di questo *iter* di esame, alla

riflessione parlamentare sui temi che investono l'Europa e il ruolo del nostro Paese in quel contesto.

Il sottosegretario Marta DASSÙ alla fine del qualificato dibattito che si è svolto, sottolinea che sull'obiettivo della crescita vi è piena condivisione in Europa, anche da parte della Germania malgrado i radicati *clichés*. In merito ai provvedimenti in esame, rileva lo scambio proficuo tra disciplina fiscale e solidarietà sulla base di strumenti nuovi, più affidabili. Infine, rassicura l'onorevole Colombo circa i toni e le finalità positive del Ministro della difesa, che ha inteso valorizzare e non deprimere il ruolo del Parlamento su temi connessi alla gestione della spesa pubblica.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel prendere atto che, come di consueto, i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in titolo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana al fine di procedere al conferimento del mandato ai relatori, una volta che siano pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (esame C. 5284 D'Alema ed emendamenti – Rel. Stefani).**

**C. 5284 D'Alema ed emendamenti.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge C. 5284 D'Alema e altri, assegnata in sede legislativa alla I Commissione in sede legislativa, si compone di 12 articoli che apportano modifiche alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, senza alterare l'impianto della riforma adottata nella scorsa legislatura con la legge n. 124 del 2007.

Le modifiche introdotte sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Rilevante appare anche, sul piano politico-istituzionale, l'introduzione del divieto per il sottosegretario delegato di esercitare altre funzioni di governo oltre a quelle relative ai servizi di informazione per conto della Presidenza del Consiglio. Altre modifiche di rilievo riguardano il potenziamento della sicurezza informatica nazionale, nonché l'affidamento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della gestione degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni alle due agenzie per la sicurezza esterna ed interna.

Con riferimento ai poteri del Copasir, segnala in particolare che il piano annuale delle attività ispettive del Dipartimento viene subordinato all'espressione di un suo parere; il Comitato viene chiamato ad accertare che le funzioni attribuite agli organismi di sicurezza non siano svolte da altri soggetti, quali ad esempio il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa, nonché a verificare che le attività informative siano comunque rispondenti ai principi di legge; viene introdotto il parere parlamentare sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi; il Comitato potrà richiedere al Presidente del Consiglio lo svolgimento di inchieste interne, le cui relazioni conclusive saranno integralmente trasmesse al Comitato stesso, nel caso in cui si proceda all'accertamento di condotte illegittime o irregolari.

Attira l'attenzione dei colleghi sul significativo passaggio dall'unanimità alla

maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato perché non sia opponibile né l'esigenza di riservatezza, né il segreto di Stato nel caso di indagini disposte sulla regolarità dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione. Altre importanti modifiche riguardano la delicata materia del segreto di Stato, che spesso richiama la sensibilità dell'opinione pubblica in relazione alla memoria di tragici eventi del recente passato non ancora definitivamente chiariti. Sino ad ora, la legge vigente si limita a prevedere che il Governo indichi al Comitato le « ragioni essenziali » dell'opposizione del segreto di Stato. La nuova disciplina prevede invece una seduta segreta dal Copasir in cui il Presidente del Consiglio fornisca l'intero quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Segnalo che il testo originario limitava tale comunicazione ai soli presidente e vicepresidente del Copasir, mentre molto opportunamente la Commissione Affari costituzionali ha preferito estenderla all'intero collegio parlamentare.

Segnala infine le modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, per cui si estende a tutti gli ambiti di competenza la facoltà dei direttori dei servizi di informazione di procedere alla richiesta di intercettazioni e controlli preventivi, da rivolgersi alla sola Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e non più alle singole procure distrettuali. Dal punto di vista della Commissione, formulo una proposta di parere favorevole, con riferimento sia al testo della proposta di legge che alle proposte emendative approvate in linea di principio, in ragione degli evidenti miglioramenti legislativi introdotti sia dal punto di vista del controllo parlamentare e dell'equilibrio istituzionale che della razionalizzazione organizzativa.

Coglie l'occasione per esprimere, certo di interpretare l'opinione dei colleghi, i migliori auguri di buon lavoro all'Ambasciatore Massolo che ha da poco assunto le funzioni di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dopo aver lasciato l'incarico di Segretario generale

del Ministero degli affari esteri per cui è stato più volte proficuamente audito da questa Commissione.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel concordare con le valutazioni espresse dal Presidente Stefani, richiama l'impianto della riforma effettuata nel 2007, in cui ha trovato opportuna collocazione il riferimento alle competenze del Ministero degli affari esteri nella materia in oggetto. Sottolinea quindi gli obiettivi della proposta di legge in titolo in ordine al rafforzamento del controllo parlamentare anche in relazione al segreto di Stato, alla razionalizzazione delle strutture senza tuttavia alterarne l'impostazione; alla valorizzazione della protezione cibernetica in ragione della novità della natura di tale rischio.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD) preannuncia che si asterrà nella imminente votazione in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00886 Antonione: Sull'interpretazione dell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00193).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) motiva la presentazione della risoluzione in titolo, sottoscritta dai deputati triestini e condivisa dalle istituzioni locali, sulla base dell'esigenza di superare la paralisi decisionale dovuta alle difformi interpretazioni circa la situazione giuridica dei punti franchi del porto di Trieste. Ricostruisce la relativa vicenda storico-giuridica, a partire dal Trattato di Pace del 1947, che prevedeva l'istituzione del Territorio libero di Trieste come area sottoposta alla sovranità internazionale, proseguendo con il *Memorandum* di Londra del 1954, a cui risale la formalizzazione delle zone A e B, fino ai Trattati di Osimo e di Roma, rispettivamente del 1975 e del 1984.

Nel richiamare come l'allargamento dell'Unione europea abbia ormai annullato i vecchi confini e mutato radicalmente il quadro di riferimento, sottolinea la necessità di fare chiarezza sul regime giuridico relativo ai porti franchi in vista di una loro ricollocazione più funzionale all'organizzazione portuale. Auspica che il Governo accolga la risoluzione da lui presentata per garantire certezza del diritto ad una preziosa risorsa dell'economia non solo locale ovvero nazionale, ma europea.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nell'esprimere il consenso del Governo sul testo della risoluzione in esame, ove il dispositivo sia riformulato arrestandosi alla parola « premessa », ricorda che l'articolo 34 dell'Allegato VI al Trattato di Pace di Parigi del 1947 prevedeva la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un Porto Franco amministrato in conformità alle disposizioni contenute nello strumento internazionale costituente l'Allegato VIII al Trattato. Con il *Memorandum* di Londra del 1954, lo stato Italiano è subentrato nella titolarità delle funzioni e dei compiti sul Porto Franco al Territorio libero di Trieste. Infatti, a partire da quella data, si è impegnato a mantenere ed amministrare il funzionamento del Porto in armonia con gli artt. da 1 a 20 del Trattato di Pace del 1947.

Con il Trattato di Osimo del 1975 è stata poi definitivamente sancita la spar-

tizione dell'ex Territorio Libero di Trieste. Il Porto Franco è al di fuori della linea doganale ma entro i confini politici italiani. Si tratta di un'entità caratterizzata da un regime internazionale di franchigia e, tuttavia, assorbita nella sfera delle competenze generali dello Stato sovrano.

Posto quindi che sull'Italia grava l'obbligo internazionale di continuare a mantenere le facilitazioni doganali e normative in termini di libertà e eguaglianza che sono tipiche del regime consuetudinario dei porti franchi, osserva che, allo stesso tempo, l'obbligo non implica l'immodificabilità assoluta dei punti franchi. La facoltà di estendere le zone franche è infatti palesemente prevista sia dall'articolo 3, comma 4 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace, per cui: « Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto franco con decisione del Consiglio del Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare », sia dall'articolo 16 del Decreto n. 29 del 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste per cui: « L'area del « Porto Franco » potrà essere estesa, qualora ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del traffico e dello sviluppo economico del porto ».

Sulla base di tali considerazioni, ritiene anzitutto corretta l'interpretazione che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa. Quanto all'ipotesi di spostare o accorpate le aree franche all'interno di strutture portuali o retro-portuali, fa presente che nessuna norma dell'allegato VIII del Trattato di Pace prevede espressamente tale facoltà e nessuno spunto, inoltre, offre la lettera del *Memorandum* di Londra del 1954. Ciononostante, ritiene possibile proporre una duplice interpretazione del termine « allargare »: una, più stretta e letterale, che prevede esclusivamente la possibilità di ampliare le aree già esistenti nei luoghi prestabiliti, e un'altra, più dinamica, che include la possibilità di spostare tali zone, garantendo, tuttavia, l'uso di tali strutture portuali in condizioni di parità per tutto il

commercio internazionale, come è usuale negli altri porti liberi del mondo, nel rispetto dei limiti previsti e stabiliti dall'Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947.

Dichiara che al Governo appare preferibile la seconda interpretazione — ovvero quella che include la possibilità di spostare le zone franche garantendo l'uso di tali strutture portuali in condizioni di parità per tutto il commercio internazionale — poiché consente l'evoluzione delle strutture portuali senza pregiudicare le funzionalità del Porto, che mantiene sempre le caratteristiche di porto franco, e quindi senza contrastare con lo spirito e la finalità del Trattato di pace e dei successivi strumenti internazionali e senza esporre il nostro Paese a fondate contestazioni da parte delle altre Parti contraenti del Trattato.

Infine, dal punto di vista del potere decisorio (normativo od amministrativo che sia) sul porto franco triestino, ricorda che il porto franco di Trieste non ha oggi uno *status* internazionale, essendo del tutto sottoposto alla sovranità italiana, la quale è però limitata dalla necessità, sancita dagli strumenti internazionali sopra richiamati, di garantire la libertà di utilizzo di alcune parti del porto e delle relative strutture portuali secondo la prassi dei porti franchi, così come si è espressa la giurisprudenza italiana che ha sempre riconosciuto i punti franchi triestini come ricompresi nel territorio italiano ma qualificandoli di extradoganalità. Ne consegue che la riduzione o l'eliminazione dei punti franchi potrebbe legittimamente avere luogo solo con il consenso degli altri Stati nei confronti dei quali l'obbligo è stato da ultimo assunto con il *Memorandum* del 1954 e con l'accordo di cooperazione economica bilaterale siglato nel 1975 con la Jugoslavia (cui è succeduta la Slovenia). Per contro, altre diverse disposizioni sui punti franchi tali da non alterare la funzione del porto franco di Trieste possono rientrare nelle competenze delle autorità centrali o locali italiane conformemente al diritto interno e nel rispetto

di altre norme interne rilevanti, come ad esempio quelle in materia urbanistica, ovvero di protezione ambientale.

Roberto MENIA (FLpTP), manifestando vivo apprezzamento per la posizione assunta dal Governo, rievoca le origine storiche del porto franco triestino ed i suoi successivi sviluppi. Al riguardo, lamenta come una sorta di maledizione gravi sul destino portuale della città di Trieste. Osserva, infatti, che l'area attualmente occupata dal porto franco risulta poco utilizzata, anche per il perdurare dell'incertezza sul quadro normativo di riferimento.

Alla luce delle dichiarazioni del Governo, auspica che si possa risolvere rapidamente la situazione di immobilità sinora delineatasi, individuando nuovi siti per l'attività del porto franco. Come elemento di conferma circa la scarsa plausibilità di interpretazioni eccessivamente rigide degli accordi vigenti, cita il fatto che il Trattato di Osimo prevede il divieto di modifiche alle circoscrizioni amministrative, previsione ampiamente superata con la creazione di due nuove realtà statali, Slovenia e Croazia, e, successivamente, con l'ingresso della prima, e fra poco anche della seconda, nell'Unione europea.

Rinnovando il proprio apprezzamento per le affermazioni del Governo, sottolinea l'importanza che esse siano portate avanti con impegno in tutte le sedi necessarie.

Ettore ROSATO (PD) ringraziando il rappresentante del Governo, rileva che il porto franco rappresenta un indubbio valore per la città di Trieste e che non può invece trasformarsi in un vincolo.

Osserva che il trasferimento dall'attuale sede consentirebbe l'utilizzo per altre finalità di un'area di notevole valore, permettendo di sbloccare investimenti per quasi un miliardo di euro che rappresenterebbero un fondamentale fattore di sviluppo economico per tutto la regione nord orientale. Sottolinea in proposito l'importanza di uno sforzo collegiale da parte di

tutte le amministrazioni interessate, a cominciare dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e da quello dell'ambiente, per individuare rapidamente le soluzioni idonee.

Franco FRATTINI (PdL), intervenendo a sostegno della risoluzione in titolo ricorda che la questione del porto di Trieste fu oggetto di particolare studio da parte del Ministero degli affari esteri negli anni in cui ne ha ricoperto la titolarità, nell'ottica di promuovere importanti investimenti stranieri che avrebbero potuto portare allo sviluppo di un traffico di circa 10 milioni di *containers*. Ricorda come proprio l'eventuale inamovibilità dei punti franchi abbia costituito una remora al progresso di tali progetti e plaude quindi alla posizione ribadita dal Governo oggi, sulla base degli studi a suo tempo compiuti, sollecitando il Governo stesso a riprendere le trattative già intercorse, anche al fine di non essere da meno rispetto alla concorrenza della Slovenia.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel dichiarare il suo profondo affetto per la città di Trieste, condivide le considerazioni del collega Frattini, anche con riferimento alla concorrenza della Slovenia che è già stata favorita dall'aumento della tassazione sul naviglio da diporto. Quanto all'importanza dei punti franchi, sottolinea quanto un paese come la Svizzera ne abbia storicamente tratto profitto.

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI), nel riformulare la risoluzione di cui è primo firmatario secondo la proposta del rappresentante del Governo, lo ringrazia per il contributo di chiarezza fornito nel suo puntuale e preciso intervento. Ringrazia anche l'ex Ministro Frattini per le considerazioni svolte in ordine allo sviluppo strategico del porto di Trieste, osservando come siano oggi importanti per la nostra economia gli investimenti stranieri ed augurandosi che non abbiano a



ripetersi spiacevoli episodi che hanno in passato inciso negativamente sulle aspirazioni della città giuliana a candidature per grandi eventi internazionali largamente dovuti proprio alle problematiche appena evidenziate.

Il sottosegretario Marta DASSÙ assicura che provvederà a sensibilizzare anche il Ministero per lo sviluppo economico circa le possibilità di attrarre nuovi investimenti stranieri sul porto di Trieste, secondo quanto prospettato dall'onorevole Frattini e ripreso dagli onorevoli Stefani e Antonione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il n. 8-00193 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, da ultimo rinviato nella seduta di questa mattina.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea, mentre la Com-

missione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, da ultimo rinviato nella seduta di questa mattina.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Tempestini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, da ultimo rinviato nella seduta di questa mattina.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera al-

trèsì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

5-06861 Renato Farina: *Sul campo profughi di Shousha al confine libico-tunisino.*

5-06935 Renato Farina: *Sul campo profughi di Scegarab in Sudan.*

## ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00886 Antonione: Sull'interpretazione dell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premesso che:

con l'allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all'interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;

va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;

appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpiandole all'interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;

secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti « punti franchi » senza l'esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;

tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;

l'interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità

di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell'ufficio del contenzioso diplomatico;

l'amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;

vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel « punto franco » del porto vecchio di Trieste;

è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d'intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;

è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,

impegna il Governo

a chiarire la corretta interpretazione dei trattati internazionali sulle questioni di cui in premessa.

(8-00193) « Antonione, Menia, Rosato ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	105
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .	106
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	112
Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) ....	110
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	113

#### RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00195</i> ) ...	110
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	114

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	111
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
---	-----

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, su richiesta del deputato Di Stanislao, pro-

pone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare immediatamente all'esame in sede referente della proposta di legge in materia di promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, per poi proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La Commissione consente.

**Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.**

**C. 4994 Villecco Calipari.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Augusto DI STANISLAO (IdV), *relatore*, evidenzia che le audizioni dei rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, Lucio Toth e Sergio Mura, nonché del dottor Michich, della Società di studi fiumani, svolte lo scorso 4 luglio, hanno confermato la validità dell'iniziativa legislativa.

In tale occasione, gli auditi hanno ribadito, dal loro punto di vista, l'opportunità di dare anche ai profughi – che la legge n. 336 del 1970 assimila agli ex combattenti ed ai militari partigiani per quanto riguarda la concessione di particolari benefici – una promozione onorifica che, invece, è stata concessa solo a tali due ultime categorie, rispettivamente con le leggi n. 325 del 1990 e n. 334 del 1980.

Con le loro parole hanno ricordato le condizioni di sofferenza in cui tali persone si sono trovate in ragione di vicende dolorose che hanno segnato l'intera popolazione italiana in quegli anni, ma, ancor più, hanno colpito chi è stato costretto ad abbandonare beni e talvolta pezzi delle proprie famiglie rimaste al di là della nuova linea di confine tracciata con i trattati di pace.

Ritiene che non vi possano essere dubbi sulla legittimità di un simile riconoscimento che, pur avendo effetti di carattere meramente simbolico, testimonia comunque l'attenzione per coloro che hanno scelto di mantenere la cittadinanza italiana e di servire lo Stato nelle Forze armate.

Ciò premesso, sottolinea come rimanga da sciogliere il nodo relativo alla platea dei beneficiari il cui numero esatto è apparso, anche nel corso delle audizioni, essere di difficile determinazione. È stato però opportunamente evidenziato che non do-

vrebbe trattarsi di un numero elevato. Infatti, le classi che potrebbero beneficiare del riconoscimento vanno orientativamente dal 1926 al 1947 e inoltre si deve escludere – secondo quanto previsto dalla proposta di legge – che possa ottenere il beneficio chi abbia già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico (come, in particolare è avvenuto per gli ex combattenti).

Tali aspetti, a suo avviso, potranno essere adeguatamente affrontati in sede di esame degli emendamenti, che auspica possa avvenire già la prossima settimana.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si associa alle considerazioni del relatore in ordine all'esigenza di proseguire celermente l'esame del provvedimento, fissando nell'odierna seduta dell'Ufficio di presidenza un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti. Auspica che il Ministero possa tempestivamente fornire gli elementi in suo possesso utili a individuare la platea dei potenziali beneficiari della promozione a titolo onorifico, che, a suo giudizio, rappresenta un doveroso riconoscimento nei loro confronti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**C. 5284 D'Alema ed emendamenti.**

*(Parere alla I Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.



Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge in esame nasce dall'iniziativa congiunta del presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e dei deputati componenti dell'organo, onorevoli Cicchitto, Laffranco e Rosato.

Essa è maturata – come evidenzia la relazione illustrativa – nell'ambito dell'attività del COPASIR e ha lo scopo di apportare alcune correzioni migliorative alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, senza alterare l'impianto della riforma operata nella XV legislatura con la legge 3 agosto 2007, n. 124.

La citata legge, nel riordinare i servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, aveva articolato il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ripartendo le funzioni tra il Presidente del Consiglio, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), i servizi di informazione per la sicurezza esterna (AISE) e interna (AISI) e, infine, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Le integrazioni introdotte dalla proposta di legge in esame sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Per i profili di competenza della Commissione, di particolare interesse è il contenuto dell'articolo 5. In base al testo originario della proposta di legge (ora però modificato con l'approvazione dell'emendamento 5.1 Laffranco, nuova formulazione) si introducevano tra i compiti del COPASIR quello di accertare che le funzioni degli organismi di informazione per la sicurezza non siano svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio, nonché quello di verificare che le attività informative svolte da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della legge n. 124.

L'obiettivo di quest'ultima disposizione è dunque quello di ricondurre sotto il controllo parlamentare la verifica della

corrispondenza delle attività poste in essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazioni per la sicurezza ai limiti loro attribuiti, affinché non si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di *intelligence*. Nella relazione illustrativa si chiarisce che il riferimento è al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa (RIS). Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 2007, svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare e, in particolare, ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza.

Al riguardo, la formulazione della disposizione originaria era sicuramente generica e imprecisa.

Infatti, il riferimento alle « attività informative svolte da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza » era potenzialmente destinato a qualsiasi soggetto (in ipotesi, anche privato) che svolge attività di acquisizione delle informazioni, per le più diverse finalità. E non appare congruo che l'attività di tali soggetti risponda « ai principi della presente legge », come testualmente dispone l'articolo 5 in commento. In questo senso, appare quindi opportuna la precisazione, introdotta con il citato emendamento 5.1 Laffranco, secondo cui si deve trattare di organismi pubblici.

Inoltre, nel testo originario dell'articolo 5 non era specificato che la norma trova applicazione per le sole attività che sono comunque riconosciute e contemplate dalla legge n. 124 del 2007, seppure condotte da soggetti non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza. Anche in questo caso, con l'emendamento 5.1 Laffranco viene invece specificato che si tratta di quelle sole attività informative previste dalla legge n. 124. Il riferimento, sia pure non puntuale, dovrebbe quindi essere alle attività svolte dal RIS ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge n. 124, e, presumibilmente, anche a quelle previste dall'articolo 12 della medesima

legge, secondo cui « nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati ».

Da ultimo, evidenza come il COPASIR, anche a legislazione vigente, ha comunque poteri di controllo sulla struttura del RIS, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007. Infatti, tale disposizione consente al Comitato di ascoltare « ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare ».

Si tratta evidentemente di un controllo indiretto, ma ciò è conseguenza della scelta di non includere il RIS nel Sistema di informazione per la sicurezza. Non appare, quindi, del tutto coerente con l'impianto normativo esistente l'introduzione di una nuova forma di controllo sul RIS. Sarebbe, invece, più coerente — qualora si ritenga necessario assoggettare il RIS a un diretto controllo da parte dell'organo parlamentare preposto — percorrere una strada più lineare, ovvero inserire tale struttura nel Sistema di informazione della sicurezza, essendo l'unico ente in grado di svolgere attività di *intelligence* di carattere militare.

Su questo aspetto, si riserva di formulare un'apposita condizione nella sua proposta di parere.

Il sottosegretario Filippo MILONE ribadisce che, come già affermato nelle sedi competenti dallo stesso Ministro della Difesa, è imprescindibile che il RIS continui a operare, sia come organo di *staff* del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sia come organo operativo a supporto dei contingenti nazionali impiegati nei teatri operativi, nonché come interfaccia nazionale degli organismi internazionali di *intelligence* militare. Al riguardo, rileva come il RIS sia già destinatario di interventi di

controllo da parte del COPASIR, effettuati ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 124, mediante audizioni e richieste di esibizione di documenti. Qualora, invece, si ritenga indispensabile assoggettarlo a un controllo diretto e continuativo da parte del Comitato, questa riforma può essere sicuramente attuata attraverso la sua integrazione nel Sistema di informazione per la sicurezza, trasformandolo, quindi, da organo tecnico-militare a organismo per *l'intelligence* militare.

Ettore ROSATO (PD) si dichiara sorpreso dalle affermazioni del sottosegretario Milone che, a suo avviso, non rispecchiano le posizioni assunte dal Ministro della Difesa, che non ha mai prefigurato la possibilità di costituire una terza struttura nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza. Anzi, i rappresentanti delle Forze armate hanno espresso soddisfazione per come funziona l'attuale integrazione tra le loro attività informative e quelle svolte dalle preposte agenzie, che invece fanno parte del Sistema di informazione per la sicurezza.

Osserva che il RIS, anche grazie alla possibilità di utilizzare mezzi particolarmente sofisticati, svolge egregiamente una funzione indispensabile e la proposta di legge in esame non ne determina alcun depotenziamento. Essa, infatti, muove esclusivamente dall'esigenza, maturata all'interno del COPASIR durante questi anni di suo funzionamento, di rendere più penetranti le proprie funzioni di controllo parlamentare. Tale controllo non può prescindere dalla verifica che non vi siano interferenze indebite sulle attività di *intelligence*. La natura bipartisan della proposta è testimonianza di tale spirito, e le stesse proposte emendative approvate nella seduta della Commissione affari costituzionali hanno sicuramente migliorato il testo originario, che adesso a suo avviso non necessita di ulteriori modifiche.

Roberto SPECIALE (PdL), intervenendo a titolo personale, concorda sull'esigenza di confermare l'attuale sistema, che ha dato prova di funzionare bene e che vede il RIS esclusivamente dedicato allo svolgi-

mento di compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, in particolare a supporto delle nostre Forze armate all'estero.

Luciano ROSSI (Pdl) reputa che le considerazioni del relatore siano meritevoli di attenzione, costituendo un utile contributo a un lavoro condiviso di miglioramento dell'attuale legge che regola il Sistema di informazione per la sicurezza.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, rileva che nel suo intervento introduttivo aveva inteso evidenziare una sorta di contraddizione tra la scelta di escludere il RIS dal Sistema di informazione per la sicurezza e quella di sottoporlo in modo penetrante al controllo del COPASIR. Fermo restando l'esigenza di un efficace controllo parlamentare da parte dell'organo competente sulle attività di *intelligence*, estendere la medesima funzione potrebbe anche andare a discapito di quell'azione di controllo che la stessa Commissione Difesa è istituzionalmente preposta ad effettuare sugli organismi che operano nell'ambito del Ministero della Difesa.

Ettore ROSATO (PD) precisa che il controllo del COPASIR sulle strutture che svolgono attività informative è esplicito attualmente solo in modo indiretto, e ciò non cambierebbe con la nuova legge se non nella parte in cui si esplicita l'obiettivo di tale controllo, ovvero quello di verificare che le attività informative previste dalla legge che siano svolte da tali organismi rispondano ai principi della legge n. 124. Si tratta tuttavia di un'azione di verifica che, incidendo su elementi connotati da particolare riservatezza, ha carattere circoscritto e si qualifica in modo del tutto peculiare rispetto a quella svolta dalle commissioni permanenti.

Non vede invece ragioni per prefigurare l'inserimento del RIS nell'ambito del Sistema di informazione, dal momento che ciò avrebbe l'effetto di creare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni, cui po-

trebbe conseguire finanche la decisione di assorbito in una delle strutture già esistenti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno formulare in termini di osservazione, anziché di condizione, il preannunciato rilievo relativo all'articolo 5, al fine di stimolare un'ulteriore riflessione in Commissione di merito sugli elementi critici evidenziati nella sua relazione. Rileva come la Commissione Affari costituzionali stia svolgendo un'apprezzabile opera di miglioramento del testo originario, intervenendo con adeguati correttivi sulle parti che destavano maggiori perplessità come, in particolare, è avvenuto con la modifica degli articoli 10 e 11. Illustra, quindi, la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Francesco BOSI (UdCpTP) giudica soddisfacente l'attuale formulazione dell'articolo 5, come risultante dall'approvazione in linea di principio dell'emendamento ad esso riferito. Non ritiene, invece, che debba essere in questa sede affrontata la questione relativa alla collocazione all'interno o all'esterno del Sistema di sicurezza della struttura del RIS. Pertanto, dichiara di astenersi nella votazione del parere.

Salvatore CICU (Pdl) invita i colleghi a considerare come la formulazione del parere testé illustrato dal relatore abbia l'effetto di stimolare una opportuna riflessione su questa delicata tematica. Non vi è quindi la volontà di condizionare le scelte che la Commissione di merito sarà chiamata a compiere, ma solo di offrire a essa un ulteriore spunto per sviluppare i dovuti approfondimenti.

Ettore ROSATO (PD) ribadisce che, a suo avviso, sarebbe stato più condivisibile rendere un parere favorevole senza alcun rilievo nella parte dispositiva. Parlando a nome del suo gruppo, dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere.

Antonio LA FORGIA (PD) rileva che il voto di astensione deriva anche da una

singolare dissonanza su quale sia la reale posizione espressa dal dicastero della Difesa in merito.

Franco GIDONI (LNP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolto il dibattito, e che i deputati intervenuti hanno sottoposto al relatore l'opportunità di formulare taluni rilievi nella proposta di parere.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Filippo MILONE concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Filippo ASCIERTO (PdL) esprime rammarico per il fatto che il relatore non abbia inteso recepire la sua sollecitazione affinché, nel riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale, si inverta la tendenza che ha portato al conferimento di funzioni di polizia stradale a un numero a suo avviso eccessivo di strutture e di operatori.

Non solo negli ultimi anni sono aumentati coloro che svolgono servizi ausi-

liari, ma, in più, l'espletamento di servizi di polizia stradale è stato affidato anche a soggetti che svolgono funzioni istituzionali di altra tipologia, come ad esempio gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, con l'evidente contraddizione che si diminuisce il relativo personale e se ne aumentano le funzioni. Per tale motivo dichiara di astenersi dal voto sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

**7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

**7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00195).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 4 luglio 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che i presentatori delle risoluzioni in discussione hanno concordato la formulazione di un testo unitario, a cui aggiunge la sua firma.

Salvatore CICU (PdL) comunica che anche i deputati del suo gruppo presenti intendono aggiungere la loro firma al testo unitario.

Il sottosegretario Filippo MILONE, nell'esprimere la propria soddisfazione per l'intesa raggiunta sul testo, esprime parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero n. 8-00195 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.**

**Atto n. 491.**

(Rilievi alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che nell'intervento introduttivo svolto nella seduta del giorno prima, aveva

evidenziato i dubbi espressi nelle varie sedi parlamentari sull'effettivo rispetto del termine di esercizio della delega. Il suo auspicio era, dunque, che vi fosse una proroga del termine di delega, allo scopo di superare quella problematica nonché, conseguentemente, di consentire alle Commissioni di svolgere un esame che non fosse frettoloso, ma in più possibile organico ed approfondito. Come noto, nella seduta pomeridiana del Senato di ieri, è stato effettivamente approvato un emendamento che differisce al 30 settembre 2012 il suddetto termine e che produrrà ovviamente effetti al momento della conversione in legge del decreto-legge n. 79/2012, dopo la sua approvazione da parte della Camera. Ciò posto, rileva come, a suo avviso, sia necessario attendere che il Governo scelga se confermare il testo attuale o se ritirare il provvedimento, per poi presentarlo nuovamente alle Camere, eventualmente in una diversa formulazione.

Resta fermo che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sarà possibile svolgere un'adeguata istruttoria sulle delicate tematiche connesse alla riconfigurazione del Corpo militare della Croce rossa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.



## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema ed emendamenti).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 5284 D'Alema ed emendamenti, recante: « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto »;

preso atto positivamente che l'emendamento 5.1 (*nuova formulazione*) Lafranco – approvato in linea di principio dalla Commissione di merito nella seduta dello scorso 17 luglio – precisa i compiti di verifica da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) di cui all'articolo 5, con l'esplícita indicazione che essi riguardano le attività informative « previste » dalla citata legge n. 124 del 2007, e che tali attività devono essere svolte da organismi « pubblici »;

rilevato che tale disposizione, nel quadro di un rafforzamento delle funzioni del COPASIR, integra gli strumenti di controllo di cui l'organo parlamentare già dispone anche a legislazione vigente nei confronti del Reparto informazioni e si-

curezza dello Stato maggiore della Difesa (RIS);

evidenziato che si tratta in ogni caso di forme di controllo indiretto, in conseguenza della scelta di non includere il RIS nel Sistema di informazione per la sicurezza e che – ove si intenda invece conseguire l'effetto di assoggettare il RIS ad un diretto controllo dell'organo parlamentare – si potrebbe valutare l'inserimento della struttura del RIS nel Sistema di informazione della sicurezza, essendo l'unico ente in grado di svolgere attività di *intelligence* di carattere prettamente militare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

dovrebbe valutarsi l'opportunità – ove si intenda conseguire l'effetto di assoggettare il RIS ad un diretto controllo parlamentare – di procedere all'inserimento della struttura del RIS nel Sistema di informazione della sicurezza, essendo l'unico ente in grado di svolgere attività di *intelligence* di carattere prettamente militare.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate;

preso atto che tra i principi e criteri direttivi della delega che si intende conferire al Governo, all'articolo 2, comma 2, lettera g), figura il « riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale », e che l'espletamento dei suddetti servizi è affidato, tra gli altri soggetti anche all'Arma dei carabinieri e, in casi limitati, ai militari del Corpo delle capitanerie di porto;

evidenziata altresì l'opportunità di assicurare che i tutti i soggetti chiamati ad espletare servizi di polizia stradale possano esercitare in modo più penetrante l'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di stipula dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, consentendone, in particolare, l'accesso alle relative banche dati;

rilevato altresì che la successiva lettera l) indica, come criterio di delega, anche l'attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, si integri l'articolo 2, comma 2, lettera l) al fine di prevedere che il decreto legislativo attuativo della delega stabilisca che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici possa essere effettuato anche da medici militari, purché in servizio permanente effettivo o in posizione di ausiliaria, con esclusione quindi di quelli in quiescenza.

## ALLEGATO 3

**Risoluzione n. 7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

**Risoluzione n. 7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

**Risoluzione n. 7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Difesa,

premesso che:

l'Istituto Geografico Militare (IGM), costituito con Regio decreto n. 1084 del 27 ottobre 1872 quale Istituto Topografico Militare e rinominato, nel 1882, Istituto Geografico Militare, e riconosciuto dalla legge n. 68 del 1960 come Ente cartografico dello Stato, versa in particolari condizioni di difficoltà;

l'Istituto, pur possedendo grandi potenzialità per rendere servizi a favore di enti sia pubblici che privati e quindi per produrre introiti da acquisire come corrispettivo per tali commesse, non può tuttavia farvi fronte per carenza di risorse, anche a seguito dei tagli alla spesa pubblica;

analoghe situazioni si verificano peraltro anche in altre strutture della Difesa, quale l'attività editoriale dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito;

occorre utilizzare ed implementare le competenze professionali e tecnologiche dell'Istituto Geografico Militare, per consentire che esso si interfacci con gli altri enti analoghi europei, nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 2007/

2/CE che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE),

impegna il Governo:

a salvaguardare e promuovere le attività dell'Istituto geografico militare di natura strettamente militare, di supporto cartografico dei Comandi e delle Unità Operative;

a valorizzare altresì le attività svolte in ambito civile, in qualità di organo ufficiale di cartografia di Stato, consentendo in particolare un rilancio del ruolo di servizio di ausilio alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche ed ai privati per le problematiche territoriali e per le decisioni connesse alle loro necessità;

ad incrementarne, inoltre, le notevoli potenzialità di introiti per la vendita dei prodotti cartografici, da destinare all'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti, anche esplorando l'opportunità di un modello giuridico che consenta all'istituto di incamerare i proventi derivanti dalla propria attività e dalle prestazioni rese a favore di terzi, fermi restando il ruolo/compiti militari dell'Istituto e quindi della permanente disponibilità degli assetti operativi in ambito Forza armata;

ad adottare misure utili a realizzare una riorganizzazione dell'Istituto geografico militare che, in considerazione del processo di revisione dello strumento militare in atto in ambito Difesa, assicuri la salvaguardia e la piena valorizzazione delle alte specializzazioni di cui dispone, di efficiente utilizzo delle risorse finanzia-

rie e di ottimizzazione delle competenze e delle professionalità presenti.

(8-00195) « Bosi, Mazzoni, Ruggia, Cirielli, Cicu, Gidoni, Mogherini Rebesani, Giacomelli, Rigoni, Chiappori, Luciano Rossi, Holzmann ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	116
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ..	116
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame preliminare congiunto e rinvio</i> ) .....	117
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	121
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	122
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	123
AVVERTENZA .....	120

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Roberto OCCHIUTO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sui lavori della Commissione.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che nessun rappresentante del Governo può essere presente ai lavori della Commissione, prima delle ore 14.30.

Sospende, pertanto, la seduta fino alle ore 14.30.

**La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.40.**

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323-A Governo.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emenda-



tive ad esso riferite, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, segnalando che nessuna delle ulteriori proposte emendative in esso contenute presenta profili finanziari problematici.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri in ordine alla proroga degli organismi operanti presso il Ministero della salute, fa presente che – come indicato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento – il risparmio annuo valutato in 116.000 euro è collegato all'adozione del regolamento di riordino degli organismi collegiali e, pertanto, non risulta scontato nelle previsioni tendenziali. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime parere contrario sull'emendamento Binetti 1.29.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5323-A di conversione del decreto-legge n. 89 del 2012, recante proroga di termini in materia sanitaria e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 1.29, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame preliminare congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, considerata la stretta correlazione tra i provvedimenti all'esame della Commissione, propone di procedere al loro esame congiunto.

La Commissione concorda.

Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente che i termini per l'esame del provvedimento in esame e degli altri due

Trattati ad esso collegati, iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, impediscono un serio dibattito sul loro contenuto, che – come è di tutta evidenza – è particolarmente rilevante, essendo destinato a influenzare per molti anni l'economia e la finanza pubblica italiane ed europee. Chiede, pertanto, di voler valutare se sussistano le condizioni per svolgere una discussione sui trattati all'esame della Commissione, dichiarandosi, in caso contrario, disponibile ad anticipare sin d'ora una proposta di parere su ciascuno dei provvedimenti in esame, al fine di svolgere una discussione almeno su tali proposte.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ricorda che, alle ore 15, è prevista una seduta delle Commissioni riunite V e XI sui profili di carattere tecnico e finanziario legati all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso al trattamento pensionistico, richiesta da tutti i gruppi parlamentari. Osserva inoltre come la Commissione si sia, di fatto, ampiamente occupata dell'impatto dei trattati in esame in diverse occasioni e come oggi sia chiamata solo a rendere un parere alla III Commissione. Sottolinea inoltre che i disegni di legge di ratifica in esame sono iscritti per la giornata odierna all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione sulle linee generali.

Renato BRUNETTA (PdL) esprime la più viva amarezza per le modalità con cui la Commissione è costretta ad esaminare i disegni di legge di ratifica in discussione, che condizioneranno sensibilmente le politiche dell'Italia per i prossimi decenni. Sottolinea che, per salvaguardare la dignità della Commissione e del Parlamento, sarebbe necessario un dibattito adeguato, che parta dall'origine dei trattati in esame, cioè dai regolamenti attuativi del cosiddetto *six pack*. Evidenzia come la vita del Paese e della stessa Unione europea dipenda da questi trattati e pertanto si rimette alla sensibilità della Commissione sull'opportunità di individuare spazi con-

grui per lo svolgimento di un dibattito effettivo sui provvedimenti, rilevando come pensare che tutto sia imm modificabile e che ogni discussione sia inutile sia l'atteggiamento peggiore possibile. Ricorda in proposito il dibattito in corso di svolgimento in Francia sulla ratifica del cosiddetto *fiscal compact*. Rileva infine come, attesa l'importanza dei provvedimenti, i parlamentari si assumano una grande responsabilità nei confronti dei posteri della quale è necessario lasciare adeguata traccia.

Marco MARSILIO (PdL) osserva, in linea generale, come il rilievo dei provvedimenti in esame richiederebbe un'attenzione molto maggiore non solo da parte della Camera, che è chiamata ad esaminare questi trattati in tempi assai ristretti, ma anche da parte dei mezzi di comunicazione di massa, che non hanno rappresentato in modo sufficientemente chiaro all'opinione pubblica le implicazioni che deriverebbero dalla ratifica di tali accordi internazionali. Condividendo le considerazioni del relatore e del deputato Brunetta, osserva come sarebbe necessario un più ampio dibattito sui temi connessi alla ratifica dei trattati in discussione, anche al fine di promuovere ulteriori riflessioni al riguardo. Quanto al contenuto dei trattati, osserva come il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità abbia previsto privilegi e immunità per i membri dell'istituzione in misura probabilmente superiore a quella riconosciuta al personale del corpo diplomatico. Rileva, peraltro, che l'affidamento al consiglio dei governatori e al consigli di amministrazione di decisioni fondamentali sull'erogazione del capitale del MES e, in definitiva, sul rischio del fallimento degli Stati membri, comporta che il controllo e la partecipazione democratica sulle scelte economiche siano sempre più mediati. Osserva, infatti, che mentre i governatori debbano essere membri di Governi nazionali, per gli amministratori si richiede solamente che si tratti di persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Ritiene, pertanto, che, fermo restando

l'orientamento favorevole alla ratifica del Trattato, sarebbe opportuno prevedere forme di maggior controllo parlamentare, specialmente con riferimento ai componenti del consiglio di amministrazione, eventualmente prevedendo il coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di nomina.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Brunetta, osserva tuttavia come la discussione odierna non sia l'inizio, ma la conclusione del dibattito sui temi affrontati dai trattati in esame. Ricorda in proposito l'atteggiamento favorevole delle forze all'epoca all'opposizione sul percorso di rafforzamento della *governance* economica europea iniziato con il *six pack*, rilevando che i disegni di legge in esame soddisfano l'esigenza di fornire una più solida base giuridica alle decisioni già largamente contenute nel *six pack*. Ricorda quindi come il Parlamento si sia già espresso per la necessità di un ulteriore rafforzamento dell'Unione europea, a livello politico e economico e come i trattati in esame, pur andando in quella direzione, sono comunque meno impegnativi rispetto a tale posizione. Osserva inoltre come la ratifica da parte di un numero di Stati membri sufficiente a determinare l'entrata in vigore del Trattato potrà anche produrre l'effetto di influenzare la decisione della Tribunale costituzionale tedesco, attesa per il prossimo mese di settembre, facendo cadere le resistenze rispetto alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Ricorda, infine, come la stessa Francia, senza rinnegare il *fiscal compact*, chieda di rafforzare gli impegni presi sul versante della crescita.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la seduta dovrebbe concludersi in quanto è previsto l'avvio della seduta delle Commissioni riunite V e XI per l'audizione informale relativa all'attuazione delle norme che recano deroghe alla disciplina generale per il collocamento a riposo introdotta dalle recenti riforme in materia. Esprime il proprio personale di-

spiacere per il fatto che l'esame di provvedimenti così rilevanti sia confinato in termini temporali tanto ristretti. Chiede, pertanto, se i gruppi intendano comunque concludere l'esame in questa seduta, riservandosi comunque di valutare di valutare se vi siano gli spazi per un ampliamento del dibattito, anche prevedendo che la Commissione esprima il proprio parere all'Assemblea, anziché alla III Commissione.

Maino MARCHI (PD), nel concordare con le osservazioni svolte dall'onorevole Ciccanti, evidenzia come la Commissione si sia sempre adeguata al calendario dei lavori dell'Assemblea e sottolinea come, nel caso di specie, un eventuale slittamento dell'esame dei disegni di legge di ratifica in discussione potrebbe avere ripercussioni molto negative sui mercati finanziari.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che i trattati di cui si sta discutendo rivestono una straordinaria importanza e, pertanto, ritiene che, in assenza di un ampliamento dei termini per il loro esame, sia preferibile che la Commissione non esprima alcun parere.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel concordare con i deputati intervenuti sull'importanza dei provvedimenti all'esame della Commissione, osserva come essi siano cruciali per il Paese e ribadisce la necessità di un adeguato dibattito. Deposita comunque le sue proposte di parere (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Renato BRUNETTA (PdL) ribadisce come la mancanza di una discussione approfondita sui provvedimenti in esame rappresenterebbe un'occasione persa per il Paese e ricorda l'eccessiva fretta con la quale si stabilì l'ingresso nella moneta unica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, ritiene che vi siano

le condizioni per un ampliamento dell'esame dei provvedimenti, che potrà proseguire al termine delle votazioni pomeridiane dell'odierna seduta dell'Assemblea ovvero prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea di domani, eventualmente con l'espressione del parere all'Assemblea, anziché alla III Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.  
Atto n. 479.*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.  
C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5357 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011;

considerato che:

il Trattato costituisce la base giuridica idonea a consentire agli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo di stabilità da attivare, ove indispensabile, per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme;

il meccanismo di stabilità ha un carattere meramente intergovernativo non essendo previsto alcun potere di proposta e di consultazione della Commissione europea o del Parlamento europeo né, d'altra parte, è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'Unione europea;

il meccanismo in esame rappresenta un primo passo, da approfondire e sviluppare nel quadro di una sempre maggiore integrazione politica, verso la condivisione degli strumenti e delle procedure volte ad assicurare la stabilizzazione finanziaria dell'area dell'euro quale complemento indispensabile della moneta unica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.  
C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5358 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012;

considerato che:

l'Italia, con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha già recepito l'impostazione di fondo del Trattato in esame, introducendo, in particolare, nel proprio ordinamento il principio del pareggio del bilancio con modalità che consentono una piena conformità e un costante adeguamento alle normative europee;

tale quadro dovrà essere a breve, e comunque non oltre il mese di febbraio del 2013, completato attraverso l'approva-

zione della legge di attuazione, da approvare a maggioranza assoluta, della predetta legge costituzionale;

ai principi contenuti nel Trattato in esame è informata la politica del Governo e della maggioranza, improntata ad una rigorosa gestione della finanza pubblica orientata al conseguimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio, già nell'anno 2013, e all'avvio di un processo di riduzione del debito pubblico;

del Trattato in esame vanno altresì sviluppati, anche attraverso opportune iniziative da assumere in sede europea, gli aspetti relativi al sostegno e alla crescita dell'economia che devono essere considerati assolutamente prioritari al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi di finanza pubblica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**



## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.****C. 5359 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5359 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012;

considerato che:

il Meccanismo europeo di stabilità rappresenta uno sviluppo del precedente Fondo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), disciplinato dal Regolamento UE n. 407 del 2010, e della Società veicolo speciale (EFSF), garantita dagli Stati dell'area dell'euro;

l'Italia è il terzo Paese contributore del Meccanismo europeo di stabilità e sottoscriverà il 17,86 per cento del capitale. In virtù di tale impegno, l'Italia dovrà contribuire, pertanto, per oltre 14 miliardi di euro, sui complessivi 80 miliardi di euro di capitale inizialmente versato dagli Stati membri della zona dell'euro, e impegnarsi ad assicurare il capitale richiamabile fino ad un importo totale di oltre 125 miliardi di euro, sui 700 miliardi di euro complessivi;

in rapporto al PIL, l'impegno finanziario dell'Italia sarà pari all'8 per cento e quindi superiore a quello di Germania e Francia pari, rispettivamente, al 7,6 e al 7,3 per cento;

la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità da parte dell'Italia comporterà l'emissione di nuovi titoli del debito pubblico che non verrà tuttavia conteggiata al fine di valutare il rispetto del Patto di stabilità e crescita, mentre le maggiori spese per interessi, correlate a tali nuove emissioni, possono essere considerate già scontate nei tendenziali di finanza pubblica;

è interesse prioritario dell'Italia l'immediata entrata in vigore del Trattato che introduce un primo, permanente, elemento di mutuo sostegno e di garanzia tra gli Stati membri della zona euro, volto ad affrontare le tensioni sui mercati internazionali e ad assicurare la stabilizzazione finanziaria;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Economisti (SIE) e dell'Associazione Nazionale Statistici (ANASTAT) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 125

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) ..... 125

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012 (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 C. 5324. Relazione favorevole sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, C. 5325, Tab. 2, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 13*) ..... 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato*) ..... 128

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo base dalla Commissione*) ..... 129

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.**

**Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Economisti (SIE) e dell'Associazione Nazionale Statistici (ANASTAT).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Alessandro RONCAGLIA, *presidente della Società italiana degli economisti (SIE)* e Mario PORRI, *presidente dell'Associazione nazionale statistici (ANASTAT)*.

Intervengono quindi, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Ricardo Franco LEVI (PD), Emerenzio BARBIERI (PdL), Manuela GHIZZONI, *presidente*, e Pierfelice ZAZZERA (IdV).

Risponde ai quesiti formulati Alessandro RONCAGLIA.

Dopo un intervento del deputato Emerenzio BARBIERI (PdL) per alcune precisazioni, prosegue il suo intervento Alessandro RONCAGLIA.

Risponde, quindi, ai quesiti formulati Mario PORRI.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.**

**Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Ricardo Franco LEVI (PD) Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) e Giuseppe SCALERA (PdL).

Risponde ai quesiti formulati il ministro Lorenzo ORNAGHI, chiedendo di allegare al resoconto stenografico della seduta odierna la nota di lui predisposta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento, autorizzando la pubblicazione della nota di lui predisposta al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa l'audizione.

### **La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, università e ricerca, Marco Rossi Doria.*

### **La seduta comincia alle 15.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.**

**C. 5324 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.**

**C. 5325 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione — Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011*

*C. 5324. Relazione favorevole sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, C. 5325, Tab. 2, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 13).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, contrariamente a quanto inizialmente previsto, l'inizio dell'esame dei provvedimenti in discussione dovrebbe avere luogo in Assemblea a partire dalla seconda metà di settembre. La Commissione è chiamata quindi a trasmettere alla Commissione bilancio la relazione sui disegni di legge di assestamento e di rendiconto entro il 7 settembre prossimo.

Bruno MURGIA (Pdl) sottopone all'attenzione della Commissione alcuni profili di criticità dei provvedimenti in esame, con particolare riferimento al settore della cultura, che meriterebbero adeguati approfondimenti. In primo luogo, segnala che l'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato è passata dallo 0,32 del rendiconto 2010 allo 0,34 del rendiconto 2011, un intervento troppo esiguo, in ordine al quale è necessaria la definizione di regole chiare. Segnala, inoltre, che la dotazione del Ministero è principalmente assorbita dalla spesa corrente — 95,6 per cento, in particolare, oltre il 78,5 per cento è assorbito dalle spese per redditi di lavoro dipendente — e che risulta una diminuzione delle risorse per competenza assegnate al Ministero nel corso del triennio 2009-2011. Segnala, quindi, che la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 offre ulteriori spunti di riflessione critica. In particolare, sotto il profilo organizzativo, la Corte rileva che, nonostante la ridefinizione della struttura del Ministero realizzata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009 — che ha determinato la riduzione del

numero delle direzioni generali, la creazione della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e l'ampliamento delle competenze delle direzioni generali in materia di tutela – non si registra un miglioramento dei raccordi fra le diverse strutture. Evidenzia, inoltre, che, sotto il profilo degli organici, non si registrano esuberanti. Segnala, altresì, le problematiche inerenti alle gestioni commissariali attivate con decreti della Protezione civile per far fronte alle criticità presentatesi in alcune aree archeologiche, quali Pompei e Ostia antica, che avevano comportato numerosi problemi organizzativo-contabili, tra cui la sovrapposizione di competenze con le sovrintendenze archeologiche competenti.

Rileva, quindi, le criticità relative alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, per il quale le somme destinate a interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici sono fortemente ridotte. Evidenzia, altresì, i problemi burocratici che hanno determinato il ritardo nell'intervento dei privati in ordine al restauro del Colosseo, richiamando le previsioni assentite in conto competenza con riferimento al Fondo unico dello spettacolo (FUS) che non registrano variazioni rispetto alle previsioni iniziali. Evidenzia d'altro canto che il prossimo 5 agosto scadrà il contratto del dottor Mario Resca, come pure quello dell'attuale Capo di Gabinetto Nastasi, per cui sarebbe opportuno che il Governo indicasse se e come intende procedere alla loro sostituzione, visto che entrambi ricoprono incarichi di rilievo ai fini della valorizzazione dell'attività di quel dicastero. Sottopone inoltre all'attenzione dei colleghi alcune riflessioni sull'importanza di investimenti nel settore museale, che determinerebbero ricadute positive, al contrario di quanto avviene attualmente, in quanto il ricavato della vendita dei biglietti è destinato in gran parte al Ministero dell'economia e delle finanze, piuttosto che al Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda, infine, la recente lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Monti, da oltre cento

intellettuali e associazioni del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, che hanno segnalato la pericolosità degli effetti della revisione della spesa pubblica sulla tutela dei beni artistici e del territorio. Ritiene necessario in questo senso dare seguito a tali sollecitazioni anche al fine di sensibilizzare l'iniziativa del Governo su tali settori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, concorda con l'esigenza di valorizzare la cultura, anche verificando i reali effetti delle contabilità speciali.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti al provvedimento in materia di crescita e sviluppo, proprio volti a destinare il ricavato della vendita dei biglietti direttamente ai musei. Auspica che possano essere approvati, proprio per realizzare quelle finalità di rilancio del settore evidenziate dal collega Murgia. Ricorda, inoltre, che il provvedimento sulla cosiddetta *spending review*, in corso di esame al Senato, prevede incentivi fiscali e forme di esenzione fiscale per le società che esercitano attività culturali. Si tratta anche in questo caso di disposizioni rilevanti che il settore attende da tempo e che auspica non siano vanificate nel corso dell'iter dei provvedimenti indicati.

Elena CENTEMERO (PdL) segnala la necessità, più volte ricordata nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, che sia operato un collegamento fra programmi di allocazione delle risorse, fabbisogni reali e valutazione del raggiungimento degli obiettivi, anche alla luce della scarsità delle risorse a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala, inoltre, che particolare attenzione dovrà essere rivolta all'andamento delle spese sostenute dagli Uffici scolastici regionali, al fine di raggiungere una idonea allocazione delle risorse in relazione ai livelli di domanda del territorio, anche alla luce delle rilevate modalità di gestione organizzativa

disomogenee sul territorio nazionale, in ordine alle quali ritiene opportuna la definizione di standard di spesa omogenei. Aggiunge, infine, la necessità di un riordino della struttura organizzativa che consenta di raggiungere una più efficiente allocazione delle pur scarse risorse.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.**

**C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame, anche al fine del trasferimento in sede legislativa. A questo proposito propone di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti (*vedi allegato*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, accogliendo la richiesta del relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame, anche al fine del trasferimento in sede legislativa, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta quindi come testo base per il seguito dell'esame, anche al fine del trasferimento in sede legislativa, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**



## ALLEGATO

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*(Riconoscimento del valore del Museo nazionale dell'emigrazione italiana e sua localizzazione).*

1. È riconosciuto l'alto valore culturale e resa stabile l'azione di sensibilizzazione svolta dal Museo nazionale dell'emigrazione italiana, di seguito denominato « Museo », avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 2.

2. La sede espositiva del Museo è fissata in Roma. Per quanto attiene alla specifica localizzazione, è data preferenza ai locali della ex Gipsoteca del complesso monumentale del Vittoriano, Roma, attuale sede del Museo, al fine di dare continuità all'originaria progettazione dello stesso complesso espositivo. Laddove si renda necessaria una diversa collocazione, la scelta di quest'ultima deve essere effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

## ART. 2.

*(Funzioni e Finalità).*

1. Il Museo, in conformità all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è struttura permanente del Ministero degli affari esteri, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni

culturali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana.

2. Il Museo, in particolare:

a) recupera la memoria dell'esperienza migratoria dell'Italia, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne la tematica, sia sotto il profilo storico, sia sotto l'aspetto sociologico;

b) consente al visitatore un percorso attraverso le diverse realtà locali e regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, anche nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea;

c) realizza il collegamento in rete dei musei dell'emigrazione esistenti in Italia e all'estero, consentendo ai visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;

d) elabora studi e ricerche sull'evoluzione dei flussi migratori, delle comunità migranti, dei processi integrativi, delle azioni di cooperazione, della valorizzazione culturale, che interessano l'Italia, sia in uscita che in entrata;

e) promuove incontri internazionali in Italia e all'estero, di interscambio culturale fra la comunità italiana in Italia e le comunità italiane all'estero, fra le comunità immigrate in Italia e la nostra società di accogliimento, sia ai fini del reciproco interesse culturale ed economico, sia ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte degli stessi italiani emigrati e degli immigrati in Italia.

## ART. 3.

*(Responsabilità del Museo).*

1. La responsabilità del Museo, in particolare per quanto riguarda la sua localizzazione, è attribuita direttamente al Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.

## ART. 4.

*(Comitato scientifico).*

1. È istituito un comitato scientifico, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri designato e nominato dal Ministro degli affari esteri e composto da:

a) il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

b) sette esperti nominati dal presidente dello stesso comitato, scelti nel numero di tre tra i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che studiano il fenomeno dell'emigrazione; nel numero di due, tra i direttori dei musei dell'emigrazione realizzati a livello locale o regionale e nel numero di due tra professori universitari e studiosi della materia.

2. Il comitato scientifico formula proposte al direttore del museo di cui all'articolo 5 in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta ed alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il Comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca ed alla scelta del materiale espositivo.

3. Il comitato scientifico esprime pareri sui progetti di sviluppo del Museo.

4. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, su iniziativa del suo Presidente.

5. Ai componenti del Comitato scientifico non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

## ART. 5.

*(Organizzazione e gestione del Museo).*

1. Il Direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, di cui all'articolo 3, comma 1, e sovrintende alla organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative.

2. L'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo sono definiti da un accordo di programma, stipulato tra il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

## ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, per l'esercizio ordinario ed il mantenimento della struttura del Museo, si provvede nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Italiani nel mondo e politiche migratorie » (4.8) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni 2013-2015.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) ..... 131

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 132

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ..... 134

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ..... 132

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ..... 135

Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni) ..... 132

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ..... 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 133

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Corrado CLINI svolge una relazione sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Chiara BRAGA (PD), Renato Walter TOGNI (LNP), Armando DIONISI (UdCpTP), Aldo DI BIAGIO (FLpTP),

Roberto TORTOLI (PdL), Ermete REALACCI (PD), Giulia COSENZA (PdL), Alesio BONCIANI (UdCpTP), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Raffaella MARIANI (PD) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il ministro Corrado CLINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD) chiede al relatore di valutare l'opportunità di trasformare il terzo ed il quarto capoverso delle premesse in osservazioni.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, precisa che ritiene preferibile mantenere nelle premesse della proposta di parere i due capoversi richiamati dalla collega Motta, contenendo considerazioni di ordine generale non strettamente attinenti agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazione, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

**Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD), nel ringraziare la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea come la ristrettezza dei tempi costringa ancora una volta la Commissione a pronunciarsi su un testo che sarà sicuramente oggetto di modifiche da parte delle Commissioni di merito.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci e abb. recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

ritenuto che, in sede di predisposizione della delega alla riforma del codice della strada, andrebbe attentamente considerato il nuovo assetto istituzionale alla luce del ridimensionamento del ruolo delle province in relazione ad alcune funzioni oggi assegnate alle stesse, quali la manutenzione del manto stradale o lo sgombero neve;

valutata l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, il sostegno alla mobilità sostenibile e la sicurezza degli utenti deboli;

auspicato che la riforma del codice della strada improntata a criteri di modernità venga accompagnata da una riforma della copertura assicurativa degli infortuni *in itinere* subiti dai lavoratori assicurati che faccia riferimento anche agli infortuni *in itinere* subiti dai lavoratori assicurati che utilizzano la bicicletta;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2715 Damiano ed abb. recante « Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza »;

valutati positivamente gli obiettivi complessivi perseguiti da un provvedimento volto a garantire equità e sostenibilità dei sistemi previdenziali delle cosiddette casse privatizzate;

sottolineata l'esigenza che l'approvazione del provvedimento sia considerata, anche dalle casse previdenziali degli ordini e dei collegi professionali che rientrano nella competenza della VIII Commissione, che, peraltro, non presentano, diversamente da altri casi, problemi immediati di sostenibilità dei sistemi previdenziali, non come il punto di arrivo, ma come punto di partenza di un percorso coerente che mantenga al centro gli obiettivi dell'equilibrio fra contributi e prestazioni; del contenimento dei costi degli organismi di

gestione; della diversificazione del rischio per quanto riguarda gli investimenti e dell'adeguamento delle prestazioni legate al tasso di sostituzione;

sottolineata l'importanza della norma di cui all'articolo 4, comma 5, del provvedimento, che limita solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dei ministeri vigilanti, l'utilizzo dei patrimoni delle casse previdenziali ai fini del perseguimento del giusto obiettivo dell'equilibrio finanziario;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'utilizzazione dei patrimoni delle casse previdenziali prevista dall'articolo 4, comma 5, del provvedimento, sia circoscritta, allo scopo di non intaccare il valore del patrimonio, non al valore del capitale medesimo, ma unicamente al valore del suo rendimento reale e non nominale.

## ALLEGATO 3

**Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo)****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5312 Governo, recante « Conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese »;

valutato positivamente l'obiettivo del provvedimento che si inserisce in una strategia di rilancio della crescita del Paese in un momento congiunturale difficile, in primo luogo per quanto riguarda le misure riferite all'emissione e al collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità;

condivisa la maggiore percentuale (da 50 a 60) di lavori che i titolari di concessioni sono tenuti a destinare a terzi, considerata l'attenzione costantemente manifestata dalla Commissione sulla tematica del maggiore coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione di interventi previsti da convenzioni di concessione già sottoscritte;

esaminata la disposizione di cui all'articolo 2 recante modifiche alla disciplina del finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e ritenuta utile l'opportunità di estendere la portata applicativa di tali modifiche anche alle opere infrastrutturali in corso per differenti tipologie;

valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 11 in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione e di

efficientamento energetico nella parte in cui, se pur fino al 30 giugno 2013, innalza il livello di detrazione e il tetto massimo di spese detraibili per interventi di ristrutturazione edilizia dando un forte impulso alla ripresa economica;

valutata l'opportunità di procedere alla stabilizzazione della detrazione per interventi di efficientamento energetico nella misura del 55 per cento, prevista invece solo fino al 31 dicembre 2012;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 12 che introduce un nuovo strumento operativo, quale il Piano nazionale delle città, al fine di pervenire alla realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana e alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole;

ritenuto, al contempo, che, ai fini della predisposizione del sopra citato nuovo strumento operativo del piano nazionale delle città, andrebbe previsto in capo alle regioni un maggior ruolo di coordinamento degli interventi da inserire nel Piano medesimo;

considerata la disposizione di cui all'articolo 35 che, pur condivisibile nella parte in cui introduce norme più rigorose, a tutela dell'ambiente marino, per lo svolgimento delle attività *off shore* di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, fa salve le autorizzazioni in corso e l'efficacia dei titoli abilitativi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi;

condivisa la disposizione di proroga del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 52, finalizzata a procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema medesimo;

valutato negativamente il fatto che le modifiche alle politiche infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di rilancio dello sviluppo del Paese, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento « *omnibus* » e non ad uno specifico provvedimento che avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, per dare impulso e sviluppare il partenariato pubblico-privato, si rafforzi la leva fiscale per riconoscere a tutti i soggetti interessati – e quindi anche alle società di progetto – una percentuale delle entrate fiscali generate in ciascun esercizio finanziario dalla realizzazione e gestione dell'infrastruttura per un limitato periodo di tempo, favorendo così l'attivazione di capitali privati e la riduzione delle risorse pubbliche nella realizzazione di infrastrutture essenziali per la crescita del Paese; in subordine, si favorisca la realizzazione di infrastrutture con l'apporto dei privati anche riducendo l'onere dell'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera, con opportune detrazioni;

2) all'articolo 11, per dare continuità e maggiore appetibilità agli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia modificata la disposizione di cui al comma 2 nel senso di prevedere la stabilizzazione della misura del 55 per cento, fissata per tali tipi di interventi solo fino al 31 dicembre 2012; parimenti per favorire il miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, si estenda la suddetta agevolazione fiscale anche alle opere di consolidamento antisismico;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione recante modifiche alla disciplina del finanziamenti delle infrastrutture mediante defiscalizzazione nel senso di estenderla anche ai finanziamento di progetti infrastrutturali già in corso di realizzazione;

b) all'articolo 7, sia eliminata la disposizione di cui al comma 3, capoverso, lettera b), circa la possibilità di autorizzare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, laboratori ed effettuare indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito, in quanto trattasi di disposizione di importanza secondaria rispetto all'obiettivo di rilancio della crescita del Paese;

c) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere in capo alle regioni un ruolo di coordinamento degli interventi da inserire nel Piano nazionale delle città;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 35 in materia di ricerca e di estrazione di idrocarburi, nella parte in cui novella l'articolo 6, comma 17, della legge 3 aprile 2006, n. 152, facendo salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nel senso di assoggettare alla nuova disciplina le eventuali proroghe dei procedimenti richiamati;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Caronte & Tourist SpA sull'attuale situazione del trasporto marittimo ..... 138

#### INTERROGAZIONI:

5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali .. 138

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 143

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) ..... 139

ALLEGATO 2 (Parere presentato dal relatore) ..... 144

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 147

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo – Parere su emendamenti) ..... 140

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

**Audizione di rappresentanti di Caronte & Tourist SpA sull'attuale situazione del trasporto marittimo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 15.**

**5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali.**

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, nel dichiararsi soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, auspica che pervenga quanto prima il parere del Consiglio di Stato, in modo che il Governo possa emanare al più presto il decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali, come richiesto da molte associazioni di tutela degli animali.

**La seduta termina alle 15.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA, quanto all'ottava condizione del parere del relatore, fa presente preliminarmente che, nell'ambito del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, viene assegnata una precisa responsabilità politica alle regioni. Tale responsabilità, a suo avviso, potrebbe essere compromessa dall'introduzione di quanto previsto dalla condizione in esame che pone precisi obblighi a carico dello Stato. Per quanto riguarda inoltre gli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati, ritiene che essi vadano riconosciuti limitatamente al settore del trasporto pubblico su gomma.

Silvia VELO (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dal relatore, che nel parere ha tenuto conto degli elementi emersi durante il dibattito e anche delle proposte emendative presentate alle Commissioni in sede referente, rileva che l'approvazione da parte del Governo di una fitta decretazione d'urgenza rende assai complicato il

lavoro della Commissione, che si trova espropriata di fatto del proprio ruolo, potendo semplicemente esprimere un parere su questioni di grande rilevanza che rientrano nella propria competenza ma che sono esaminate in sede referente da altre Commissioni. Riguardo al provvedimento in esame, esprime perplessità sui criteri di ammissibilità delle proposte emendative adottati dalle presidenze delle Commissioni competenti in sede referente, dal momento che sono stati dichiarati inammissibili, sia in una prima valutazione, sia dopo un riesame a seguito di un ricorso, gli articoli aggiuntivi Velo 13.03 e Toto 13.06 volti ad inserire nel decreto-legge la normativa in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, approvata a larga maggioranza dalla Camera, i cui contenuti sono ora riportati dalla prima delle condizioni poste nel parere. Sono stati invece dichiarati ammissibili o riammessi a seguito di ricorso emendamenti che avrebbero potuto essere legittimamente considerati estranei per materia, come ad esempio quello volto ad introdurre nel decreto-legge la normativa in materia di veicoli elettrici. Pur condividendo la finalità politica di tale riammissione, ritiene che i criteri di ammissibilità debbano essere di carattere tecnico e chiede quindi al Presidente della Commissione di farsi portavoce di un'iniziativa presso il Presidente della Camera, affinché possa essere riammesso l'emendamento relativo agli interporti. Nel preannunciare quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, chiede al Governo di adottare, nel corso dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, un atteggiamento coerente con quanto dichiarato nella seduta odierna.

Daniele TOTO (FLpTP), nel condividere quanto espresso dalla collega Velo riguardo alla questione degli interporti e delle piattaforme territoriali logistiche, sottolinea la necessità di presentare un'istanza al Presidente della Camera per la riammissione dei citati articoli aggiuntivi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, prendendo atto della richiesta emersa durante il dibattito, concorda con la necessità di presentare un ricorso al Presidente della Camera sui predetti articoli aggiuntivi.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), pur apprezzando il lavoro svolto dal collega Garofalo, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, non ritenendo soddisfacente la disciplina recata dal decreto-legge in materia di porti e sottolineando la propria contrarietà rispetto al mancato finanziamento del progetto Tirreno Brennero – TiBre.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riguardo alla quarta condizione della proposta di parere del relatore, giudica opportuno che, al fine di attestare che le società interessate si trovino in una situazione patrimoniale adeguata al trasferimento, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*previa ricognizione puntuale delle condizioni debitorie e creditorie delle suddette società*».

Antonio MEREU (UdCpTP), nel ringraziare il relatore e nel preannunciare il parere favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condivide le preoccupazioni espresse dalla collega Velo rispetto al ruolo subordinato della Commissione rispetto a questioni di propria competenza.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, nel condividere le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito riguardo ai criteri di ammissibilità degli emendamenti adottati dalle presidenze delle Commissioni di merito e ribadendo la necessità di un’iniziativa del presidente al riguardo, concorda con la formulazione proposta dal presidente riguardo alla quarta condizione della proposta di parere. Riformula altresì, come richiesto dal Governo, l’ottava condizione del parere nei seguenti termini: «*sia introdotto, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per l’aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di*

*costi che tenga conto, nel settore del trasporto pubblico su gomma, anche degli oneri concernenti l’ammortamento degli investimenti effettuati*». In conclusione, auspica che, nel prosieguo dell’esame del provvedimento, il rappresentante del Governo possa essere il più forte ambasciatore delle istanze della Commissione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel concordare sulla proposta di parere del relatore come riformulata, fa presente, in ordine all’articolo 15, che la finalità che si prefigge il Governo è anche quella di consentire investimenti a soggetti stranieri, come nel caso del porto di Savona e di alcuni porti del Sud Italia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**C. 5284 D’Alema ed emendamenti.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 5284 e sui relativi emendamenti approvati, in linea di principio, dalla Commissione Affari costituzionali nel corso della discussione in sede legislativa.

Sottolinea che la proposta di legge che, come precisa la relazione illustrativa, è stata elaborata nell’ambito dell’attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), apporta diverse modifiche alla legge n. 124 del 2007 concernente la sicurezza della Repubblica, al fine di rafforzare i poteri di controllo sulle attività di *intelligence* da parte del Copasir. L’articolo 6, ai fini dello svolgi-



mento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali previsti dalla legge, prevede, tra l'altro, che il Governo non possa opporre il segreto di Stato quando il Copasir deliberi con maggioranza dei due terzi, anziché, come attualmente previsto, all'unanimità. L'articolo 7 stabilisce che il Copasir renda un parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS (Dipartimento per le informazioni per la sicurezza), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) nonché in ordine ai relativi bilanci preventivi e consuntivi. Gli articoli 10 e 11 intervengono sulla disciplina del segreto di Stato, prevedendo che in caso di opposizione del segreto, il Presidente del Consiglio non si debba limitare a comunicarne le « ragioni essenziali » ma debba fornire al Presidente e al Vicepresidente del COPASIR l'intero quadro informativo.

In particolare, segnala, per quanto attiene alla competenza della IX Commissione, l'articolo 1, il quale introduce all'articolo 1 della legge n. 124 del 2007 un nuovo comma 3-bis. Fa presente che tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emani direttive per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. Conseguentemente, all'articolo 3 si introduce tra i compiti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, struttura della Presidenza del Consiglio che coordina le attività di *intelligence* interna ed esterna, anche il coordinamento delle attività informative volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale. Inoltre, all'articolo 9 si prevede che alla relazione annuale trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza sia allegato un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche, mate-

riali e immateriali, e alla definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali.

Osserva che si tratta di un tema di fondamentale importanza, sul quale la Commissione Trasporti si è molto impegnata, anche promuovendo un'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti. Evidenzia che, nel corso dell'esame, in sede legislativa, da parte della Commissione Affari costituzionali sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti, anch'essi trasmessi alla Commissione per il parere.

Tra le proposte emendative approvate, segnala come particolarmente significativi gli emendamenti 10.50 e 11.50 i quali prevedono che il quadro informativo sulle ragioni dell'apposizione del segreto di Stato non debba essere fornito ai soli presidente e vicepresidente del COPASIR, bensì al Comitato convocato in seduta segreta, su richiesta del Presidente del Comitato stesso, inoltre anziché fare riferimento all'« intero quadro informativo », l'emendamento fa riferimento al « quadro informativo idoneo al fine di consentire nel merito la conferma dell'opposizione del segreto di Stato.

Fa presente che risultano d'interesse per la IX Commissione gli emendamenti 1.50 e 9.2.

Quanto all'emendamento 1.50 sottolinea che questo specifica il contenuto delle direttive che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica potrà emanare con riferimento alla protezione delle infrastrutture critiche, alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. In particolare si precisa che tali direttive riguarderanno il rafforzamento delle attività informative concernenti tali materie e non semplicemente le materie medesime. L'emendamento Santelli 9.2 sopprime, invece, dal contenuto del documento di sicurezza nazionale allegato alla relazione sulla politica dell'informazione e della sicurezza, da trasmettere al Parlamento, il riferimento alla sicurezza informatica, mantenendo comunque quello alla protezione cibernetica. Al riguardo, ricorda che con « sicurezza informatica » si

intende il ramo dell'informatica che si occupa di tutelare i sistemi di elaborazione, siano essi reti complesse o singoli computer, dalla possibile violazione, sottrazione o modifica non autorizzata di dati riservati in essi contenuti. Con il termine Cyber Security si intendono, invece, le attività di protezione delle infrastrutture tecnologiche.

In proposito, sottolinea che l'emendamento in esame non appare coerente con le altre disposizioni del testo del provvedimento – concernenti le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, e il coordinamento delle attività informative effettuato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 3 – che fanno invece riferimento sia alla protezione cibernetica sia alla sicurezza informatica. Giudica quindi opportuno prevedere che anche il documento di sicurezza nazionale da trasmettere al Parlamento in allegato

alla relazione sulla politica dell'informazione e della sicurezza, faccia riferimento ad entrambi i profili citati.

Per tali ragioni, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento e nulla osta sugli emendamenti approvati in linea di principio, ad esclusione dell'emendamento Santelli 9.2 sul quale, per le ragioni evidenziate in precedenza, propone di esprimere parere contrario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno provveduto a predisporre lo schema di decreto ministeriale da adottare in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177, comma 1 del decreto legislativo 285 del 1992 (Codice della strada), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 120 del 2010.

Confermo, come riferito dalla stessa Onorevole Interrogante, che il decreto *in itinere* è stato predisposto sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Faccio presente, altresì, che il 9 luglio scorso tale schema di decreto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

Al riguardo, assicuro che il Ministero che rappresento, non appena in possesso di detto parere provvederà, con sollecitudine, ai restanti adempimenti per l'emanazione del decreto in parola, con il quale si disciplina l'utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi dei mezzi adibiti al soccorso degli animali e alla vigilanza zoofila nonché le modalità di trasporto degli animali in stato di necessità ancorché effettuato con mezzi privati.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.  
(C. 5312 Governo).****PARERE PRESENTATO DAL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo),

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile;

le citate disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012;

le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione sono recate dagli articoli da 14 a 22;

l'articolo 14, introducendo l'articolo 18-*bis* nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno

per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui;

l'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

l'articolo 16, comma 4, dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto, tra cui anche quello per il trasferimento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni Calabria e Puglia della proprietà sociale, rispettivamente, delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;

l'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

l'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete inter-

net per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici;

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca;

L'articolo 20 delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendo a quest'ultima le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di alcune importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA che vengono invece trasferite a Consip SpA;

L'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia per l'Italia digitale il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti;

L'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale, necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime, disponendo la soppressione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

considerato che:

L'articolo 14, nell'introdurre l'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, potrebbe opportunamente prevedere, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota crescente del gettito IVA e delle accise

riscosse nei porti e negli interporti ivi indicati, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

in stretta connessione con modifiche introdotte alla normativa in materia di porti, appare necessario inserire nel provvedimento in oggetto la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

L'articolo 15 potrebbe essere riformulato, prevedendo la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012, in modo da incentivare l'utilizzo delle predette risorse senza ulteriori ritardi;

L'articolo 16, comma 4, appare formulato in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni Calabria e Puglia, prevedendosi sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012;

all'articolo 19, appare opportuno semplificare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendole esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

L'articolo 20 comprende tra le funzioni di DigitPA trasferite a Consip SpA anche quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 177 del 2009, recante la disciplina delle funzioni affidate a DigitPA, che, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip;

L'articolo 22, pur disponendo la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innova-

zione, non provvede alla contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano i citati organismi e che rimangono così vigenti senza produrre nessun effetto;

valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento in oggetto specifiche disposizioni in materia di trasporto, prevedendo:

l'introduzione, entro un congruo periodo di tempo, di un sistema di costi standard che tenga conto anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale;

lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza da e per la Sicilia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 luglio 2012,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) dopo l'articolo 13, sia inserita la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

2) all'articolo 14, sia previsto, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, di una quota crescente del gettito IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

3) all'articolo 15, sia prevista la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012;

4) all'articolo 16, comma 4, si precisi che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere sottoscritti con le regioni interessate gli accordi di trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e che il citato trasferimento deve aver luogo effettivamente entro il 31 dicembre 2012;

5) all'articolo 19 siano attribuite le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

6) all'articolo 20, siano espunte dal trasferimento a Consip SpA le funzioni che si sovrappongono a quelle già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale ovvero che risultino estranee ai compiti istituzionali della Consip stessa;

7) all'articolo 22, sia disposta, contestualmente all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

8) sia introdotto, entro un congruo periodo di tempo, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di costi standard che tenga conto anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati;

9) sia assicurata la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, prevedendo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza.



## ALLEGATO 3

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.  
(C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo),

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile;

le citate disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012;

le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione sono recate dagli articoli da 14 a 22;

l'articolo 14, introducendo l'articolo 18-bis nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise

riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui;

l'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

l'articolo 16, comma 4, dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto, tra cui anche quello per il trasferimento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni Calabria e Puglia della proprietà sociale, rispettivamente, delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;

l'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

l'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici;

l'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca;

l'articolo 20 delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendo a quest'ultima le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di alcune importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA che vengono invece trasferite a Consip SpA;

l'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia per l'Italia digitale il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti;

l'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale, necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime, disponendo la soppressione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

considerato che:

l'articolo 14, nell'introdurre l'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, potrebbe opportunamente prevedere, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota crescente del gettito IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti ivi indicati, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

in stretta connessione con modifiche introdotte alla normativa in materia di

porti, appare necessario inserire nel provvedimento in oggetto la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

l'articolo 15 potrebbe essere riformulato, prevedendo la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012, in modo da incentivare l'utilizzo delle predette risorse senza ulteriori ritardi;

l'articolo 16, comma 4, appare formulato in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni Calabria e Puglia, prevedendosi sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012, previa ricognizione puntuale delle condizioni debitorie e creditorie delle suddette società;

all'articolo 19, appare opportuno semplificare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendole esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

l'articolo 20 comprende tra le funzioni di DigitPA trasferite a Consip SpA anche quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 177 del 2009, recante la disciplina delle funzioni affidate a DigitPA, che, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip;

l'articolo 22, pur disponendo la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, non provvede alla contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano i citati organismi e che rimangono così vigenti senza produrre nessun effetto;

valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento in oggetto specifiche disposizioni in materia di trasporto, prevedendo:

l'introduzione ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di costi che tenga conto, nel settore del trasporto pubblico su gomma, anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati;

lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza da e per la Sicilia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 luglio 2012,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) dopo l'articolo 13, sia inserita la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

2) all'articolo 14, sia previsto, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, di una quota crescente del gettito IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

3) all'articolo 15, sia prevista la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui

i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012;

4) all'articolo 16, comma 4, si precisi che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere sottoscritti con le regioni interessate gli accordi di trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e che il citato trasferimento deve aver luogo effettivamente entro il 31 dicembre 2012, previa ricognizione puntuale delle condizioni debitorie e creditorie delle suddette società;

5) all'articolo 19 siano attribuite le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

6) all'articolo 20, siano espunte dal trasferimento a Consip SpA le funzioni che si sovrappongono a quelle già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale ovvero che risultino estranee ai compiti istituzionali della Consip stessa;

7) all'articolo 22, sia disposta, contestualmente all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

8) sia introdotto, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di costi che tenga conto, nel settore del trasporto pubblico su gomma, anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati;

9) sia assicurata la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, prevedendo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza.

## ALLEGATO 4

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema ed emendamenti).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la proposta di legge recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema) e gli emendamenti approvati in linea di principio dalla I Commissione;

valutata positivamente la citata proposta di legge;

considerato che:

l'emendamento Santelli 9.2 che espunge dal contenuto del documento di sicurezza nazionale allegato alla relazione sulla politica dell'informazione e della sicurezza, da trasmettere al Parlamento, il riferimento alla sicurezza informatica, mantenendo comunque quello alla protezione cibernetica;

il citato emendamento non appare coerente con altre disposizioni della proposta di legge in esame – concernenti le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, e il coordinamento delle attività informative effettuato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 3

– che fanno riferimento sia alla protezione cibernetica sia alla sicurezza informatica;

valutata pertanto l'opportunità di prevedere che anche il documento di sicurezza nazionale faccia riferimento, al pari delle altre disposizioni contenute nel testo della proposta di legge in oggetto, sia alla protezione cibernetica sia alla sicurezza informatica;

rilevato che i restanti emendamenti trasmessi dalla I Commissione non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sul testo della proposta di legge;

**NULLA OSTA**

sulle proposte emendative 1.50, 4.050, 10.50 (*nuova formulazione*), 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore, Favia 4.1, Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*) e 12.3;

e

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento Santelli 9.2.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ). . . . .	151
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) . . . . .	156

#### RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192</i> ) . . . . .	153
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) . . . . .	159

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) . . . . .	154
Sull'ordine dei lavori . . . . .	154

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.**

**Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – rispetto alle proposte emendative già pubblicate in occasione della precedente seduta, nella quale è stato differito il relativo termine – sono stati nel frattempo presentati ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato 1*).

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che, da una prima valutazione degli

emendamenti presentati, si evince la necessità di compiere una verifica sotto il profilo finanziario di taluni aspetti del testo e delle possibili novità che potrebbero essere in esso introdotte, in caso di approvazione delle diverse proposte emendative. Al riguardo, osserva che è in corso un accertamento di natura tecnica da parte degli organismi competenti, al cui esito sarà necessario rinviare ogni valutazione, per la definizione più puntuale delle questioni in campo. Auspica, pertanto, che il Governo supporti adeguatamente tale importante iniziativa parlamentare, anche mediante un eventuale incontro di natura tecnica, che preceda la prossima seduta dedicata a tale argomento.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende atto del positivo lavoro svolto dalla Commissione sul nuovo testo unificato, volto ad allineare la disciplina del cumulo dei periodi assicurativi alle novelle introdotte con il decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » (e, in particolare, con l'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011); al riguardo, peraltro, avverte che il suo dicastero tiene a comunicare che – nonostante alcune interessanti innovazioni apportate e nel condividere le finalità perseguite dalla proposta di legge in questione, compatibilmente con i limiti delle scelte operate dal Governo in materia previdenziale e di contenimento della spesa pubblica – è tuttora in corso di definizione una attenta valutazione dei competenti uffici tecnici, essendo la materia potenzialmente in grado di produrre oneri, che vanno quantificati e valutati con l'ausilio dell'INPS.

Osserva, dunque, che si tratta di consentire al Ministero, sulla base dei dati finanziari che saranno forniti a breve dall'INPS, di avere un quadro più chiaro sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria, atteso anche che la clausola di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 4, non è certo che possa considerarsi assolutamente « pacifica ». Rileva, tra l'altro, che – considerato che il provvedimento contiene una delega legislativa e non può,

quindi, essere approvato in sede legislativa e che risulta del tutto verosimile che esso non possa essere calendarizzato prima del prossimo mese di settembre – appare quanto mai opportuno che l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti venga rinviato ad altra seduta, anche al fine di approfondire i predetti aspetti di natura finanziaria: in tal senso, si dichiara disponibile a prevedere con la Commissione un preliminare confronto di natura tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il Governo non sia ancora in grado di esprimere una posizione precisa sul testo in esame, ricordando che su di esso, già nella scorsa seduta, è stato chiesto un rinvio dell'esame, proprio al fine di consentire all'Esecutivo di svolgere i necessari approfondimenti. Fa notare, quindi, che le uniche novità nel frattempo intervenute sono rappresentate da pochi emendamenti, presentati prevalentemente dal suo gruppo, che ripropongono questioni connesse alla ricongiunzione onerosa di posizioni contributive presso diverse gestioni, ormai note da tempo. Considerato che tali proposte erano contenute in un progetto di legge, a sua prima firma, precedentemente abbinato agli altri provvedimenti in esame, giudica incomprensibile un ulteriore slittamento dell'esame, dichiarandosi stupito che l'INPS non abbia ancora fornito i dati necessari, a distanza di una settimana dalla richiesta da parte del Governo: a tale scopo, peraltro, chiede al rappresentante del Governo di conoscere la data nella quale tale richiesta è stata formulata all'Istituto dal competente dicastero.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che l'INPS, che è stato tempestivamente sollecitato sul tema da parte del suo dicastero, ha fornito ampie rassicurazioni circa la trasmissione, in tempi brevi, dei dati di carattere finanziario, che saranno necessari anche al fine di definire al meglio la posizione del Governo sul testo e sugli emendamenti presentati.



Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel confermare il proprio disappunto per la mancata acquisizione – pur a fronte di un ampio margine temporale a disposizione – di una posizione definitiva del Governo sul provvedimento, manifesta l'esigenza di procedere tempestivamente con l'esame del nuovo testo unificato da parte della Commissione, concludendo l'esame degli emendamenti prima della prevista sospensione estiva dei lavori parlamentari, anche al fine di consentirne la trasmissione alle altre Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri e favorirne la calendarizzazione in Assemblea per il mese di settembre.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur osservando che il suo gruppo concorda con l'esigenza di procedere celermente lungo l'iter di esame di un provvedimento importante e molto atteso, ritiene comprensibile che il Governo intenda svolgere ulteriori accertamenti di natura tecnica con gli organismi competenti, considerato che spesso, in materia previdenziale, i riscontri sulla sostenibilità finanziaria di taluni interventi normativi sono apparsi contraddittori e discutibili, richiedendo approfondimenti adeguati e complessi. Auspica, in ogni caso, che tale supplemento di istruttoria si concluda entro i primi giorni della prossima settimana, affinché si possa giungere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti sinora emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'11 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte di avere predisposto – alla luce delle novità intervenute nella precedenti sedute e considerato il contenuto della risposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02378, svoltasi lo scorso 11 luglio – una nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Michel MARTONE esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla nuova versione della risoluzione in discussione.

Giuseppe BERRETTA (PD), condivisa la finalità della nuova versione della risoluzione in titolo, auspica che la sua eventuale approvazione possa costituire un valido precedente da estendere anche ad altre province, in particolare della Sicilia (tra cui cita, ad esempio, quella di Ragusa), in vista dell'assunzione di misure eque a favore delle analoghe categorie interessate, operanti in altre zone del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, si dichiara convinto che il presente atto di indirizzo possa aprire la strada a un chiarimento più generalizzato, riguardante analoghe situazioni presenti nel resto del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00192.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

**La seduta comincia alle 14.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.**

**C. 5324 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.**

**C. 5325 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, il cui seguito è stato rinviato alla seduta odierna, anche al fine di consentire lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale. In proposito, fa peraltro presente che la V Commissione (Bilancio), che sta procedendo nell'esame in sede referente di tali provvedimenti, ha convenuto di approfondirne l'istruttoria, prospettando l'opportunità di concludere l'esame per riferire all'Assemblea nella seconda metà del prossimo mese di settembre e deliberando, nel frattempo, un'indagine conoscitiva sul disegno di legge di rendiconto per il 2011, ai sensi

dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.

Giulio SANTAGATA (PD), *relatore*, ritiene opportuno attendere la conclusione degli approfondimenti di natura istruttoria presso la Commissione di merito, al fine di acquisire – anche mediante l'ausilio degli uffici – ulteriori elementi di conoscenza sulla materia, per le parti di competenza della XI Commissione. Auspica, in particolare, che gli accertamenti che la Commissione potrà compiere siano in grado di contribuire a chiarire la questione relativa all'incremento dei residui di competenza e di cassa, registratasi in maniera preoccupante e costante negli ultimi anni, che appare anomala e inspiegabile, soprattutto a fronte dei ripetuti interventi di riduzione della spesa pubblica assunti, di recente, dal Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori.**

Lucia CODURELLI (PD) coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per chiedere delucidazioni circa la mancata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di attuazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 24 della decreto-legge n. 201 del 2011, anche in considerazione del fatto che è in corso di esame presso il Senato il provvedimento sulla cosiddetta « *spending review* », nell'ambito del quale si sta ragionando circa una possibile soluzione della questione dei cosiddetti « esodati ». Auspica, dunque, una sollecita pubblicazione di tale decreto, dal momento che qualsiasi ipotesi di intervento sulla materia – da inserire sotto forma di specifici emendamenti al testo del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica – non potrà che farvi riferimento, essendo richiamato proprio in quel provvedimento.

Il viceministro Michel MARTONE fa notare che il decreto ministeriale è stato già adottato e registrato dalla Corte dei

conti: per la sua concreta pubblicazione, dunque, sarà necessario attendere soltanto i necessari tempi tecnici.

Lucia CODURELLI (PD) giudica eccessivo il ritardo relativo alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale, augurandosi che ciò non sottintenda una mancanza di volontà di intervento da parte del Governo: si domanda, dunque, quali iniziative intenda adottare la presidenza al riguardo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel far notare che il Governo ha fornito ampie

rassicurazioni circa l'assunzione delle misure in questione, rileva altresì che il decreto-legge che interviene sulla cosiddetta « *spending review* » è attualmente all'esame del Senato: ritiene, pertanto, che la pur comprensibile preoccupazione di esternare il problema nei confronti della Commissione non comporti, a carico della presidenza, alcun altro adempimento che non sia quello di prendere atto delle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:*

## ART. 1.

1. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-*sexies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.

**1. 6.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:*

## ART. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione qualora la ricongiunzione dei contributi avvenga presso fondi che erogano trattamenti peggiorativi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, è dovuta da parte dell'INPS la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.

**1. 7.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

*Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione, anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 1° dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previgenti requisiti.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.

**1. 1.** Gneccchi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è soppresso.

**1. 8.** Frassinetti, Saltamartini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o trasferimento.

**1. 2.** Gneccchi.

*Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

**1. 5.** Gneccchi.

*Al comma 13, sopprimere le parole:* e non abbia dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

**1. 3.** Gneccchi.

*Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nell'assicurazione generale obbligatoria.

**1. 4.** Gnechi.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso «ART. 6-bis», sostituire le parole:* con il sistema contributivo *con le seguenti:* con il sistema

previsto dal regime di appartenenza dell'interessato e dall'ente di erogazione del trattamento.

**3. 2.** Frassinetti, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso «ART. 6-bis», sopprimere le parole:* di vecchiaia o di anzianità *e sostituire le parole:* le casse dei professionisti *con le seguenti:* le associazioni e le fondazioni.

**3. 1.** Gnechi.



## ALLEGATO 2

**7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

il contratto collettivo provinciale di lavoro (CPL) per gli operai agricoli e florovivaisti di Agrigento del 23 marzo 2000 ha previsto con l'articolo 23 un accordo di riallineamento in attuazione della previsione dell'articolo 88 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

il programma di riallineamento previsto dal citato contratto collettivo provinciale di lavoro partiva dal 1° gennaio 2000 e si sarebbe dovuto concludere in data 31 ottobre 2003, con il raggiungimento dal 1° novembre 2003 della ordinaria retribuzione prevista per il corrispondente profilo professionale;

nel medesimo contratto collettivo provinciale di lavoro le parti avevano convenuto di incontrarsi prima della conclusione del percorso di riallineamento « per verificare le condizioni economiche e sociali dell'agricoltura della provincia di Agrigento e valutare lo stato di applicazione del contratto »;

il 21 ottobre 2003 (e dunque prima della scadenza dell'ultima tranche di riallineamento) le organizzazioni datoriali hanno chiesto per iscritto alle organizzazioni sindacali un incontro per la verifica delle condizioni economiche e sociali dell'agricoltura locale; incontro che si è tenuto in data 5 novembre 2003 e nel quale le parti hanno preso atto delle difficoltà

delle aziende agricole e della loro impossibilità ad adeguare il salario alla retribuzione contrattuale;

a seguito di ciò tutte le parti hanno comunicato all'INPS, con lettera del 10 novembre 2003, la sospensione e/o il congelamento degli accordi di riallineamento, in attesa dell'avvio del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro e della rimodulazione del percorso di riallineamento;

il 1° dicembre 2004 – dopo 13 mesi di serrato confronto negoziale – le parti hanno rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro e hanno previsto all'articolo 17, comma 2, una rimodulazione dell'originario accordo di riallineamento ai sensi dell'articolo 28 del CCNL operai agricoli florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996;

la norma contrattuale in questione prevede testualmente che « per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali le parti stabiliscono di procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007 »;

di tale previsione contrattuale è stata successivamente (in data 12 dicembre 2005) e spontaneamente fornita un'interpretazione autentica ad opera delle stesse parti firmatarie dell'accordo, trasmessa formalmente all'INPS in data 14 dicembre 2005, secondo la quale « tutte le

aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che non hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento già sottoscritto tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del CPL 1° dicembre 2004 »;

nell'anno 2011, a distanza di 7 anni, diverse imprese agricole che avevano applicato l'accordo di riallineamento e la relativa rimodulazione, hanno subito degli accertamenti ispettivi da parte dell'INPS con i quali è stata loro contestata la inapplicabilità dell'accordo di rimodulazione in quanto nel periodo novembre 2003-dicembre 2004 avevano adeguato la retribuzione effettivamente corrisposta ai propri lavoratori a quella ordinaria prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento;

a seguito di tali contestazioni gli ispettori dell'INPS, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato l'azienda decaduta dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

la contestazione non terrebbe in alcun conto la norma di interpretazione autentica sottoscritta spontaneamente ed in epoca precedente a qualunque contestazione da parte di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro; non tiene conto della circostanza che i rapporti di lavoro interessati dalla procedura di riallineamento sono a tempo determinato e dunque stipulati ex novo anno per anno ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001; applica la sanzione accessoria dalla decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate pur in assenza di una viola-

zione contrattuale da parte dell'azienda interessata (articolo 20 della legge n. 375 del 1993) in quanto la decadenza delle agevolazioni avviene solo quando non viene applicato il contratto collettivo provinciale di lavoro e nella fattispecie è stato applicato; perviene al paradossale risultato di « punire » le aziende che, nelle more del rinnovo contrattuale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento), hanno preferito – con notevoli sforzi – assicurare comunque ai lavoratori, sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale « piena », a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno « congelato » il trattamento retributivo;

le 6 sigle sindacali – deputate alla contrattazione provinciale –, hanno depositato presso l'INPS di Agrigento le note di interpretazione autentica del contratto collettivo provinciale di lavoro di Agrigento con la quale si dava giusta interpretazione delle tabelle salariali;

a distanza di 7 anni dall'INPS sono partite lettere di diffida e note di rettifica, alle quali l'INPS continua a dare seguito nonostante le ripetute richieste di chiarimenti normativi in merito prodotte; è partita, da questo momento, una sequela di multe, sanzioni, decadenza della fiscalità di vantaggio a discapito degli agricoltori per migliaia di euro;

anche alla luce della cosiddetta « direttiva Sacconi » del 2008, non si può non rilevare ad avviso di firmatari del presente atto di indirizzo come l'azione degli ispettori dell'INPS anziché concentrarsi su violazioni di carattere sostanziale, si focalizzi su aspetti di carattere sostanziale (interpretazione delle disposizioni contrattuali) che a distanza di anni mortificano il faticoso percorso di emersione e di riallineamento posto in essere, non senza sacrifici, dalle aziende interessate con il rischio di riportarle verso situazioni di irregolarità,

nel corso della discussione in Commissione, è emerso che la competente

Direzione generale dell'INPS ha disposto la sospensione di attività di controllo presso le aziende agricole;

in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02378, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che «tali attività di controllo hanno ad oggetto fatti estranei a quelli per i quali l'INPS, con il messaggio richiamato dall'onorevole interrogante, ha disposto la sospensione cautelare. Infatti, le attività ispettive richiamate dall'onorevole interrogante, hanno avuto ad oggetto la verifica del rispetto dei contratti di riallineamento nella provincia di Agrigento, mentre il messaggio è relativo ad altra fattispecie, ossia agli atti di accertamento automatizzato che l'INPS effettua allo scopo di verificare il rispetto del pagamento dei contributi da parte delle aziende sulle retribuzioni contrattuali »;

si rileva l'opportunità che lo stesso Istituto non si esponga, come avvenuto anche in passato, a eventuali contenziosi e

che vi sia qualche elemento di cautela, atteso che non si versa nel campo di un'evasione, ma nel campo di una difforme interpretazione rispetto ad accordi contrattuali in sede provinciale;

è auspicabile che si valuti l'esistenza di condizioni che consentano di sospendere cautelativamente le ispezioni o, almeno, l'irrogazione delle sanzioni, perché si tratta di sanzioni pesantissime e della decurtazione della possibilità di accedere a contributi per aziende agricole che sono tra le più qualificate nel Paese e non hanno mai violato le norme contrattuali,

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine ogni possibile iniziativa nei riguardi dell'INPS, affinché l'Istituto – anche mediante propria circolare esplicativa o altro strumento idoneo – chiarisca definitivamente i termini della questione di cui in premessa.

(8-00192) « Moffa, Ruvolo, Gianni, Santori ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06197 Farina Coscioni: Iniziative volte all'integrazione e al coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'assistenza ai malati di SLA .....	162
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-06445 Farina Coscioni: Iniziative volte all'inserimento del servizio podologico tra le prestazioni previste nell'ambito dei LEA .....	163
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	175
5-06427 Mancuso: Iniziative volte a incentivare la donazione di sangue presso la popolazione italiana .....	163
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	177

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	163
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	165
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	167
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i> .....	179

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323/A Governo .....	172
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
---	-----

AVVERTENZA .....	172
------------------	-----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

**La seduta comincia alle 10.40.**

**5-06197 Farina Coscioni: Iniziative volte all'integrazione e al coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'assistenza ai malati di SLA.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, esprimendo il dubbio per cui il sottosegretario Cardinale non abbia letto la risposta all'interrogazione preparata dagli uffici prima della seduta.

Ricorda che l'interrogazione in oggetto riguarda il caso di una signora malata di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) la quale ha subito l'interruzione del trattamento di fisioterapia che le era stato prescritto. Fa presente che casi come quello descritto non sono isolati, in quanto accade che spesso la fisioterapia domiciliare nei confronti delle persone affette da questa malattia inguaribile venga interrotta, specialmente nel mese di agosto, quando i malati di SLA vengono abbandonati a se stessi.

Ribadisce, dunque, che non c'è stata, da parte del rappresentante del Governo, risposta all'interrogazione da lei presentata in quanto la risposta fornita non ha affrontato il punto dell'assistenza ai malati di SLA, prevista dai LEA nonché da un Accordo Stato-regioni.

Non comprende, in particolare, perché mai nella risposta si dica che nel 2013 verrà effettuato il monitoraggio relativo al 2012 quando il caso da cui ha tratto origine l'interrogazione in oggetto si è verificato durante lo scorso anno.

**5-06445 Farina Coscioni: Iniziative volte all'inserimento del servizio podologico tra le prestazioni previste nell'ambito dei LEA.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta articolata ed esaustiva fornita dal sottosegretario Cardinale.

**5-06427 Mancuso: Iniziative volte a incentivare la donazione di sangue presso la popolazione italiana.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto. Ribadisce l'invito al Governo, già contenuto nell'interrogazione in oggetto, affinché possa incentivare la realizzazione di una massiccia campagna massmediatica di promozione delle donazioni di sangue, rivolte soprattutto ai giovani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che,

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinata, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento in esame si compone di tre articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, contenuta nel codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successivi modificazioni.

Si prevede che tale delega venga esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, e che gli schemi dei decreti legislativi vengano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.

Fa presente, quindi, che l'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi ai quali devono essere improntati i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della predetta delega, tra i quali compaiono, rispettivamente alle lettere *l*) e *m*) del comma 2, i seguenti principi e criteri, rilevanti per le competenze della XII Commissione: attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida; *m*) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi.

A questo proposito, ricorda che l'articolo 119 del codice della strada prevede, al comma 4, la costituzione di commissioni mediche locali in ogni provincia presso le unità sanitarie locali, ai fini dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di alcune categorie specifiche di soggetti elencati al medesimo comma 4. Le commissioni sono chiamate ad effettuare la comunicazione del giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida alla motorizzazione civile che conseguentemente adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente.

Ricorda altresì che l'articolo 158 del citato codice della strada prevede esplicitamente il divieto di fermata e di sosta dei veicoli in particolare (comma 2, lettera *g*)

negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, di cui all'articolo 188 dello stesso codice, e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. Il predetto articolo 188, poi, detta la disciplina per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Per le aree di sosta diverse da quelle appositamente dedicate, si prevede esclusivamente che i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Osserva, infine, che l'articolo 3 prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già adottati, con le medesime procedure e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi. La medesima disposizione reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

Avendo illustrato i contenuti principali del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della XII Commissione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 11.10.**



**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica alla Commissione che al Senato nella seduta di ieri, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (n. 79 del 2012) è stato approvato dall'Assemblea un emendamento che differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega concernente il riordino dell'Associazione della Croce rossa italiana.

Segnala pertanto che vi è questo ulteriore elemento di cui tenere conto in una vicenda complessa che, come ricordato da ultimo nella seduta precedente, ha richiesto il coinvolgimento di vari organi della Camera, a partire dalla stessa Presidenza, in ordine alla legittimità della predetta delega, senza peraltro che allo stato attuale essi si siano pronunciati.

Ritiene dunque che la discussione sul merito del provvedimento in oggetto possa proseguire in modo che, quando si saranno definitivamente dissipati i dubbi, anche in ordine al termine entro il quale le competenti Commissioni di Camera a Senato devono esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, i componenti della Commissione e, soprattutto, il relatore, avranno acquisito i necessari elementi di valutazione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), ricorda che, come è stato già rilevato dal presidente Palumbo, ieri al Senato l'emendamento 1.0.109 del senatore Ceccanti (PD), presentato all'ultimo minuto in Aula al disegno di legge di conversione del decreto legge 79 del 2012 (Vigili del fuoco), è stato approvato dall'Assemblea. Pertanto, il termine per l'esercizio della de-

lega al Governo per riorganizzare la Croce Rossa, prevista dalla legge n. 183 del 2010 e scaduto il 30 giugno scorso, sarà prorogato al 30 settembre prossimo quando la legge di conversione del predetto decreto-legge entrerà in vigore.

Fa presente, quindi, che il Partito Democratico, con l'emendamento a firma di Ceccanti, ignorando il richiamo del Presidente della Repubblica del 23 febbraio scorso in merito alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, ha voluto sanare una illegalità con un'altra ancora peggiore e incostituzionale, prorogando un termine estraneo alla materia del decreto-legge e comunque scaduto, sancendo così di fatto la sua ormai profonda distanza dai lavoratori e l'assoluta vicinanza a coloro che voglio solo mettere le mani sul patrimonio della Croce Rossa Italiana.

In ogni caso, fino a quando la legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 non sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, le Commissioni parlamentari continueranno ad operare nell'illegalità determinata da un termine scaduto.

Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene opportuno citare alcuni passaggi tratti dalla suddetta lettera inviata dal presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere: « Sottopongo alla vostra attenzione in spirito di leale collaborazione istituzionale, la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando, se ritenuto necessario, le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari, al fine di non esporre disposizioni, anche quando non censurabili nel merito, al rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ma di indubbio rilievo istituzionale ».

Nella lettera si sottolinea altresì quanto segue: « Ritengo utile che vengano informati delle mie considerazioni i Presidenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Commissioni permanenti ».

« Onorevoli Presidenti – si legge nella lettera del presidente Napolitano –, come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio scorso, ha, per la prima volta, annullato disposizioni inserite dalle Camere in un decreto-legge nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione. Lo ha fatto in relazione alla legge di conversione del decreto-legge n. 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. « mille proroghe »), anche per « estraneità » alla materia e alle « finalità » del medesimo, a tutela dello speciale procedimento di conversione in legge previsto dall'articolo 77 della Costituzione ».

« Un procedimento, rileva la Corte, che ha un oggetto ben definito, appunto la conversione di un provvedimento di urgenza, e per ciò stesso è soggetto ad una particolare disciplina regolamentare che prevede tempi circoscritti e predeterminati e, conseguentemente, richiede una rigorosa delimitazione degli eventuali emendamenti secondo un criterio di stretta attinenza alle finalità e al contenuto originari del decreto-legge », si spiega.

« Già con la lettera da me inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri, richiamata dalla stessa sentenza, sottolineavo la necessità di limitare gli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei decreti-legge, a quelli sostanzialmente omogenei rispetto al testo originario del decreto, in considerazione della particolare disciplina costituzionale e regolamentare del procedimento di conversione nonché a garanzia del vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge e di quello successivo sulla legge di conversione, anche per la difficoltà di esercitare la facoltà di rinvio prevista dall'articolo 74 della Costituzione in prossimità della scadenza del termine tassativo di 60 giorni fissato per la conversione in legge ». « In quella lettera – prosegue il presidente Napolitano – ho del resto ripreso considerazioni svolte dal Presidente Ciampi nel messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002 con il quale

venne richiesta una nuova deliberazione sulla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002 e da me in varie occasioni anticipate fin dall'inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti, anche in relazione alle specifiche disposizioni legislative e dei regolamenti parlamentari relative alla decretazione d'urgenza ».

« Peraltro la prassi parlamentare non sempre si è attenuta ai criteri suindicati, con particolare riguardo al tradizionale decreto-legge di fine anno con il quale vengono prorogati termini di efficacia di varie disposizioni legislative, essendo prevalsa la linea di ritenere sufficiente, per l'ammissibilità degli emendamenti, una generica finalità di proroga non collegata con l'oggetto e spesso neppure con la materia e le finalità del provvedimento di urgenza. Talora, si sono anche consentite modifiche ordinamentali non strettamente limitate all'ambito temporale della proroga di tali termini », si legge nella lettera.

« Anche in occasione del recente decreto-legge 'milleproroghe' 29 dicembre 2011, n. 216 sono stati ammessi e approvati emendamenti che hanno introdotto disposizioni in nessun modo ricollegabili alle specifiche proroghe contenute nel decreto-legge, e neppure alla finalità indicata nelle premesse di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Le disposizioni così introdotte, se in possesso dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, avrebbero dovuto trovare più corretta collocazione in un distinto apposito decreto-legge. Come è noto, il Capo dello Stato – si sottolinea – non dispone di un potere di rinvio parziale dei disegni di legge e non può quindi esimersi dall'effettuare, nei casi di leggi di conversione, una valutazione delle criticità riscontrabili in relazione al contenuto complessivo del decreto-legge, evitando una decadenza di tutte le disposizioni, comprese quelle condivisibili e urgenti, qualora la rilevanza e la portata di queste risultino prevalenti ».

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda alcune delle anomalie concernenti la gestione della Croce rossa: il commissaria-

mento avvenuto per 17 degli ultimi 25 anni, il debito pari a 355 milioni di euro, il fatto che la Corte dei conti non controlli un bilancio dal 2005.

Ritiene che la soluzione individuata nello schema di decreto legislativo in esame, che prevede un meccanismo di privatizzazione nell'ambito del quale lo Stato si assumerebbe la parte più gravosa, sia un'operazione rischiosa.

Per quanto riguarda la situazione attuale della Croce rossa, ricorda che tale associazione, pur svolgendo un ottimo livello assistenziale nei confronti delle disabilità gravi, svolge le sue funzioni in regime di convenzione, assumendosi però costi aggiuntivi rispetto ad altri soggetti con cui vengono stipulate delle convenzioni.

Rileva poi come lo svolgimento di talune funzioni, di carattere non remunerativo, presuppongano, a suo avviso, la natura di ente pubblico da parte dell'organo che le svolge.

Evidenzia infine i pericoli connessi alla politica di dismissione immobiliare del patrimonio della Croce rossa, su cui invita in particolare il Governo a tenere alto il livello d'attenzione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime la propria preoccupazione con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo concernente il riordino della Croce rossa, anche alla luce delle manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori in difficoltà e delle loro famiglie.

Ritiene pertanto che la Commissione debba dare il proprio contributo al fine di ottenere un miglioramento del testo presentato dal Governo. A tal fine, ritiene che si renda necessario procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il tema delle audizioni da svolgere sul provvedimento in esame sarà affrontato in sede di ufficio di presidenza della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

#### Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato delle proposte di legge n. 919 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione il 17 maggio scorso (*vedi allegato 4*). Invita, quindi, il relatore, on. Ciccioioli, e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Carlo CICCIOIOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Miotto 01.02 e 01.03, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.04, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Miotto 01.05 e 01.06, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Miotto 01.07, 01.08 e 01.09, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.10, parere contrario sull'emendamento Miotto 1.2, parere favorevole sugli emendamenti Miotto 1.3, Binetti 1.4, Palagianò 1.6 e Binetti 1.5. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Laura Molteni 1.1. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Miotto 1.7.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE si rimette alla Commissione su tutte le proposte emendative presentate all'ar-

ticolo 1, ad eccezione degli emendamenti Binetti 1.4 e Palagiano 1.6, sui quali esprime parere favorevole, e Binetti 1.5, sul quale esprime parere contrario.

Anna Margherita MIOTTO (PD), invita il relatore a modificare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo 01.01, di cui è prima firmataria, in considerazione della sua importanza, essendo volto a definire l'ambito dell'intervento normativo in esame.

Fa presente che una soluzione congrua potrebbe essere quella di accantonare tale articolo aggiuntivo, nonché l'articolo aggiuntivo 01.02, a sua prima firma, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, in modo tale da riformularli in un'unica proposta emendativa.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria l'onorevole Miotto.

Gino BUCCHINO (PD) esprime richiesta identica a quella dell'onorevole Sarubbi.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, rileva che esiste un rischio di sovrapposizione rispetto all'articolo aggiuntivo Miotto 01.02, dato che anch'esso è volto ad inserire una disposizione, premessa all'articolo 1, recante le finalità del provvedimento.

Fa notare poi che sarebbe meglio evitare di utilizzare nei testi normativi espressioni poco rigorose, come quella contenuta nell'articolo aggiuntivo in esame, che parla di « diritti di cittadinanza delle persone affette da malattie mentali ».

Delia MURER (PD) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Miotto circa la rilevanza dell'articolo aggiuntivo 01.01, ritenendo anch'essa che la soluzione più congrua da seguire sarebbe quella dell'accantonamento, in vista di una sua riformulazione.

D'INCECCO Vittoria (PD), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, ne evidenzia l'importanza, in quanto volto a definire gli obiettivi della politica di salute mentale, ciò che ritiene particolarmente rilevante in considerazione dell'approccio, poco condivisibile, seguito del provvedimento in esame.

Gino BUCCHINO (PD), pur non essendo contrario alla soluzione dell'accantonamento prospettata dall'onorevole Miotto e condivisa da altri colleghi, fa tuttavia notare che non vi è coincidenza di contenuto tra le due proposte emendative, poiché l'articolo aggiuntivo Miotto 01.01 tende, come è già stato rilevato, a definire gli obiettivi del provvedimento mentre l'articolo aggiuntivo Miotto 01.02 specifica cosa si deve intendere per « politica di salute mentale ».

Rileva altresì che sarebbe preferibile evitare di introdurre il concetto di cittadinanza quando si parla di diritto alla salute, di fronte al quale vi sono individui e non cittadini.

Francesca MARTINI (LNP) esprime la propria preoccupazione per l'approccio che si sta seguendo in Commissione, in quanto un provvedimento così importante e tanto atteso, soprattutto dalle famiglie delle persone affette da malattie mentali, rischia di impantanarsi a causa di dissertazioni sterili, laddove invece occorrerebbe procedere con concretezza, esprimendo concetti precisi in maniera sintetica. Ribadisce quindi che le persone bisognose di assistenza psichiatrica costituiscono l'anello più debole della nostra società, insieme alle persone non autosufficienti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) concorda con l'onorevole Bocchino in ordine al fatto che i due articoli aggiuntivi Miotto 01.01 e 01.02 sono in realtà autonomi l'uno rispetto all'altro, per cui non si pone concretamente un rischio di sovrapposizione.

Ricorda poi che il tema trattato dal provvedimento in esame è particolarmente delicato e oggetto di dibattito anche al-



l'esterno delle sedi parlamentari, anche in connessione ai tagli alla spesa sanitaria che sono stati effettuati dal decreto-legge sulla *spending review*, in corso di conversione presso l'altro ramo del Parlamento.

Si sofferma, quindi, sulle caratteristiche della materia in esame, la cui complessità è data anche dal fatto che si intersecano due elementi diversi, la sofferenza e la patologia, in quanto la malattia mentale non può essere trattata alla stregua di un'altra patologia.

Laura MOLTENI (LNP), con riferimento all'articolo aggiuntivo Miotto 01.01 e, più in generale, ad alcune proposte emendative concernenti le finalità della proposta di legge in esame, ritiene che esse siano per alcuni aspetti fuorvianti e che su questo tema generino il rischio di creare divisioni di pensiero, ciò che sarebbe assolutamente improprio vista la rilevanza del provvedimento che la Commissione sta esaminando, concernente la riforma dell'assistenza psichiatrica.

Luisa BOSSA (PD), richiamando le considerazioni critiche svolte da parte di alcuni colleghi intervenuti, fa notare come l'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, teso a specificare le finalità che la proposta di legge in esame si propone, sia tutt'altro che irrilevante.

Rileva poi che, data la delicatezza della materia e considerato che si sta discutendo di apportare modifiche ad una legge fondamentale quale la n. 833 del 1978 (cosiddetta legge Basaglia), non si può chiedere di agire con fretta.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, pur condividendo i rilievi espressi dell'onorevole Martini in ordine al fatto che l'articolo aggiuntivo Miotto 01.01 contenga, come altre proposte emendative presentate dallo stesso gruppo, dei « manifesti di intenti », ritiene che ogni provvedimento vada inquadrato nel contesto specifico in cui deve essere discusso e, quindi, approvato.

Pertanto, considerati il Parlamento e il Governo attuali nonché la fase storica che

si sta attraversando, ritiene che anche le norme recanti manifesti di intenti possano avere la loro utilità.

È per questa ragione che egli stesso ha mostrato un atteggiamento di apertura verso le istanze provenienti dal gruppo del Partito democratico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda al relatore che, a seguito del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, la stessa onorevole Miotto aveva chiesto l'accantonamento di tale proposta emendativa, oltre che dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.02, nella prospettiva di una riformulazione.

Precisa altresì che, qualora il relatore dovesse accedere a tale richiesta, sarebbe opportuno accantonare anche l'articolo aggiuntivo Miotto 01.03.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, fa presente che, non essendo pregiudizialmente contrario all'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, sul quale aveva espresso parere contrario fondamentalmente per evitare che si venisse a creare una sovrapposizione in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.02, anche a seguito degli interventi emersi dal dibattito fin qui svolto, è propenso a modificare il proprio orientamento.

Esprime pertanto parere favorevole all'articolo aggiuntivo Miotto 01.01, chiedendo che sia posto subito in votazione, evitando così di attendere che vengano prospettate ipotesi di riformulazione.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE ribadisce la volontà del Governo di rimettersi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.01.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Miotto 01.01 e 01.02 (*vedi allegato 4*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 01.03, di cui è prima firmataria.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, fa notare di avere espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.03, al fine di evidenziare che l'intento del provvedimento in esame non è quello di porsi in contrapposizione con la legge n. 833 del 1978 bensì di modificarne gli aspetti riveltasi oramai superati.

Carmelo PORCU (PdL) annuncia la propria astensione in relazione all'articolo aggiuntivo Miotto 01.03, ritenendo inammissibile il fatto che nel testo di una proposta di legge compaiano termini come « destigmatizzazione ».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Miotto 01.03, condividendo il fatto che siano richiamati determinati valori concernenti la politica di salute mentale, in coerenza con la cosiddetta legge Basaglia.

Apprezzando il fatto che il relatore abbia espresso parere favorevole sulla proposta emendativa in esame, auspica che egli mantenga tale atteggiamento collaborativo anche nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP), condividendo il rilievo fatto dall'onorevole Porcu, dichiara il voto di astensione da parte del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Miotto 01.03 (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in sede di coordinamento formale, i tre articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione, a prima firma Miotto, costituiranno altrettanti commi di un unico articolo, concernente le finalità del provvedimento in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al relatore un ripensamento a proposito del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 01.04, di cui è prima firmataria.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, fa presente che, essendo tale proposta emendativa formulata in maniera non accettabile, non è disponibile a modificare il proprio parere.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che il tema delle competenze regionali in materia di politiche per la salute mentale è oggetto di una proposta emendativa presentata dal gruppo della Lega Nord.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Miotto 01.04, condivide le perplessità espresse dal relatore in merito alla sua formulazione.

Laura MOLTENI (LNP) chiede alla presidenza della Commissione di effettuare un nuovo vaglio di ammissibilità in relazione l'articolo aggiuntivo Miotto 01.04.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente di avere valutato attentamente tutte le proposte emendative presentate senza che siano emersi profili problematici per quanto concerne la loro ammissibilità.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che, rispetto alla formulazione dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.04, occorrerebbe aggiungere un riferimento alla Carta di Ottawa, sottoscritta dagli Stati appartenenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che definisce la promozione della salute come il processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. La promozione della salute mira soprattutto a raggiungere l'eguaglianza nelle condizioni di salute. Il suo intervento si prefigge di ridurre le differenziazioni evidenti nell'attuale stratificazione sociale della salute, offrendo a tutti eguali opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute possibile. Questo comprende: un saldo radicamento in un ambiente accogliente, l'accesso alle informazioni, le competenze necessarie alla vita, la possibilità di compiere scelte adeguate per quanto concerne la propria salute. Ne consegue che la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanita-



rio, dovendo coinvolgere anche i settori che influiscono sulla salute stessa con un approccio definito « intersettoriale » che preveda, cioè, l'intervento, la collaborazione e il coordinamento di settori diversi dalla sanità (istruzione, cultura, trasporti, agricoltura, turismo, ecc.) per realizzare iniziative in grado di migliorare lo stato di salute della popolazione. Essa porta il problema all'attenzione dei responsabili delle scelte in tutti i settori, a tutti i livelli, invitandoli alla piena consapevolezza delle conseguenze sul piano della salute di ogni loro decisione, e a una precisa assunzione di responsabilità in merito.

Osserva, poi, che un altro aspetto rilevante riguarda la collocazione del « sociale » la cui vera integrazione con i servizi sanitari passa attraverso l'adozione, nei piani di zona del distretto sociosanitario, di progettualità comuni che non si fermano ai programmi di assistenza domiciliare integrata, ad alcuni servizi alla persona, ai centri diurni e di aggregazione, alla lotta alle dipendenze ed alle disuguaglianze, tutte progettualità pure importantissime, soprattutto perché ancora molto poco si è fatto.

A suo avviso, l'integrazione con il sociale è la vera e più importante scommessa del futuro: si vincerà allorquando le punte di diamante del distretto ovvero le analisi statistiche epidemiologiche espressione di una effettiva analisi dei bisogni, in grado di tracciare le mappe di rischio sociosanitario, integreranno e influenzeranno in un « circolo virtuoso » le azioni di governo locale verso la prevenzione primaria, cioè quell'agire a monte del processo di deterioramento del processo di salute che costituisce poi la vera *mission* delle aziende sanitarie finanziate a quota capitaria.

Massimo POLLEDRI (LNP) eccepisce il fatto che la collega Pedoto abbia dato lettura di un testo scritto, cosa che ritiene inaccettabile, anche in presenza di un atteggiamento ostruzionistico quale è, a suo avviso, quello tenuto in questa sede dal gruppo del Partito democratico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, replica all'obiezione mossa dall'onorevole Polledri facendo notare che in Commissione ciascun deputato ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento della Camera dei deputati.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), con riferimento all'intervento dell'onorevole Polledri, fa presente che è in uso presso le Commissioni che i deputati diano lettura di un testo scritto, anche al fine di enfatizzare determinati passaggi di un discorso visto che la forma di pubblicità degli atti avviene mediante il resoconto sommario e non attraverso il resoconto stenografico, come accade invece per i lavori dell'Assemblea.

Ciò detto, richiama il testo dell'articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale.

Luisa BOSSA (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.04, evidenziando come esso sia teso a specificare il ruolo delle regioni le quali, nel programmare le politiche per la salute mentale, devono tenere conto *in primis* delle disposizioni contenute nella legge n. 328 del 200, oltre che di una serie di atti, a livello sia europeo sia nazionale.

Delia MURER (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Miotto 01.04 non sia affatto invasivo delle competenze delle regioni, ma che sia funzionale a garantire una minima uniformità nell'attuazione, da parte di queste ultime, delle politiche per la salute mentale.

Reputa altresì grave quanto affermato dall'onorevole Polledri, con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Pedoto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), ritiene che le critiche mosse dall'onorevole Polledri alla collega Pedoto non siano tollerabili, evidenziando come la lettura di un testo scritto da parte di un deputato sia piuttosto segno di diligenza, indice del

fatto che questi ha approfondito un determinato argomento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, a fronte delle critiche avanzate dall'onorevole Polledri, ha sostenuto che la libertà di parola deve essere garantita a tutti i deputati.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che vi sarebbero diversi precedenti, che ha comunque intenzione di acquisire, in cui è stato stigmatizzato il fatto che in Commissione venga data lettura di libri o comunque di altri testi scritti, anche in fase di ostruzionismo da parte di un gruppo parlamentare, come quella che è in atto presso la XII Commissione nei confronti del provvedimento in esame da parte del gruppo del Partito democratico e della quale invita il relatore a prendere atto.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Miotto 01.04.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323/A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 13 e dalle 15.45 alle 15.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.*

*Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.*

## ALLEGATO 1

**5-06197 Farina Coscioni: Iniziative volte all'integrazione e al coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'assistenza ai malati di SLA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Tra le iniziative adottate dal Governo e dal Ministero della salute in materia di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), si segnala l'Accordo del 20 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente le linee guida per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011, con il quale sono stati dettati indirizzi alle Regioni per la presentazione di progetti relativi agli interventi per la non autosufficienza e, in particolare, relativi all'assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti, cui è destinata una somma pari a 20 milioni di euro; la Proposta di Accordo per il 2012, che non ha ancora completato l'iter procedurale, vede confermate le medesime indicazioni ed il medesimo vincolo.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati assegnati 100 milioni di euro, stanziati dal d.l. n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, al « Fondo per le non autosufficienze », successivamente ripartiti tra le Regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'assistenza domiciliare ai malati di SLA e per la ricerca.

Con riguardo alle specifiche questioni sollevate dall'interrogazione parlamentare, occorre segnalare che il monitoraggio delle iniziative adottate dalle Regioni in attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2011, verranno effettuate solo nel 2013, con riguardo a quanto realizzato nel 2012, dal Tavolo di verifica dell'effettiva erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

È quella, infatti, la sede in cui il Ministero della salute acquisisce dalle Regioni le informazioni sul recepimento formale e sull'attuazione degli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni, ed ha la possibilità di sanzionare le Regioni in caso di inadempienza.

Nel caso specifico le censure mosse ai servizi della Regione Lombardia attengono a modalità organizzative dell'assistenza (erogazione in cicli dei trattamenti riabilitativi, preceduti dalla valutazione del fisiatra, numero di trattamenti settimanali, ecc.) la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva della Regione e che non potrebbero, in ogni caso, essere oggetto di rilievi da parte del Tavolo di verifica dei Lea.

A tal riguardo, l'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, in ordine alle questioni poste, ha comunicato quanto segue.

La paziente è stata trattata per riabilitazione dall'anno 2001, fruendo di 3 o 4 cicli all'anno di 30 sedute ciascuno di riabilitazione al suo domicilio. In particolare, nel 2011 la paziente ha fruito di 3 cicli, con inizio rispettivamente: il 21 febbraio, il 24 maggio e il 17 novembre, con sospensione nel mese di agosto.

I trattamenti riabilitativi domiciliari vengono eseguiti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, previa valutazione specialistica fisiatrica, per un massimo di 30 sedute consecutive di trattamento e possono essere rinnovati sempre previa valutazione fisiatrica. In particolare, di volta in volta, il fisiatra, a seguito della rivalutazione delle condizioni (non della diagnosi) dell'assistita, ha ridefinito il Pro-

getto Riabilitativo Individuale (P.R.I.), che è stato eseguito dal fisioterapista. Per migliorare la continuità assistenziale e il rapporto interpersonale si è provveduto, nel corso degli anni, ad incaricare del servizio all'assistita la stessa fisiatra e non più di 2 fisioterapiste.

Il trattamento riabilitativo (neuromotorio) nel caso di SLA non è provvedimento salvavita né terapeutico, ma di tendenziale mantenimento della residuale validità, che varia, declinando, nel tempo e perciò comporta la necessità di aggiornare il P.R.I. Inoltre, per i cicli reiterati di trattamento riabilitativo si tende, come evidenziato da quanto fornito alla paziente nel corso dell'anno 2011, a distribuire armonicamente nel tempo tali trattamenti. In particolare, nel mese di agosto non sono stati

programmati trattamenti anche perché di fatto era mese intercorrente tra due dei tre cicli pianificati nell'anno per la paziente. Se il trattamento in agosto fosse stato giudicato indispensabile e indifferibile dal fisiatra valutatore, non sarebbe stato omesso, anche a costo di un eccezionale impegno funzionale, coerente con il principio solidaristico cui s'ispira la Fondazione Don Gnocchi. Quanto infine alla mancata risposta formale dell'U.R.P. della Fondazione, ciò consegue al fatto che, avendo ricevuta copia della originaria nota della paziente, esso ha attivato la segreteria dell'attività domiciliare, che per consuetudine provvede direttamente o tramite medico del servizio a interloquire, ordinariamente per telefono, con la Direzione Sanitaria.

## ALLEGATO 2

**5-06445 Farina Coscioni: Iniziative volte all'inserimento del servizio podologico tra le prestazioni previste nell'ambito dei LEA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame, si osserva quanto segue.

Il piede diabetico è una patologia fortemente invalidante che, nei casi più gravi, porta all'amputazione non traumatica dell'arto inferiore, influenzando sulla qualità della vita del paziente e ha delle ricadute sociali ed economiche importanti.

La figura del podologo professionista sanitario, che per formazione specifica risulta essere il più qualificato per il trattamento della patologia in questione, nei gruppi sanitari ospedalieri e territoriali è una risorsa aggiuntiva importante, che occorre incentivare.

Per quanto attiene ai corsi ECM, si concorda con gli On.li interroganti sull'opportunità di avviare i corsi che si riferiscano agli ambiti operativi di ogni singola professione sanitaria.

Nel caso specifico, tuttavia, si ritiene che la cura della complicità del piede diabetico, oltre che riferirsi al contesto professionale del podologo, sia anche di interesse infermieristico, atteso che nelle unità operative delle strutture ospedaliere di endocrinologia e di diabetologia prestano servizio a pieno titolo gli infermieri.

Nel merito della questione, per quanto riguarda la malattia diabetica, si osserva che, qualora nel Servizio di diabetologia sia stata individuata l'unità operativa di « prevenzione, diagnosi e riabilitazione del piede diabetico » il podologo, secondo la normativa vigente, svolge con titolarità ed autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla valutazione funzionale di specifiche problematiche sanitarie legate al piede.

Va comunque ricordato che il farsi carico dei pazienti con diabete e quindi a rischio di ulcere o con presenza di ulcera, è un'attività interdisciplinare complessa che dipende da un approccio coordinato all'interno del « team » nel quale l'obiettivo o gli obiettivi assistenziali, al cui raggiungimento cooperano tutte le figure professionali (medici, infermieri, dietisti, podologi, ecc.), vengono definiti dal gruppo professionale assieme al paziente.

Si osserva inoltre che nella riorganizzazione complessiva dell'area deputata alla assistenza diabetologica, molto utile sarebbe una migliore qualificazione della figura del podologo, attraverso una formazione mirata all'individuazione di fattori di rischio per la diagnosi di « piede diabetico » che favorirebbe da parte del medico un precoce intervento nella prevenzione della cosiddetta « usura del piede ».

Per quanto riguarda la figura del podologo nei LEA si fa presente che attualmente il nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale elenca le prestazioni « specialistiche » erogate dai medici specialisti o sotto la loro diretta responsabilità.

Questo comporta che sono incluse nel nomenclatore numerose prestazioni abitualmente fornite da operatori professionali non medici (dai fisioterapisti agli infermieri professionali, ai logopedisti, agli psicologi, ai podologi) ma il documento non evidenzia né segnala la specifica competenza di tali operatori nella loro erogazione.

Inoltre, in riferimento alle prestazioni di competenza dei podologi, il nomencla-

tore ne elenca numerose (dalle medicazioni di ferita al « curettage » dell'unghia – in particolare nel piede diabetico) ma, per quanto detto in precedenza, non include – ad esempio – la « visita podologica ». Ovviamente, a seguito di una prescrizione del medico di una delle prestazioni incluse nel nomenclatore, non vi è alcun ostacolo allo svolgimento da parte del podologo dei compiti di propria competenza per l'ero-

gazione di dette prestazioni nell'ambito dell'ambulatorio specialistico, ospedaliero o territoriale.

Da ultimo occorre precisare che la definizione di protocolli assistenziali e la creazione di una rete di assistenza per il piede diabetico, poiché attengono agli aspetti organizzativi, sono di competenza rispettivamente delle società scientifiche e degli organi regionali.



## ALLEGATO 3

**5-06427 Mancuso: Iniziative volte a incentivare la donazione di sangue presso la popolazione italiana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Questo Ministero condivide l'opportunità, segnalata nell'interrogazione in esame, di intraprendere iniziative a favore della donazione volontaria di sangue sui cui si basa il nostro sistema trasfusionale per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, obiettivi fondamentali della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Tale condivisione avviene anche a fronte dei risultati della significativa indagine promossa dalle Associazioni di donatori volontari FIDAS, in collaborazione con il CENSIS, che correla l'andamento demografico della popolazione dei donatori con la durata della vita e la crescita del fabbisogno di sangue e di emoderivati.

Dai dati rilevabili nei Programmi annuali di autosufficienza, emanati ogni anno, si rileva un costante aumento della produzione di globuli rossi e di plasma da inviare alla produzione di medicinali emoderivati ed, in particolare, anche per l'anno 2012, si conferma la previsione di una complessiva autosufficienza nazionale di globuli rossi.

In sostanza, i risultati del quadriennio 2008-2011 e le previsioni per il 2012 dimostrano che la programmazione annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti ha progressivamente consentito di stabilire un efficace sistema di relazioni operative all'interno della rete trasfusionale nazionale, che hanno consentito di perseguire l'equilibrio ottimale fra produzione di componenti del sangue e fabbisogni trasfusionali.

Infatti, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) trasfusionali in modo

omogeneo nell'intero territorio nazionale, sono impegnati tutti gli enti coinvolti per garantire sia il costante mantenimento della programmazione delle donazioni che l'adozione delle misure necessarie per presidiare tempestivamente le criticità eventualmente emergenti. In particolare, si tratta delle Associazioni e Federazioni dei donatori, delle strutture regionali di coordinamento, dei servizi trasfusionali, delle Regioni e delle Province Autonome, delle Aziende Sanitarie, del Servizio Trasfusionale delle Forze Armate, del Centro Nazionale Sangue e, naturalmente, del Ministero della salute.

Per quanto riguarda le attività di promozione della donazione, negli anni trascorsi è stato adottato, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue più rappresentative (AVIS, CRI, FIDAS, FRATRES) un modello organizzativo in cui si prevedeva per il Ministero un ruolo di soggetto finanziatore e coordinatore delle campagne di comunicazione volte alla sensibilizzazione della popolazione, allo scopo di accrescere la consapevolezza e stimolare l'atto di solidarietà e di alta valenza sociale costituito dal dono del sangue.

Gli strumenti utilizzati nell'ambito delle iniziative di comunicazione sono stati: spot televisivi e radiofonici, affissioni di manifesti in tutto il territorio nazionale, stampa quotidiana e periodica a diffusione nazionale, attivazione di un portale internet dedicato agli approfondimenti informativi.

Inoltre, con d.p.c.m. – 12 aprile 2006 è stata indetta la «Giornata Nazionale del donatore di sangue», da celebrare ogni anno il 14 giugno, in adesione alla pro-

clamazione avvenuta nel 2004, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della « Giornata mondiale del donatore di sangue ».

Nell'ambito di tale celebrazione, ogni anno le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, in collabora-

zione anche con il Centro Nazionale Sangue quale organo di coordinamento del sistema trasfusionale nazionale, si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura della donazione volontaria di sangue.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.**

## EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. Gli obiettivi generali della politica di salute mentale sono: la promozione del benessere psichico e sociale dei cittadini, la tutela del diritto alla salute e dei diritti di cittadinanza delle persone affette da malattie mentali di ogni tipo di gravità, in ogni età della vita.

**01. 01.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.

***(Approvato)***

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. La politica di salute mentale comprende organicamente tutti gli interventi di prevenzione, promozione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale, educazione sanitaria per le persone con disturbi mentali, nonché le attività di formazione e ricerca necessarie ad un efficiente sistema curante e di comunità.

**01. 02.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini,

Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.

***(Approvato)***

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. La politica di salute mentale, in coerenza con la legge n. 833 del 1978 riconosce i seguenti valori: destigmatizzazione, partecipazione, continuità assistenziale, innovazione e verificabilità.

**01. 03.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.

***(Approvato)***

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche per la salute mentale in accordo con i principi e le raccomandazioni formulate a livello europeo con la dichiarazione di Helsinki, a livello nazionale con la legge 833/78 ed i due progetti obiettivo, il Piano Sanitario nazionale, le linee guida approvate nel 2008 dal Ministero della salute, il progetto

obiettivo Materno-infantile, l'intera e complessa normativa sulle dipendenze patologiche nonché con la legge 328/2000.

**01. 04.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche per la salute mentale al fine di realizzare un sistema integrato di servizi caratterizzato dalla integrazione socio-sanitaria nelle forme di: integrazione istituzionale per realizzare una forte cooperazione fra le responsabilità di tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio, integrazione comunitaria al fine di attivare le risorse della comunità locale attorno alle politiche di sanità pubblica, integrazione gestionale attraverso l'interazione dei soggetti presenti in ambito territoriale al fine di realizzare l'unicità gestionale dei fattori organizzativi, integrazione professionale per realizzare la presa incarico, progettazione e realizzazione del piano individualizzato di trattamento integrato tra le figure professionali sanitarie e sociali.

**01. 05.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche di salute mentale al fine di riunire in un quadro di programmazione unitaria gli attori, gli impegni e le azioni che concorrono a

promuovere la salute ed a contrastare la malattia mentale e le dipendenze patologiche in tutte le età della vita, secondo un approccio allargato di salute pubblica, in base al quale la salute mentale è una componente basilare della salute globale del cittadino e della popolazione.

**01. 06.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978, rimuove gli ostacoli che rendono ancora non completamente ed omogeneamente attuata sul territorio nazionale l'applicazione della riforma di cui alla legge 180 del 1978.

**01. 07.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. Al fine di dare completa attuazione agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833/78 sono interamente recepite le norme contenute nel Progetto Obiettivo Tutela salute mentale, 1998-2000, approvato con decreto del presidente della Repubblica del 1 novembre 1999 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1999.

**01. 08.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di dare completa attuazione agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833/78 sono recepite le norme contenute nelle linee di indirizzo nazionali per la salute mentale, approvate dal Ministero della salute il 18 marzo 2008.

**01. 09.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Finalità).*

1. La presente legge, in attuazione della Conferenza di Helsinki del 2005 nonché degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833/78 promuove politiche di salute mentale improntate alla salute pubblica, all'attenzione a tutte le fasce di età, alla qualificazione degli interventi, alla continuità degli stessi ed al rispetto dei diritti umani e civili delle persone con disturbi mentali.

**01. 10.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 1.

*(Principi generali).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 833/78 le regioni programmano la rete dei servizi per la tutela della salute mentale e

disciplinano l'istituzione dei dipartimenti di salute mentale.

**1. 2.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Fra i compiti del Dipartimento di salute mentale, oltre alla deistituzionalizzazione, rientra la presa in carico delle persone con disturbi mentali gravi e persistenti, la cura dei disturbi e la riabilitazione delle disabilità di base, la prevenzione ed il contrasto alle disabilità sociali, l'inclusione sociale effettiva, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza (abitare, lavoro, relazioni, tempo libero), il supporto alle famiglie ed al contesto di vita delle persone con disturbi mentali.

**1. 3.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, sostituire la parola: psichiatrici con la seguente: terapeutici.*

**1. 4.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e il recupero della persona.*

**1. 6.** Palagiano.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e la collaborazione a progetti di ricerca.*

**1. 5.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

3. Le regioni possono delegare in convenzione alcune attività di prevenzione,

cura e riabilitazione a strutture private accreditate dalle regioni medesime.

- 1. 1.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I dipartimenti di salute mentale (DSM) si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato composte da utenti e/o loro familiari nonché dei soggetti del terzo settore che hanno sviluppato esperienze significative nel settore della gestione delle strutture intermedie.

- 1. 7.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

#### ART. 2.

*(Attività di prevenzione).*

*Al comma 1, dopo la parola psicopatologico aggiungere le seguenti:* comprese le carceri, i campi Rom, i Centri d'identificazione e d'espulsione (CIE).

- 2. 1.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, sostituire le parole:* adattano appositi controlli *con le seguenti:* programmano attraverso un progetto obiettivo per la tutela della salute mentale i programmi di prevenzione.

- 2. 2.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, dopo le parole attività di prevenzione, aggiungere le seguenti parole:*

sentite le rappresentanze professionali dei medici psichiatri riconosciute e.

- 2. 9.** Palagiano.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* anche attraverso l'apertura di sportelli dedicati e mirate campagne di informazione per creare una cultura di rispetto verso chi soffre di disagio psichico.

- 2. 8.** Palagiano.

*Al comma 2, aggiungere le seguenti parole:* nonché del privato sociale nella condivisione dei valori, delle strategie e degli obiettivi della politica di salute mentale, attraverso gli strumenti dell'accreditamento e tramite accordi specifici regionali e locali ».

- 2. 3.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le attività di prevenzione debbono contribuire alla identificazione tempestiva di situazioni di disagio, per consentire interventi adeguati nelle fasi iniziali dei diversi disturbi.

- 2. 6.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La politica di salute mentale promuove la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti inclusi nella rete, compresi i destinatari degli interventi, utenti e familiari, anche riuniti in associazioni.

- 2. 4.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.



*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La politica di salute mentale valorizza l'azione delle formazioni sociali la cui missione coincide con le finalità delle istituzioni pubbliche e prevede specifici incentivi per le risposte innovative che le iniziative promosse con finalità non lucrative dai soggetti del terzo settore e dell'associazionismo promuovono nel rispetto della centralità della persona con disagio mentale.

- 2. 5.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i dipartimenti di salute mentale, promuove campagne di informazione periodica sulle situazioni e sulle attività in cui sussiste un alto rischio psico-patologico, con particolare attenzione alle nuove forme emergenti di dipendenza.

- 2. 7.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

### ART. 3.

*(Attività di cura).*

*Sopprimerlo.*

- 3. 5.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. I servizi di salute mentale tendono prioritariamente a mantenere la persona con disturbi mentali nel contesto abituale di vita.

- 3. 6.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, dopo la parola: sanitarie aggiungere le seguenti: socio-sanitarie.*

- 3. 7.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, dopo la parola: ambito aggiungere la seguente: domiciliare;*

- 3. 8.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, primo periodo, inserire, dopo la parola: semiresidenziale, le seguenti: e domiciliare.*

- 3. 16.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono previsti anche servizi per la doppia diagnosi relativamente alle dipendenze patologiche con le seguenti: sono realizzate le integrazioni con la neuropsichiatria infantile e le dipendenze patologiche, nel rispetto delle metodologie e finalità proprie di ciascun settore.*

- 3. 9.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i servizi riguardanti aree di bisogno nel campo dei disturbi del comportamento, la presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva e gli interventi precoci nelle psicosi.*

- 3. 10.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimere il comma 2.*

- 3. 11.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il dipartimento di salute mentale individua i necessari interventi mirati per il singolo soggetto. Attraverso una diagnosi psicopatologica, il dipartimento di salute mentale opera su persone che presentano fragilità e che necessitano dell'intervento sanitario integrato dalle attività svolte dagli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.

- 3. 17.** Palagiano.

*Al comma 2, sostituire le parole fragilità sociale, con la seguente: fragilità.*

- 3. 18.** Palagiano.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nel pieno rispetto della dignità umana.*

- 3. 19.** Palagiano.

*Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: ed ha diritto alla presa in carico globale da parte del DSM.*

- 3. 12.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , tenendo conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci.*

- 3. 2.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine le Aziende sanitarie regionali sono tenute a dotarsi di un adeguato livello di personale che possa garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi di igiene mentale.*

- 3. 20.** Palagiano.

*Sopprimere il comma 4.*

- 3. 13.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le regioni e le province autonome assicurano una corretta accoglienza ed osservazione dei pazienti con disturbo psichiatrico all'interno dei servizi di emergenza – urgenza in collaborazione con i reparti di psichiatria facenti parte della rete ospedaliera territoriale.

- 3. 3.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: all'interno degli ospedali sedi dei servizi di psichiatria.*

- 3. 25.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 5, dopo le parole: dipartimento di salute mentale aggiungere le seguenti: e nei centri di salute mentale.*

- 3. 14.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: e per fornire informazioni sul servizio psichiatrico presente su tutto il territorio regionale. Presso tali centri di ascolto possono operare i servizi sociali*

del Comune, nonché rappresentanti delle associazioni no profit che si occupano di disagio psichico e delle associazioni dei familiari delle persone affette da disturbi mentali.

**3. 21.** Palagiano.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: funzioni assistenziali, aggiungere le seguenti: e di cura;*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: presta assistenza, aggiungere le seguenti: e cura.*

**3. 22.** Palagiano.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: Il dipartimento di salute mentale presta assistenza al cittadino che soffre di disagio psichico in ogni fase: dalla prevenzione, alla cura alla riabilitazione, valutando il grado e il tipo di intervento mirato cui necessita la persona interessata. Il dipartimento di salute mentale garantisce la presa in carico successiva al ricovero o la consultazione attraverso un contratto terapeutico con il paziente, con i familiari o il suo rappresentante legale tutore o amministratore di sostegno, che si occupano in modo continuativo dello stesso, fatta eccezione per le condizioni di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO), e di trattamento sanitario necessario di cui all'articolo 4.*

**3. 24.** Palagiano.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: o la consultazione fino alla fine del periodo.*

**3. 15.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: con il paziente o il suo, con le seguenti: , con il paziente e, se occorrente, con il suo.*

**3. 23.** Palagiano.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine del comma.*

**3. 26.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 9.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 10.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, sostituire le parole: Trattamento sanitario necessario (TSN) con le seguenti: trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e conseguentemente ovunque ricorra nel testo.*

**4. 11.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, sostituire le parole da: quando fino alla fine del comma con le seguenti: quando, in condizioni di oggettiva gravità per la vita e la salute del paziente, o di qualcuno dei suoi familiari, a fronte di un rifiuto attivo del paziente, che non intende collaborare, il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica,*

prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico.

**4. 16.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Devono comunque sempre essere coinvolti nell'ambito del processo decisionale, i soggetti appartenenti alla sfera affettiva e/o familiare del paziente, al fine di avere tutte le informazioni che diano garanzia di valutazione il più ampia possibile.

**4. 25.** Palagiano.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 12.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* strutture idonee, preferibilmente fino a: (DEA), *per con le seguenti:* in collaborazione con la sede del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).

**4. 5.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:* preferibilmente fino a: DEA.

**4. 17.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 2, sostituire le parole:* quarantotto ore, *con le seguenti:* ventiquattro ore.

**4. 26.** Palagiano.

*Al comma 2, dopo le parole:* sono segnalate al paziente, *aggiungere le seguenti:*

o a chi esercita la potestà, al tutore, all'amministratore di sostegno, nonché.

**4. 27.** Palagiano.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e alla sua famiglia.

**4. 31.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 18.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le soluzioni al disagio psichico devono essere debitamente motivate e sempre applicate nel massimo rispetto della persona e della dignità umana e della libera e consapevole scelta. Al fine di tutelare i soggetti con disagio mentale, ed escludere possibili abusi o ingiustificate coercizioni, la verifica dell'assenza della loro capacità, seppur momentanea, d'intendere e di volere, deve essere certificata con la massima certezza, previa accurata indagine medica.

*3-bis.* Considerato che la coercizione è la negazione della libertà personale e che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà, salvo e nel rispetto del dettato costituzionale e della normativa vigente, in caso di necessità, l'accertamento sanitario obbligatorio, può essere proposto, previa motivazione, solo qualora il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico.

**4. 29.** Palagiano.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4. 28.** Palagiano.

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* c) il medico anche su segnalazione dell'autorità di Pubblica sicurezza rilevi uno stato di agitazione psicomotoria o di alterazione della coscienza presumibilmente di tipo transitorio.

**4. 6.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* più opportuno *fino alla fine del periodo con le seguenti:* che deve essere eseguito nel centro di salute mentale (CSM).

**4. 2.** Rondini.

*Al comma 4, sostituire le parole:* più opportuno, *con la seguente:* appropriato.

**4. 4.** Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* con preferenza *fino alla fine del comma.*

**4. 19.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 6, sostituire le parole:* ha la durata di quindici giorni *con le seguenti:* dura il tempo necessario per l'applicazione dell'intervento personalizzato e comunque non oltre i quindici giorni,

*Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole:* Qualora tali condizioni permangano, dopo i primi quindici giorni, *con le parole:* Qualora, alla scadenza dei termini massimi previsti dal primo periodo, permane la necessità di garantire la continuità terapeutica,.

**4. 31.** Palagiano.

*Al comma 6, al primo e terzo periodo, sostituire le parole:* quindici giorni, *con le seguenti:* sette giorni.

**4. 30.** Palagiano.

*Al comma 6, sostituire la parola quindici con la seguente sette.*

**4. 13.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

**4. 20.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole:* proposta motivata del *con le seguenti:* proposta motivata scritta di due medici psichiatri della struttura sanitaria pubblica, uno dei quali è.

**4. 32.** Palagiano.

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).*

**4. 14.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 6, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) presso il domicilio del paziente, solamente qualora, sussistendo le condizioni di assoluta sicurezza, l'esigenza sia unicamente quella della mera somministrazione di terapie.

**4. 33.** Palagiano.

*Al comma 7, lettera a), dopo la parola:* cliniche, *aggiungere la seguente:* psichiatriche.

**4. 7.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) non vi sono valide e possibili alternative terapeutiche;

**4. 8.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 7, aggiungere infine la seguente lettera:*

d) l'assenza di trattamento sanitario comporta ragionevole ed attuale pericolo per la vita del paziente o di terzi.

**4. 3.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 21.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 34.** Palagiano.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: quando se ne ravvedono fino alla fine del periodo con le seguenti: è ricoverato presso i reparti di degenza psichiatrica.*

**4. 1.** Laura Molteni, Fabi, Rondini.

*Alla rubrica, sopprimere le parole: obbligatorio e.*

**4. 15.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

#### ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimerlo.*

**5. 10.** Palagiano.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 3.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**5. 4.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole; ha la durata di sei mesi e può essere interrotto o prolungato, con le seguenti: ha la durata di due mesi e può essere, interrotto o, in casi eccezionali, prolungato inderogabilmente non oltre i quattro mesi.*

**5. 11.** Palagiano.

*Al comma 2, sopprimere i periodi quinto, nono e decimo.*

**5. 8.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: per prevenire fino alla fine del periodo con le seguenti: per improrogabili e necessari programmi terapeutico-riabilitativi.*

**5. 1.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.*

**5. 12.** Palagiano.



*Al comma 2, ottavo periodo sostituire le parole: almeno ogni tre mesi, con le seguenti: almeno una volta al mese.*

**5. 13.** Palagiano.

*Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: del progetto del medesimo trattamento, aggiungere il seguente periodo: È fatto obbligo per il giudice tutelare, di sentire prima della decisione, i soggetti appartenenti alla sfera di vita del paziente, per ottenere un quadro più completo sulle condizioni che possono aver portato il paziente alla sua attuale patologia.*

**5. 14.** Palagiano.

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 5.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimere il comma 4.*

**5. 6.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 4, dopo le parole: ne dà comunicazione aggiungere la seguente: scritta.*

**5. 15.** Palagiano.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: proponendo fino alla fine del comma.*

**5. 9.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 4, dopo le parole: se lo ritenga necessario, aggiungere le seguenti: e previo colloquio obbligatorio con i soggetti appartenenti alla sfera di vita del paziente.*

**5. 11.** Palagiano.

*Sopprimere il comma 5.*

**5. 7.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 6.

*(Attività di riabilitazione).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

1. «L'attività di riabilitazione intesa come parte integrante contestuale alla presa in carico del paziente per limitare il danno ed evitare la cronicità rappresenta la centralità della salute mentale».

**6. 3.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Il dipartimento di salute mentale assicura le attività riabilitative psico-sociali attraverso le seguenti strutture:

a) strutture ambulatoriali e day-hospital, anche con interventi domiciliari in particolare per casi lievi;

b) strutture residenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite;

c) strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale.

d) individuazione di aule laboratorio, ove attivare progetti di studio e/o lavoro per favorire il reinserimento nel sociale, di cui al successivo comma 2.

**6. 6.** Palagiano.

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:* d) strutture private accreditate e convenzionate, ove previste.

**6. 1.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

d) anche a livello domiciliare, quando sussistano le condizioni adeguate.

**6. 4.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: psichiatra, inserire le seguenti:* insieme al team degli operatori.

**6. 5.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* attività svolte, fino, *con le seguenti:* attività svolte finalizzate al recupero funzionale, gestionale, e socio relazionale del soggetto, nonché.

**6. 7.** Palagiano.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2-bis. Il dipartimento di salute mentale, inoltre, ha il compito di garantire:

a) la collaborazione ed il coordinamento, nel rispetto delle reciproche competenze, con i servizi deputati alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione dei disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, delle patologie involutive cerebrali psicogeriatriche, delle sindromi alcol correlate e delle patologie connesse alla farmacodipendenza e alla tossicodipendenza;

b) la consulenza sulle patologie di pertinenza psichiatrica, con particolare riferimento alla consulenza ai familiari dei pazienti affetti da tali patologie;

c) la consulenza sulle patologie psicosomatiche e sulle problematiche inerenti il disagio e la sofferenza psichica di pazienti affetti da patologie non psichiatriche;

d) la promozione dell'educazione sanitaria sui temi di pertinenza psichiatrica, anche in collaborazione con le autorità scolastiche per compiti di prevenzione della malattia mentale e di informazione al corpo insegnante e agli studenti;

e) l'aggiornamento professionale del personale operante, nel territorio di propria competenza, nel settore della cura, prevenzione e riabilitazione delle malattie psichiatriche, in collaborazione con gli organi regionali e nazionali competenti per la formazione;

f) la verifica ed il controllo del funzionamento delle strutture private psichiatriche convenzionate.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica:* Attività di riabilitazione *con la seguente:* Attività di riabilitazione, di prevenzione e cura.

**6. 2.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* , con verifica periodica da parte delle strutture di controllo delle ASL, così come previsto dal Servizio sanitario nazionale.

**6. 8.** Palagiano.

#### ART. 7.

*(Rapporti tra DSM e le università).*

*Sopprimerlo.*

**7. 2.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- 7. 1.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: di norma.*

- 7. 3.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera:*

c) a svolgere attività di ricerca in modo multidimensionale, dal piano farmacologico quello riabilitativo; dal piano genetico a quello psico-relazionale.

- 7. 4.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

#### ART. 8.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Quando le condizioni psico-fisiche del paziente lo richiedono, al fine di prevenire l'aggravarsi delle condizioni cliniche in caso di esordio della psicopatologia segnalato dai familiari, dal tutore, dall'amministratore di sostegno, o allo scopo di garantire la continuità assistenziale, il dipartimento di salute mentale assicura la visita a domicilio o residenza del paziente con tempestività dal momento della segnalazione. In caso di omissione, il direttore del dipartimento di salute mentale deve fornire, per iscritto, alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende adeguate giustificazioni, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.

- 8. 3.** Palagiano.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, entro cinque giorni.*

- 8. 4.** Palagiano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni, con le seguenti: non oltre il terzo giorno.*

- 8. 2.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 8. 1.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

#### ART. 9.

*Al comma 1, dopo le parole: è tenuto a informare, aggiungere le seguenti: previo consenso del paziente, laddove possibile.*

- 9. 2.** Palagiano.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: previa autorizzazione del giudice tutelare.*

- 9. 1.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

#### ART. 10.

*(Disposizioni per garantire l'incolumità dei familiari).*

*Sopprimerlo.*

- 10. 2.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimerlo.*

- 10. 4.** Palagiano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

*(Disposizioni per garantire la salute e incolumità della famiglia).*

1. Nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali non possa proseguire in quanto il paziente rifiuta assistenza e/o il suo comportamento è motivo di rischio per la sua salute e quella dei suoi familiari con l'aggravante per l'incolumità fisica e per il benessere psico-fisico del nucleo familiare, il Comune di residenza del paziente, su segnalazione e richiesta del dipartimento di salute mentale, e in collaborazione con i servizi sociali, individua una soluzione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito delle comunità o delle case di riposo o case alloggio.

**10. 5.** Palagiano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito degli alloggi di edilizia residenziale pubblica *con le seguenti:* idonea alle esigenze della persona.

**10. 1.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* I servizi sociali del comune, in collaborazione con il dipartimento di salute mentale, garantiscono comunque al paziente la continuità terapeutica e di supporto alle attività di vita quotidiane.

**10. 6.** Palagiano.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-bis. Il Ministro della salute individua con uno o più decreti i criteri per garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale e alle loro famiglie, isti-

tuendo un sistema a rete Hospital – home (domicilio) – house (casa famiglia e variabili) in grado di assicurare una rete a supporto riabilitativo e psicoterapeutico per il paziente e per i suoi familiari.

Il servizio offerto, può essere di tipo individuale o di gruppo purché fornisca un'assistenza domiciliare efficace attraverso personale specializzato (psicologi e tecnici della riabilitazione), coordinato dal medico psichiatra.

1-ter. Sono parte della rete anche il paziente, i familiari, i volontari, le organizzazioni di volontariato. La rete garantisce al paziente in fase terminale le seguenti tipologie di assistenza:

- a) assistenza ambulatoriale;
- b) assistenza domiciliare;
- c) monitoraggio della situazione clinica individuale;
- d) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in day hospital;
- e) assistenza in hospice;
- f) supporto di tipo psicologico e sociale rivolto alla persona malata e al suo nucleo familiare.

**10. 3.** Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 11.

*(Adempimenti delle regioni).*

*Sopprimerlo.*

**11. 2.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

«01. Le regioni disciplinano, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, i dipartimenti di salute mentale attraverso servizi che possano rispondere in modo efficace, articolato e completo ai molteplici problemi posti dalle diverse malattie mentali e dai differenti stadi evolutivi delle

medesime malattie, provvedendo all'articolazione degli stessi in una complessa rete di presidi consistenti nelle diverse strutture deputate alla diagnosi, cura e riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, alla cura in ambiente ospedaliero, al pronto soccorso psichiatrico, alle visite specialistiche, alle attività di consulenza sull'opportunità dei ricoveri e di programmazione delle terapie utili al malato, alle attività di educazione sanitaria e di prevenzione, nonché all'assistenza in regime di residenzialità diurna e notturna e continuativa. È in ogni caso garantita l'istituzione di uno sportello unico dedicato alla presa in carico del paziente affetto da disturbi mentali che garantisca al nucleo familiare del paziente un servizio specifico di informazione e di documentazione in relazione al percorso diagnostico-terapeutico dell'assistito.

02. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono il piano regionale psichiatrico contenente le misure attuative delle disposizioni di cui alla medesima legge, nonché la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a struttura dipartimentale di cui ai comma precedente in modo da garantire, ove possibile, la coincidenza tra l'ambito territoriale del servizio e quello delle aziende sanitarie locali ».

**11. 1.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 3.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le regioni, in accordo con gli enti locali, promuovono interventi di recupero del patrimonio immobiliare di sua proprietà, o di proprietà della provincia o del comune, da assegnare alle attività proprie del dipartimento di salute mentale e per le finalità di cui al precedente comma 1.

**11. 7.** Palagianò.

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 4.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 6.** Palagianò.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa autorizzazione del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato.

**11. 5.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).*

1. Al comma 7 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2013 *inserire le seguenti:* Tali somme sono erogate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Aziende sanitarie locali e i relativi DSM e Servizi Sociosanitari, in maniera proporzionale al numero degli internati presenti, allo scopo di finanziare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG, in modo tale che i Dipartimenti di



salute mentale di origine possano prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili i soggetti dimessi dagli OPG, stabilendo così criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le regioni.

**11. 01.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).*

1. Al comma 6 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 le parole: « limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture » sono soppresse e dopo le parole: « per l'anno 2013 » sono aggiunte le seguenti: « da destinare alle strutture de DSM già esistenti per offrire soluzioni alternative all'internamento ».

**11. 02.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di un effettivo superamento degli ospedali giudiziari psichiatrici e della presa in carico del soggetto da

parte dei DSM entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della giustizia d'intesa con il Ministro della Salute redige un rapporto volto alla modifica degli articoli del codice penale e del codice di procedura penale.

**11. 03.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale).*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, di seguito denominato « comitato ».

2. Il comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali operanti nel settore della salute mentale nominati, rispettivamente, dal Ministero della salute e dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al comitato sono attribuite funzioni istruttorie e preparatorie in ordine alla trattazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tematiche, anche nella prospettiva dell'adozione dei relativi atti, in materia di tutela della salute mentale. Il comitato assicura, altresì, il raccordo a livello tecnico tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni, al fine di una proficua e leale collaborazione nell'esercizio



delle rispettive competenze in materia di salute mentale. In particolare, spetta al comitato:

a) fornire gli strumenti per la pianificazione e il controllo della spesa, secondo modalità standardizzate e facilmente applicabili;

b) fornire gli strumenti per la verifica dei risultati;

c) definire i criteri di raccolta e di elaborazione di dati epidemiologici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali;

d) definire i criteri normativi e gli standard minimi di assistenza per ciò che concerne gli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali delle attività connesse al trattamento e alla prevenzione delle malattie mentali, con particolare attenzione agli indici di funzionamento, di qualità, di gradimento da parte degli utenti e di esito dei trattamenti;

e) monitorare, sulla base dei dati raccolti dalle regioni, le risorse e le strutture esistenti per il trattamento delle malattie mentali;

f) raccogliere, sulla base dei dati raccolti dalle regioni in accordo alle specifiche fornite, i dati epidemiologici e sul trattamento delle malattie mentali, con particolare attenzione alla distribuzione dei trattamenti tra assistenza pubblica e privata;

g) raccogliere i dati utili per definire i costi sociali specifici delle malattie mentali derivanti dalla riduzione della produttività e dall'aumento delle spese sociali per inabilità, invalidità e morte prematura;

h) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca scientifica, anche nell'ambito dell'Unione europea;

i) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione delle malattie mentali, anche sulla base di

proposte presentate dagli operatori pubblici e privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo, anche in ambito regionale, le necessarie attività legislative per attuarli;

l) definire proposte per la tutela giuridica e sociale dei soggetti particolarmente a rischio a causa di disturbi mentali;

m) coordinare, ed eventualmente realizzare, attività di formazione sulle malattie mentali.

**11. 05.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

ART. 11-bis.

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero della salute sulla base delle relazioni regionali predispone una relazione sullo stato di salute mentale della popolazione ed individua un set di indicatori che monitorizzi dimensioni quali lo stato di salute della popolazione, il grado di efficienza dei servizi, il livello di deistituzionalizzazione, gli sbocchi occupazionali, i diritti di cittadinanza, gli inserimenti sociali.

**11. 04.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	197
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	207
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo. Parere alle Commissioni riunite VI e X ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore)</i> .....	208

##### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)</i> .....	212
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5304</i> ) .....	202

##### RISOLUZIONI:

7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.	
7-00920 Beccalossi: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00934 Biava: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194</i> ) .....	202
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	213
<b>AVVERTENZA</b> .....	206

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 4662 Valducci e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Nola, ha introdotto la discussione.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, ricorda in sintesi che il testo in esame, che contiene i principi per la revisione del codice della strada, interessa la competenza della Commissione Agricoltura soprattutto per la previsione di regolamenti per la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada.

Giovanna NEGRO (LNP) non condivide la scelta dello strumento della delega al Governo per la riforma del codice della strada, alla quale sarebbe stato più opportuno provvedere con legge ordinaria approvata in sede parlamentare, dopo le opportune consultazioni con le rappresentanze delle categorie interessate. Esprime altresì perplessità sull'inasprimento delle sanzioni e sulla disciplina del ricorso al

prefetto, considerato che tale figura andrebbe piuttosto soppressa.

Per tali motivi, il suo gruppo giudica negativamente il testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene opportuno prevedere che gli atti di normazione secondaria previsti dal provvedimento siano sottoposti ad una preventiva valutazione in sede parlamentare, per evitare l'adozione di misure che poi possono rivelarsi incongrue.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, osserva che i rilievi della collega Negro non attengono ad aspetti di competenza della Commissione Agricoltura. Osserva inoltre che la proposta dell'onorevole Delfino determinerebbe un appesantimento procedurale per l'adozione di regolamenti di carattere essenzialmente tecnico e spesso rivolti al recepimento della mutevole normativa europea, che spesso è l'origine degli inconvenienti segnalati. Peraltro, il parere parlamentare non sarebbe di competenza agricola.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che effettivamente il parere sugli schemi di regolamento dovrebbe rientrare nella competenza della Commissione Trasporti. La Commissione potrebbe in ogni caso esprimere un'osservazione in tal senso.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) invita a valutare il provvedimento nel suo complesso e non solo per le parti di più stretto interesse agricolo.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione, volta a prevedere la previa acquisizione del parere parlamentare anche sugli schemi di regolamento previsti dal provvedimento (*vedi allegato 1*).

Giuseppina SERVODIO (PD) preannuncia, a titolo personale, che si asterrà nell'imminente votazione del parere. Infatti, indipendentemente dalla proposta

del relatore, non condivide la scelta di delegare al Governo la definizione della riforma del codice della strada, che finisce per rinviare l'adozione di misure urgenti, che meglio e più tempestivamente avrebbero potuto essere disposte con legge ordinaria. Anche l'articolo 3, che prevede una delega triennale per l'adozione di ulteriori disposizioni correttive e integrative, testimonia che il provvedimento in esame manifesta un'intenzione, più che una concreta decisione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando – oltre a quanto rilevato dalla collega Negro – che dal provvedimento non si ha modo di valutare come verrà attuata la delega per la parte che interesserà il mondo agricolo. Al riguardo, sottolinea che nell'attuale congiuntura economica sarebbe necessario mitigare con decisione gli adempimenti burocratici a carico delle imprese.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore.

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Brandolini, ha introdotto la discussione.

Sandro BRANDOLINI (PD), *relatore*, segnalando che non risultano pervenute osservazioni o richieste di modifica, propone l'espressione di un parere favorevole.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella imminente votazione.

Corrado CALLEGARI (LNP) preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

**DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

**Parere alle Commissioni riunite VI e X.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda nella seduta dell'11 luglio ha presentato una proposta di parere con condizioni, riservandosi di riformularla recependo alcune proposte formulate dai colleghi intervenuti.

Presenta quindi una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*), che tiene conto delle sollecitazioni provenienti dai gruppi, invitando la Commissione a valutare in particolare alcune questioni, sulle quali permangono alcune criticità.

In primo luogo, con riferimento al trasferimento dei compiti della società Buonitalia all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, fa presente di aver formulato la condizione di cui al numero 5 nel senso di prevedere che i dipendenti a tempo indeterminato della società « possano » essere trasferiti alla nuova Agenzia, sulla base di una valutazione selettiva per titoli.

In secondo luogo, per quanto riguarda la partecipazione delle organizzazioni agricole alla cabina di regia competente in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, segnala che la con-

dizione proposta al numero 6 è formulata nel senso di chiedere che alla cabina di regia partecipi almeno un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, individuato dal Ministro delle politiche agricole.

Infine, con riferimento alla condizione di cui al numero 7, sottolinea che il gruppo del PD ha proposto una diversa definizione del luogo di effettiva origine dei prodotti alimentari, rispetto a quella indicata nella medesima condizione. Al riguardo, condivide la sollecitazione ad individuare migliori strumenti di tutela delle produzioni agricole nazionali, ma rileva che la formulazione proposta dal PD è diversa da quella adottata nella legge n. 4 del 2011, sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, che costituisce un punto di equilibrio tra agricoltura e industria. Se la Commissione intende compiere un ulteriore passo in avanti, deve avere la consapevolezza di ciò.

Ritiene in conclusione che, ove la Commissione non riuscisse a pervenire alla deliberazione del parere nella seduta odierna, potrebbe procedervi nella seduta di domani.

Corrado CALLEGARI (LNP) nota con rammarico che non sono state recepite le sue proposte in merito all'articolo 58, relativo al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, sul quale non sono stati neppure forniti i chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute.

Teresio DELFINO (UdCpTP), con riferimento alla composizione della cabina di regia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese, ritiene opportuno non far riferimento alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per stimolare il dialogo tra le forze sociali, in una visione di cooperazione tra le organizzazioni interessate.

Per quanto riguarda il trasferimento del personale della società Buonitalia alla nuova ICE, avrebbe preferito una formulazione più incisiva, considerato che vi

sono stati diversi casi di trasferimento di personale da società alle pubbliche amministrazioni.

In merito alla definizione di luogo di origine dei prodotti alimentari, sottolinea che la sua parte politica è favorevole ad ogni ulteriore miglioramento della normativa a tutela delle produzioni italiane.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime perplessità sulla previsione di demandare al Ministro delle politiche agricole la scelta del rappresentante delle organizzazioni agricole nella cabina di regia della nuova Agenzia.

Esprime altresì perplessità sulla previsione di una previa valutazione selettiva per titoli, ai fini del trasferimento del personale della società Buonitalia alla predetta Agenzia, chiedendosi chi vi procederà.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei rappresentanti delle altre categorie economiche nella cabina di regia.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, a differenza di quanto avvenuto nel settore agricolo, le altre organizzazioni delle imprese hanno compiuto uno sforzo per pervenire ad una rappresentanza unitaria.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che la normativa sulla cabina di regia indica nominativamente le altre organizzazioni che vi partecipano.

Osserva poi che la valutazione dei titoli del personale della società Buonitalia spetterà alla Agenzia che li assumerà.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che la cabina di regia dovrà essere una sede di confronto tra interessi diversi. Ritiene pertanto che affidare al ministro l'individuazione del rappresentante delle organizzazioni agricole svisciva il ruolo delle stesse organizzazioni. Considerato che il mondo agricolo non ha un soggetto di rappresentanza unitario, bisognerebbe creare le condizioni perché le stesse or-



ganizzazioni trovino accordi per pervenire a una designazione unitaria.

Sandro BRANDOLINI (PD), premesso che altre categorie hanno una rappresentanza unitaria, ritiene che la rappresentanza del mondo agricolo nella cabina di regia deve essere espressione non di una parte, ma delle organizzazioni agricole unitariamente. Osserva peraltro che se si utilizza il criterio della maggiore rappresentatività, si finisce per esprimere una parte, visto che la Coldiretti ha un maggior numero di iscritti.

Per quanto riguarda la definizione del luogo di effettiva origine dei prodotti alimentari, ritiene che l'espressione utilizzata nella proposta di parere, benché faccia riferimento congiuntamente al luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e al luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola, rischia di essere ambigua e di consentire interpretazioni che si fondano solo sull'uno o sull'altro luogo. Per tale motivo, ritiene preferibile utilizzare un'espressione più incisiva. Peraltro, visto che sulla materia esiste anche una normativa internazionale e che l'Italia è anche un paese trasformatore, andrebbe valutata la possibilità di distinguere il « prodotto italiano », ovvero quello completamente prodotto in Italia a partire dalla materia prima, e il « prodotto in Italia », ovvero quello risultante dalla trasformazione avvenuta in Italia di materie prime importate.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) condivide le proposte del Presidente in merito alle tre questioni sulle quali ha richiamato l'attenzione. Al riguardo, precisa di condividere le preoccupazioni del Presidente in merito all'equilibrio raggiunto in ordine alla definizione di luogo di origine dei prodotti alimentari. Quanto alla rappresentanza del mondo agricolo nella cabina di regia, osserva che la pluralità di organismi associativi non è caratteristica esclusiva dell'agricoltura e auspica che la presenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sappia esprimere anche le esigenze del mondo agricolo.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede, con riferimento al personale della società Buonitalia, se le previste valutazioni selettive per titoli consentano di tener conto anche dell'esperienza professionale e dell'attività svolta.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, precisa che la valutazione per titoli comprende anche il profilo curricolare.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, per consentire la definizione di parere unitariamente condiviso.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 9.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione ha elaborato un testo unificato, sul quale si è convenuto di avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa. Al riguardo, come già comunicato nella seduta del 20 giugno scorso, ricorda che mentre tutti i gruppi



hanno espresso il proprio assenso al trasferimento di sede, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che, considerato il parere contrario espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, non ritiene, allo stato, di poter esprimere l'assenso del Governo al medesimo trasferimento.

Per quanto riguarda i pareri delle altre Commissioni, avverte che si sono espresse le Commissioni I, II, X, XII e XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre resta da acquisire il parere della V Commissione Bilancio.

In proposito, fa presente che, su richiesta della medesima Commissione Bilancio, il Governo ha presentato una relazione tecnica sul testo unificato, che risulta verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato formula rilievi in ordine agli effetti dell'articolo 8, comma 1, relativo al potenziamento dei controlli antifrode, rilevando profili di contraddittorietà tra il mancato carattere innovativo di tali programmi e l'utilizzo delle risorse derivanti dalle conseguenti sanzioni, che sembrerebbero già previste dalla legislazione vigente, e facendo presente che, in tal caso, l'eventuale riassegnazione di risorse relative ad introiti derivanti da sanzioni già previste a legislazione vigente determinerebbe maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In merito ai commi 2 e 3, la Ragioneria generale dello Stato chiede chiarimenti sul loro eventuale carattere innovativo, accennando anche ad una possibile riformulazione.

Per agevolare l'ulteriore *iter* del provvedimento, riterrebbe opportuno apportare alcune limitate modifiche al testo unificato deliberato lo scorso 16 maggio 2012, per tener conto dei rilievi formulati nella relazione tecnica e per acquisire il parere della Commissione Bilancio sul testo modificato. In particolare, presenta un emendamento diretto a sopprimere l'articolo 8 e a riferire l'articolo 7 solo agli introiti derivanti da nuove fattispecie sanzionatorie. Propone poi un'ulteriore modifica di carattere formale all'articolo 2.

Invita quindi la Commissione ad approvare tali emendamenti (*vedi allegato 3*), chiedendo alla Commissione Bilancio di esprimersi sul testo risultante dalle modifiche approvate.

Angelo ZUCCHI (PD) chiede se la Commissione tornerà ad esaminare il testo in sede referente, per una valutazione complessiva e per una interlocuzione con il Ministro delle politiche agricole.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, conferma che, dopo l'acquisizione dei pareri, la Commissione riesaminerà il testo, anche al fine di deliberare il mandato al relatore a riferire all'Assemblea. Per quanto riguarda i rapporti con il Ministro, precisa che vi sono stati numerosi contatti informali. Osserva peraltro che dalla relazione tecnica predisposta dal Dicastero agricolo emerge la condivisione del testo.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva che la formulazione proposta con l'emendamento all'articolo 2 non è equivalente a quella utilizzata nel testo.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento è volto ad utilizzare la più chiara formulazione già contenuta nella legge n. 286 del 1961, che l'articolo 2 va a modificare.

Giovanna NEGRO (LNP) riterrebbe opportuno che gli introiti delle sanzioni previste dal provvedimento fossero attribuiti agli enti locali.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osserva che il suo emendamento all'articolo 7 non modifica il testo già approvato, per la parte relativa alla questione indicata dall'onorevole Negro.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore 2.1 e 7.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che il testo risultante dalle modifiche testè approvate sarà trasmesso

alla Commissione Bilancio per acquisirne il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.**

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5304).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5304 Callegari, che, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Fa quindi presente che si potrebbe passare alla definizione di un testo unificato, per il quale si riserva di formulare una proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.**

**7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.**

**7-00920 Beccalossi: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.**

**7-00934 Biava: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta dell'11 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 luglio scorso è iniziata la discussione congiunta delle risoluzioni, che è stata poi rinviata anche per consentire all'onorevole Beccalossi di essere presente.

Avverte inoltre che i presentatori delle risoluzioni hanno predisposto una risoluzione unitaria (*vedi allegato 4*).

Viviana BECCALOSSI (Pdl), nel ringraziare la Commissione per il riguardo usato nei suoi confronti, sottolinea che la risoluzione oggi presentata bene esprime gli intenti dei presentatori delle singole risoluzioni.

Angelo ZUCCHI (PD) manifesta l'apprezzamento del suo gruppo per il testo presentato, che tiene conto delle diverse risoluzioni presentate.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel concordare con i colleghi firmatari della risoluzione, invita il Governo a procedere con un diverso passo alla piena attuazione delle leggi votate dal Parlamento.

Fabio RAINIERI (LNP), nell'esprimere la contrarietà del suo gruppo sulla risoluzione oggi presentata, desidera formulare alcune considerazioni in merito alle risoluzioni proposte dai diversi gruppi.

Per quanto riguarda la risoluzione n. 7-00860 Delfino, osserva che in essa viene dato inspiegabilmente risalto, anziché al lavoro svolto attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari – con funzione di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini delegate, tra l'altro, nel procedimento penale iscritto al n. 33068/2010 RGNR presso la Procura di Roma – ad una contro-relazione redatta dall'AGEA, ossia dall'agenzia nella quale hanno gravitato e gravitano la maggior parte dei soggetti che vengono individuati come coloro che hanno consapevolmente alterato gli algoritmi dei sistemi informatici in modo tale che la produzione di latte in Italia, rispetto alle vacche presenti sul territorio, venisse giustificata e non dichiarata incompatibile. Tale sconcertante comportamento da parte dell'onorevole Delfino, ancora più grave se si pensa che è volto a smentire indagini di provenienza dell'Arma dei carabinieri attraverso scritti di provenienza di enti cui appartengono i soggetti indagati, non si giustifica se non con un chiaro intento persecutorio nei confronti degli allevatori italiani, che in questi anni hanno con coraggio e determinazione denunciato il malaffare che ha sempre caratterizzato, in Italia, l'applicazione del regime delle quote latte e che ha comportato gravissimi danni per lo Stato, ma non perché l'Italia ha dovuto « anticipare » le somme imputate dalla Comunità europea a titolo di prelievo supplementare (multe latte), come del tutto erroneamente e maliziosamente sostenuto dall'onorevole collega, ma perché l'Italia si è vista addossare e quindi « recuperare » dalle erogazioni comunitarie multe non dovute (non quindi « anticipare »), mentre in realtà non doveva pagare alcunché. Fa inoltre presente che, diversamente da quanto riferito nella risoluzione, il procedimento penale citato avanti la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma non è stato archiviato e che in data 10

ottobre 2012 si terrà l'udienza per decidere in ordine all'opposizione all'archiviazione. Diversamente da quanto sostenuto dal collega Delfino, pertanto, non è possibile sostenere che « non sussistono ragionevoli dubbi circa i dati complessivi della produzione italiana di latte vaccino », poiché al contrario, dalle indagini eseguite dai Carabinieri, risultano evidenze tali da far sostenere esattamente il contrario. Pertanto non solo è possibile, ma corre l'obbligo per la Commissione di invitare il Governo a sospendere con efficacia immediata ogni eventuale azione esecutiva già intrapresa e da intraprendere per il recupero di multe che, allo stato, debbono considerarsi assolutamente illegittime, in quanto basate su dati non verificati e privi di qualsiasi grado di attendibilità. Si appella pertanto ai colleghi della Commissione affinché esprimano tutto il loro disappunto nei confronti di un atto che metterebbe alla berlina il lavoro al di sopra di ogni sospetto compiuto dagli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

In merito alla risoluzione n. 7-00912 Zucchi, osserva che i presentatori, premesso che in Italia sono mancati anche nelle più recenti campagne lattiero-casearie i controlli volti alla verifica dei dati produttivi e che per i soli periodi 2005/2007 la Commissione europea ha « multato » lo Stato italiano per oltre 71 milioni di euro, chiedono poi in maniera del tutto contraddittoria che il Governo si impegni a recuperare le somme imputate agli allevatori a titolo di prelievo supplementare sul latte, per obblighi che si basano proprio su quei dati non verificati e che quindi appaiono *per tabulas* privi di attendibilità. Inoltre, nella stessa risoluzione, si pone l'accento sul fatto che non sarebbe chiaro il meccanismo di recupero di dette somme, che il recupero delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare attraverso la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1920 n. 639, che non prevede l'esecutività della procedura coattiva, potrebbe essere ostacolato dalla presentazione di eventuali opposizioni e che sono intervenute delle sentenze in sede penale (Tribunale di Milano del 19 set-

tembre 2011, che segue quella del Tribunale di Saluzzo del luglio 2009) e per condanna erariale (per tutte Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Friuli, n. 138/2010), su cui il Governo dovrebbe trovare punti di forza per «garantire l'efficienza della riscossione coattiva degli importi del prelievo supplementare delle quote latte non coperti dal regime di pagamento rateizzato», mantenendo quindi l'attività di riscossione delle multe nel settore del latte in capo ad Equitalia Spa. Anche in questa interrogazione appare chiara la volontà di insabbiare, peraltro con argomentazioni del tutto capziose e contraddittorie, le indagini condotte dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari con funzione di polizia giudiziaria, indagini che infatti non vengono nemmeno richiamate e che invece comprovano la totale illegittimità delle imputazioni di prelievi a carico dello Stato italiano e quindi degli allevatori dal 1995/96 fino al 2008/09. Il richiamo poi ai giudizi penali e per danno erariale appare ancora più malizioso e in mala fede, poiché in quei processi le condanne sono intervenute sul (falso) presupposto che le multe imputate agli allevatori fossero legittime, cosa che non appare tale in base alle indagini successivamente svolte dal Comando carabinieri e dibattute nel procedimento penale iscritto al n. 33068/2010 RGNR presso la Procura di Roma. Anche la preoccupazione di togliere agli allevatori ogni possibilità di difesa in sede esecutiva appare sconcertante, posto che proviene da un collega che appartiene ad un partito che storicamente si è sempre battuto perché venisse riconosciuto, anche ai soggetti più deboli e in particolare ai lavoratori (come lo sono gli allevatori di vacche da latte), il diritto di difesa. Fa pertanto appello a tutti i componenti della Commissione affinché esprimano tutto il loro totale e completo disappunto nei confronti di una risoluzione che confermerebbe non solo una chiara e precisa volontà persecutoria nei confronti di lavoratori agricoli, al solo fine di coprire le vicende della truffaldina gestione delle quote latte in Italia già appurate e comprovate dalla

polizia giudiziaria, ma soprattutto equivarrebbe a gettare un discredito istituzionale nei confronti delle indagini compiute dall'Arma dei carabinieri, il che appare inaccettabile.

Per quanto riguarda la risoluzione n. 7-00920 Beccalossi, osserva che anche tale atto ricalca la stessa volontà di portare discredito al lavoro compiuto dall'Arma dei carabinieri e di insabbiare le truffe nella gestione del sistema delle quote latte già comprovate nel corso delle indagini penali. Valorizzare la relazione della Corte dei conti per sostenere che la stessa «evidenzia un ulteriore aspetto inconfutabile ed essenziale, secondo cui come anche hanno sottolineato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'AGEA nelle rispettive note datate 13 gennaio 2012 acquisite in sede di contraddittorio, non sussistono al momento dubbi ed incertezze sui dati in base ai quali sono stati quantificati gli esuberi e i conseguenti prelievi supplementari addebitati, sicché non ha alcun fondamento l'eventuale ricerca di prestiti da parte di coloro che persistono nel volersi sottrarre al pagamento di quanto viene loro addebitato a tale titolo», significa infatti ritenere l'indagine dei carabinieri un mero pretesto e quindi infangare una delle istituzioni più antiche del nostro ordinamento di difesa. Non una parola viene infatti spesa a favore del lavoro svolto dai carabinieri, anche solo per mettere in dubbio l'attendibilità dei dati di produzione italiana, che, diversamente da quanto ritenuto dalla onorevole collega, deve, al contrario, ritenersi pienamente smentita dal lavoro svolto dall'Arma. Insistere pertanto nel ritenere dovute multe di cui, sulla base delle indagini di polizia giudiziaria svolte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 33068/2010 RGNR presso la Procura di Roma, è già stata ampiamente e diffusamente dimostrata l'illegittimità, è un atteggiamento irresponsabile, che mina le fondamenta delle istituzioni e della democrazia. Non avendo il coraggio di ammettere di aver erroneamente considerato «illegali» i lavoratori agricoli che cercavano solo, con-

tro i poteri forti, di far appurare una semplice verità (nel Paese non vi sono vacche da latte sufficienti per produrre il latte che viene dichiarato e certificato italiano dalle regioni, dall'AGEA e dal Ministero delle politiche agricole), anche la collega Beccalossi cade nel paradosso istituzionale, valorizzando le relazioni di quanti sono stati implicati nel malaffare delle quote latte e gettando discredito sull'Arma dei carabinieri. Invita pertanto anche in questo caso i commissari ad evitare di farsi strumento di quella che si risolverebbe in una accusa contro il lavoro svolto dall'Arma dei carabinieri.

Infine, circa la risoluzione n. 7-00934 Biava, osserva che anch'essa non si discosta dalle critiche sopra evidenziate. Solo una notazione è d'obbligo: il problema delle fuori quota in Italia non riguarda « non più di un migliaio di soggetti », ma circa ben 45.000 allevatori italiani. Di questi, poi, la maggior parte veniva compensata a fine campagna con un sistema di compensazione che anche la Commissione europea, in una nota del 7 luglio 2010, ha stigmatizzato come non conforme al diritto comunitario. Si tratta del fatto che la normativa italiana consentiva la compensazione prioritaria di alcune categorie di produttori, mentre i regolamenti europei prevedevano che la compensazione dovesse avvenire in via lineare, ossia nella medesima percentuale tra tutti i produttori che avevano causato lo splafonamento dello Stato italiano; in questo modo dei 45.000 allevatori potenziali multati, solo 15.000 risultavano coloro che dovevano effettivamente pagare le multe, così subendo una doppia discriminazione. Tale parere della Commissione europea, noto fin dal luglio del 2010 all'attuale Ministro delle politiche agricole Catania, allora direttore generale dello stesso Ministero, è stato tenuto nel cassetto dal Ministro, colpevole pertanto di aver comunque taciuto sulla comprovata contrarietà della normativa italiana ai regolamenti comunitari in materia e quindi sull'illegittimità delle multe imputate agli allevatori italiani, anche a prescindere dell'inattendibilità dei dati di produzione nel frattempo

comprovata dai Carabinieri operanti presso lo stesso Ministero. Questi sono i fatti, innegabili, che ora il collega presentatore, così come tutti gli altri prima indicati, vorrebbe cercare di insabbiare. Il suo gruppo chiede pertanto che la Commissione sostenga del lavoro svolto dall'Arma dei carabinieri e quindi pretenda finalmente chiarezza e verità.

Desidera infine sottolineare come appaia incongruo nell'attuale momento – caratterizzato da forti aumenti dei prezzi delle materie prime, dal ribasso dei prezzi dei prodotti lavorati, dall'aumento dei costi per i carburanti e del carico fiscale – chiedere agli allevatori di pagare somme non effettivamente dovute oppure revocare le quote latte assegnate.

Lino MISEROTTI (PdL) ritiene, per la sua esperienza di semplice cittadino e per la considerazione della situazione nelle zone terremotate, che non sarebbe un bene per l'agricoltura pretendere ulteriori pagamenti dalle aziende agricole in questa fase economica. Ricorda inoltre di aver presentato una proposta di legge sull'attività di Equitalia. Preannuncia pertanto, a titolo personale, che non potrà votare la risoluzione presentata.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sul primo impegno contenuto nella risoluzione unitaria. Esprime parere favorevole sul secondo impegno a condizione che sia riformulato nel senso di premettere l'espressione « a valutare l'opportunità di ».

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita il sottosegretario a chiarire il senso del suo parere, sottolineando che il suo gruppo è contrario alla riformulazione richiesta.

Angelo ZUCCHI (PD) esprime sorpresa per la riformulazione chiesta dal rappresentante del Governo, che introduce un elemento di apparente indecisione circa il rispetto della legge. Invita pertanto il



Governo a rivalutare la sua posizione, dichiarando di mantenere il testo come presentato.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.10.**

Il sottosegretario Franco BRAGA precisa che la proposta di riformulazione del secondo impegno della risoluzione oggi presentata era motivata dalla sola esigenza di tener conto delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze sulla materia. Per quanto di competenza del Ministero che rappresenta, esprime invece parere favorevole sul medesimo impegno.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la risoluzione conclusiva presentata assume il numero 8-00194.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00194 (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

*Atto n. 495.*



ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 e abbinate, recanti: « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si consideri l'opportunità che sugli schemi di regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, sia preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).****NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA  
DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5312, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese »,

premesso che:

il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene un articolato pacchetto di misure, con il quale il Governo intende avviare una nuova fase politica, concentrata sugli interventi necessari per favorire la crescita e lo sviluppo, fattori indispensabili per il superamento dell'attuale situazione di crisi e necessario complemento dei provvedimenti già adottati per il risanamento della finanza pubblica e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione;

le misure per la crescita del Paese comprendono un insieme di disposizioni per il sistema agroalimentare italiano, che offrono nuovi strumenti per il rilancio del settore primario;

risulta tuttavia necessario apportare agli interventi previsti dal decreto-legge le modifiche e integrazioni di seguito indi-

cate, per migliorarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. il provvedimento, agli articoli 19, 20, 21 e 22, contiene disposizioni di razionalizzazione delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando, a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale. Al riguardo, si sottolinea che lo sviluppo delle comunicazioni digitali rappresenta uno strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali, che ancora soffrono di una profonda marginalizzazione a livello di *digital divide*, e per supportare un'azione di semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione ormai improcrastinabile per le imprese del settore primario. Risulta pertanto opportuno prevedere che nella citata Agenzia abbia un ruolo di vigilanza, per le questioni di propria competenza, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

2. per gli stessi motivi esposti al punto precedente, si ritiene fondamentale la semplificazione nei rapporti tra le imprese agricole e della pesca e la pubblica amministrazione, mediante un nuovo utilizzo della carta dell'agricoltore e del pescatore già prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

consentendo l'accesso diretto, attraverso la rete internet, ai servizi connessi all'attività agricola e della pesca, compresi quelli avente natura finanziaria;

3. l'articolo 23 mette in campo un'azione di riordino e razionalizzazione degli strumenti nazionali per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, seguendo, in particolare, un'ottica di rigore e di contenimento della spesa pubblica, al fine di recuperare risorse da concentrare su interventi prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale mediante l'accrescimento del patrimonio tecnologico. Si segnala tuttavia che tra le linee di intervento manca assolutamente l'individuazione della componente di innovazione connessa al settore agroalimentare; in particolare andrebbe integrata la previsione relativa al rafforzamento della struttura produttiva con il finanziamento di nuovi progetti infrastrutturali per il risparmio idrico. La medesima integrazione è opportuna anche all'articolo 60, che riorganizza il finanziamento per la ricerca di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, inserendo gli interventi di ricerca agroalimentare e di ricerca di nuove tecnologie applicabili al settore primario orientate a favorirne uno sviluppo sostenibile, in particolare mediante progetti di risparmio idrico;

4. considerato che l'articolo 34 mira a razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, per favorire il sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, si segnala l'opportunità di adeguare meglio la disciplina prevista alla realtà italiana, rendendola non discriminatoria tra gli operatori concorrenti. In particolare, al comma 3, al capoverso 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si chiede di modificare la seconda e la terza voce (acidi grassi e acidi grassi saponificati), al fine di eliminare il requisito della connessione con la produzione di biodiesel, considerato che in Italia la maggior parte delle raffinerie di oli non dispongono di impianti produttivi di bio-

diesel e che pertanto tali raffinerie sarebbero ingiustificatamente escluse da una importante opportunità di valorizzazione dei sottoprodotti. Si chiede inoltre di modificare la settima voce (grassi animali di categoria 1), al fine di aggiungervi anche quelli di categoria 2, considerato che, per le modeste quantità di materiali di tali categorie, in Italia non sono presenti impianti che lavorano solo grassi animali di categoria 2, che vengono invece lavorati negli impianti autorizzati per la categoria 1, essendo la separazione eccessivamente onerosa;

5. all'articolo 41, finalizzato alla riorganizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si ritiene necessario completare l'intervento di razionalizzazione degli strumenti operativi diretti a rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati internazionali, affidando alla nuova Agenzia anche le funzioni di promozione del sistema agroalimentare ora assegnate alla società Buonitalia Spa in liquidazione. A tal fine, si dovrà conseguentemente prevedere che le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, siano trasferite al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. Si dovrà altresì prevedere che possano essere trasferiti alla nuova Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia, sulla base di una valutazione selettiva per titoli;

6. all'articolo 41, si manifesta apprezzamento per l'inserimento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella composizione della cabina di regia, cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese. Si segnala tuttavia che la necessità che a tale organo, nel quale sono presenti le organizzazioni di rappresentanza di tutti i settori economici, tranne quelle dell'agricoltura, partecipi anche almeno un rappresentante delle or-

ganizzazioni agricole maggiormente rappresentative, individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

7. con riferimento all'articolo 43, relativo all'apparato sanzionatorio in materia di « *made in Italy* », si ritiene necessario precisare la definizione della effettiva origine dei prodotti alimentari, ai fini di un più efficace contrasto alle frodi sostanziali, che si concretizzano spesso nella realizzazione in Italia solo di un'ultima fase marginale del processo produttivo, che tuttavia, grazie alla attuale formulazione del codice doganale europeo, consente di presentare il prodotto come « prodotto italiano ». Si chiede pertanto di disporre che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti;

8. all'articolo 52, sulla tracciabilità dei rifiuti, è necessario equiparare i consorzi agrari alle cooperative agricole, ai fini della disciplina del deposito temporaneo e del trasporto di rifiuti, modificando a tal fine l'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e l'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

9. all'articolo 59, comma 1, si ritiene opportuno rendere più adeguate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in caso di non assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti dei consorzi di tutela relativi a prodotti vitivinicoli con denominazione di origine o indicazione geografica protetta. In particolare, fermo restando l'inasprimento delle sanzioni previsto per le violazioni più gravi, relative allo svolgimento dell'attività di controllo, si chiede di prevedere una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo accertato (anziché al triplo) per il caso in cui l'inadempimento riguardi solo il mancato pagamento di contributi associativi (articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2010);

10. all'articolo 59, comma 2, ferma restando la previsione della sospensione

del diritto ad utilizzare la denominazione protetta per i casi in cui il soggetto non consenta l'effettuazione dell'attività di controllo o addirittura la intralci, si chiede di non prevedere tale sospensione per i casi di inadempienza ai soli obblighi di pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di tutela del settore vitivinicolo;

11. all'articolo 59, comma 3, si preveda che una quota delle risorse ivi indicate, e destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, sia riservata ad interventi di sostegno in favore delle imprese casearie danneggiate dal recente terremoto;

12. si ritiene necessario integrare le disposizioni sul sistema volontario di informazione al consumatore sull'origine dei prodotti della pesca, contenute nell'articolo 59, commi da 14 a 19, con una normativa sulla vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, dei prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;

13. si ritiene necessario disporre che alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possano aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, tenuto conto che tali organismi sono diretti a concentrare la produzione agricola in funzione del miglioramento dell'accesso al mercato e del riequilibrio del relativo potere contrattuale. Risulterebbe pertanto in contraddizione con tali obiettivi la partecipazione anche di soggetti non produttori agricoli, attualmente consentita dalle disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea;

14. si chiede di prevedere che le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione o di comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio delle attività agricole non siano tenute agli ulteriori adempimenti relativi

alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari, conformemente all'accordo del 29 aprile 2010, definito in sede di Conferenza Stato-regioni e relativo alle linee guida per l'applicazione del citato regolamento;

15. si chiede di prevedere che, nel termine di tre mesi, le regioni e le province autonome, in conformità all'accordo concernente l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo, prevedendo altresì un potere sostitutivo del Governo ove le regioni e le province autonome non vi abbiano provveduto. Al contempo, considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, si chiede di prevedere che nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano, per un periodo di dodici mesi, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;

16. si segnala altresì la necessità di introdurre una disciplina del digestato ottenuto dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria;

17. si segnala l'esigenza di colmare la lacuna legislativa venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari di aree non edificabili che concordino con gli enti esproprianti la cessione volontaria dei terreni. Si propone in particolare di modificare l'articolo 45 del predetto testo unico, mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al valore agricolo medio non interessate dalla citata pronuncia costituzionale.

## ALLEGATO 3

**Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta (Testo unificato  
C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi).****EMENDAMENTI DEL RELATORE**

*All'articolo 2, sostituire le parole: non conforme alle disposizioni con le seguenti: in violazione delle disposizioni.*

**2. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**

*All'articolo 7, sostituire le parole: Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'at-*

*tuazione dei programmi di cui all'articolo 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 della presente legge sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.*

**7. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**



## ALLEGATO 4

**Risoluzioni n. 7-00860 Delfino, 7-00912 Zucchi, 7-00920 Beccalossi e 7-00934 Biava: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.**

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

a seguito della « Relazione di approfondimento » redatta dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari nell'aprile 2010, su incarico del Ministro *pro tempore* Luca Zaia, nonché delle successive indagini svolte dallo stesso comando su incarico di alcune procure, sono stati diffusi dubbi sull'effettiva produzione di latte vaccino in Italia;

in esito a tali indagini la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento;

il 16 aprile 2012, l'AGEA ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, che ha avviato un'indagine sulle quote latte, una relazione sulla questione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario e degli accertamenti successivi venutasi a determinare a seguito dello svolgimento delle attività di ispezione effettuate da parte del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e della polizia giudiziaria;

all'interno della medesima relazione, sono riportate le diverse pronunce giurisdizionali in materia, da parte della Corte dei conti, dei tribunali penali e amministrativi regionali e della corte d'appello, con particolare riferimento al contenuto dell'informativa datata 4 novembre 2010 redatta dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari;

una specifica relazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, del mese di febbraio 2012, che ha considerato gli apporti conoscitivi e documentali provenienti dall'AGEA sui principali temi oggetto dell'istruttoria, ha rilevato che le problematiche del prelievo supplementare per il mercato lattiero-caseario italiano non si sono completamente risolte né tantomeno il nostro Paese può sottovalutare le persistenti criticità del settore lattiero-caseario nell'ambito della politica agricola comune;

la relazione speciale della magistratura contabile ha inoltre indicato « la necessità di tendere al superamento di ogni eventuale, anche pretestuoso, dubbio circa l'affidabilità dei dati quantitativi forniti da produttori e primi acquirenti, alla base del sistema dell'organizzazione del mercato lattiero-caseario, essendo lecito esigere al riguardo una condivisa certezza »;

il medesimo documento della Corte dei conti, inoltre, evidenzia un ulteriore aspetto inconfutabile ed essenziale, secondo cui – come anche hanno sottolineato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'AGEA nelle rispettive note datate 13 gennaio 2012 acquisite in sede di contraddittorio – non sussistono al momento dubbi e incertezze sui dati in base ai quali sono stati quantificati gli esuberi e i conseguenti prelievi supplementari addebitati, sicché non ha alcun fondamento l'eventuale ricerca di

pretesti da parte di coloro che persistono nel volersi sottrarre al pagamento di quanto viene loro addebitato a tale titolo;

come giustamente denunciato dalla Corte dei conti, « è del tutto insostenibile, sia per i principi comunitari ostativi agli aiuti di Stato, sia per le considerazioni di politica economica interna generali e relative alla congiuntura attuale, mantenere a carico dello Stato, e quindi della collettività, gli oneri derivanti dal comportamento *contra legem* di alcuni ben individuati operatori del settore lattiero-caseario »;

il Parlamento ha appena approvato nel decreto-legge n. 16 del 2012 una nuova opportunità di rateizzazione dei debiti verso la pubblica amministrazione applicabile anche al prelievo latte; è dunque necessario che parallelamente venga assicurata l'effettiva riscossione delle somme dovute a chi non vi aderisce,

l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, aveva previsto che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia Spa nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e stru-

mentali. Si disponeva inoltre che, con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potevano essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; strumento certamente di minore efficacia del ruolo; peraltro, l'AGEA non risulta dotata delle necessarie strutture per la riscossione;

ad oggi non è stata data attuazione all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, che doveva dettare le disposizioni attuative in materia di riscossioni,

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dei produttori che non rispettano le condizioni previste relative al versamento del prelievo dovuto, anche mediante l'adesione ad una delle rateizzazioni indicate dalla legge, procedendo alla revoca delle quote aggiuntive assegnate ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009;

a riscuotere le somme ancora dovute con la massima efficacia mediante Equitalia spa, in qualità di incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi.

(8-00194) « Delfino, Zucchi, Beccalossi, Biava, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Libè, Marrocu, Naro, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori .....	216
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	228
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	216
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	229
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	217
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	230
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (C. 5359 Governo, approvato dal Senato) ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	217
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	231
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	235
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	239
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Parere alle Commissioni VI e X</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	221
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	243

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.) (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	221
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione) .....	245
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. COM(2012)238 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame e rinvio) .....	221
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen 22-24 aprile 2012 .....	227
ALLEGATO 9 (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone) .....	247
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro), 8-9 luglio 2012 .....	227
ALLEGATO 10 (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone) .....	252

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Mario PESCANTE, *presidente*, propone una inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame degli Atti del Governo e procedere quindi alla Sede consultiva. Segnala in tale ambito l'opportunità di procedere innanzitutto all'espressione del parere sui disegni di legge di ratifica, tenuto conto del fatto che la III Commissione Affari esteri attende il parere della XIV Commissione entro le ore 15.30.

La Commissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.**

**Atto n. 490**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della materia oggetto del provvedimento, posto che gli articoli pirotecnici determinano annualmente nel Paese, soprattutto in alcune aree, episodi drammatici.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 agosto; acquisito l'assenso del relatore sul punto e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

(C. 5357 Governo, approvato dal Senato).

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

(C. 5358 Governo, approvato dal Senato).

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

(C. 5359 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Pareri favorevoli*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Marco Mario MILANESE (PdL) intervenendo a nome del suo gruppo, prende atto degli esaurienti ed approfonditi pareri formulati dal relatore nella seduta di ieri, rispetto ai quali preannuncia il voto favorevole del PdL e sui quali si sofferma.

Richiama in primo luogo, con riferimento al *Fiscal compact*, la necessità di proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito, al fine di pervenire ad un unico debito federale, che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica. Sotto tale profilo rileva come la Germania appaia lo Stato meno europeista dell'Unione.

Si sofferma quindi sul problema fondamentale del pareggio di bilancio, sul quale, sottolinea, ha fatto bene il Governo Berlusconi ad impegnarsi. Nell'attuale situazione occorrerà avviare una riflessione — così come sta avvenendo in Francia — per valutare se la tempistica prevista possa

e debba essere rispettata; ciò non significa certo venir meno a politiche di rigore, ma concentrarsi piuttosto su modalità produttive di spesa pubblica.

In ordine al tema del debito pubblico, condivide quanto affermato nella odierna audizione dinnanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea dal Ministro Grilli circa la necessità di aggredire il debito e ricorda le proposte avanzate in tal senso dal PdL.

Si associa infine alle considerazioni svolte dal relatore sugli *eurobond*, che valuta l'unico sistema che possa consentire una spesa produttiva, in termini di lavoro, occupazione, sviluppo, e più in generale di aumento del Pil.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ritiene opportuno integrare le tre proposte di parere formulate con il richiamo a un tema più volte sollevato nel corso dei lavori della XIV Commissione. Intende rilevare che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche. Ritiene altresì opportuno evidenziare, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime apprezzamento per i pareri formulati dal relatore, di notevole ampiezza e complessità.

Sulla questione da ultimo richiamata dall'onorevole Gozi, osserva come ci si muova ancora secondo la teoria in base alla quale l'attuazione della legislazione

europea è di competenza della XIV Commissione, mentre i Trattati investono le competenze degli Affari esteri. Occorre a suo avviso rivedere questa impostazione, non solo con riguardo alla ratifica dei Trattati ma anche alle loro modifiche, nella convinzione che la politica europea non è la politica estera.

In ordine al Patto sulla crescita e occupazione e con riferimento all'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nelle proposte di parere un riferimento al tema della *golden rule*, ovvero l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi.

Riterrebbe altresì opportuno porre con maggiore forza l'accento sulla questione relativa all'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi. Ritiene opportuno sottolineare in proposito che la mutualizzazione del debito potrà essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica. Occorre cioè pervenire alla creazione degli Stati uniti d'Europa, che — ci tiene a sottolineare — non rappresentano una necessità imposta dai mercati, ma un ideale culturale e politico.

Il Governo italiano dovrebbe assumere in tal senso una azione politica forte, riavviando il prima possibile il processo costituente, laddove la partecipazione alla nuova Conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del *Fiscal compact* dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, non appare sufficiente a garantire un effettivo controllo.



Ritiene infine opportuno evidenziare nel parere – come ha avuto modo di sottolineare in modo molto chiaro il Ministro Grilli nell'audizione svoltasi questa mattina dinnanzi alle Commissioni riunite III, V e XIV – che il MES è volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano e non una mera forma di assistenza finanziaria.

Esprime, quanto al restante testo del parere, piena condivisione.

Marco MAGGIONI (LNP) ricorda che già da tempo il suo gruppo ha manifestato contrarietà sui Trattati in oggetto; non si tratta di un no all'Europa ma alle modalità con le quali si è pervenuti a queste decisioni, che hanno completamente escluso l'opinione pubblica, tenuta all'oscuro di contenuti estremamente impegnativi per il futuro del Paese.

Ritiene peraltro assai grave che su tematiche così importanti, anche il Parlamento veda compressi i tempi di esame, a seguito dell'improvvisa accelerazione data all'*iter* dei provvedimenti, e denuncia la grave mancanza che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno commesso.

La contrarietà della Lega riguarda anche i contenuti dei disegni di legge. Le critiche non sono rivolte al principio del pareggio di bilancio, cui la Lega aveva dato il proprio sostegno durante l'ultimo Governo Berlusconi, ma agli impegni di spesa per l'abbattimento, a tappe forzate, del debito pubblico, che ammontano a 49 miliardi di euro annui. Si chiede dove il Governo pensi di reperire queste risorse; il Ministro Grilli, nell'audizione odierna, non ha fornito risposte sul punto.

Quanto al MES si tratta, a suo avviso, di un trattato tombale sulla sovranità nazionale. Ricorda in proposito che gli articoli 34 e 35 stabiliscono che i vertici e il personale di tale organo sono tenuti al segreto professionale e godono dell'immunità di giurisdizione. Proprio nel momento in cui il Parlamento è accusato di scarsa trasparenza, acconsente alla creazione di un « mostro », dove vige la segretezza e l'impunità.

L'Italia si vincola così ad un Trattato dal quale non può recedere, e che in ogni caso non riuscirà a tenere il passo con la finanza internazionale, che viaggia ad una velocità enorme rispetto a quella delle istituzioni.

In questa situazione solo una consultazione della volontà popolare potrebbe consentire di conoscere la volontà del Paese, di comprendere se il popolo italiano vuole procedere sulla via della concentrazione dei poteri politici e economici in Europa o invece, prendere la strada opposta dell'Europa dei popoli.

Gianluca PINI (LNP) condivide le osservazioni del collega Maggioni e sottolinea l'impatto devastante che sarà determinato dal *Fiscal compact* con il quale – nel silenzio assordante dei media – gli Stati nazionali si svestono di qualsiasi tipo di potere negoziale; osserva in proposito come la *golden rule* evocata dall'onorevole Buttiglione sia del tutto ininfluenza.

Ciò che suscita grande perplessità è poi la stima delle risorse necessarie. In una prospettiva di recessione non si comprende infatti come, sulla base di quanto impone il *Fiscal compact*, si potrà ridurre di un ventesimo ogni anno la quota di debito pubblico superiore al 60 per cento stabilito a Maastricht. Si tratta di cifre enormi, di regole troppo rigide per essere rispettate, e ci si chiede se si assista ad un esercizio di ipocrisia o a una presa in giro. Si tratta, chiaramente, della fine degli Stati nazionali, giustificata a suo parere solo ove si vada nella direzione di una Europa dei popoli.

Il MES poi ha una chiara connotazione antidemocratica: sarà alimentato esclusivamente dagli Stati membri e sarà sostenuto in Italia attraverso la creazione di ulteriore debito pubblico. Ci si chiede come un simile meccanismo possa essere una risposta alla crisi.

Lamenta, in conclusione, la totale assenza di coinvolgimento e di poteri di intervento del Parlamento rispetto alle decisioni assunte dal Governo in sede europea, e richiama al riguardo il proprio emendamento presentato al disegno di

legge comunitaria per il 2012, che il relatore ha modificato escludendo che il Parlamento – come originariamente previsto – possa vincolare il Governo ad esprimersi in senso contrario ad un atto normativo o a non aderire a accordi o intese in sede europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama i colleghi ai profili di competenza della XIV Commissione, che è chiamata esclusivamente ad esprimersi sui disegni di legge di ratifica in oggetto.

Enrico FARINONE (PD) anche in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti si limita a sottolineare che la accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in oggetto costituisce – su temi di estremo rilievo – una compressione inaccettabile dei diritti di tutti i componenti della Commissione e rappresenta una gravissima mortificazione del ruolo del Parlamento e della XIV Commissione.

Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda innanzitutto all'onorevole Maggioni che agli Stati membri è sempre data la possibilità di recesso, disciplinata da apposite disposizioni.

Osserva quindi, con riferimento a quanto detto dall'onorevole Pini, che l'attuale Parlamento e Governo non hanno alcuna responsabilità riguardo alla sostenibilità della regola della riduzione di un ventesimo annuale della quota di debito pubblico – che personalmente valuta sostenibile –, poiché si tratta di una misura introdotta dal *six-pack* approvato nel novembre 2011 dal Governo Berlusconi; il *Fiscal compact* non fa altro che riprendere una decisione già assunta dalla precedente maggioranza, della quale il gruppo della Lega Nord faceva parte.

Condivide invece quanto detto dai colleghi in ordine alla eccessiva compressione dei tempi di esame dei provvedimenti, che

giudica scandalosa, e che non gli consente di rispondere in misura più approfondita a tutte le questioni sollevate.

Si sofferma unicamente sul richiamo fatto dall'onorevole Pini all'emendamento proposto alla legge comunitaria 2012, che modifica la legge n. 11 del 2005 nel senso di garantire che la posizione assunta dal Governo nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'UE sia coerente con i pareri espressi in sede parlamentare. Nel caso invece in cui la posizione assunta dal Governo non sia conforme a tali pareri, il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere fornendo le appropriate motivazioni della decisione presa. Si attribuisce in tal modo piena responsabilità politica al Governo delle decisioni assunte senza tuttavia legare le mani all'Esecutivo nella conduzione delle trattative, come avviene invece – in maniera che giudica eccessiva – nel sistema tedesco.

Rileva infine di aver posto chiaramente in evidenza, nelle proposte di parere formulate, il tema della legittimazione democratica dei Trattati in esame, che prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificato nella logica di un'unione economica, avrebbe richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali. Occorre pertanto considerare la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea come un caso eccezionale e non ripetibile, che sarebbe stato suicida bloccare in questa fase sulla base di tali motivazioni; è tuttavia evidente che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà operata, in futuro, nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria.

Preso atto infine delle questioni emerse nel corso del dibattito, che ritiene in larga parte di accogliere, formula tre nuove proposte di parere favorevole (vedi allegati 4,5 e 6).

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere favorevole formulate dal relatore sui provvedimenti in titolo.

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**(Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 18 luglio 2012. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.**

**COM(2012)238 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame – segnalata come atto rilevante dal Governo, che tuttavia non ne fornisce la motivazione – presentata dalla Commissione europea 4 giugno 2012, ed volta a disciplinare l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni economiche nel mercato interno. Si tratta di una proposta molto delicata, in quanto va a modificare ed estendere ampiamente la normativa vigente in materia di firme elettroniche (direttiva 1999/93/CE), istituendo inoltre un quadro giuridico a livello UE per numerose transazioni elettroniche.

Sottolinea, per altro, che la proposta non riguarda soltanto – come il titolo lascerebbe intendere – la rimozione di ostacoli tecnici e normativi che impedi-

scono la realizzazione di un mercato unico digitale, ma va a disciplinare in maniera particolareggiata diverse materie che spaziano dalla privacy nel trattamento dei dati allo scambio di informazioni sulla criminalità informatica.

Anticipando osservazioni più puntuali che svolgerà quando passerà a esaminare la proposta sotto il profilo della base giuridica e della sussidiarietà, rileva che la scelta della base giuridica operata dalla Commissione europea (articolo 114, mercato unico) desta qualche perplessità.

In base all'articolo 1, che ne specifica l'oggetto, la proposta di regolamento è volta a: stabilire le norme per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche; fissare le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro; istituire un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web; garantire che i servizi e prodotti fiduciari ad esso conformi sono autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno.

Tenuto conto dell'elevata complessità e dell'articolazione del contenuto, si limiterà a richiamare gli aspetti di maggiore rilevanza o problematici della proposta, rinviando alla documentazione degli uffici un'illustrazione più dettagliata.

L'articolo 3 definisce la terminologia utilizzata nella proposta di regolamento. Alcune definizioni sono state riprese dalla direttiva 1999/93/CE, altre sono state integrate da elementi aggiuntivi o introdotte ex novo. Si segnala in particolare la distinzione tra « servizi fiduciari » e « servizi fiduciari qualificati » e rispettivi prestatori. Con il termine « servizio fiduciario » si intende « qualsiasi servizio elettronico che consiste nella creazione, verifica, convalida, nel trattamento, nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, docu-

menti elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico ». Altrettanto ampia appare la definizione di « prestatore di servizi fiduciari », con cui si indica « una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari ». Il servizio fiduciario e il relativo prestatore saranno invece definiti « qualificati » qualora soddisfino i requisiti pertinenti definiti dalla proposta di regolamento, in materia di vigilanza (articolo 16), avviamento del servizio (articolo 17), inclusione in un elenco di fiducia (articolo 18), competenza, sicurezza e responsabilità (articolo 19)

L'articolo 4 (principi del mercato interno) vieta qualunque restrizione alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro e stabilisce la libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti conformi al regolamento.

Il Capo II della proposta (articoli 5-8) è dedicato all'identificazione elettronica, e si incentra solo sugli aspetti transfrontalieri dell'identificazione elettronica stabilendo:

l'obbligo di riconoscimento e accettazione reciproci dei mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime da notificare alla Commissione alle condizioni fissate dal regolamento (articolo 5);

le condizioni per la notifica dei regimi di identificazione elettronica (articolo 6);

le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea ai fini della notifica dei regimi di identificazione elettronica, e l'obbligo per la Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei regimi di identificazione elettronica notificati. Alla Commissione è inoltre conferita la facoltà di adottare atti di esecuzione per definire circostanze, formati e procedure di notifica (articolo 7);

l'obbligo di collaborazione tra Stati membri per garantire l'interoperabilità dei

mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime notificato e per promuovere la sicurezza. La definizione di modalità per facilitare tale collaborazione vengono demandate ad atti di esecuzione della Commissione europea. Alla Commissione europea è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati che fissino i requisiti tecnici minimi al fine di agevolare per l'agevolazione dell'interoperabilità transfrontaliera dei mezzi di identificazione elettronica, fissando requisiti tecnici minimi (articolo 8).

A questo riguardo sarebbe opportuno chiedere al Governo se la previsione di una delega alla Commissione europea a tempo indeterminato per quanto riguarda la definizione dei requisiti tecnici minimi possa considerarsi coerente rispetto alla necessità di una tempestiva individuazione di tali requisiti ai fini del riconoscimento reciproco delle identificazioni digitali.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 9 a 37 ripartiti in 8 sezioni, disciplina i servizi fiduciari.

In particolare, nella sezione 1 sono contenute disposizioni generali in materia di: responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati (articolo 9); riconoscimento e accettazione dei servizi fiduciari qualificati prestati da un prestatore stabilito in un paese terzo (articolo 10); trattamento e protezione dei dati personali. In particolare i prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza sono tenuti a garantire un trattamento dei dati leale e lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE (articolo 11); accessibilità per le persone con disabilità (articolo 12).

La sezione 2 disciplina la vigilanza, stabilendo:

L'obbligo per gli Stati membri di istituire organismi di vigilanza e i compiti di monitoraggio che tali organismi devono assolvere nei confronti dell'attività dei prestatori di servizi fiduciari e dei prestatori di servizi fiduciari qualificati (articolo 13); con riguardo all'articolo 13 potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del

Governo sul potenziale impatto in termini di disponibilità di personale, strumenti e risorse che l'attività di monitoraggio e di vigilanza potrebbe determinare sull'organismo di vigilanza nazionale;

un meccanismo esplicito di mutua assistenza fra organismi di vigilanza negli Stati membri per facilitare la vigilanza transfrontaliera dei prestatori di servizi fiduciari (articolo 14); al riguardo segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, anche alla luce delle attuali prassi di cooperazione già avviate tra gli organismi di vigilanza esistenti nell'ambito del FESA (*Forum of European Supervisor Authority for Electronic Signatures*), sul potenziale impatto della previsione di indagini congiunte, anche in considerazione del fatto che l'organismo di vigilanza ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità delle azioni del personale dell'organismo di vigilanza assistito. Si ricorda che per l'Italia partecipa al FESA l'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) istituita dal decreto-legge n. 83/2012;

L'obbligo per i prestatori di servizi fiduciari di attuare provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi da essi prestati, e di informare senza indugio gli organismi competenti di vigilanza e le altre autorità pertinenti di tutte le violazioni della sicurezza o perdite di integrità. La proposta prevede anche l'informazione degli organismi di vigilanza di altri Stati membri e della Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualora la violazione o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri (articolo 15);

L'obbligo per i prestatori di servizi fiduciari qualificati di sottoporsi a una verifica annuale da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare all'organismo di vigilanza che adempiono gli obblighi sanciti dal regolamento (articolo 16); potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che l'obbligo di sottoporsi ad una verifica annuale da parte di un organismo



indipendente non possa risultare eccessivamente gravoso per i prestatori di servizi fiduciari qualificati dal punto di vista finanziario, sia nel caso di prestatori privati che nel caso di prestatori pubblici (ad es. Banca d'Italia, Stato maggiore della difesa);

l'obbligo per gli Stati membri di disporre la preparazione di elenchi di fiducia che contengano informazioni sui prestatori di servizi fiduciari soggetti a vigilanza e sui servizi qualificati da essi offerti (articolo 18);

i requisiti che i prestatori di servizi fiduciari qualificati devono soddisfare per essere riconosciuti come tali (articolo 19); con riguardo all'articolo 19 segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulla ipotesi di definire una soglia minima uniforme a livello UE per il regime assicurativo di responsabilità civile, al fine di fornire a tutti i cittadini europei una copertura adeguata e per evitare il rischio di una distorsione nella concorrenza, qualora i premi assicurativi minimi variassero a seconda dello Stato membro di stabilimento.

La sezione 3 disciplina la firma elettronica. Si stabilisce in particolare che le firme elettroniche qualificate abbiano lo stesso effetto giuridico delle firme autografe, e che gli Stati membri garantiscano l'accettazione transfrontaliera delle firme elettroniche qualificate, nel contesto della fornitura di servizi pubblici (articolo 20). Rinviando ad atti delegati di futura adozione da parte della Commissione europea la fissazione di criteri specifici, la sezione 3 contiene inoltre indicazioni in merito a: requisiti per i certificati di firma qualificata e per i dispositivi per la creazione di firme elettroniche qualificate, nonché per la certificazione di tali dispositivi (articolo 21); requisiti per i dispositivi per la creazione di una firme elettroniche qualificate (articolo 22), nonché per la certificazione di tali dispositivi (articolo 23). In particolare l'articolo 23 stabilisce che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata possano essere certificati da

appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri, purché siano stati sottoposti a un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme sulla valutazione da stabilire a cura della Commissione mediante atti di esecuzione; servizi di convalida qualificati (articolo 26); conservazione delle firme elettroniche qualificate (articolo 27).

Una analoga articolazione del contenuto, sebbene più breve, è utilizzata per la sezione 4 (sigilli elettronici delle persone giuridiche, artt. 28-31), per la sezione 5 (validazione temporanea elettronica, articoli 32-33) e per la sezione 6 (documenti elettronici), Sezione 7 (servizi elettronici di recapito), Sezione 8 (autenticazione dei siti web). In tutte le sezioni la definizione di una normativa specifica è demandata ad atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea.

Anche relativamente alle sezioni da 3 a 8 vale quanto osservato al Capo II in merito all'opportunità di un conferimento di deleghe a tempo indeterminato su ampia parte della disciplina relativa a requisiti tecnici fondamentali, soprattutto in considerazione dell'obbligo immediato di riconoscimento di documenti elettronici di altri Stati membri che l'entrata in vigore del regolamento imporrebbe. Con specifico riferimento all'articolo 23, relativo alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, sarebbe opportuno chiedere al Governo se il dettato della norma, che parrebbe prevedere la mera facoltà e non l'obbligo di una certificazione da parte di appropriati organismi pubblici o privati, non possa avere ripercussioni negative sul livello di sicurezza da garantire agli utilizzatori.

L'articolo 38 del Capo IV contiene le disposizioni per l'esercizio delle deleghe a norma dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati), che dà la facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.



L'articolo 39 del Capo V definisce la procedura di comitato necessaria per il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione nei casi in cui, conformemente all'articolo 291 del TFUE, sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Nel caso della proposta di regolamento in questione si applicherà la « procedura d'esame ».

Con riferimento agli articoli 38 e 39, sarebbe opportuno chiedere al Governo se il conferimento alla Commissione rispettivamente del potere a tempo indeterminato di adottare atti delegati e di adottare atti di esecuzione pressoché su tutte le materie oggetto della proposta di regolamento non rischi di sottrarre parte della disciplina all'intervento diretto del legislatore europeo.

Le disposizioni finali sono contenute nel Capo VI (articoli 40-42). In particolare si prevede l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE relativa alla firma elettronica (articolo 41).

L'articolo 42 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma non prevede, come accade invece in altri casi precedenti, un congruo termine differito per l'inizio della sua applicazione.

In sostanza, il regolamento sembra introdurre obblighi immediati di riconoscimento reciproco delle identificazioni elettroniche e dei servizi fiduciari elettronici tra gli Stati membri senza fornire tuttavia contestualmente i parametri specifici, tecnici e organizzativi, che potrebbero risultare necessari per provvedere al corretto adeguamento delle amministrazioni nazionali. In proposito sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di proporre il differimento dell'applicazione del regolamento ad una data successiva alla sua entrata in vigore, in modo tale da consentire che nell'intervallo di tempo tra l'entrata in vigore e l'applicazione si adottino le norme tecniche necessarie al pieno funzionamento dei meccanismi di interoperabilità.

Quanto alla base giuridica e sussidiarietà, la proposta di regolamento – analogamente alla direttiva 1999/93/CE che va ad abrogare – ha come base giuridica l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 95 TCE), nel quale si stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

In merito a tale scelta ritiene opportuno evidenziare che la proposta interviene in una materia, quale la certezza dell'identità *on line*, che ha certamente rilevanza per la fiducia nelle transazioni del mercato interno, ma che soprattutto costituisce il presupposto stesso per l'esercizio transnazionale dei più ampi diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione europea. Sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di prevedere una base giuridica più ampia per un atto che ha l'ambizione di instaurare un quadro giuridico complessivo transettoriale che permetta ai cittadini europei di avvalersi appieno di strumenti quali l'amministrazione in linea (*e-Government*), i servizi sanitari *on line* (*e-health*), la giustizia elettronica (*e-justice*). A questo proposito osserva che la stessa relazione introduttiva alla proposta, oltre a ricordare l'impegno dell'Agenda digitale europea (COM(2010)245) a sostenere l'economia digitale attraverso il miglioramento dell'interoperabilità e la lotta alla criminalità informatica, sottolinea che nella Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2010)603) la Commissione ha ulteriormente ribadito la necessità di risolvere i principali problemi che impediscono ai cittadini europei di godere dei vantaggi di servizi digitali transfrontalieri.

Con specifico riferimento alla motivazione della proposta rispetto al principio di sussidiarietà, nella relazione illustrativa la Commissione europea si limita a osservare che l'obiettivo della proposta non possa essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possa

essere realizzato meglio attraverso un intervento legislativo a livello UE, a causa della natura transnazionale del problema della interoperabilità dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari connessi. La Commissione sottolinea in particolare che l'assenza di certezza giuridica in presenza di disposizioni nazionali eterogenee derivanti da interpretazioni divergenti della direttiva sulle firme elettroniche e la mancanza di interoperabilità fra i sistemi di firma elettronica istituiti a livello nazionale in seguito all'applicazione non uniforme delle norme tecniche, richiederebbero un tipo di coordinamento fra Stati membri che può realizzarsi in modo più efficace a livello dell'UE. A giudizio della Commissione europea, un coordinamento volontario fra Stati membri non sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi della proposta e produrrebbe una duplicazione di sforzi, l'istituzione di standard diversi e la messa in moto di complesse procedure amministrative inerenti ad un coordinamento istituito mediante accordi bilaterali e multilaterali.

A questo riguardo intende innanzitutto osservare che rispetto alla direttiva 1999/93/CE, che disciplina in 15 articoli i soli aspetti relativi alla firma elettronica, la proposta di regolamento consta di 42 articoli organizzati in sei capi. Tale ampiezza del corpo normativo non è tuttavia dovuta al carattere maggiormente dettagliato della disciplina proposta, elemento che sarebbe per altro auspicabile in un regolamento, che in quanto completamente e direttamente applicabile, dovrebbe sostituire in maniera esaustiva le differenti e spesso complesse legislazioni nazionali. L'ampiezza deriva invece esclusivamente dal fatto che la proposta interviene in materie precedentemente non oggetto di normativa UE, quali l'identificazione elettronica, il sigillo elettronico, i servizi di recapito qualificato, l'autenticazione dei siti web e i documenti elettronici. Va sottolineato, per altro, che la proposta non riguarda soltanto — come il titolo lascerebbe intendere — la rimozione di ostacoli tecnici e normativi che impediscono la realizzazione di un mercato unico

digitale, ma va a disciplinare in maniera particolareggiata diverse materie che spaziano dalla privacy nel trattamento dei dati alla vigilanza degli Stati membri sulla certezza e validità delle certificazioni: materie sulle quali ha una forte valenza la legislazione nazionale.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 38 del capo IV della proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione pressoché su tutte le materie oggetto della proposta di regolamento.

Ciò potrebbe determinare alcune pericolose conseguenze. Innanzitutto si sottrae una parte notevole della disciplina al controllo del legislatore europeo, che interverrebbe solo nella fissazione dei principi e meccanismi essenziali di funzionamento; in secondo luogo si rende di fatto non direttamente applicabile il regolamento proposto, in quanto troppo generico suo contenuto, al punto che definirebbe una « delega in bianco ».

Per di più l'articolo 42 prevede che il regolamento entri in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE; un termine assolutamente incongruo, considerando i tempi necessari a tutti gli Stati membri per renderne effettivamente operativa l'applicazione. Di fatto il regolamento introdurrebbe obblighi immediati di riconoscimento reciproco dei servizi fiduciari tra gli Stati membri, senza fornire tuttavia contestualmente i parametri specifici tecnici e organizzativi, che risultano indispensabili per provvedere al corretto adeguamento da parte delle amministrazioni nazionali alle disposizioni del regolamento, e che costituiscono il presupposto della possibilità di reciproco riconoscimento in un regime di interoperabilità digitale.

Alla luce di quanto esposto, ritiene altresì che, ai fini della prosecuzione dell'esame sia necessario l'intervento presso la nostra Commissione del Governo, tenendo conto che il termine per l'adozione della nostra valutazione scade il 3 settembre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 18 luglio 2012 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen 22-24 aprile 2012.**

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 22-24 aprile 2012 si è svolta a Copenaghen la XLVII riunione della COSAC, alla quale hanno preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente onorevole Farinone e gli onorevoli Formichella e Consiglio.

Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (*vedi allegato 9*).

La Commissione prende atto.

**Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro), 8-9 luglio 2012.**

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 8-9 luglio 2012 si è svolta a Limassol (Cipro) la riunione dei Presidenti COSAC, alla quale ha preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente della Commissione, onorevole Farinone.

Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (*vedi allegato 10*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 16.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 468).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

ricordato che la lettera *e*) dell'articolo 20 dello Schema di decreto dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al decreto legislativo n. 59 del 2010 l'ambito di applicazione di

tali provvedimenti a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE;

osservato che l'inserimento di tale disposizione appare necessario – preso atto della chiusura in senso negativo della procedura EU PILOT 1278/10/SNCO – per prevenire l'apertura formale di una procedura di infrazione, posto che non è ancora concluso l'*iter* della legge comunitaria 2011, che all'articolo 13 reca disposizione analoga,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (Atto n. 480).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

ricordato che il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/24/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011;

rilevato che, in materia di spese, l'articolo 16 dello Schema di decreto affida agli agenti della riscossione il compito di recuperare i crediti dal debitore e di trattenere ogni spesa connessa con la procedura di recupero, in conformità con le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno; ove il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le

organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso;

osservato tuttavia che tale articolo, relativo alle spese, non riproduce integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 2 della direttiva nella parte in cui questa prevede espressamente che « gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo, onde evitare dubbi interpretativi, l'opportunità di chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 16 dello Schema di decreto in tema di spese con riferimento alle previsioni della direttiva al riguardo.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. (Atto n. 490).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un intervento correttivo finalizzato all'adeguamento della normativa interna, adottata con D.Lgs. 58/2010 – che ha lo scopo di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale – alla direttiva 2007/23/CE;

segnalato che le misure italiane di recepimento della direttiva 2007/23/CE nel gennaio 2010 sono state notificate alla Commissione europea che, in quella occasione, aveva formulato un parere circostanziato, sottolineando la necessità che le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, identificazione e tracciabilità dei prodotti pirotecnici non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci (SG(2010)D/50034);

evidenziato che, successivamente, il 7 febbraio 2012, la Commissione europea ha

inviato all'Italia richieste di informazioni nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE;

rilevato che diverse disposizioni dello Schema di decreto intervengono puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lett. *b*) e *d*) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lett. *f*);

sottolineato tuttavia che lo Schema di decreto non sembra intervenire su ulteriori specifiche questioni segnalate dalla Commissione europea, ed in particolare, in merito alle licenze per l'importazione e l'esportazione, come disciplinate dal D.Lgs. 272/2002, e al permesso/autorizzazione del Ministero dell'Interno, previsto dal R.D. 773/1931,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di un approfondimento in merito all'idoneità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR.



## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due stru-

menti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che consistono nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione di strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il *Fiscal compact* – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi mini-

stri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

appare altresì necessario addivenire alla rapida definizione delle modalità attraverso cui il MES, e in via transitoria per l'EFSSF, potranno intervenire sui mercati, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno su iniziativa del Governo italiano, per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

tale intervento non costituisce una forma di assistenza finanziaria ma uno strumento volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano;

al riguardo va ricordato che l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dal-

l'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più

correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che incidono sull'esercizio delle sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi;

è pertanto possibile e auspicabile proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà pertanto porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo e conduca alla

creazione degli Stati uniti d'Europa, riavviando il prima possibile e in ogni caso entro il 2014, il processo costituente;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita;

va altresì valutata, per le stesse finalità, l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi (c.d. «*golden rule*»);

è inoltre necessario rafforzare il contributo del bilancio europeo alla crescita e all'occupazione, come previsto dal medesimo Patto. Appare al riguardo singolare la richiesta di alcuni degli Stati contributori netti, nell'ambito del negoziato sul

QFP 2014-2020 di ridurre gli stanziamenti proposti per gli interventi a sostegno di ricerca, innovazione e competitività;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

rilevato che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche;

tenuto conto, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358);

premessi che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che consistono nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione di strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il *Fiscal compact* – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione prevista nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione



in materia di *governance* economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

appare altresì necessario addivenire alla rapida definizione delle modalità attraverso cui il MES, e in via transitoria per l'EFSSF, potranno intervenire sui mercati, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno su iniziativa del Governo italiano, per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

tale intervento non costituisce una forma di assistenza finanziaria ma uno strumento volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano;

al riguardo va ricordato che l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione



delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la

partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che incidono sull'esercizio delle sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi;

è pertanto possibile e auspicabile proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà pertanto porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo e conduca alla creazione degli Stati uniti d'Europa, riavviando il prima possibile e in ogni caso entro il 2014, il processo costituente;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova

unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita;

va altresì valutata, per le stesse finalità, l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi (c.d. « *golden rule* »);

è inoltre necessario rafforzare il contributo del bilancio europeo alla crescita e all'occupazione, come previsto dal medesimo Patto. Appare al riguardo singolare la richiesta di alcuni degli Stati contributori netti, nell'ambito del negoziato sul QFP 2014-2020 di ridurre gli stanziamenti proposti per gli interventi a sostegno di ricerca, innovazione e competitività;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preven-

tiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

rilevato che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche;

tenuto conto, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (C. 5359 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che consistono nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il *Fiscal compact* – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà

operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

appare altresì necessario addivenire alla rapida definizione delle modalità attraverso cui il MES, e in via transitoria per l'EFSSF, potranno intervenire sui mercati, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno su iniziativa del Governo italiano, per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

tale intervento non costituisce una forma di assistenza finanziaria ma uno strumento volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano;

al riguardo va ricordato che l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione

delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la

partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che incidono sull'esercizio delle sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi;

è pertanto possibile e auspicabile proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà pertanto porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo e conduca alla creazione degli Stati uniti d'Europa, riavviando il prima possibile e in ogni caso entro il 2014, il processo costituente;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova

unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammmodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita;

va altresì valutata, per le stesse finalità, l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi (c.d. « *golden rule* »);

è inoltre necessario rafforzare il contributo del bilancio europeo alla crescita e all'occupazione, come previsto dal medesimo Patto. Appare al riguardo singolare la richiesta di alcuni degli Stati contributori netti, nell'ambito del negoziato sul QFP 2014-2020 di ridurre gli stanziamenti proposti per gli interventi a sostegno di ricerca, innovazione e competitività;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preven-

tiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

rilevato che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche;

tenuto conto, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 7

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.  
(C. 5312 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5312 Governo « DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese »;

visto l'articolo 17 del provvedimento, che interviene in materia di autoservizi pubblici non di linea disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2012 dei termini, previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, introdotte dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207/2008 nella legge quadro n. 21 del 1992;

rilevato che le citate disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207/2008 presentano profili di criticità in relazione al rispetto dei principi di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e tutela della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE), peraltro già evidenziati in sede di conversione del decreto-legge n. 207/2008, nonché in sede di conversione dei decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009;

segnalato inoltre che in sede di Corte di Giustizia dell'Unione europea è pendente una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di alcune norme della legge quadro sui servizi pubblici non di linea (C-162/12);

visto altresì l'articolo 37 del decreto-legge, che interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ridu-

cendo da 30 a 20 anni la durata delle concessioni idroelettriche;

evidenziato che l'Italia figura tra i Paesi dell'Unione europea con minore durata delle concessioni idroelettriche;

osservato inoltre che, in materia di procedure di attribuzione delle concessioni idroelettriche, la Commissione europea, il 14 marzo 2011, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011/2026) ritenendo in contrasto con gli obblighi previsti dall'articolo 49 TFUE l'articolo 15, comma 6-*ter*, lettere b) e d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che prevede una proroga automatica a favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni idroelettriche;

tenuto conto tuttavia che il Governo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sopra citata norma, è impegnato a predisporre un decreto interministeriale – recante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e termini concernenti la procedura di gara prevista dall'articolo 12, comma 2, n. 79/1999 – per consentire alle Regioni di indire le gare per l'attribuzioni in scadenza e a trasmetterne alla Commissione la bozza e il relativo calendario di attuazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 17, l'opportunità di introdurre,

in sede di conversione del decreto-legge di esame, disposizioni correttive della disciplina recata dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207/2008, onde prevenire eventuali contestazioni da parte dell'Unione europea sulla potenziale violazione dei principi di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;

*b)* valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 37, se la riduzione da 30 a 20 anni della durata delle

concessioni idroelettriche non possa determinare uno svantaggio competitivo per le imprese concessionarie italiane rispetto a quelle insediate negli altri Stati membri;

*c)* sempre con riferimento all'articolo 37, valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni sull'ulteriore materia della proroga automatica a favore dei concessionari uscenti, atte a superare i rilievi formulata dalla Commissione europea.

## ALLEGATO 8

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb., recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

viste le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 2, che inserisce tra le materie da normare con regolamenti di delegificazione anche la «disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi»; in tal senso, si affida al regolamento il compito di modificare la disposizione del Codice della strada dell'articolo 116, comma 4, che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013 prevede che «mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg»;

rilevato che lo stesso articolo 116 del Codice della strada, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, fissa in 4.250 kg i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;

considerato che nell'emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 2, assume rilievo il

rispetto della disciplina dell'Unione europea di cui alla direttiva 96/53/CE in materia di dimensioni e peso massimo dei veicoli, alla direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli relativa ai tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, alla già ricordata direttiva 2006/126/CE in materia di patente di guida e alla direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

richiamata la raccomandazione della Commissione europea 2001/116/CE del 17 gennaio 2001 sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, che indica come livello massimo che gli Stati membri dovrebbero fissare nei propri ordinamenti una concentrazione di 0,5 mg /ml nonché di 0,2 mg/ml per specifiche tipologie di conducenti o di veicoli;

rilevato che il vigente Codice della strada è già in linea con tali previsioni e che pertanto – in sede di esercizio della delega – si auspica che il Governo mantenga inalterate le attuali previsioni sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli;

ricordato infine che il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti (COM(2011)144) che riconferma l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicini-

nandosi all'obiettivo « zero vittime » entro il 2050,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* al fine della coerenza delle disposizioni in materia di disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), recate dall'articolo 2, comma 3, con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare nel provvedimento in esame che

rimangono in ogni caso fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame specifici criteri direttivi volti a garantire che le attuali disposizioni del Codice della strada in materia di livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, e relativa disciplina sanzionatoria, siano mantenute in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.

ALLEGATO 9

**Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen  
22-24 aprile 2012.**

**Relazione del vicepresidente della XIV Commissione,  
onorevole Enrico Farinone.**

La XLVII COSAC si è svolta a Copenaghen dal 22 al 24 aprile 2012. Per la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera hanno partecipato gli onorevoli Enrico FARINONE, Nicola FORMICHELLA e Nunziante CONSIGLIO. Per il Senato erano presenti la Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, senatrice Rossana BOLDI, e i senatori Raffaele FANTETTI e Francesca MARI-NARO.

In apertura dei lavori, lunedì 23 aprile, dopo le allocuzioni di benvenuto del Presidente del Parlamento danese, Mogens LYKKETOFT, e della Presidente della Commissione per gli affari europei, Eva Kjer HANSEN, i membri della COSAC hanno preso atto del 17° Rapporto semestrale, illustrato dal membro permanente del Segretariato COSAC, Libby KURIEN.

È quindi intervenuto l'on. Peter FRIEDRICH, del *Bundesrat*, che ha informato i partecipanti che il processo di ratifica del Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'unione economica e monetaria (*Fiscal Compact*) da parte della Germania sarà concluso entro il giugno 2012 (*come poi è effettivamente avvenuto, limitatamente all'iter parlamentare*) ed ha suggerito che la COSAC inviti i Parlamenti nazionali ad uno scambio di informazioni sul tema.

Quanto alle decisioni assunte dal trio di presidenze della COSAC – polacca, danese e cipriota – l'onorevole Andrzej GALAZEWSKI (*Sejm* polacco) ha presentato le conclusioni della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'UE, svoltasi a Varsavia dal 19 al 21 Aprile 2012, che ha

istituito, in luogo delle attuali Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri (COFACC) e Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa (CODACC), la Conferenza sulla politica estera di sicurezza comune (PESC) e sulla politica estera di sicurezza e difesa (PESD), che si riunirà ogni sei mesi e alla quale prenderanno parte sei membri per ciascun Parlamento nazionale e una delegazione di 16 membri del Parlamento europeo. Il primo incontro della Conferenza dovrebbe essere organizzato nel corso della presidenza cipriota del Consiglio. Sul punto, diversi parlamentari hanno contestato il fatto che la COSAC – cui spetterebbe in base all'articolo 10 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Lisbona l'organizzazione di conferenze interparlamentari su temi specifici – non sia stata adeguatamente coinvolta, non essendo nemmeno inclusa nel segretariato della Conferenza. Nella sua replica, l'onorevole GALAZEWSKI ha richiamato il carattere politico della decisione assunta dai presidenti dei Parlamenti.

Si è quindi aperta la prima sessione dei lavori, dedicata a 20 anni di libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e introdotta dal Presidente della Commissione europea José Manuel BARROSO, che si è soffermato sulla necessità di sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico per ottenere occupazione, crescita sostenibile e raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020. Egli ha richiamato le opportunità che può offrire il mercato unico digitale, ancora troppo poco sviluppato e frenato da barriere legali e proce-

durali; occorre al riguardo rafforzare la fiducia dei consumatori nell'affidabilità di tali forme di scambio, sia sotto il profilo delle regole che della sicurezza dei pagamenti. Ha evidenziato come, in tal senso, stia lavorando la Commissione europea, che presenterà a breve una serie di misure di potenziamento del mercato unico, aventi ad oggetto, tra l'altro, l'agenda digitale, l'innovazione, l'efficienza delle risorse e la mobilità per i giovani.

Nel corso del dibattito, da parte italiana si è rivolto al Presidente BARROSO innanzitutto il senatore FANTETTI, il quale ha messo l'accento sulle contraddizioni della politica doganale comune, che consente anche un ingresso irregolare di merci provenienti da paesi extra-comunitari.

In sede di replica, BARROSO ha sottolineato l'esigenza di promuovere ulteriori sforzi al fine di convincere tali Stati, in particolare quelli dell'Asia, ad aprire maggiormente i loro mercati.

Ha quindi preso la parola l'onorevole CONSIGLIO, che ha ricordato che la crisi con la quale attualmente si confronta l'Unione europea non riguarda solo questioni finanziarie e il futuro dell'euro, ma anche aspetti sociali, quali la fiducia dei cittadini nei leader europei, nelle istituzioni e nella legislazione dell'UE. Occorre, in particolare, avere il coraggio di riconoscere che il processo di ampliamento e riforma interna permanenti, nonché l'aumento della pressione politica ed economica proveniente dall'esterno, hanno generato problemi più acuti per l'integrazione europea, dando origine a un crescente rischio di differenziazione interna nell'UE. Pertanto, ha sottolineato, si pone con urgenza il problema di riflettere sul futuro dell'integrazione europea e della sua forza trainante.

L'onorevole CONSIGLIO ha quindi richiamato la questione dell'accordo commerciale con il Marocco approvato dal Parlamento europeo, che prevede l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a

zero e che rischia di produrre effetti negativi sui piccoli agricoltori europei.

Il Presidente BARROSO, sul punto, ha sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio politico tra solidarietà e coesione, pur nella necessità di adottare misure volte ad impedire frodi e violazioni delle norme adottate.

La seconda sessione, dedicata alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa, è stata introdotta dal Primo ministro della Danimarca, Helle THORNING-SCHMIDT che ha innanzitutto presentato i punti salienti della Presidenza di turno del proprio Paese, sottolineando quindi la necessità di una stretta e forte cooperazione tra Stati membri. Compito dell'Europa – ha sottolineato – è di combinare iniziative per una stabilizzazione dell'economia con azioni per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. A tal fine occorre promuovere l'educazione, la ricerca e l'innovazione, anche rimuovendo le barriere nel mercato unico, che è il fondamentale motore di crescita per l'UE.

È intervenuto per la delegazione italiana innanzitutto l'onorevole FORMICHELLA, evidenziando come l'aggravarsi della crisi economico-finanziaria imponga all'Europa di aggiornare la propria strategia. Sebbene le regole stringenti adottate nell'ambito della riforma della *governance* economica e con il *Fiscal compact* abbiano il merito di assicurare i mercati sulla sostenibilità delle finanze pubbliche dei paesi europei, non si può tuttavia ignorare il fatto che in assenza di tassi di crescita accettabili, conseguire gli obiettivi stabiliti sul pareggio di bilancio potrebbe risultare davvero troppo oneroso. L'Europa è quindi chiamata ad affrontare con maggiore convinzione il tema della crescita e le iniziative sino ad ora adottate non appaiono sufficienti allo scopo. Occorre individuare, ha sottolineato, gli spazi necessari per politiche anticicliche ed occorre considerare anche il tema del tasso di cambio dell'euro come fattore che influenza l'andamento delle economie dei Paesi membri, nonché cominciare a valutare senza pregiudizi i possibili vantaggi e svantaggi di un aggiustamento dei cambi.



La senatrice MARINARO ha invece chiesto lumi su eventuali progetti miranti alla creazione di lavoro nel settore dei servizi finanziari ed ha suggerito che il sistema bancario sia chiamato a contribuire allo sforzo comune attraverso la regolazione finanziaria.

Nella sua replica, il Primo ministro THORNING-SCHMIDT ha rilevato che molto si è fatto nel settore finanziario, anche mediante la direttiva sui requisiti patrimoniali. Ha quindi sottolineato l'importanza di non creare un conflitto fittizio tra consolidamento dei bilanci e crescita, poiché entrambi gli obiettivi possono convivere.

La terza sessione di lavoro è stata dedicata al tema Un mercato unico dei servizi – una piena realizzazione della direttiva Servizi, e introdotta dal Commissario europeo per il mercato interno e i servizi Michel BARNIER e dal Presidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, onorevole Malcolm HARBOUR.

Michel BARNIER ha innanzitutto evidenziato come il mercato interno rappresenti il principale strumento per imboccare effettivamente il cammino della crescita economica e che l'obiettivo che ci si deve porre non è quello di ampliare i contenuti della direttiva Servizi ma di applicarne pienamente le disposizioni, attraverso una sua completa trasposizione in tutti gli Stati membri; una sua piena messa in opera determinerebbe, da qui al 2020, un aumento del PIL europeo pari all'1,5 per cento. Il Commissario si è quindi soffermato sul *Single Market Act*, rispetto al quale la Commissione europea intende proporre 12 ulteriori azioni chiave nel secondo semestre del 2012.

Anche in materia di *governance* del mercato unico, ha segnalato il Commissario, la Commissione presenterà entro l'estate una nuova strategia, anche al fine di implementare quanto più possibile l'effettiva trasposizione delle regole in tutti gli Stati membri.

Ha quindi, in conclusione, sottolineato l'importanza di un dialogo politico sempre

più intenso tra Commissione, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, poiché la prima vittima di un ritorno a politiche di carattere protezionistico sarebbe proprio il mercato unico.

Il Presidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, onorevole Malcolm HARBOUR ha a sua volta sottolineato l'importanza della direttiva Servizi, una riforma molto ambiziosa che non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti, anche a causa di una diffusa inconsapevolezza delle imprese rispetto alle effettive opportunità offerte, e delle troppe barriere ancora esistenti nel mercato unico delle merci. Ha quindi invitato i Parlamenti nazionali a farsi parte attiva in questo ambito, anche trasmettendo suggerimenti e proposte alla Commissione.

Il dibattito che è seguito alla comunicazione del Commissario BARNIER ha registrato anche il coinvolgimento dell'onorevole FARINONE, che ha ricordato come l'attuazione della direttiva Servizi abbia richiesto agli Stati membri uno sforzo notevolissimo per l'adeguamento dell'ordinamento interno; anche in l'Italia, l'attuazione della direttiva ha comportato numerosi problemi, alcuni dei quali rimangono ancora aperti, come ad esempio l'istituzione degli sportelli unici o la disciplina delle attività regolamentate. Si è quindi soffermato su una questione che è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e l'Unione europea, ormai risolto: la durata delle concessioni demaniali marittime. Sul punto l'onorevole FARINONE ha chiesto al Commissario BARNIER alcuni chiarimenti, in ordine ai rapporti tra la nuova proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e la normativa in materia di servizi. Si è quindi soffermato sulla necessità di definire nuove iniziative, che incoraggino le autorità pubbliche a intraprendere investimenti a lungo termine dedicati a strumenti per l'innovazione.

Martedì 24 aprile i lavori si sono aperti sul tema della Crescita sostenibile – promuovere la transizione verso un'economia efficace nell'uso delle risorse in Europa,

introdotto dal Commissario europeo per l'ambiente Janez POTOČNIK, che ha insistito sulla connessione strettissima tra economia e ambiente e sulla necessità che anche il mercato divenga sostenibile.

Tre le priorità individuate dal Commissario. La prima è quella dell'efficienza delle risorse, che per fare fronte ad una popolazione mondiale che giungerà a nove miliardi di persone nel 2050, dovranno triplicare entro quella data. Per tale motivo uno degli obiettivi principali è quello di disgiungere l'uso delle risorse dalla crescita economica, e in tal senso ha invitato i Parlamenti nazionali a vigilare sulle politiche ambientali del settore. La seconda priorità individuata è quella di un mercato unico 'verde', tema sul quale a breve sarà pubblicata una Comunicazione. In terzo luogo, la promozione è uno dei più importanti aspetti della legislazione ambientale e i Parlamenti possono svolgere un ruolo assai rilevante nell'assicurare una trasposizione tempestiva della normativa europea.

Sul tema è intervenuto l'onorevole FARINONE, che ha rilevato come la crisi imponga una drastica revisione dei parametri sino ad ora adottati nelle scelte di politica economica. In questa prospettiva l'uso efficiente delle risorse diventa una priorità irrinunciabile, come anche lo sviluppo della *green economy*, che rappresenta una vera e propria rivoluzione che segna il passaggio ad una nuova fase della storia economica. Dopo aver ricordato che in Italia sono maturate esperienze importanti sull'efficienza energetica che registra numerosi casi di eccellenza, quali ad esempio, la crescita del settore fotovoltaico, che ha registrato investimenti per 40 miliardi di euro e la conseguente creazione di oltre 100.000 posti di lavoro, l'onorevole FARINONE ha sottolineato la necessità che l'UE sostenga con maggiore forza, e possibilmente con lo stanziamento di adeguate risorse, gli sforzi dei paesi membri, poiché l'elemento fondamentale per la crescita di tutte le economie diviene la gestione sostenibile del capitale naturale.

L'ultima sessione di lavoro, dedicata al mercato unico digitale, è stata introdotta dal Commissario Neelie KROES, Vice Presidente della Commissione europea responsabile per l'Agenda digitale. Il Commissario ha innanzitutto evidenziato che l'economia del futuro è direttamente connessa con la rivoluzione digitale, ricordando in proposito che l'economia digitale è attualmente superiore a quella del Belgio, cresce a ritmi superiori di quelli dell'economia cinese e potrebbe raggiungere un ammontare pari al 5 per cento del Pil europeo in pochi anni.

Ha quindi ricordato che il mercato su internet è raddoppiato dal 2010 ad oggi e si prevede che raddoppierà nuovamente da qui al 2015. Il Commissario ha tuttavia sottolineato che il 25 per cento dei cittadini europei non ha mai utilizzato internet ed ha richiamato in tal senso l'esempio dell'Italia, dove tale percentuale sale al 41 per cento. Molto occorre ancora fare, ha evidenziato, per rimuovere gli ostacoli e barriere economiche che intralciano i pagamenti transfrontalieri per beni e servizi.

Nel successivo dibattito è intervenuto l'onorevole FORMICHELLA, che ha innanzitutto precisato che i dati relativi all'Italia riguardano l'insieme della popolazione, incluse le fasce dei più anziani, laddove le politiche di incentivazione riguardanti l'alfabetizzazione informatica sono prevalentemente rivolte al mondo giovanile. Ha quindi ricordato che in Italia è stata creata una cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, con il compito di definire le politiche di sviluppo del Paese basate sull'economia digitale. Sono stati a tal fine costituiti diversi gruppi di lavoro che, sulla base di una ricognizione delle iniziative in corso, dovranno individuare le migliori pratiche, ricostruire una visione strategica, definire il quadro finanziario di riferimento, predisporre le azioni normative e progettuali e valutare le relative ricadute. È stata inoltre costituita una *task force* dedicata alla realizzazione di un sistema favorevole alle *start up* innovative, aiutando i giovani, ma anche i meno giovani, a realizzare i loro progetti imprenditoriali.

L'obiettivo è sostenere le imprese fin dall'inizio in un percorso di crescita progressiva che le porti a competere non solo sul mercato locale ma andare al di là dei confini nazionali ed entrare nella competizione globale. Infine il Governo intende, in tempi ravvicinati, mettere a punto 'Digitalia', un pacchetto di misure per la digitalizzazione delle imprese e del sistema paese.

Nel suo intervento di replica il Commissario ha annunciato alcuni prossimi

interventi di riforma, tra l'altro in tema di identificazione, autenticazione e transazione *online*, di copyright, di firma elettronica, nonché di *e-procurement*. Ha quindi elogiato le iniziative assunte dal Governo italiano, ricordando l'importanza di coinvolgere tutte le generazioni nel processo di digitalizzazione.

I lavori si sono quindi conclusi con il voto e l'adozione, come di consueto, del Contributo e delle Conclusioni della XLVII COSAC.

ALLEGATO 10

**Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro),  
8-9 luglio 2012.**

**Relazione del vicepresidente della XIV Commissione,  
onorevole Enrico Farinone.**

Lo scorso 9 luglio ho partecipato, in rappresentanza della Commissione politiche UE della Camera, alla Riunione dei presidenti della COSAC, che si è svolta a Limassol, nella Repubblica di Cipro. Per il Senato era presente la presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, sen. Rossana Boldi.

La riunione dei Presidenti si svolge, come è noto, in avvio di ciascun semestre di Presidenza di Presidenza della COSAC allo scopo di preparare la successiva riunione plenaria della Conferenza (la prossima avrà luogo, a Nicosia dal 14 al 16 ottobre 2012).

La riunione è stata aperta dal Presidente della Commissione affari esteri ed europei del Parlamento cipriota, Averof Neophytou che ha posto l'accento sul difficile ruolo dei parlamenti dell'UE a fronte della crisi economica austerità crescita.

Con specifico riferimento al semestre di Presidenza in corso, Neophytou ha sottolineato la forte attenzione che il Parlamento e il governo cipriota intendono riservare alla dimensione mediterranea della politica di vicinato. In questo contesto, Cipro, in ragione della sua posizione geostrategica, sarebbe disponibile ad ospitare un nuovo osservatorio europeo per i paesi del Nordafrica.

Il Presidente Neophytou ha quindi introdotto il primo punto all'ordine del giorno, relativo alle questioni procedurali, illustrando, in particolare, il programma della prossima riunione plenaria della COSAC, concordato dalla Troika.

La conferenza avrà ad oggetto due dei cinque punti che sono stati oggetto della

riunione dei Presidenti, le priorità della Presidenza cipriota e la sicurezza energetica, cui si aggiungeranno lo stato dell'UE, con una presentazione del Vicepresidente della Commissione europea Sefcovic, la governance del mercato interno e la Strategia Europa 2020.

Si ripropone quindi con forza la questione della reale utilità della riunione dei Presidenti, la cui convocazione in base al Regolamento COSAC sarebbe facoltativa, tenuto conto che essa, per un verso, non assolve ad alcuna funzione di programmazione, attribuita dal Regolamento della COSAC alla Troika, e, per altro verso, raramente fornisce un valore aggiunto rispetto le discussioni su questioni di merito svolte in plenaria.

A fronte dell'esigenza di contenimento dei costi comune a tutti i parlamenti andrebbe pertanto dato seguito alla proposta, già in più occasioni formulata dalla delegazione della Camera, di convocare la Riunione dei Presidenti non sistematicamente in ogni semestre, ma solo in presenza di specifiche ragioni.

Il secondo punto all'ordine del giorno, relativo alle priorità della Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, è stato introdotto dal Viceministro per gli affari europei della Repubblica di Cipro, Movroyianis.

In via preliminare, Movroyiannis ha rivendicato la scelta della Presidenza di non indugiare su discussioni teoriche («teologiche», secondo la sua definizione) sul ruolo dell'Europa ma di concentrarsi su questioni concrete. A suo avviso, infatti, l'Unione ha sprecato troppi anni in pro-

clami non seguiti da realizzazioni concrete, mentre la crisi impone un approccio concreto e pragmatico.

La Presidenza intende in particolare concentrare la propria azione intorno a due assi fondamentali: da un lato, il ritorno dell'UE ai suoi valori fondamentali, segnatamente solidarietà e coesione sociale; dall'altro, il recupero di efficacia ed efficienza dell'azione europea per promuovere crescita e competitività, aumentando la qualità della spesa pubblica europea e nazionale e semplificando la normativa applicabile alle imprese.

Mavroyiannis ha quindi illustrato le priorità del programma della Presidenza che, in linea generale, ribadisce gli obiettivi e i dossier prioritari all'esame delle Istituzioni UE, soffermandosi, in particolare, sulla governance economica, sul quadro finanziario pluriennale, sulla politica energetica, sui rapporti con la Turchia.

Con riguardo alla governance economica, Cipro si adopererà per garantire il proseguimento del processo di risanamento delle finanze pubbliche, dando piena attuazione del fiscal compact e al six pack. Il Viceministro ha fatto altresì cenno in termini peraltro generici alle iniziative dell'UE per la crescita, mentre si è pronunciato sulle decisioni del Consiglio europea relative alla stabilizzazione dei differenziali dei titoli di debito pubblico e al sostegno alle banche soltanto successivamente in replica a domande mie e del collega del Bundestag.

Con riferimento al quadro finanziario pluriennale, Mavroyiannis ha confermato che la Presidenza mira a chiudere entro il semestre il negoziato, con l'obiettivo primario di rafforzare la capacità del bilancio europeo di contribuire al rilancio della crescita; ha tuttavia riconosciuto le forti difficoltà legate anche al contestuale negoziato sulle risorse proprie.

Rispondendo ad alcune domande formulate nel corso del dibattito ha in particolare osservato che l'impossibilità di adottare a 27 la proposta di direttiva relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali impedirà di utiliz-

zarne il gettito quale risorsa propria, se non in misura parziale e in seguito a complessi accordi.

Per quanto riguarda la politica energetica, Mavroyiannis ne ha sottolineato la crescente rilevanza economica e strategica, insistendo sulla necessità di maggiori sforzi per creare una politica comune e richiamando il peculiare ruolo che Cipro, in considerazione delle sue risorse naturali e della sua posizione geografica può svolgere ai fini del consolidamento della sicurezza energetica europea.

Indicazioni significate in merito alla linea di Cipro rispetto all'agenda europea consolidata sono emerse dai richiami operati dal Viceministro ad altri due punti del programma della Presidenza.

Il primo consiste nel forte accento posto, rispetto alle due precedenti Presidenze del Trio (polacca e danese) sulla dimensione mediterranea della politica di vicinato.

Mavroyiannis ha insistito, in particolare, sull'esigenza di sostenere i processi di democratizzazione in atto dopo la primavera araba, tutelando le minoranze religiose in Egitto e altri paesi ed ha auspicato ad un rapido avvio dei negoziati per la conclusione di accordi bilaterali di libero scambio con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia.

Il secondo consiste nel sostegno a tutti i processi di adesione e allargamento dell'Unione in corso, incluso quello della Turchia.

Mavroyiannis non ha nascosto le difficoltà nei rapporti bilaterali con la Turchia, sottolineando a titolo di esempio come, a causa del mancato riconoscimento Turchia, durante la Presidenza Cipro non ospiterà alcun incontro nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo.

Al tempo stesso, anche in risposta ad alcune domande sul tema, ha manifestato fiducia per il proseguimento dei negoziati volti alla riunificazione di Cipro.

Nel corso del dibattito sono intervenute numerose delegazioni, determinando peraltro una compressione dei già limitati tempi di parola (inizialmente due minuti, poi ridotti ad uno e mezzo).

Gran parte degli interventi si sono limitati a ribadire, in termini generali, le criticità che l'Unione deve affrontare e i grandi obiettivi che essa deve perseguire, soprattutto ai fini della crescita e della competitività.

Significativi sono stati invece gli interventi della delegazione tedesca e di quella britannica.

Il Presidente della Commissione affari europei del *Bundestag*, Krichbaum, ribadendo la posizione della Germania, ha sottolineato anzitutto che per superare la crisi occorre ripristinare la fiducia dei mercati attraverso una maggiore disciplina fiscale; ha quindi rilevato che il QFP dovrebbe concentrare risorse sull'innovazione anziché sulla politica agricola comune e ha espresso forte preoccupazione per la situazione della Romania e, in particolare, per gli attacchi che sarebbero stati portati all'indipendenza dalla Corte costituzionale.

A quest'ultima affermazione ha replicato la delegazione rumena, negando qualsiasi violazione delle prerogative della Corte costituzionale e sostenendo l'infondatezza delle notizie riportate dalla stampa per ragioni di lotta politica interna.

Il Presidente della Commissione affari europeo della House of Commons, Cash, ha invece proposto, ritenendo insufficienti le misure sinora adottate per rilanciare la crescita in Europa, la convocazione di una convenzione con partecipazione di rappresentanti dei parlamenti nazionali, a livello di COSAC, per discutere sui reali problemi del sistema economico europeo e sulle misure concrete da apprestare a livello nazionale ed europeo.

Nel mio intervento ho posto con forza l'esigenza di dare piena e attuazione alle soluzioni concordate il 29 giugno scorso dal Consiglio europeo e dal Vertice dell'eurozona, rilevando come esse abbiano il pregio di combinare, l'esigenza di salvaguardare, a breve termine, la stabilità dell'area euro con la prospettiva di un rafforzamento a medio termine del-

l'unione economica e monetaria. Ho, in particolare, rilevato l'esigenza di rispettare scadenze precise al riguardo.

La prima consiste nella definizione, da parte dell'Eurogruppo, di modalità per l'intervento dell'EFSF e dell'ESM ai fini del contenimento del differenziale sui titoli di debito pubblico, ribadendo che, in coerenza con la dichiarazione del Vertice dell'eurozona, tale intervento va subordinato al solo rispetto dei vincoli già previsti dal semestre europeo, Patto di stabilità e sorveglianza macroeconomica.

La seconda scadenza consiste nell'adozione da parte del Consiglio europeo di dicembre delle proposte e della tabella di marcia per la realizzazione di una vera unione economica e monetaria che saranno predisposte da parte del «quartetto» coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea. Ho sottolineato che sarà essenziale concordare un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito.

Una terza fase, che il Consiglio europeo di dicembre dovrà avviare, concerne il progetto di integrazione in senso federale. La creazione di un'unione fiscale, bancaria ed economica potrà infatti curare gli effetti della crisi dell'area euro ma non la sua causa primaria, che consiste nell'aver adottato una moneta unica senza una politica ed un governo comune.

In sede di replica Mavroyiannis ha espresso piena condivisione per gli obiettivi e l'articolazione temporale richiamati nel mio intervento.

Il terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla sicurezza energetica è stato introdotto dal Commissario europeo per l'energia Oettinger, che ha anzitutto illustrato, in modo efficace e argomentato, i capisaldi della strategia europea per l'energia: sicurezza degli approvvigionamenti, solidarietà tra gli Stati membri, concorrenza, efficienza energetica e miglioramento delle infrastrutture.



Il commissario ha insistito soprattutto su quest'ultimo punto, sottolineando l'urgenza di creare infrastrutture paneuropee, per le quali saranno necessari 110 miliardi di euro nei prossimi 10, ripartiti egualmente tra gasdotti e oleodotti. Ha inoltre sottolineato il carattere prioritario della creazione di infrastrutture per lo stoccaggio di elettricità denunciando come la scorta a livello Ue è di appena 24 minuti, a fronte della presenza di scorte per 120 giorni di petrolio. Non a caso lo stoccaggio dell'energia elettrica è una delle priorità del Programma Orizzonte 2020, connesso al prossimo quadro finanziario.

Anche con riguardo alle energie rinnovabili, Oettinger ha evidenziato la necessità di maggiore coordinamento a livello europeo, in particolare rendendo uniche le reti di quelle fonti (eolica, solare) che dipendono da condizioni meteorologiche fortemente differenziate da un Paese all'altro.

Il Commissario ha posto altresì l'accento sulla centralità dell'energia per la politica estera e di sicurezza, richiamando

in particolare l'importanza strategica della Turchia e dei Paesi della sponda sud del mediterraneo.

Infine Oettinger ha invitato i parlamentari nazionali a perseguire nei rispettivi Paesi politiche energetiche inserite in una prospettiva a lungo termine e funzionali al rilancio dell'economia europea.

Nel corso del dibattito sono stati formulati quesiti su vari aspetti della politica energetica: alcune delegazioni, soprattutto quella britannica e diversi Paesi dell'Europa centrale, hanno insistito sul completamento del mercato unico dell'energia; altri si sono soffermati su specifiche fonti di energia (in particolare sul carbone, nel caso della Polonia, e sul nucleare, nel caso della Francia).

Significativa è stata la ferma opposizione, preannunciata dalla delegazione della House of Lord, a disposizioni della legislazione europea che, ai fini della realizzazione di reti transeuropee dell'energia, dovessero produrre un impatto sul paesaggio inglese.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	256
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	264
Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	257
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	265
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	258
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	266
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	258
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	267
DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. S. 3396 Governo (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	259
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	268
DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. S. 3402 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	262
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	270

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati del-**

**l'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.**

**C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, che provvede a ridurre il numero dei deputati regionali della regione Sicilia da 90 a 70. Osserva che la proposta è finalizzata a dare un segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici. Rileva che l'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana riducendo il numero dei deputati regionali da 90 a 70, mentre l'articolo 2, al comma 1, dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata, la cui applicazione è prevista a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successiva alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che il comma 2 reca una disposizione transitoria che modifica la legge elettorale regionale siciliana al fine di renderla compatibile con la riduzione del numero dei deputati regionali. Infatti, osserva, la legge n. 29 del 1951 contiene diversi riferimenti alla determinazione numerica di quote di seggi incompatibili con la riduzione operata. Rileva che si tratta di una misura transitoria, destinata ad essere applicata unicamente nel caso non siano approvate le conseguenti modifiche alla legge elettorale prima dello svolgimento delle prossime elezioni che si terranno nel 2013.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.**

**C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 modifica l'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, stabilendo che il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Segnala che il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. La norma statutaria vigente, precisa, prevede un numero di consiglieri regionali individuato in rapporto alla popolazione (1 consigliere ogni 20.000 abitanti, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento). Rammenta che la scelta originaria del legislatore costituzionale era conseguente alla necessità, in primo luogo, di tutelare adeguatamente le zone della Venezia Giulia rimaste all'Italia dopo la fine della II Guerra mondiale ed in secondo luogo di assicurare una adeguata rappresentanza alle minoranze linguistiche storiche presenti in questa regione (friulana, slovena e tedesca). Il testo in esame, fa notare, mantiene il principio originario della determinazione dei consiglieri regionali in base alla popolazione residente in regione, adottando un nuovo rapporto di 1 consigliere ogni 25.000 abitanti, al fine di consentire sia una adeguata riduzione dei consiglieri regionali che la necessità di limitare criticità riguardo la governabilità. Osserva che l'articolo 2 prevede che le disposizioni suddette si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.**

**Nuovo testo C. 1428.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1, al comma 1, prevede che al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in sede di definizione delle Indicazioni Nazionali, dispone a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale dei *curricula* delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole. Al comma 2, segnala, si prevede che nell'ambito dell'autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali. Evidenzia che possono inoltre essere promosse, nell'ambito della quota dell'autonomia riservata alle scuole, attività di laboratorio, di ricerca, anche in ambienti multimediali e tecnologici, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica, relative agli approfondimenti di cui al comma 1. Precisa che al comma 3 si stabilisce che, nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle menzionate attività del presente articolo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.**

(Parere alla IX Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la revisione della normativa dettata dal codice della strada in materia di motorizzazione e circolazione stradale. Rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e criteri direttivi indicati dal successivo articolo. Riferisce che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che i decreti legislativi dovranno disciplinare in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza: il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute; la disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale. Il comma 2, precisa, detta i principi direttivi, fra i quali vanno segnalati: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; l'introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la dif-

fusionione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale; l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani. Il comma 3, sottolinea, autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade. Rileva che l'articolo 3 prevede che, entro tre anni, il Governo può adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1; il comma 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. S. 3396 Governo.**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, si sofferma sulle previsioni di interesse della Commissione. Riferisce che l'articolo 1 disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione; si prevede un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. Evidenzia che l'articolo 2 dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 3 detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 4 prevede riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. Rileva che l'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni; tra l'altro, ai commi da 7 a 9, pone una soglia per il valore dei buoni-pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche, sopprime qualsivoglia monetizzazione delle ferie non fruite, pone una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze. Sottolinea che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire almeno il 20 per cento di risparmi. Alle regioni, osserva, si chiede, per le funzioni amministrative loro conferite, l'adeguamento agli stessi principi. Precisa che l'articolo 12, commi 21 e 22, regola i finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, assegnando le relative funzioni direttamente alle due Province Autonome, mentre l'articolo 15 reca disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica; il comma 13, lettera c), dispone che le regioni e le province autonome adottino provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale, nonché una coerente revisione delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici; il comma 20 concerne le possibilità di pro-



secuzione, oltre i termini già stabiliti, del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Si sofferma quindi sull'articolo 16, che contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. Le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario, fa notare, sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e successivi; la ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Segnala che se la Conferenza non delibera, la ripartizione avviene proporzionalmente ai consumi intermedi per il 2011. Il comma 8, osserva, concerne le dotazioni organiche degli enti locali e prevede la determinazione della media nazionale del personale; gli enti che risultino oltre il 20 per cento della media, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. Il comma 9, rileva, vieta alle Province di assumere di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione della loro razionalizzazione. Riferisce che l'articolo 17 prevede la soppressione o l'accorpamento delle province, mediante una deliberazione del Consiglio dei ministri sui relativi criteri, individuati nella dimensione territoriale e nella popolazione residente ed un parere della Conferenza unificata; il comma 5 riguarda le Regioni a statuto speciale chiamate ad adeguare i propri ordinamenti; il comma 6 trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; il comma 10 individua talune funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta con riferimento alla pianificazione territoriale, all'ambiente, ai servizi di trasporto provinciali, alle strade provinciali ed alla circolazione stradale inerente. Sottolinea che l'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce le relative città metropolitane a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'articolo 19, osserva, concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) avanza rilievi critici in ordine al riassetto dei livelli di governo del territorio come delineato dal provvedimento ed in particolare manifesta perplessità sulla prevista soppressione delle province. Reputa inopportuno procedere su tale versante attraverso una pluralità di provvedimenti disomogenei che contraddicono l'esigenza di definire un disegno organico dell'intera materia della riorganizzazione del perimetro di competenze e funzioni delle autonomie territoriali. Ravvisa l'opportunità che la Commissione possa ascoltare in audizione, su tali temi, il Ministro Patroni Griffi.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene necessario porre maggiore attenzione sulle competenze previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, che vengono del tutto disconosciute dal provvedimento in esame.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) segnala che le regioni a Statuto speciale dispongono di un autonomo fondo sanitario ed il Governo, in base a previsioni di rango costituzionale, è tenuto a negoziare la compartecipazione delle regioni a Statuto speciale al contributo degli obiettivi di finanza pubblica con le medesime regioni ad autonomia speciale. Lamenta che il decreto-legge in oggetto mortifica le peculiarità riconosciute dalle norme degli Statuti speciali e rammenta che recenti sentenze della Corte costituzionale hanno statuito l'illegittimità costituzionale di leggi ordinarie lesive delle prerogative delle regioni a Statuto speciale. Rileva che sul riassetto delle province la Costituzione riconosce piena competenza alle regioni ed i parametri da adottare relativamente al riordino del complessivo ordinamento provinciale dovrebbero, peraltro, basarsi sui dati forniti dall'ultimo censimento e non su quelli di censimenti risalenti nel tempo.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) segnala che il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano hanno inviato al



presidente del Consiglio dei ministri un documento congiunto nel quale si avanza la richiesta di rispettare le procedure e le condizioni di intesa richiamate negli Statuti speciali in relazione ai finanziamenti ed ai trasferimenti di risorse dello Stato nelle materie di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge. Valuta favorevolmente i contenuti dell'articolo 12, commi 21 e 22, sui fondi perequativi ivi contemplati, in cui si affida la competenza sui medesimi fondi alle regioni a Statuto speciale e non più ad organismi indipendenti.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) valuta negativamente il mancato equilibrio tra il peso sostenuto dalle autonomie territoriali e l'onere dello Stato in materia di riduzione di risorse e tagli alle spese. Fa notare che la manovra di fatto varata con il decreto-legge in esame incide pesantemente sulla condizione economica degli enti locali. Ritene opportuno modificare le previsioni dell'articolo 10, al fine di favorire una ulteriore spinta verso la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato. In merito alla riorganizzazione delle province, ritiene necessario che il nuovo ordinamento degli enti locali sia definito nel quadro dell'esame del provvedimento del codice delle autonomie, in corso di esame al Senato, che dovrebbe rappresentare la sede più idonea per realizzare un percorso organico di riforma complessiva delle autonomie locali. In relazione all'articolo 4, ravvisa l'esigenza di una maggiore flessibilità nella organizzazione delle società pubbliche controllate, nella prospettiva di una più approfondita valutazione sulla efficienza ed efficacia del loro impiego. Ritene, quindi, opportuno precisare più attentamente i parametri di accorpamento delle province e verificare ulteriormente i compiti e le funzioni attribuite alle province stesse rispetto al modello prefigurato dal decreto-legge; in particolare, reputa opportuno che le funzioni inerenti all'edilizia scolastica siano assegnate all'ente provincia. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla questione dei ventiquattromila esuberanti conseguenti ai pro-

cessi di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere la relazione svolta dal relatore, ravvisa l'esigenza che gli interventi sulla sanità e la ridefinizione delle relative spese e risorse vadano attuati sulla base del parametro dei costi *standard*. In relazione al tema degli esuberanti, evidenziato dalla senatrice Bastico, reputa utile al riguardo adottare criteri di efficienza e virtuosità nel verificare le modalità di attuazione della norma. Avanza rilievi critici in ordine alle riduzioni di spesa previste dal testo in relazione al sistema delle autonomie locali, su cui grava prevalentemente la manovra recata dal provvedimento. Sottolinea l'esigenza di definire parametri più chiari ed omogenei rispetto al riassetto delle province e delle città metropolitane. Paventa il rischio che in sede di accorpamento delle strutture periferiche statali si prefiguri una sottrazione di funzioni proprie degli enti locali, che potrebbero essere impropriamente trasferite agli uffici territoriali dello Stato. Fa notare che le regioni a Statuto speciale, pur nella loro autonomia costituzionalmente garantita, sono tenute a rispettare tutte le intese e convenzioni in essere, anche quelle con le regioni ordinarie, come l'accordo relativo al fondo ODI per lo sviluppo dei comuni di confine.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) precisa che, per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di gestione del fondo ODI risultano pienamente legittime.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) valuta negativamente, in merito alle previsioni di cui all'articolo 19, il mancato coordinamento della disciplina sull'associazionismo intercomunale con i criteri enunciati dai decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale. Fa notare che la modifica dell'assetto ordinamentale degli enti locali incide direttamente sulla ripartizione delle funzioni fondamentali dei comuni e conseguentemente sui para-

metri dei fabbisogni e costi *standard* definiti dalla normativa sul federalismo fiscale. Ritiene, al riguardo, necessario prefigurare un disegno più organico e sistematico sul riassetto degli enti locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, sostiene la necessità di potenziare le forme di collaborazione e coordinamento dello Stato con le regioni e gli enti locali in ordine alle misure volte a modificare l'ordinamento complessivo delle autonomie territoriali, nel pieno rispetto della disciplina sul federalismo fiscale. Paventa, in ordine all'articolo 4, rischi di lesione delle competenze regionali relativamente al riassetto delle società pubbliche, soprattutto per quanto concerne la disciplina della composizione degli organi interni. In relazione al tema del riassetto delle province, ritiene che occorra rimodulare i parametri utilizzati per definire il perimetro dell'ente provincia; fa notare che le norme costituzionali salvaguardano, tuttavia, il corretto *iter* di riforma dell'ordinamento degli enti locali. Valuta favorevolmente le considerazioni svolte dai colleghi Zeller e Gottardo in relazione al rispetto delle competenze delle regioni a Statuto speciale.

Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**S. 3402 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rammentando che la Commissione ha espresso parere alla commissione VIII della Camera il 20 giugno 2012. Segnala quindi le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera. All'articolo 3, comma 6, evidenzia, in materia di costruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, si estendono le deroghe alla disciplina vigente anche alle regioni Lombardia e Veneto. Osserva che l'articolo 4, al comma 5-*bis*, prevede che il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. Precisa che all'articolo 5, comma 1, si prevede, in adesione a osservazione formulata dalla Commissione, che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni. Il comma 1-*bis*, fa notare, dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni, sono ripartite tra le regioni medesime le risorse destinate ad interventi a favore delle scuole. Rileva che l'articolo 7-*bis* dispone che la pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Precisa che l'articolo 11-*bis* reca norme in materia di attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Evidenzia che l'articolo 12-*bis* interviene in materia di detassazione dei rimborsi per danni alle imprese, mentre l'articolo 14 prevede che le norme sul rilancio del settore agricolo ed agroindustriale si applicano alle regioni destinatarie del decreto-legge, non solo all'Emilia, in adesione alla condizione formulata dalla commissione nel predetto

parere. Rileva che l'articolo 19-*bis* prevede che in via sperimentale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sottolinea che l'articolo 19-*ter* prevede compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo in favore dei lavoratori

autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5150, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante « Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie;

rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale

e che tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali e l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale;

considerato che le suddette norme costituzionali dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5148, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante « Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto

speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale e che tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche  
delle comunità territoriali (Nuovo testo C. 1428).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1428, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali »;

considerato che l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale, è riconducibile alla competenza concorrente Stato-regioni, in conformità dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre le norme generali in materia di istruzione sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione;

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, nel pre-

cisare la portata degli ambiti riconducibili al concetto di « norme generali sull'istruzione », ha precisato che vi rientrano la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in relazione all'adozione del decreto ministeriale che dispone l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.



## ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4662 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordine pubblico e sicurezza », relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;

preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi

aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 afferenti al riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, nonché in relazione alle linee guida destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani.

ALLEGATO 5

**DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (S. 3396 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;

rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;

apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante la soppressione o l'accorpamento delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione, agli Statuti speciali e relative norme di attuazione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni *standard* dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata;

3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo alla spesa storica ed al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni *standard* recato dalla disciplina del federalismo fiscale;

4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;

5) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano

attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sulla soppressione o accorpamento delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione.

## ALLEGATO 6

**DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (S. 3402 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 3402 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> commissione del Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, su cui la Commissione ha espresso parere alla VIII Commissione della Camera il 20 giugno 2012;

considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (sistema tributario; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

preso atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, la portata della norma che prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono «fatte salve le peculiarità regionali»;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-*bis*, recante la disciplina dell'AIA;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 4, comma 2, le norme che assegnano ai presidenti delle regioni interessate la competenza alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati con la disposizione secondo cui alle esigenze nell'ambito di tali interventi si provvede secondo modalità stabilite d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il presidente della regione interessata;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, la possibilità per gli enti locali colpiti dagli

eventi sismici di escludere dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le voci di spesa relative alla ricostruzione e consolidamento degli edifici scolastici ed al personale specializzato delle soprintendenze dei beni culturali;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 27 .....	272
---	-----

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

**XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 27.**

Orario: dalle 13.45 alle 14.05.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Seguito dell'audizione del direttore centrale per i Servizi demografici presso il Ministero dell'interno, prefetto Giovanna Menghini (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) ..... 273

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 18 luglio 2012. – Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### **La seduta comincia alle 9.**

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.**

**Seguito dell'audizione del direttore centrale per i Servizi demografici presso il Ministero dell'interno, prefetto Giovanna Menghini.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente il direttore centrale per i Servizi demografici presso il

Ministero dell'interno, prefetto Giovanna Menghini, cui cede la parola.

La dottoressa Giovanna MENGHINI integra la relazione svolta nell'audizione dello scorso 31 maggio. Intervengono quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Rosario Giorgio COSTA (PdL) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

La dottoressa Giovanna MENGHINI risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	274
Comunicazioni del Presidente .....	274

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.50.

*Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, rivolge un saluto ai parlamentari presenti, ringraziandoli per le espressioni di augurio da loro formulate nella riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi, dichiarandosi consapevole della delicatezza del ruolo assunto e manifestando gratitudine per il lavoro fin qui svolto dal suo predecessore.

Avverte quindi che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella seduta odierna, che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione dei consulenti Pietro Forestieri, Carlo Bulletti, Maria Caterina Pace, Giovanni Esposito e Carlo Tasciotti.

L'ufficio di presidenza ha convenuto che tali incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Gli incarichi saranno riferiti all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 10.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Esame testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Esame nuovo testo unificato C. 2715 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	5

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente sulla proposta di regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni (ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento della Camera) .....	10
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, sui recenti sviluppi nell'ambito dell'eurozona in relazione al processo di ratifica del <i>Fiscal Compact</i> e del Meccanismo europeo di stabilità ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	13
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Ragioneria generale dello Stato in merito ai profili di carattere tecnico e finanziario legati all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso al trattamento pensionistico .....	14
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 12.56, 12.55, 13.035, 36.28, 37.95 e 45.16 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	35

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	45

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Elezione di un Vicepresidente .....	51
-------------------------------------	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Emendamenti C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	54
---	----

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57
--	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	58
--	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	56
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	59
--	----

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	56
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	60
--	----

AVVERTENZA .....	56
------------------	----

**II Giustizia**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. Nuovo testo C. 5284 D'Alema (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
---	----

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	66
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	68
------------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
--	----

## DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero Atto n. 494 (*Deliberazione*) ..... 79

## DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali Atto n. 488 (*Deliberazione*) ... 80

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494).  
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, del Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Graziano Delrio, e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo (*Svolgimento e conclusione*) ..... 80

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali Atto n. 488.  
Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 81

## INTERROGAZIONI:

5-06730 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Brucoli, di Augusta ..... 82  
5-06731 Bernardini: Sulla detenzione di una donna con i suoi due figli di età inferiore a 3 anni nel carcere di Buoncammino di Cagliari ..... 82  
*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 85  
*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 87  
AVVERTENZA ..... 82

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.  
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.  
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame congiunto e rinvio*) ..... 90

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (esame C. 5284 D'Alema ed emendamenti – Rel. Stefani) C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 97

## RISOLUZIONI:

7-00886 Antonione: Sull'interpretazione dell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00193*) .... 99  
*ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)* ..... 104

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	102
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	102
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	103
AVVERTENZA .....	103

**IV Difesa**

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	105
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .	106
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) ....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	113

## RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00195</i> ) ...	110
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	114

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	116
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ..	116
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	



Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame preliminare congiunto e rinvio</i> ) .....	117
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	121
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	122
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	123
AVVERTENZA .....	120

## VII Cultura, scienza e istruzione

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.	
Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Economisti (SIE) e dell'Associazione Nazionale Statistici (ANASTAT) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	125

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	125

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 C. 5324. Relazione favorevole sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, C. 5325, Tab. 2, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 13</i> ) .....	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i> ) .....	128
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo base dalla Commissione</i> ) .....	129

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	131
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	132
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	134
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	132
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135
Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	133

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Caronte & Tourist SpA sull'attuale situazione del trasporto marittimo .....	138
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali ..	138
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143

## SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	139
ALLEGATO 2 ( <i>Parere presentato dal relatore</i> ) .....	144
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	147
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo – Parere su emendamenti</i> ) .....	140
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	156

## RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192</i> ) .....	153
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	159

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
---	--

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( <i>limitatamente alle parti di competenza</i> ) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	154
Sull'ordine dei lavori .....	154

## XII Affari sociali

### INTERROGAZIONI:

5-06197 Farina Coscioni: Iniziative volte all'integrazione e al coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'assistenza ai malati di SLA .....	162
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	173
5-06445 Farina Coscioni: Iniziative volte all'inserimento del servizio podologico tra le prestazioni previste nell'ambito dei LEA .....	163
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	175
5-06427 Mancuso: Iniziative volte a incentivare la donazione di sangue presso la popolazione italiana .....	163
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	177

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	163
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	165
--	-----

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	167
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	179

### COMITATO DEI NOVE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323/A Governo .....	172
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
---	-----

AVVERTENZA .....	172
------------------	-----

## XIII Agricoltura

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	197
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	207
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo. Parere alle Commissioni riunite VI e X ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i> ) .....	208

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti del relatore</i> ) .....	212
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5304</i> ) .....	202

## RISOLUZIONI:

7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.	
7-00920 Beccalossi: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00934 Biava: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194</i> ) .....	202
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	213
AVVERTENZA .....	206

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	216
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	228
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	216
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	229
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	217
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	230

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (C. 5359 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	217
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	231

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	235
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	239
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	221
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) .....	243
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.) (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	221
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione) .....	245
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. COM(2012)238 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame e rinvio) .....	221
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen 22-24 aprile 2012 .....	227
ALLEGATO 9 (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone) .....	247
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro), 8-9 luglio 2012 .....	227
ALLEGATO 10 (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone) .....	252
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	256
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	264
Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	257
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	265
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	258
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	266
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	258
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	267
DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. S. 3396 Governo (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione) .....	259
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	268
DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. S. 3402 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	262
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	270

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA  
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 27 ..... 272

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE  
TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Seguito dell'audizione del direttore centrale per i Servizi demografici presso il Ministero  
dell'interno, prefetto Giovanna Menghini (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) ..... 273**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO  
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 274

Comunicazioni del Presidente ..... 274

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.€ 15,00

\*16SMC0006910\*